

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO

SAGGI 101

---

JUDITH BOSCHI

Gli archivi parrocchiali trentini:  
produzione documentaria  
e sedimentazione archivistica  
(secoli XV-XX)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

2011

Il volume è edito anche dalla Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici della Provincia autonoma di Trento, Collana Archivi del Trentino: fonti, strumenti di ricerca e studi, 14

Il volume è edito con il contributo del Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali dell'Università degli studi di Trento

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO  
SAGGI 101

---

JUDITH BOSCHI

Gli archivi parrocchiali trentini:  
produzione documentaria  
e sedimentazione archivistica  
(secoli XV-XX)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI  
2011

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI  
Servizio III – Studi e ricerca

*Direttore generale per gli archivi:* Luciano Scala  
*Direttore del Servizio III:* Patrizia Ferrara

© 2011 Ministero per i beni e le attività culturali  
Direzione generale per gli archivi  
ISBN: 978-88-7125-316-9

Stampato nel mese di novembre 2011  
Nuove Arti Grafiche - Trento

# SOMMARIO

<i>Presentazione</i> di Livio Cristofolini	IX
<i>Premessa</i> di Andrea Giorgi	XI
AVVERTENZE	XIII
SIGLE E ABBREVIAZIONI	XV
OPERE CITATE	XVII
I. NATURA E COMPLESSITÀ DEGLI ARCHIVI PARROCCHIALI	1
1. <i>Archivi parrocchiali e ricerca storica</i>	1
2. <i>Interventi di recupero, ordinamento e valorizzazione del patrimonio archivistico parrocchiale in Italia</i>	3
3. <i>La riflessione teorica</i>	9
4. <i>Una proposta metodologica</i>	11
a. Densità istituzionale e complessità strutturale negli archivi parrocchiali	11
b. Dalla descrizione delle materie alle tipologie archivistiche	16
c. Il problema del passaggio dall'unità documentaria alle aggregazioni seriali	19
II. IL SISTEMA DOCUMENTARIO DELLE PARROCCHIE TARENTINE	23
1. <i>L'evoluzione del sistema parrocchiale tarantino e i suoi riflessi archivistici</i>	23
a. L'organizzazione territoriale della cura d'anime nella diocesi di Taranto	23
b. La partecipazione dei laici alla gestione degli enti e dei beni ecclesiastici in Antico Regime	29
c. La svolta della fine del XVIII secolo: la concentrazione delle prassi documentarie nelle mani del parroco	37
d. La formazione dei parroci: riflessi sulle pratiche documentarie	38

2. <i>L'ufficio parrocchiale</i>	44
a. Compiti dei curatori d'anime e produzione documentaria	44
b. Le registrazioni sacramentali	48
c. Il controllo amministrativo su benefici e legati fondati nelle parrocchie	67
d. Produzione e gestione della corrispondenza	72
e. La documentazione personale dei parroci	73
f. La documentazione contabile	74
g. Interventi di ordinamento da parte dei parroci e produzione di strumenti di corredo	78
3. <i>Il beneficio parrocchiale</i>	83
a. La conservazione della memoria dei beni e dei diritti dei benefici parrocchiali: documentazione legale, urbari e inventari	83
b. La produzione e la gestione della documentazione contabile	88
c. Il XIX secolo: normalizzazione della produzione	91
d. La conservazione: identificazione dei fondi e della documentazione ad essi relativa	93
4. <i>Benefici semplici e legati perpetui</i>	99
a. La conservazione della memoria di beni e diritti: documentazione legale, urbari e inventari	99
b. Produzione e gestione della documentazione contabile	101
c. La documentazione relativa all'adempimento degli oneri missari	103
d. La conservazione: identificazione dei fondi e della documentazione ad essi relativa	103
5. <i>Confraternite e altre associazioni laicali</i>	107
a. Ambiti d'azione degli enti e attività documentaria	107
b. Cambiamenti nella struttura organizzativa e nella produzione documentaria nel corso del XIX secolo	119
6. <i>Le fabbricerie</i>	123
a. Prassi documentarie in Antico Regime	123
b. Forme di conservazione policentrica	138
c. Evoluzione normativa e prassi documentarie nel XIX secolo	140

7. <i>Altri enti</i>	143
a. L'amministrazione separata degli altari in Antico Regime	143
b. Istituti assistenziali	146
c. Consigli scolastici locali	149
d. Uffici decanali	151
e. Associazioni di età contemporanea	153
CONCLUSIONI	155
APPENDICE	159
1. <i>Tipologie documentarie presenti negli archivi         parrocchiali trentini</i>	159
INDICE ANALITICO	161





*La pluralità di interventi sistematici e costanti di riordino, restauro e micro-filmatura-digitalizzazione degli archivi parrocchiali costituisce una delle due direttrici portanti della tutela svolta dalla Soprintendenza archivistica provinciale (accanto a quella concernente gli archivi dei Comuni), rafforzata dalla sottoscrizione, già nel 1993, delle Intese tra la Provincia autonoma di Trento e l'Ordinariato diocesano ed attuata in stretta collaborazione con l'Archivio diocesano tridentino. Sorregge, non da oggi, questa linea di condotta la consapevolezza dell'importanza degli archivi curaziali e parrocchiali per le tante piccole comunità del Trentino, in ragione della loro capillare presenza sul territorio, dell'antica datazione dei documenti, della pluralità di ruoli svolti dai curatori d'anime, accanto al primario ambito religioso, nella tenuta dei libri canonici, nella vigilanza scolastica, nella pubblica assistenza, ma ancor più in ragione degli stretti rapporti esistenti tra comunità religiosa e società civile, due facce della medesima entità collettiva.*

*La ricerca di Judith Boschi va in questa direzione, muovendo da un esame accurato e comparato delle tipologie documentarie degli archivi curaziali e parrocchiali, evidenzia i processi della formazione e organizzazione della documentazione, le uniformità e le differenze che caratterizzano gli archivi parrocchiali trentini, la loro evoluzione nel tempo, il ruolo del parroco e delle organizzazioni laicali nel dare corpo a una pluralità di complessi documentari che sedimentano nell'archivio parrocchiale. Quest'ultimo prende forma sempre più come un luogo privilegiato di conservazione, una struttura articolata che rinvia alla complessità delle relazioni istituzionali e sociali nel contesto della chiesa locale.*

*Il lavoro di Judith Boschi conferma e sviluppa, con la forza di un riscontro documentale ad ampio raggio, la tesi proposta da Giuseppe Chironi nelle sue Note sull'ordinamento degli archivi parrocchiali circa la struttura composita dell'archivio parrocchiale. Si è trattato in quel caso di un guadagno in termini di ordinamento archivistico, che ha avuto una ricaduta nella revisione della struttura degli inventari parrocchiali prodotti per cura della Soprintendenza archivistica provinciale, allo scopo di rappresentare adeguatamente la plu-*

*ralità dei soggetti produttori della documentazione sedimentata negli archivi delle parrocchie. Siamo quindi in presenza di un esempio riuscito di collaborazione fra strutture preposte precipuamente alla ricerca (l'Università) e strutture preposte precipuamente alla tutela (la Soprintendenza), che nel dialogo e interazione si arricchiscono reciprocamente.*

*Pur muovendo in ambito strettamente archivistico, la ricerca di Judith Boschi fa necessariamente riferimento al quadro istituzionale ecclesiastico (dalle antiche pievi alle moderne parrocchie), nel quale si comprendono le funzioni, i compiti e i rapporti che portano alla produzione, organizzazione e conservazione della documentazione. I risultati della ricerca, in virtù della ricchezza informativa prodotta, in particolare circa le specificità delle concrete situazioni locali, offrono quindi un contributo anche per la storia istituzionale ecclesiastica e civile. Si tratta dunque di un prezioso apporto alla comprensione della struttura degli archivi curaziali e parrocchiali del Trentino e alla conoscenza, dalla visuale della documentazione prodotta, della dinamica delle istituzioni ecclesiastiche di cura d'anime e degli organismi gravitanti nel loro ambito d'azione.*

Livio Cristofolini  
Soprintendente per i beni librari, archivistici e archeologici  
della Provincia autonoma di Trento

## Premessa

Sin dal primo denso capitolo Judith Boschi lascia intendere la complessità dell'archivio parrocchiale, oggetto di studio le cui limitate dimensioni, connesse al consueto rapportarsi a un territorio circoscritto, potrebbero a un troppo rapido esame far sembrare semplice e lineare, tanto nelle strutture quanto nei contenuti. È invece un articolato reticolo di enti d'ambito ecclesiastico, quanto mai vari per natura e funzioni, ad aver trovato nel parroco l'estensore e il conservatore della propria documentazione, riflettendo così una peculiare complessità istituzionale in strutture archivistiche dal carattere decisamente composito. Per lo studio del fenomeno archivistico parrocchiale trentino si è dunque rivelato indispensabile delineare il contesto socio-istituzionale nel cui ambito l'intera vicenda si è svolta, come pure affrontare il diretto esame della documentazione prodotta e conservata in alcune centinaia di archivi, così da ricostruire le modalità attraverso le quali i soggetti produttori hanno preservato nel tempo la loro memoria. Un'attenta valutazione delle peculiarità trentine nell'organizzazione della cura d'anime ha fatto quindi da sfondo all'analisi della particolare rilevanza che in Antico Regime assunse la partecipazione dei laici alla gestione degli enti e dei beni ecclesiastici, tale da provocare rilevanti conseguenze sulla formazione degli archivi parrocchiali, nonché significativi intrecci con la coeva documentazione afferente all'amministrazione delle comunità locali. Sempre in un'ottica di lungo periodo, pur in un contesto contraddistinto da una marcata continuità istituzionale e gestionale, una svolta è stata individuata nella progressiva concentrazione delle prassi documentarie nelle mani dei parroci, manifestatasi a partire dalla fine del Settecento e contestuale all'intensificarsi dei riflessi della loro formazione sulla produzione documentaria ad essi pertinente. Accanto all'illustrazione dei quadri generali e di contesto si affaccia quindi l'attento esame dei sistemi di produzione e conservazione documentaria posti in essere da ciascuna delle categorie di enti che nel corso dei secoli hanno fatto dell'archivio parrocchiale il tangibile deposito della loro memoria (ufficio parrocchiale, beneficio parrocchiale, benefici semplici e legati perpetui, confraternite e altre associazioni laicali, fabbricerie, amministrazioni separate degli

altari, istituti assistenziali, consigli scolastici locali, uffici decanali ecc.): un esame volto a collegare gli aspetti funzionali inerenti alla natura e alle finalità perseguite dai vari enti ai relativi esiti documentari, accuratamente analizzati tipologia per tipologia (documentazione legale, urbani e inventari, registrazioni sacramentali, documentazione relativa al controllo amministrativo su benefici e legati, corrispondenza, documentazione personale dei parroci, documentazione contabile, documentazione relativa all'adempimento degli oneri missari ecc.). Una realtà che le fonti mostrano assai complessa a uno sguardo men che distratto ha quindi invitato l'autrice a seguire fin dal primo momento una traccia che le consentisse d'individuare delle ricorrenze, se non proprio delle costanti, nell'ambito di archivi prodotti da enti accomunati da analoghe finalità e dallo svolgimento di attività tra loro simili. Sebbene a un'evidente affinità di dette funzioni e attività nell'ambito degli enti presi in esame non sembrano corrispondere identici esiti documentari, quanto piuttosto strategie di registrazione spesso notevolmente diversificate, dal confronto dei casi esaminati è comunque apparsa evidente la possibilità d'individuare *modus operandi* comuni a soggetti produttori caratterizzati da omogeneità di competenze ed analoghe esigenze di memorizzazione.

L'elaborazione della ricerca che in questa sede vede la luce ha impegnato Judith Boschi sin dagli anni del dottorato di ricerca in Istituzioni e Archivi presso l'Università di Siena ed ha piacevolmente coinvolto, oltre a me, anche altri colleghi e amici in un fecondo scambio d'idee, ipotesi e successive verifiche, giovandosi peraltro del costante apporto offerto dal nostro caro amico Giuseppe, la cui presenza qui, assieme a tutti noi, questo bel saggio contribuisce a farci nitidamente percepire.

*Andrea Giorgi*

## AVVERTENZE

I decreti del Concilio di Trento (*Conc. Trid.*) sono citati nell'edizione *Conciliorum oecumenicorum decreta*, a cura di (G. ALBERIGO - P. JOANNOU - C. LEONARDI - P. PRODI), Bologna, Herder, 1962 (ad esempio: *Conc. Trid.*, Sess. XXII, *de ref.* = *Concilium Tridentinum*, Sessio XXII, *decretum de reformatione*).

Le Costituzioni sinodali del vescovo Ludovico Madruzzo (*Const. Madr.*) sono citate nell'edizione *Constitutiones illustrissimi et reverendissimi domini domini Ludovici Sanctae Romanae Ecclesiae tituli Sancti Laurentii in Lucina, presbyteri cardinalis Madrutii, episcopi Tridenti, &c. in dioecesana synodo promulgatae anno 1593*, Tridenti, apud Ioannem Baptistam Gelminum, 1594.

Il *Rituale Romanum* (*Rit. Rom.*) è citato nell'edizione *Rituale Romanum, Pauli V Pontificis Maximi jussu editum aliorumque pontificum cura recognitum atque ad normam codicis juris canonici accomodatum sanctissimi domini nostri Pii Papae XII auctoritate ordinatum et actum*, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1954.

Le Costituzioni sinodali della diocesi di Padova (*Const. Pat.*) sono citate nell'edizione *Constitutiones et decreta illustrissimi et reverendissimi domini domini Marci Cornelii episcopi Patavini &c. in sua septima dioecesana synodo promulgata anno MDCXXIV nunc demum confirmata et edita jussu illustrissimi et reverendissimi domini domini Nicolai Antonii Justiniani*, Patavii, Typis seminarii Patavini, 1793.

Le Costituzioni sinodali della diocesi di Feltre (*Const. Felt.*) sono citate nell'edizione *Constitutiones et decreta Bartholomaei Gierae episcopi Feltrensis & comitis &c. in sua prima synodo dioecesana promulgata anno 1668 diebus decima quinta et decima sexta mensis Maij*, Patauii, Typis haeredum Pauli Frambotti, 1668.

Le Costituzioni sinodali della diocesi di Bressanone (*Const. Brix.*) sono citate nell'edizione *Decreta in dioecesana synodo Brixinae mense septembri anno ab incarnatione Jesu Christi 1603, sancita ac promulgata praesidente reverendissimo in Christo patre ac illustrissimo Sacri Romani Imperi principe Christophoro Andrea episcopo Brixinensi et S.D.N. Clementis VIII pontificis maximi assistente. Quondam revisa et emendata ex mandato celestissimi et reverendissimi domini domini Paulini, episcopi et principis Brixinensis, tandem*

*iterum anno 1767 per celsissimum et reverendissimum dominum dominum Leopoldum episcopum et principem Brixinensem nunc feliciter regnantem, in prosynodali congregatione recognita, emendata, innovata et reimpressa, Brixinae, Typis et impensis Seminarii per Joannem Cassianum Krapf, 1768.*

Le Costituzioni sinodali della diocesi di Verona (*Const. Ver.*) sono citate nell'edizione *Constitutiones editae per reverendissimum in Christo patrem dominum Johannem Matthaeum Gibertum atque ab Augustino Valerio Sanctae Romanae Ecclesiae cardinali, notationibus illustratae, et ad Concilium Tridentinum decreta revocatae simul cum mutationibus aliorum episcoporum Veronensium quibus adjectus est eiusdem cardinalis libellus cur non ediderit constitutiones*, Veronae, apud haeredem Augustini Carattonii typographum episcopalem, 1765.

I siti citati sono stati visitati nel giugno 2011.

## SIGLE E ABBREVIAZIONI

ADTn	Archivio diocesano di Trento
ASTn	Archivio di Stato di Trento
APAla	Archivio parrocchiale di Ala
APBaselga di Piné	Archivio parrocchiale di Baselga di Piné
APBesenello	Archivio parrocchiale di Besenello
APBolentina	Archivio parrocchiale di Bolentina
APBorgo Valsugana	Archivio parrocchiale di Borgo Valsugana
APBrez	Archivio parrocchiale di Brez
APCamposilvano	Archivio parrocchiale di Camposilvano
APCis	Archivio parrocchiale di Cis
APCles	Archivio parrocchiale di Cles
APCommezzadura	Archivio parrocchiale di Commezzadura
APCoredo	Archivio parrocchiale di Coredo
APDenno	Archivio parrocchiale di Denno
APFolgaria	Archivio parrocchiale di Folgaria
APLivo	Archivio parrocchiale di Livo
APLizzana	Archivio parrocchiale di Lizzana
APMagras	Archivio parrocchiale di Magras
APMalé	Archivio parrocchiale di Malé
APMarcena	Archivio parrocchiale di Marcena
APMezzolombardo	Archivio parrocchiale di Mezzolombardo
APMonclassico	Archivio parrocchiale di Monclassico
APParrocchia	Archivio parrocchiale di Parrocchia di Vallarsa
APPieve di Bono	Archivio parrocchiale di Pieve di Bono
APPieve Tesino	Archivio parrocchiale di Pieve Tesino
APSan Marco	Archivio parrocchiale di San Marco di Rovereto
APSant'Apollinare	Archivio parrocchiale di Sant'Apollinare di Trento
APSanta Croce	Archivio parrocchiale di Santa Croce del Bleggio
APSanta Maria Maggiore	Archivio della parrocchia di Santa Maria Maggiore di Trento
APSanzeno	Archivio parrocchiale di Sanzeno
APSS. Pietro e Paolo	Archivio della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Trento

APTassullo	Archivio parrocchiale di Tassullo
APTavodo	Archivio parrocchiale di Tavodo
APTenno	Archivio parrocchiale di Tenno
APTerlago	Archivio parrocchiale di Terlago
APTorra	Archivio parrocchiale di Torra
APVilla Lagarina	Archivio parrocchiale di Villa Lagarina
APVigo Lomaso	Archivio parrocchiale di Vigo Lomaso
APVolano	Archivio parrocchiale di Volano
art.	articolo
c./cc.	carta/carte
cap.	<i>caput</i>
cfr.	confronta
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
doc.	documento
L.	Legge
L.P.	Legge Provinciale
L.R.	Legge Regionale
p./pp.	pagina/pagine
r	<i>recto</i>
R.D.	Regio Decreto
sec.	secolo
s.l.	senza luogo
tit.	<i>titulus</i>
v	<i>verso</i>



## OPERE CITATE

1948-1988: *l'autonomia trentina. Origini ed evoluzione fra storia e diritto*, atti del convegno di studi (Trento, 20-21 maggio 1988), a cura di P. SCHIERA - F. ZUELLI, 2 voll., Trento, Provincia Autonoma di Trento, 1988.

S. ABREU, *Institutio parochi seu speculum parochorum, in quo tum parochi, tum omnes animarum curam gerentes muneris sui obligationes ac methodum ad eas rite adimplendas facile intueri possunt*, Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1699.

S. ABREU, *Instituzione del parroco ovvero specchio de' parrochi, nel quale tutti i curatori di anime facilmente rimirar possono gli obblighi del loro impiego e il metodo per adempirli a dovere*, 2 voll., Venezia, per Luigi Pavino, 1707.

*Acta Ecclesiae Mediolanensis ab eius initiis usque ad nostram aetatem, opera et studio presbyteri Achillis Ratti*, Mediolani, Typographia Pontificia Sancti Josephi, 1890.

R. ADAMI, *L'oratorio della Confraternita del Santissimo Sacramento (chiesetta della Santissima Trinità) di Volano. Vicende storiche, interventi di restauro, guida teologico-artistica*, Volano (TN), s.n., 2004.

L. ALLEGRA, *Ricerche sulla cultura del clero in Piemonte: le biblioteche parrocchiali nell'arcidiocesi di Torino (sec. XVII-XVIII)*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1978.

L. AMATI, *Manuale dei parrochi per le spedizioni matrimoniali presso gli uffici ecclesiastici e civili*, Milano, Zaccaria Brasca, 1858.

*L'amministrazione archivistica e gli archivi parrocchiali*, atti del convegno di studi (Spezzano, 18 settembre 1997), a cura di E. ANGIOLINI, Modena, Mucchi, 1999.

*Gli archivi delle scuole elementari trentine: censimento descrittivo*, a cura di R. ARCAINI, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 2003.

*Archivi e chiesa locale: studi e contributi*, atti del corso di archivistica ecclesiastica (Venezia, dicembre 1989-marzo 1990), a cura di F. CAVAZZANA ROMANELLI - I. RUOL, Venezia, Studium cattolico veneziano, 1993.

*Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna*, a cura di A. BARTOLI LANGELI - A. GIORGI - S. MOSCADELLI, Trento - Roma, Università degli studi di Trento - Ministero per i beni e le attività culturali, 2009.

*Gli archivi parrocchiali: organizzazione, gestione, fruizione e ricerca storica*, atti dei convegni di studi (Fiorano Modenese - Ravenna, 4 settembre e 5 ottobre 1996), a cura di E. ANGIOLINI, Modena, Mucchi, 1997.

*L'archivio comunale di Sinalunga. Inventario della sezione storica*, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI, Siena, Amministrazione provinciale di Siena, 1997.

*L'archivio della Fraternita dei laici di Arezzo*, a cura di A. ANTONIELLA, Firenze, La Nuova Italia, 1985.

*Archivio della parrocchia di Tavodo (1391 copia-1946) e archivi aggregati. Inventario*, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 1999.

*Archivio della pieve di Torra*, a cura di G. DALPIAZ, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 1988.

*L'archivio diocesano di Pienza. Inventario*, a cura di G. CHIRONI, Siena - Roma, Amministrazione provinciale di Siena - Ministero per i beni e le attività culturali, 2000.

*Archivio parrocchiale decanale di Cles. Inventario (1274-1945)*, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 1998.

*Archivio parrocchiale decanale di S. Marco di Rovereto (1494-1944). Inventario*, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 1996.

*L'archivio parrocchiale decanale di Villa Lagarina (1467-1943). Inventario*, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 1994.

*Archivio parrocchiale di Lizzana (sec. XVI-1946). Inventario*, a cura di M. BERTOLDI, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 1997.

*Archivio storico della parrocchia di Folgaria (1566-1950) e archivi aggregati (1842-1963). Inventario*, a cura di C. SEGA, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 2001.

*Archivio storico della parrocchia di S. Maria Maggiore di Trento (1178-1947) e archivi aggregati (1749-1947)*, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 2000.

*Archivio storico della parrocchia di Tenno (1508-1948) e archivi aggregati (1430 copia-1950)*, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 2000.

*Archivio storico della parrocchia di Vigo Lomaso (1485 copia-1948) e archivi aggregati (sec. XVI-1988)*, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 2000.

*Archivistica ecclesiastica*, a cura di S. DUCA - B. PANDZIC, Città del Vaticano, Archivio segreto Vaticano, 1967.

*Archivistica ecclesiastica: problemi, strumenti, legislazione*, a cura di A. GHEZZI, Milano, ISU Università Cattolica, 2001.

*A scuola! A scuola! Popolazione e istruzione dell'obbligo in una regione dell'area alpina (secc. XVIII-XX)*, a cura di Q. ANTONELLI, Trento, Museo storico in Trento, 2001.

G. BADINI, *Archivi e Chiesa. Lineamenti di archivistica ecclesiastica e religiosa*, Bologna, Patron, 1984.

X. BARBIERI, *Gli archivi ecclesiastici e la storiografia economico-sociale*, in «Archiva Ecclesiae», II (1959), pp. 188-196.

F. BARTOLONI, *Gli archivi ecclesiastici*, in F. BARTOLONI, *Scritti*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1995, pp. 503-505 (ed. orig. in *Atti del III congresso nazionale archivistico italiano*, Salerno, 13-16 settembre 1951, «Notizie degli Archivi di Stato», XII, 1952, pp. 10-14).

G. BAVESI, *Annotazioni pratiche al codice civile austriaco*, Milano, Cavalletti, 1847.

G. BAZZANELLA, *Manuale d'ufficio per il clero curato*, Trento, Monauni, 1888.

M. BELLABARBA, *Legislazione statutaria cittadina e rurale nel principato vescovile di Trento (sec. XV)*, in *1948-1988: l'autonomia trentina*, pp. 17-38.

M. C. BELLONI, *Problemi di confini: il caso della parte tedesca della diocesi di Trento. Alcuni spunti di riflessione*, in *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa*, pp. 317-346.

G. BENAMATI, *Manuale comodo per li curati e per ogn'altro religioso che s'impieghi a beneficio de' fedeli in funzioni al suo ministero spettanti*, Venezia, presso Giovanni Battista Recurti, 1727.

*Biblioteche e archivi*, catalogo della mostra (Trento, luglio-dicembre 1983), a curadi P. CHISTÈ - S. DEVIGILI - F. LEONARDELLI - G. NICOLINI, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 1983.

E. BOAGA, *Gli archivi ecclesiastici nel diritto canonico*, in *Archivi e chiesa locale*, pp. 51-66.

*Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, [1805-1814].

*Bollettino provinciale delle leggi e degli atti del Governo per la contea principesca del Tirolo e per il Vorarlberg*, [1852-1918].

D. BOLOGNESI, *I registri parrocchiali e la demografia storica in età moderna. Questioni di metodo ed esperienze per l'area romagnola*, in *Gli archivi parrocchiali*, pp. 107-114.

M. BONAZZA, *Evoluzione istituzionale e maturazione archivistica in quattro comunità di valle dolomitiche (secoli XIV-XX)*, in *Archivi e comunità*, pp. 111-153.

G. BONI, *Gli archivi della Chiesa cattolica. Profili ecclesiastici*, Torino, Giapichelli, 2005.

J. BOSCHI, *L'archivio parrocchiale di Volano. Inventario analitico (1449-2000)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, relatore prof. Andrea Giorgi, a.a. 2003-2004.

J. BOSCHI, *Archivi parrocchiali: Attività di recupero e prospettive*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», nuova serie, III/2 (maggio-agosto 2007), pp. 351-366.

E. BRAMBILLA, *Battesimo e diritti civili dalla riforma protestante al giuseppinismo*, in «Rivista Storica Italiana», CIX (1997), pp. 602-627.

O. BUCCI, *Gli archivi ecclesiastici di fronte alla legislazione statale. Dalle leggi eversive alle modificazioni del Concordato*, in «Archiva Ecclesiae», XXVIII-XXIX (1985-1986), pp. 73-100.

L. CAMPI, *Gli archivi delle canoniche*, in «Archivio Trentino», I (1882), pp. 261-262.

G. CANTUCCI GIANNELLI, *La condizione giuridica degli archivi ecclesiastici nel diritto dello Stato in Italia*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XIX/1 (gennaio-aprile 1959), pp. 53-84.

E. CAPUZZO, *Usi e consuetudini agrarie in Trentino tra XV e XVI secolo*, in «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati», 238 (1988), pp. 51-67.

P. G. CARON, *Fabbricerie*, in *Enciclopedia del diritto*, XVI, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 196-207.

G. CAROZZI, *Giurisprudenza del codice civile universale della monarchia austriaca*, 22 voll., Milano, Visconti e Martinelli, 1818-1830.

*Le carte della chiesa. Archivi e biblioteche nella normativa pattizia*, a cura di A. G. CHIZZONITI, Bologna, Il Mulino, 2003.

*Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine*, a cura di F. GIACOMONI, 2 voll., Milano, Jaca book, 1991.

*La "casa di Dio", la fabbrica degli uomini. Gli archivi delle fabbricerie*, atti del convegno di studi (Ravenna, 26 settembre 2008), a cura di G. ZACCHÈ, Modena, Mucchi, 2009.

E. CASANOVA, *Archivistica*, Siena, Lazzari, 1928.

A. CASETTI, *Guida storico-archivistica del Trentino*, Trento, TEMI, 1961.

A. CASTAGNETTI, *L'organizzazione del territorio rurale nel Medioevo: circoscrizioni ecclesiastiche e civili nella Langobardia e nella Romania*, Bologna, Patron, 1982.

G. CATONI, *L'inventario e la guida d'archivio: la pubblicazione*, in «Archiva Ecclesiae», XXVI-XXVII (1983-1984), pp. 149-162.

*Cattedrale, città e contado tra medioevo ed età moderna*, atti del seminario di studi (Modena, 15-16 novembre 1985), a cura di G. SANTINI, Milano, Giuffrè, 1990.

L. CERIOTTI, *Appunti sulla cultura economica del clero in età postridentina*, in *Per il Cinquecento religioso italiano*, pp. 165-190.

*La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di G. CHITTOLINI - G. MICCOLI, Torino, Einaudi, 1986.

G. CHIRONI, *I fondi Comitato diocesano per l'azione cattolica (1898-1924) e Azione Cattolica Italiana - sezione diocesana di Trento (1924-1969) dell'Archivio Diocesano di Trento*, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 2010.

G. CHIRONI, *La mitra e il calamo. Il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina (secoli XIV-XVI)*, Siena - Roma, Accademia senese degli Intronati - Ministero per i beni e le attività culturali, 2005.

G. CHIRONI, *Note sull'ordinamento degli archivi parrocchiali. Un esempio trentino: l'inventario dell'archivio parrocchiale di Dercolo*, in «Studi trentini di scienze storiche», Sezione I, LXXXV/1, (2006), pp. 41-79.

P. CHISTÈ, *L'informatizzazione degli archivi storici: le linee seguite dalla Provincia Autonoma di Trento*, in *L'informatizzazione degli archivi storici*, pp. 9-12.

P. CHISTÈ, *Interventi della Provincia Autonoma di Trento nel settore degli archivi ecclesiastici*, in *Fonti per la storia del principato e della chiesa tridentina*, pp. 73-78.

G. CICCOLINI, *Gli archivi parrocchiali del Trentino*, in «Atti della Società italiana per il progresso delle scienze», IX (1931), pp. 602-618.

M. T. CLANCHY, *From memory to written record. England 1066-1307*, Oxford, Blackwell, 1993.

*Clero, economia e contabilità in Europa tra Medioevo ed età contemporanea*, a cura di R. DI PIETRA - F. LANDI, Roma, Carocci, 2007.

*Clero e società nell'Italia moderna*, a cura di M. ROSA, Roma-Bari, Laterza, 1992.

*Codice civile universale austriaco. Edizione ufficiale*, Venezia, Pinelli ed Andreola, 1815.

*Conciliorum oecumenicorum decreta*, a cura di G. ALBERIGO - P. JOANNOU - C. LEONARDI - P. PRODI, Bologna, Herder, 1962.

*Constitutiones editae per reverendissimum in Christo patrem dominum Johannem Matthaeum Gibertum atque ab Augustino Valerio Sanctae Romanae Ecclesiae cardinali, notationibus illustratae, et ad Concilium Tridentinum decreta revocatae simul cum mutationibus aliorum episcoporum Veronensium quibus adjectus est eiusdem cardinalis libellus cur non ediderit constitutiones*, Veronae, apud haeredem Augustini Carattonii typographum episcopalem, 1765.

*Constitutiones et decreta Bartholomaei Gierae episcopi Feltrensis & comitis &c. in sua prima synodo dioecesana promulgata anno 1668 diebus decima quinta et decima sexta mensis Maij*, Patauii, Typis haeredum Pauli Frambotti, 1668.

*Constitutiones et decreta illustrissimi et reverendissimi domini domini Marci Cornelii episcopi Patavini &c. in sua septima dioecesana synodo promulgata anno MDCXXIV nunc demum confirmata et edita jussu illustrissimi et reverendissimi domini domini Nicolai Antonii Justiniani*, Patavii, Typis seminarii Patavini, 1793.

*Constitutiones illustrissimi et reverendissimi domini domini Ludovici Sanctae Romanae Ecclesiae tituli Sancti Laurentii in Lucina, presbyteri cardinalis Madrutii, episcopi Tridenti, &c. in dioecesana synodo promulgatae anno 1593*, Tridenti, apud Ioannem Baptistam Gelminum, 1594.

*Constitutiones synodales episcopatus Tridentini, prius editae, sub reverendissimo in Christo patre domino Bernardo tunc presule, nunc vero eodem Sanctae Romanae Ecclesiae cardinali existente, nonnullis aliis ad priores additis, emendatae et castigatae, ac novis characteribus impressae mendis prioribus sublatis, in lucem prodeunt anno Domini MDXXXVIII*, Collibus Vallistrompie, per Gabrielem de Fracassinis, 1538.

*Constitutiones synodi Tridentinae dioecesanae brevi post oecumenicum a Ludovico Madrutio cardinali Sanctae Romanae Ecclesiae et episcopo Tridentino celebratae anno 1593 cum praecipuis decretis episcoporum qui inde usque ad haec tempora in sede S. Vigilii subsequuti sunt*, Alae, Typis Filiorum Mariae, 1880.

*Consegnare la memoria. Manuale di archivistica ecclesiastica*, a cura di E. BOAGA - S. PALESE - S. ZITO, Firenze, Giunti, 2003.

*La "conta delle anime". Popolazioni e registri parrocchiali, questioni di metodo ed esperienze*, a cura di G. COPPOLA - C. GRANDI, Bologna, Il Mulino, 1987.

A. COSTA, *La chiesa di Dio che vive in Trento*, Trento, Edizioni diocesane, 1986.

*Costruire memoria. Istituzioni, archivi e religiosità in val di Sole e nelle valli alpine*, a cura di U. FANTELLI - S. FERRARI - M. LIBONI - A. MOSCA - R. STANCHINA, Cles (TN), Centro studi per la Val di Sole, 2003.

G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale del Cardinale Bernardo Clesio alla diocesi di Trento (1537-1538)*, Bologna, EDB, 1989.

E. CURZEL, *Le pievi trentine, trasformazione e continuità nell'organizzazione territoriale della cura d'anime dalle origini al XIII secolo*, Bologna, EDB, 1999.

A. D'ADDARIO, *Principi e metodi dell'inventariazione archivistica fra XVII e XIX secolo*, in «Archiva Ecclesiae», XXVI-XXVII (1983-1984), pp. 29-48.

P. D'ANGIOLINI - C. PAVONE, *Introduzione in Guida generale degli Archivi di Stato*, I, pp. 1-31.

A. D'AVACK, *Archivi ecclesiastici*, in *Enciclopedia del diritto*, II, Milano, Giuffrè, 1958, pp. 1019-1025.

L. M. DE BERNARDIS, *Parroco*, in *Dizionario ecclesiastico*, III, Torino, UTET, 1958, pp. 81-82.

*Decreta in dioecesana synodo Brixinae mense septembre anno ab incarnatione Jesu Christi 1603, sancita ac promulgata praesidente reverendissimo in Christo patre ac illustrissimo Sacri Romani Imperi principe Christophoro Andrea episcopo Brixinensi et S.D.N. Clementis VIII pontificis maximi assistente. Quondam revisa et emendata ex mandato celestissimi et reverendissimi domini domini Paulini, episcopi et principis Brixinensis, tandem iterum anno 1767 per celsissimum et reverendissimum dominum dominum Leopoldum episcopum et principem Brixinensem nunc feliciter regnantem, in prosynodali*



*congregatione recognita, emendata, innovata et reimpressa*, Brixinae, Typis et impensis Seminarium per Joannem Cassianum Krapf, 1768.

M. DELLA MISERICORDIA, *Mappe di carte. Le scritture e gli archivi delle comunità rurali della montagna lombarda nel basso medioevo*, in *Archivi e comunità*, pp. 155-278.

S. DELLA SACRA FAMIGLIA, *Brevi appunti di archivistica generale ed ecclesiastica*, Roma, Postulazione generale dell'Ordine dei Carmelitani scalzi, 1986.

S. DEVIGILI, *Beni archivistici*, in *Biblioteche e archivi*, pp. 7-59.

G. DI TARANTO, *Una fonte insostituibile per la demografia storica: la documentazione ecclesiastica*, in «*Archiva Ecclesiae*», XII-XVII (1969-1974), pp. 44-54.

P. DI TORO - R. DI PIETRA, *Amministrazione e contabilità nel XV e XVI secolo. Lo spedale senese di Santa Maria della Scala attraverso i libri contabili*, Padova, CEDAM, 1999.

C. DONATI, *Ai confini d'Italia. Saggi di storia trentina in età moderna*, a cura di M. BELLABARBA - O. NICCOLI - G. M. VARANINI, Bologna, Il Mulino, 2008.

C. DONATI, *Kaunitz e il Trentino. Un contributo allo studio dei rapporti tra centro e periferia nella monarchia austriaca del XVIII secolo*, in C. DONATI, *Ai confini d'Italia*, pp. 225-236.

H. DURAND, *Confrérie*, in *Dictionnaire de Droit canonique*, a cura di R. NAZ, IV, Paris, Letouzey et Ané, 1949, pp. 128-176.

*Enchiridion Archivorum Ecclesiasticorum. Documenta potiora Sanctae Sedis de archivis ecclesiasticis a Concilio Tridentino usque ad nostros dies*, a cura di S. DUCA e S. DELLA SACRA FAMIGLIA, Città del Vaticano, Archivio segreto Vaticano, 1966.

L. ENGEL, *Collegium universi juris canonici antehoc juxta triplex juris obiectum partitum*, 2 voll., Venetiis, apud Josephum Bettinelli, 1733.

J. V. EYBEL, *Cosa devesi tenere intorno le dispense matrimoniali? Niente più di quello esigono la religione, il diritto, l'utile, la prudenza, ed il dovere*, Pavia, per Giuseppe Bolzani, 1782.

C. FANTAPPIÈ, *Istituzioni ecclesiastiche e istruzione secondaria nell'Italia moderna. I seminari-collegi vescovili*, in «Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento», XV, (1989), pp. 189-240.

C. FANTAPPIÈ, *Problemi della formazione del clero nell'età moderna. Il clero toscano*, in «Il diritto ecclesiastico», CV/1 (gennaio-marzo 1994), pp.64-79.

M. FARINA, *Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa dal 1650 al 1803*, in *Storia del Trentino*, IV, pp. 501-551.

P. FEDELE, *Beneficio ecclesiastico (diritto canonico)*, in *Enciclopedia del diritto*, V, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 144-156.

G. FELICIANI, *L'intesa su archivi e biblioteche ecclesiastiche. Una rilettura contestualizzata*, in G. ZITO, *Per gli archivisti ecclesiastici d'Italia*, pp. 219-245.

L. FERRARI, *Il laicato cattolico fra Otto e Novecento: dalle associazioni devozionali alle organizzazioni militanti di massa*, in *La Chiesa e il potere politico*, pp. 929-974.

L. FERRARIS, *Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica, nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica*, 9 voll., Genuae, ex typographia Augustini Olzati, 1770-1773.

G. FLABBI, *Il seminario principesco vescovile di Trento*, Trento, Artigianelli, 1907.

*Foglio d'avvisi per il Tirolo meridionale con speciale privilegio di Sua Maestà il re di Baviera*, [1807-1808].

*Foglio diocesano di Trento per la parte italiana*, [1875-1910].

*Le fonti della demografia storica in Italia*, atti del seminario di demografia storica (1971-1972), 2 voll., Roma, Comitato italiano per lo studio dei problemi della popolazione, 1973.

*Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, a cura di C. NUBOLA - A. TURCHINI, Bologna, Il Mulino, 1999.

*Fonti per la storia del principato e della chiesa tridentina*, atti del convegno (Trento, 17-18 maggio 1991), Trento, Provincia Autonoma di Trento, 1995.

G. FORCHIELLI, *Beneficio ecclesiastico*, in *Novissimo digesto italiano*, II, Torino, UTET, 1958, pp. 315-321.

G. FORCHIELLI, *Cura d'anime*, in *Novissimo digesto italiano*, V, Torino, UTET, 1960, pp. 48-51.

G. FORCHIELLI, *La pieve rurale. Ricerche sulla storia della costituzione della Chiesa in Italia e particolarmente nel Veronese*, Bologna, Zanichelli, 1938.

G. FORCHIELLI, *Plebs Vallis Fiemmarum* in «Rendiconti delle sessioni dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di Scienze Morali», serie V, 10 (1960-1961), pp. 31-53.

C. F. GABBA, *Annotazioni alle nuove leggi sul matrimonio dei cattolici vigenti nell'impero austriaco*, Milano, Bolchesi, 1859.

M. GARBARI, *Aspetti politico-istituzionali di una regione di frontiera*, in *Storia del Trentino*, V, pp. 13-164.

M. GARBELLOTTI, *Carità e assistenza tra continuità e riforme*, in *Storia del Trentino*, IV, pp. 377-395.

M. GARBELLOTTI, *L'ospedale alemanno: un esempio di assistenza ospedaliera nella Trento dei secc. XIV-XVIII*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», Sezione I, LXXIV/ 3 (1995), pp. 259-323.

M. GARBELLOTTI, *Le risorse dei poveri. Carità e tutela della salute nel principato vescovile di Trento in età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2006.

M. GARBELLOTTI, *Visite pastorali e "loca pia" tra legislazione e prassi: il caso di Trento (secc. XVI-XVIII)*, in *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa*, pp. 411-440.

C. GINZBURG - C. PONI, *Il nome e il come: scambio ineguale e mercato storiografico*, in «Quaderni storici», 40 (gennaio-aprile 1979), pp. 181-189.

G. GIOVETTI, *Brevi osservazioni circa il nuovo statuto giuridico dei beni culturali di interesse religioso*, in «Il diritto ecclesiastico», CX (1999), pp. 991-997.

R. GIUFFRIDA, *Gli archivi ecclesiastici e l'ordinamento regionale italiano*, in «Archiva Ecclesiae», XVIII-XXI (1975-1978), pp. 17-37.

A. GONNELLA, *Gli interventi della Sovrintendenza archivistica per il Friuli Venezia Giulia sugli archivi ecclesiastici della regione*, in *Libri canonici e stato civile*, pp. 73-84.

C. GRANDI, *Curatore d'anime dello stato civile*, in *La "conta delle anime"*, pp. 251-273.

G. GRECO, *La chiesa in Italia nell'età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1999.

G. GRECO, *La Chiesa in Occidente. Istituzioni e uomini dal Medioevo all'età moderna*, Roma, Carocci, 2006.

G. GRECO, *La contabilità delle messe in Italia in età moderna*, in *Clero, economia e contabilità*, pp. 156-172.

G. GRECO, *Fra disciplina e sacerdozio: il clero secolare nella società italiana dal Cinquecento al Settecento*, in *Clero e società*, pp. 45-113.

G. GRECO, *I giuspatronati laicali nell'età moderna*, in *La Chiesa e il potere politico*, pp. 533-572.

G. GRECO, *La parrocchia a Pisa nell'età moderna (secoli XVII-XVIII)*, Pisa, Pacini, 1984.

G. GRECO, *Pievi e parrocchie nel contado pisano nel XVI secolo: decadenza e rinascita delle strutture del potere istituzionale nel territorio rurale*, in *Cattedrale, città e contado*, pp. 107-172.

M. GUASCO, *La formazione del clero*, Milano, Jaca book, 2002.

*Guida degli Archivi capitolari d'Italia*, a cura di S. PALESE - E. BOAGA - L. INGROSSO, 3 voll., Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2000-2006.

*Guida degli Archivi diocesani d'Italia*, a cura di V. MONACHINO - E. BOAGA - L. OSBAT - S. PALESE, 3 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1990-1998.

*Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981-1994.

*L'informatizzazione degli archivi storici e l'integrazione con altre banche dati culturali*, atti del convegno di studi (Trento, 14 dicembre 1998), a cura di L. CRISTOFOLINI - C. CURTOLO, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 2001.

*Inventario dell'archivio storico della parrocchia di Ala*, Trento, Provincia Autonoma di Trento 2005.

*Inventario dell'archivio storico della parrocchia di Magras (1430-1953)*, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 2004.

*Inventario dell'archivio storico della parrocchia di S. Croce del Bleggio (1205-1948) e degli archivi aggregati (1584-1948)*, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 2000.

C. IPSEN, *Demografia totalitaria. Il problema della popolazione nell'Italia fascista*, Bologna, Il Mulino, 1992.

G. LE BRAS, *La chiesa e il villaggio*, Torino, Boringhieri, 1979.

J. LE GOFF, *Documento/Monumento*, in *Enciclopedia*, V, Torino, Einaudi, 1978, pp. 38-48.

*Libri canonici e stato civile: segretezza o consultabilità? Orientamenti legislativi e storiografici*, atti del convegno di studi (Spezzano, 4 settembre 1998), a cura di E. ANGIOLINI, Modena, Mucchi, 1999.

F. A. LOBERSCHINER, *La guida pratica alla procedura legale in affari matrimoniali in base alla nuova legge emanata colla patente imperiale 8 ottobre 1856*, Milano, Vallardi, 1857.

E. LODOLINI, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana: dall'unità d'Italia alla costituzione del Ministero per i beni culturali ed ambientali*, Bologna, Patron, 1989.

S. LUZZI, *Confini materiali, confini immateriali. Pratiche dell'identità in una comunità rurale*, in Volano. *Storia di una comunità*, pp. 373-402.

M. MACCARRONE, "Cura animarum" e "parochialis sacerdos" nelle costituzioni del IV concilio lateranense (1215). Applicazioni in Italia nel sec. XIII, in *Pievi e parrocchie in Italia nel Basso Medioevo*, pp. 81-195.

L. MANGONI, *In partibus infidelium. Don Giuseppe De Luca: il mondo cattolico e la cultura italiana del Novecento*, Torino, Einaudi, 1989.

*Manuale de' fabbricieri o sia collezione dei decreti e regolamenti risguardanti l'amministrazione delle chiese pubblicato per ordine di Sua Eccellenza il signor Ministro pel culto*, Milano, Regia stamperia, 1812.

I. MARCHANT, *Hortus pastorum, in quo continentur omnis doctrina fidei et morum ad conciones, catechismus, controversias et casus conscientiae omnibus animarum curatoribus necessaria*, Venetiis, sumptibus Combi et Lanouii, 1700.

G. MANZOLI, *L'archivio parrocchiale e i beni culturali locali*, in «Archiva Ecclesiae», XXIV-XXV (1981-1982), pp. 53-82.

T. MAURO, *Beni culturali di interesse religioso e archivi ecclesiastici nell'articolo 12 dell'accordo di Villa Madama*, in «Archiva Ecclesiae», XXVIII-XXIX (1985-1986), pp. 37-72.

T. MAURO, *Cura d'anime*, in *Enciclopedia del diritto*, XI, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 480-489.

T. MAURO, *Legato di culto*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIII, Milano, Giuffrè, 1973, pp. 771-782.

T. MAURO, *Parrocchia*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXI, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 868-887.

G. G. MEERSSEMAN, *Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel medioevo*, 3 voll., Roma, Herder, 1977.

F. MELIS, *Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI*, Firenze, Olschki, 1972.

F. MELIS, *Storia della ragioneria. Contributo alla conoscenza e interpretazione delle fonti più significative della storia economica*, Bologna, Zuffi, 1950.

M. MOMBELLI CASTRACANE, *Ricerche sulla natura giuridica delle confraternite nell'età della Controriforma*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LV (1982), pp. 43-116.

*Monumenta liturgica Ecclesiae Tridentinae. Saeculo XIII antiquiora*, a cura di D. DELL'ORO, I. ROgger, 3 voll., Trento, Società di studi trentini di scienze storiche, 1983-1988.

M. MORESCO, *Fabbriceria*, in *Novissimo digesto italiano*, VI, Torino, UTET, 1964, pp. 1110-1115.

*Mori e la pieve: inventario dell'archivio della chiesa parrocchiale e decanale di Mori*, a cura di G. M. BALDI, Mori (TN), La grafica, 1984.

F. NARDI, *Diritto matrimoniale cattolico aggiuntevi le leggi intorno al matrimonio promulgate nell'impero d'Austria*, Padova, Prosperini, 1857.

S. NEGRUZZO, *Collegii a forma di seminario. Il sistema di formazione teologica nello stato di Milano in età spagnola*, Brescia, La Scuola, 2001.

M. NEQUIRITO, *Le carte di regola delle comunità trentine. Introduzione storica e repertorio bibliografico*, Mantova, Arcari, 1988.

S. NERI, *Per una banca dati dei libri canonici della Regione: la diocesi di Ravenna-Cervia*, in *Gli archivi parrocchiali*, pp. 83-89.

*Norme per l'amministrazione del patrimonio delle chiese, e dei benefici nonché delle fondazioni ecclesiastiche nella diocesi di Trento*, Trento, Monauni, 1865.

C. NUBOLA, *Chiese delle comunità. Diritti consuetudinari e pratiche religiose nella prima età moderna. Qualche spunto di ricerca*, in *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa*, pp. 441-464.

C. NUBOLA, *Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579-1581)*, Bologna, Il Mulino, 1993.

F. ONORATO, *Regime giuridico delle fabbricerie (gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. Analisi storica e giuridica del regime delle fabbricerie e del nuovo concordato*, S. Cristina Gela, Edizioni librarie siciliane, 1992.

N. OTTOGAR, *Studi comunali e fiorentini*, Firenze, La Nuova Italia, 1948.

E. VON OTTENTAL - O. REDLICH, *Archiv-Berichte aus Tirol*, 4 voll., Wien, Kubasta und Voigt, 1888-1912.

S. PALESE, *Iniziativa per gli archivi ecclesiastici e loro prospettive. Risultati di un'indagine nelle varie regioni d'Italia*, in «Archiva Ecclesiae», XXVI-XXVII (1983-1984), pp. 269-288.

A. PALESTRA, A. CICERI, *Lineamenti di archivistica ecclesiastica*, Milano, Edikon, 1965.

A. PASTORE, *Strutture assistenziali fra Chiesa e Stati nell'Italia della Contro-riforma*, in *La Chiesa e il potere politico*, pp. 433-465.

C. PAVONE, *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto?*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXX/1 (gennaio-aprile 1970), pp. 145-149.

O. PEDINI, *Interventi dell'Amministrazione archivistica nei confronti degli archivi parrocchiali. Storia e prospettive*, in *L'amministrazione archivistica e gli archivi parrocchiali*, pp. 7-15.

*Per il XXV anno di episcopato di Sua Altezza Reverendissima monsignor Celestino Endrici. Note e ricerche di storia trentina*, Trento, Tridentum, 1929.

*Per il Cinquecento religioso italiano. Clero, cultura e società*, atti del convegno di studi (Siena, 27-30 giugno 2001), a cura di M. SANGALLI, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 2003.

*Per una storia della scuola elementare trentina. Alfabetizzazione ed istruzione dal Concilio di Trento ai giorni nostri*, a cura di Q. ANTONELLI, Trento, Comune di Trento, 1998.

*Pievi e parrocchie dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di C. D. FONSECA - C. VIOLANTE, Galatina (LE), Congedo, 1990.

*Pievi e parrocchie in Italia nel Basso Medioevo (secc. XIII-XV)*, atti del VI convegno di storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 settembre 1981), a cura di C. VIOLANTE, 2 voll., Roma, Herder, 1984.



G. PLESSI, *Censimento dei libri canonici conservati nelle parrocchie dell'Emilia Romagna*, in *La "conta delle anime"*, pp. 161-170.

G. PLESSI, *Censimento-inventario dei libri parrocchiali e guida-inventario dei fondi francescani in Emilia-Romagna*, in «Archiva Ecclesiae», XXVI-XXVII (1983-1984), pp. 163-174.

O. PONTAL, *Les statuts synodaux*, Turnhout, Brepols, 1975.

D. PORCARO MASSAFRA, *La realizzazione delle intese concordatarie nel quadro della normativa vigente*, in «Archivi per la storia», 1 (1989), pp. 89-98.

*Problemi di un territorio: l'esperienza trentina fra storia e attualità*, atti del convegno di studi (Trento, 12-13 dicembre 1981), a cura di P. PIZZINI, Trento, Società di studi trentini di scienze storiche, 1984.

*Raccolta delle leggi provinciali pel Tirolo e Vorarlberg*, [1822-1850].

G. RASPINI, *Gli archivi parrocchiali della diocesi di Fiesole. Inventario*, Roma, Il centro di ricerca, 1974.

G. RASPINI, *Proposte concrete in base alle inchieste fatte sui titolari relativamente agli archivi delle parrocchie, delle confraternite e delle associazioni*, in «Archiva Ecclesiae», VIII-IX (1965-1966), pp. 74-93.

*Rationes decimarum Italiae: nei secoli XIII e XIV. Venetiae, Histriae, Dalmatiae*, a cura di P. SELLA - G. VALE, Città del Vaticano, Biblioteca apostolica Vaticana, 1941.

A. RAVÀ, *Altare*, in *Enciclopedia del diritto*, II, Milano, Giuffrè, 1958, pp. 90-93.

C. REDAELLI, *L'Intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della CEI circa la tutela dei beni culturali ecclesiastici. Profili canonistici*, in «Quaderni di diritto ecclesiale», 11 (1998), pp. 213-240.

*Rituale Romanum, Pauli V Pontificis Maximi jussu editum aliorumque pontificum cura recognitum atque ad normam codicis juris canonici accomodatum sanctissimi domini nostri Pii Papae XII auctoritate ordinatum et actum*, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1954.

A. ROCCELLA, *Conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche tra ordinamento canonico e ordinamento statale*, in *Le carte della chiesa*, pp. 29-110.

A. G. RONCALLI, *La chiesa e gli archivi*, in «Archiva Ecclesiae», I (1958), pp. 44-63.

R. RUSCONI, *Circolazione del libro religioso e pastorale ecclesiastica negli ultimi decenni del sec. XVI*, in *Per il Cinquecento religioso italiano*, pp. 141-163.

R. RUSCONI, *Confraternite, compagnie e devozioni*, in *La Chiesa e il potere politico*, pp. 469-506.

C. RUSSO, *Chiesa e comunità nella diocesi di Napoli tra Cinquecento e Settecento*, Napoli, Guida, 1984.

G. SANTINI, *I comuni di pieve nel Medioevo italiano. Contributo alla storia dei comuni rurali*, Milano, Giuffrè, 1964.

G. SANTINI, *Comunità di pieve e comunità intermedie di valle nel Trentino (con speciale riferimento all'età medievale)*, in *Problemi di un territorio*, pp. 3-66.

F. SANTONI, *Dell'origine, varia spezie e forma dell'antico governo delle chiese parrocchiali e delle collegiate. Della collegiata d'Arco*, Trento, Monauni, 1783.

J. SCHIAVINI TREZZI, *Censimenti e mezzi di corredo archivistici. Riflessioni in margine al censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», LXI/1-2-3 (2001), pp. 165-203.

J. SCHIAVINI TREZZI, *Il censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo nel quadro delle iniziative per la tutela degli archivi ecclesiastici*, in «Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico», 33 (2001), pp. 159-196.

“*Scrissi queste memorie ad esempio de' miei trapassati*”. *L'archivio Bortolamedi di Roncogno nell'Archivio storico del Comune di Pergine*, a cura di K. MARCHEL, Pergine Valsugana (TN), Comune di Pergine Valsugana, 2009.

*Scritture parrocchiali della diocesi di Trento*, a cura di L. SPARAPANI - L. FAUCI MORO, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1992.

*Scultura in Trentino. Il Seicento e il Settecento*, a cura di A. BACCHI - L. GIACOMELLI, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 2003.

P. SEGNERI, *Il parroco istruito: opera in cui si dimostra a qualsisia curato novello il debito che lo strigne e la via da tenersi nell'adempierlo*, Torino, Michele Oggena, 1692.

E. SONNINO, *Archivi parrocchiali e studi di demografia storica in Italia*, in «Archiva Ecclesiae», XXXIV-XXXV (1991-1992), pp. 69-84.

E. SONNINO, *Le registrazioni di stato a Roma tra il 1550 e il 1650: gli stati delle anime e le 'listae' di stati delle anime*, in *Le fonti della demografia storica*, I, pp. 171-200.

L. SPARAPANI, *Esperienze tridentine di collaborazione tra ente pubblico e istituzioni ecclesiastiche nella gestione degli archivi*, in *L'amministrazione archivistica e gli archivi parrocchiali*, pp. 17-23.

L. SPARAPANI, *Le fonti canoniche parrocchiali: accesso e consultabilità nell'esperienza trentina*, in *Libri canonici e stato civile*, pp. 47-54.

L. SPARAPANI, *I libri parrocchiali della diocesi di Trento*, in *La "conta delle anime"*, pp. 277-319.

L. SPARAPANI, *Personale dell'archivio diocesano. Reclutamento, qualificazione e volontariato*, in «Archiva Ecclesiae», XXXVIII-XXXIX (1995-1996), pp. 101-111.

M. SPEDICATO, *La "conta delle anime" nella diocesi di Lecce in epoca moderna. Orientamenti pastorali e problemi demografici*, in *La "conta delle anime"*, pp. 135-159.

F. G. STAIDEL, *Enchiridium ad usum sacerdotum, qui a sacris confessionibus sunt*, Tridenti, ex typographia Monauniana, 1750.

A. STEFANI, *Documenti e memorie intorno alla chiesa arcipretale di S. Marco in Rovereto ed al voto del 5 agosto*, Rovereto, Tomasi, 1900.

M. STENICO, *Custodir le ragioni et li istromenti: note sul funzionamento degli archivi comunitari in Val di Sole nel periodo di Antico Regime (secoli XII-XVIII)*, in *Costruire memoria*, pp. 119-135.

*Storia del Trentino*, 6 voll., Bologna, Il Mulino, 2000-2005.

G. TATÒ, *Archivistica ecclesiastica regionale. Cenni istituzionali, storici e legislativi*, Bari, Levante, 1983.

E. TARENZONI, *Ordinamenti e restauri di archivi ecclesiastici in base a leggi di finanziamenti speciali*, in «Archiva Ecclesiae», XXXVIII-XXXIX (1995-1996), pp. 147-162.

X. TOSCANI, *La letteratura del buon prete di Lombardia nella prima metà del Settecento*, in «Archivio Storico Lombardo», CII (1976), pp. 158-195.

X. TOSCANI, *Seminari e collegi nello stato di Milano fra Cinque e Seicento*, in *Clero, cultura e società*, pp. 313-361.

G. TOVAZZI, *Parochiale Tridentinum seu notitia parochiarum parochorumque civitatis, ac totius dioecesis Tridentinae*, a cura di R. STENICO, Trento, Biblioteca dei padri Francescani, 1970.

S. TRAMONTIN, *Indicazioni delle visite pastorali per la “conta delle anime”: il caso veneziano*, in *La “conta delle anime”*, pp. 171-185.

A. TURCHINI, *Archivistica ecclesiastica. Introduzione allo studio*, Lucca, Civita Editoriale, 2006.

A. TURCHINI, *I ‘loca pia’ degli antichi stati italiani fra società civile e poteri ecclesiastici*, in *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa*, pp. 369-409.

A. TURCHINI, *Registri di messe negli archivi ecclesiastici*, in *Clero, economia e contabilità*, pp. 173-184.

F. VALENTI, *A proposito della traduzione italiana dell’“Archivistica” di Adolf Brenneke*, in F. VALENTI, *Scritti e lezioni*, pp. 3-16.

F. VALENTI, *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, in F. VALENTI, *Scritti e lezioni*, pp. 83-113.

- F. VALENTI, *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, a cura di D. GRANA, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2000.
- G. M. VARANINI, *Comunità rurali e chiese in età moderna. Appunti e spunti*, in *Scultura in Trentino*, pp. 3-13.
- S. VARESCHI, *Il movimento cattolico trentino tra Ottocento e Novecento*, in *Storia del Trentino*, V, pp. 817-838.
- S. VARESCHI, *Organizzazione pastorale, clero, comunità religiose*, in *Storia del Trentino*, V, pp. 320-333.
- A. VASINA, *Pievi e parrocchie medievali nella storiografia moderna*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel Basso Medioevo*, pp. 43-64.
- C. VIOLANTE, *L'organizzazione ecclesiastica per la cura d'anime nell'Italia settentrionale e centrale*, in *Pievi e parrocchie dal Medioevo all'età contemporanea*, pp. 203-238.
- C. VIOLANTE, *Ricerche sulle istituzioni ecclesiastiche dell'Italia centro-settentrionale nel Medioevo*, Palermo, Accademia nazionale di lettere, scienze e arti, 1986.
- C. VIOLANTE, *Sistemi organizzativi della cura d'anime in Italia tra Medioevo e Rinascimento. Discorso introduttivo*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel Basso Medioevo*, pp. 3-41.
- P. VISMARA, *Il buon prete nell'Italia del Sei-Settecento. Bilanci e prospettive*, in «Rivista di Storia della chiesa in Italia», LX/1 (gennaio-giugno 2006), pp. 49-67.
- Volano. Storia di una comunità*, a cura di R. ADAMI - M. BONAZZA - G. M. VARANINI, Rovereto, Nicolodi, 2005.
- S. WEBER, *Le antiche e le nuove parrocchie nel Trentino*, in *Per il XXV anno di episcopato di Sua Altezza Reverendissima monsignor Celestino Endrici*, pp. 35-38.
- F. X. WERNZ, *Ius decretalium ad usum praelectionum scholis textus canonici sive iuris decretalium*, 6 voll., Romae, ex typographia polyglotta Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1898-1904.

V. ZANOLINI, *La biblioteca d'un sacerdote trentino nel Cinquecento*, in «Studi Trentini», III/5-6 (1922), pp. 201-228.

F. ZEILLER, *Commentario sopra il codice civile universale austriaco*, Venezia, Picotti, 1815.

G. ZITO, *Per gli archivisti ecclesiastici d'Italia: strumenti giuridici e culturali*, Città del Vaticano, Associazione archivistica ecclesiastica, 2002.



### *Nota di ringraziamento*

Desidero ringraziare tutti coloro che a vario titolo mi hanno sostenuta in questo lavoro: in primo luogo Andrea Giorgi, non solo per l'attenzione con cui ha seguito la mia attività di ricerca e le fasi di stesura del testo, ma anche per la fiducia che ha riposto in me nel corso di questi anni; il personale dell'Archivio diocesano di Trento, don Livio Sparapani, Katia Pizzini e Claudio Andreolli, per avermi accolta nella loro 'famiglia'; il personale dell'Archivio provinciale di Trento e in particolare Fiammetta Baldo per la sua gentilezza e disponibilità; il prof. Carlo Fantappiè per i suoi utili suggerimenti.

Un grazie di cuore va inoltre a mio marito Walter, ai miei genitori e a mio fratello Daniele per l'affetto con cui da sempre mi sostengono e mi incoraggiano. A loro e alla loro infinita pazienza dedico questo libro.

Concludo infine con il ringraziamento più sentito: la mia ricerca non avrebbe mai potuto ottenere questi risultati senza i preziosi insegnamenti, i consigli e i suggerimenti di Giuseppe Chironi, che ricorderò sempre con grande affetto e riconoscenza.

Questo libro nasce dalla rielaborazione della mia tesi «Gli archivi parrocchiali trentini: produzione documentaria e sedimentazione archivistica», svolta presso la Scuola di dottorato di ricerca «Riccardo Francovich», Storia e Archeologia del Medioevo, Istituzioni e Archivi (sezione Istituzioni e Archivi, XXI ciclo) dell'Università degli Studi di Siena.



# I. NATURA E COMPLESSITÀ DEGLI ARCHIVI PARROCCHIALI

## 1. Archivi parrocchiali e ricerca storica

È noto come gli archivi ecclesiastici siano spesso rimasti estranei, fino ad epoche piuttosto recenti, al crescente interesse per la documentazione archivistica come fonte per la ricerca storica manifestatosi sin dalla prima età moderna<sup>1</sup>, presentandosi così, agli occhi dei fruitori, quali «giacimenti preziosi di materie prime in gran parte non sfruttate»<sup>2</sup>. L'apertura agli studiosi dell'Archivio Segreto Vaticano, voluta da Leone XIII nel 1881, ha costituito in questo senso un fondamentale punto di svolta: espressione del rinnovato atteggiamento della Chiesa nei confronti delle scienze storiche<sup>3</sup>, l'iniziativa ha creato le basi per i successivi contatti con la documentazione custodita negli archivi di altre istituzioni ecclesiastiche<sup>4</sup>.

Le modalità di approccio a tale patrimonio documentario con finalità storiografiche hanno conosciuto nel tempo forti condizionamenti sulla base dell'impostazione e degli obiettivi assunti dalla ricerca nel corso del Novecento<sup>5</sup>: in particolare, l'orientamento dell'interesse degli studiosi verso l'analisi delle dinamiche socio-economiche del passato ha reso di fatto necessari il reperimento e l'utilizzazione di nuove tipologie di fonti. In tale contesto gli archivi delle parrocchie, in precedenza del tutto ignorati, se non per l'isolato interessamento di eruditi e studiosi locali, hanno goduto di una fortuna sempre maggiore, fino ad essere identificati quali fonti privilegiate per specifiche ricerche d'ambito demografico. L'interesse per la ricostruzione delle tendenze demiche

---

<sup>1</sup> Si vedano, tra gli altri, CASANOVA, *Archivistica*, in particolare pp. 354-357; D'ADDARIO, *Principi e metodi dell'inventariazione archivistica*, in particolare pp. 35-37.

<sup>2</sup> Vedi GINZBURG-PONI, *Il nome e il come*, p. 182. Tale espressione, riferita dagli autori all'intero patrimonio archivistico italiano, viene utilizzata per sintetizzare la condizione degli archivi ecclesiastici in CATONI, *L'inventario e la guida d'archivio*, in particolare, p. 162.

<sup>3</sup> L'apertura alla consultazione dell'Archivio Segreto Vaticano, secondo le intenzioni di Leone XIII, avrebbe messo a disposizione degli studiosi le fonti necessarie per la ricostruzione della storia della Chiesa e del Papato; cfr. al riguardo RONCALLI, *La chiesa e gli archivi*, pp. 55-56.

<sup>4</sup> In merito al ruolo esercitato dall'apertura dell'Archivio Segreto Vaticano sulla progressiva intensificazione dello sfruttamento della documentazione ecclesiastica nell'ambito della ricerca storica cfr. *ibid.*, in particolare p. 56. Al riguardo cfr. anche BARBIERI, *Gli archivi ecclesiastici e la storiografia economico-sociale*.

<sup>5</sup> Per ciò che concerne l'apertura verso nuovi ambiti di ricerca verificatasi nel corso del Novecento, si veda il quadro riassuntivo offerto in LE GOFF, *Documento/Monumento*, in particolare pp. 41-42: «L'interesse della memoria collettiva e della storia non si cristallizza più esclusivamente sui grandi uomini, gli avvenimenti, la storia che corre in fretta, la storia politica, diplomatica, militare. Essa ora si occupa di tutti gli uomini, comporta una nuova gerarchia più o meno sottintesa dei documenti, colloca per esempio in primo piano per la storia moderna il registro parrocchiale che conserva per memoria tutti gli uomini», ripreso in CATONI, *L'inventario e la guida d'archivio*, p. 162.

del passato, sviluppatosi già alla fine del secolo XIX, ma divenuto disciplina autonoma solamente nel corso del Novecento<sup>6</sup>, ha infatti considerevolmente favorito lo sfruttamento di quella sezione di documentazione parrocchiale, costituita dai registri canonici di battesimi, matrimoni, morti e stati delle anime<sup>7</sup>, contenente informazioni indispensabili in merito alle caratteristiche e alle dinamiche della popolazione in età moderna<sup>8</sup>.

In un primo tempo, tuttavia, il particolare rilievo attribuito a tali registri ha di fatto privato le altre tipologie documentarie della necessaria considerazione<sup>9</sup> fino ad indurre, in alcuni casi, alla totale identificazione del contenuto degli archivi parrocchiali con le sole registrazioni canoniche. D'altro canto, proprio l'attenzione nei confronti di questo genere di documentazione ha determinato l'avvio di ulteriori interventi, finalizzati alla conoscenza e alla quantificazione del patrimonio esistente: la necessità di conseguire una chiara consapevolezza dell'entità del materiale disponibile per la ricerca ha infatti stimolato l'attuazione di operazioni di censimento e schedatura del contenuto di numerosi archivi. Tali iniziative hanno in genere interessato aree piuttosto circoscritte<sup>10</sup>,

<sup>6</sup> Riguardo alle vicende legate alla nascita della disciplina cfr. la sezione introduttiva de *Le fonti della demografia storica*, nonché IPSEN, *Demografia totalitaria*.

<sup>7</sup> In merito all'impiego della documentazione parrocchiale nell'ambito della ricerca demografica cfr. *Le fonti della demografia storica*. Al riguardo cfr. anche BOLOGNESI, *I registri parrocchiali e la demografia storica*; DI TARANTO, *Una fonte insostituibile per la demografia storica*; SONNINO, *Archivi parrocchiali e studi di demografia storica*. Anche all'interno della lettera circolare inviata dal cardinale Giovanni Mercati ai vescovi italiani per la distribuzione del questionario sul patrimonio archivistico e bibliografico delle diocesi (1942) si fa accenno all'importanza della documentazione parrocchiale nelle ricerche di ambito demografico (cfr. *Enchiridion Archivorum Ecclesiasticorum*, in particolare p. 211).

<sup>8</sup> La rilevanza delle fonti parrocchiali per le ricerche d'ambito demografico risulta evidente in considerazione della attribuzione relativamente recente ai comuni delle funzioni di stato civile. In ambito trentino tale attribuzione venne attuata per un breve periodo durante il dominio bavarese, tra il 1805 e il 1809 (*Istruzione per i Capi delle Comuni*, 24 settembre 1808, Sezione II, Titolo IV, § 27 in *Foglio d'avvisi*, p. 976), mentre il definitivo trasferimento delle competenze risale solo al 1924, dopo che col R.D. 24 settembre 1923, n. 2013 erano state estese ai territori annessi al Regno d'Italia le disposizioni del Codice civile italiano relative agli atti dello stato civile (cfr. SPARAPANI, *I libri parrocchiali della diocesi di Trento* e GRANDI, *Curatore d'anime dello stato civile*). In ambito nazionale le competenze di stato civile venivano infatti esercitate dai comuni sin dal 1865, in base alle disposizioni del R.D. 15 novembre 1865, n. 2602.

<sup>9</sup> È pur vero, tuttavia, che la rilevanza della rimanente documentazione parrocchiale trovò già in quest'epoca vari sostenitori; lo stesso Casanova, ad esempio, pur esaltando «l'importanza sociale attribuita ai registri parrocchiali», conferisce anche ai «documenti di notevole interesse che illustrano talvolta la storia delle parrocchie più antiche» e alle «notizie diverse» conservate negli archivi parrocchiali il merito di giustificare «ogni raccomandazione che si faccia intorno alla conservazione e all'ordinamento di tali archivi». Vedi CASANOVA, *Archivistica*, p. 241.

<sup>10</sup> Si veda, ad esempio, l'indagine sui libri di stati delle anime, sulle *listae* di stati delle anime e sui libri dei nati, dei morti e dei matrimoni prodotti nella città di Roma nel periodo 1550-1650 attuata nel corso degli anni Settanta dal gruppo costituito presso il CISP, nell'ambito del programma di ricerche sulla demografia storica della città di Roma dalla fine del XVI al XIX secolo. Cfr. al riguardo SONNINO, *Le registrazioni di stato a Roma*.

sebbene in alcuni fortunati casi siano state estese a porzioni più vaste di territorio<sup>11</sup>, costituendo di fatto il punto di partenza per successivi interventi di tutela e valorizzazione<sup>12</sup>.

L'impiego della documentazione parrocchiale per fini diversi da quelli legati alla ricerca demografica è dunque un fenomeno recente, connesso ancora una volta alla trasformazione degli interessi e dei metodi della ricerca storica in atto nel corso del XX secolo. Anche gli studi inerenti alle istituzioni ecclesiastiche, infatti, hanno subito in quest'epoca una decisa evoluzione sia sul piano delle tematiche trattate, sia su quello delle metodologie applicate: alle ricostruzioni storiche di carattere esclusivamente giuridico-istituzionale, realizzate per lo più da storici del diritto<sup>13</sup>, si sono progressivamente affiancate quelle suscitate da un più ampio interesse per tutti gli aspetti di natura religiosa e spirituale caratterizzanti la storia della società cristiana. Ciò ha garantito una rinnovata attenzione per la documentazione conservata negli archivi parrocchiali, in quanto frutto dell'attività delle istituzioni più direttamente coinvolte nella vita religiosa dei fedeli e per questo fonte particolarmente adatta per la sua ricostruzione, attenzione estesa stavolta all'intero complesso delle tipologie documentarie parrocchiali<sup>14</sup>.

## 2. *Interventi di recupero, ordinamento e valorizzazione del patrimonio archivistico parrocchiale in Italia*

L'interesse degli storici nei confronti degli archivi parrocchiali ha dovuto ben presto scontrarsi con le reali condizioni di conservazione di tale patrimonio documentario che, nella maggioranza dei casi, ne rendevano estremamente difficoltosa, se non impossibile, l'utilizzazione<sup>15</sup>. Per secoli, infatti, gli archivi

---

<sup>11</sup> Si rimanda, ad esempio, al censimento dei libri parrocchiali conservati negli archivi dell'Emilia Romagna, per il quale cfr. PLESSI, *Censimento-inventario dei libri parrocchiali* e ID., *Censimento dei libri canonici conservati nelle parrocchie dell'Emilia Romagna*, in cui vengono offerte indicazioni bibliografiche relative agli esiti editoriali del progetto. Per quanto riguarda la creazione di una banca dati informatica per la gestione e la diffusione delle informazioni raccolte nel corso del censimento cfr. NERI, *Per una banca dati dei libri canonici della Regione*.

<sup>12</sup> Cfr., ad esempio, la microfilmatura dei registri parrocchiali conservati all'interno degli archivi parrocchiali della Diocesi di Trento, per la quale si rimanda a SPARAPANI, *Le fonti canoniche parrocchiali*, in particolare pp. 48-50 e ID., *I libri parrocchiali della diocesi di Trento*.

<sup>13</sup> Nell'ambito delle ricerche inerenti alle istituzioni parrocchiali cfr., ad esempio, l'impostazione dell'opera FORCHIELLI, *La pieve rurale*.

<sup>14</sup> In merito al concetto di «contrapposizione tra storia religiosa e storia ecclesiastica» vedi VIOLANTE, *Sistemi organizzativi della cura d'anime*, p. 10. Riguardo all'evoluzione delle tendenze storiografiche nell'ambito delle ricerche sui sistemi organizzativi della cura d'anime cfr. VASINA, *Pievi e parrocchie medievali nella storiografia moderna*.

<sup>15</sup> Si segnala in proposito l'osservazione di Franco Bartoloni, il quale alla metà del secolo scor-

parrocchiali erano rimasti affidati alle sole e spesso inadeguate cure di parroci privi della necessaria formazione e del supporto di precise direttive in merito alle modalità di produzione, ordinamento e conservazione del materiale. Il protrarsi di tale situazione aveva reso dunque gran parte degli archivi del tutto inutilizzabili ai fini della ricerca, rivelando al contrario l'urgenza di provvedimenti in grado di ripristinare non solo le condizioni adatte per la consultazione della documentazione, ma soprattutto i presupposti minimi per garantirne la conservazione. Il recupero e la salvaguardia, prima ancora della valorizzazione, di questa tipologia di archivi, e, più in generale, di tutti gli archivi ecclesiastici (gli archivi delle curie vescovili, ad esempio, solo raramente hanno goduto di una sorte più fortunata<sup>16</sup>), sono dunque divenuti esigenze primarie, riguardo alle quali si è sviluppata un'intensa attività teorica volta a promuovere e a sostenere l'attuazione di interventi<sup>17</sup>. Da un punto di vista pratico, tuttavia, la soddisfazione di tali attese è stata in molti casi fortemente condizionata dal particolare stato giuridico in cui gli archivi ecclesiastici sono venuti a trovarsi per buona parte del XX secolo. Tale condizione trae origine da un'interpretazione restrittiva del testo del Concordato del 1929, sulla base della quale non è stato di fatto possibile ipotizzare lo svolgimento di un ruolo attivo nei confronti degli archivi ecclesiastici da parte dell'amministrazione archivistica italiana, pur fortemente impegnata dal secondo dopoguerra nello studio e nella vigilanza sul patrimonio archivistico non statale. Infatti, pur non essendo presente all'interno dell'accordo alcun riferimento diretto agli archivi, essi sono stati ritenuti parte di quei beni appartenenti ad istituti ecclesiastici ed associazioni religiose sottratti alla vigilanza statale dall'articolo 30 (comma 1)<sup>18</sup>; nel rispetto di quelle disposizioni il legislatore avrebbe dunque ommesso di nominare tali archivi nel *Nuovo ordinamento degli archivi del Regno* (L. 22 dicembre 1939, n. 2006), all'interno del quale, in effetti, non è presente alcun esplicito accenno ad essi<sup>19</sup>. Nonostante l'esistenza di tesi discordanti, volte a ribadire il fatto che né il testo del Concordato, né la successiva normativa avessero realmente l'intento di estromettere lo Stato dal controllo sugli

---

so denunciava la mancata osservanza delle prescrizioni canoniche relative alla conservazione e alla consultazione degli archivi e la conseguente difficoltà di sfruttamento del patrimonio documentario a fini scientifici. Cfr. BARTOLONI, *Gli archivi ecclesiastici*.

<sup>16</sup> A tale riguardo si rimanda all'introduzione della *Guida degli Archivi diocesani d'Italia*. In merito alla situazione degli archivi capitolari cfr. *Guida degli Archivi capitolari d'Italia*.

<sup>17</sup> Si pensi, ad esempio, alla pubblicazione della rivista «Archiva Ecclesiae» a partire dal 1958 e, più in generale, all'attività dell'Associazione archivistica ecclesiastica, fondata nel 1956.

<sup>18</sup> Cfr. CANTUCCI GIANNELLI, *La condizione giuridica degli archivi ecclesiastici*; GIUFFRIDA, *Gli archivi ecclesiastici e l'ordinamento regionale italiano*.

<sup>19</sup> Vedi D'AVACK, *Archivi ecclesiastici*, p. 1024: «Si deve ritenere che gli archivi ecclesiastici siano istituti della Chiesa esclusivamente soggetti alle norme proprie del diritto canonico»; cfr. anche *ibid.*, p. 1024, nota 10.

archivi ecclesiastici<sup>20</sup>, l'effettiva assenza di norme in grado di disciplinare gli interventi in materia ha condotto, in concreto, l'amministrazione archivistica statale a escludere, salvo rare eccezioni, tali istituti dal novero dei destinatari della propria attività di tutela e valorizzazione<sup>21</sup>.

Per buona parte del Novecento, dunque, la facoltà di intervenire nei confronti del patrimonio archivistico ecclesiastico è rimasta una prerogativa pressoché esclusiva della Chiesa. È noto d'altronde come quest'ultima abbia sempre dimostrato una certa attenzione per le sorti della propria documentazione<sup>22</sup>; nel

---

<sup>20</sup> Cfr., ad esempio, MAURO, *Beni culturali di interesse religioso*, in particolare pp. 42-43 e soprattutto BUCCI, *Gli archivi ecclesiastici di fronte alla legislazione statale*, in cui, in particolare, si sostiene che con il Concordato del 1929 lo Stato non sarebbe stato totalmente privato della facoltà di intervenire nei confronti dei beni della Chiesa, mantenendo, ad esempio, il potere di riconoscere agli enti ecclesiastici la personalità giuridica, nonché la possibilità di esercitare la vigilanza tramite l'autorizzazione preventiva all'acquisto dei beni e di intervenire nei confronti delle fabbricere e delle confraternite con il controllo sostitutivo nel caso di irregolarità amministrative. Sebbene poi gli archivi ecclesiastici non siano menzionati all'art. 1 della L. 22 dicembre 1939, n. 2006 fra gli archivi soggetti a vigilanza statale, ad essi si riferirebbe implicitamente l'art. 20 della medesima legge, in cui vengono segnalati come «archivi soggetti a vigilanza» quelli appartenenti alle «persone giuridiche pubbliche in genere», tra le quali si considerano anche gli enti ecclesiastici in base all'art. 73 del Regolamento per gli archivi del 1911. Secondo Oddo Bucci, l'esplicita menzione degli archivi ecclesiastici nella legislazione italiana sarebbe inoltre del tutto superflua in quanto lo Stato potrebbe rivendicare la facoltà d'intervenire su di essi sulla base della stessa Costituzione che, all'art. 9, impone allo Stato la promozione della cultura e della ricerca e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico della Nazione.

<sup>21</sup> L'unico intervento diretto ad opera dello Stato si è verificato in seguito all'emanazione della L. 23 maggio 1952, n. 630 (in seguito rifinanziata con L. 30 ottobre 1955, n. 1062, L. 8 marzo 1958, n. 201, L. 21 febbraio 1961, n. 84, L. 10 dicembre 1965, n. 1375), la cosiddetta «legge antitermica», in base alla quale vennero fornite agli archivi ecclesiastici scalfature in metallo in cambio dell'impegno da parte degli enti beneficiari a consentire la consultazione della documentazione agli studiosi. A tale proposito cfr. PEDINI, *Interventi dell'Amministrazione archivistica nei confronti degli archivi parrocchiali*. Circostanze particolarmente favorevoli hanno inoltre consentito ad alcuni archivi ecclesiastici di usufruire di parte dei fondi statali occasionalmente stanziati nell'ambito delle «leggi speciali». Si segnalano, ad esempio, la legge sull'occupazione giovanile del 1977, che ha reso possibile per la Soprintendenza archivistica per la Puglia il reclutamento di personale per i primi interventi all'interno degli archivi ecclesiastici della regione, e la L. 8 agosto 1977, n. 546 conseguente al terremoto del Friuli del 1976 (in particolare artt. 14-18), i cui finanziamenti hanno consentito l'instaurazione dei primi contatti tra l'amministrazione statale e i molti enti ecclesiastici della regione, i cui archivi erano venuti a trovarsi nelle zone disastrose. In occasione del terremoto del Friuli è stata inoltre emanata una legge regionale (L.R. 18 novembre 1976, n. 60) che prevedeva lo stanziamento di contributi a favore degli enti proprietari di archivi (compresi quelli ecclesiastici) per iniziative di restauro, per l'acquisto di scalfature ed altre attrezzature, nonché per interventi di riordinamento e inventariazione. In merito alle iniziative della Soprintendenza archivistica per il Friuli-Venezia Giulia nei confronti degli archivi ecclesiastici, dall'epoca del terremoto fino all'avvio del censimento degli archivi parrocchiali del 1992 nell'ambito del progetto «Anagrafe informatizzata degli archivi italiani», cfr. A. GONNELLA, *Gli interventi della Soprintendenza archivistica per il Friuli Venezia Giulia*. Più in generale, riguardo alle iniziative attuate in seguito all'emanazione delle leggi speciali cfr. TEREZONI, *Ordinamenti e restauri di archivi ecclesiastici*.

<sup>22</sup> Si rimanda alla normativa canonica relativa alla produzione e alla gestione della documentazione d'archivio e in particolare ai decreti per gli archivi ecclesiastici emanati durante i sinodi

corso del XX secolo tale interesse ha tuttavia subito una progressiva trasformazione, in corrispondenza della graduale presa di coscienza del notevole valore storico-culturale insito nel materiale documentario conservato negli archivi delle varie istituzioni ecclesiastiche. Infatti, nonostante i riferimenti presenti nel Codice di diritto canonico del 1917 fossero ancora legati a una concezione dell'archivio come istituto avente funzioni esclusivamente amministrative<sup>23</sup>, in altri testi prodotti dalla Santa Sede nel medesimo periodo è già possibile individuare evidenti segnali di mutamento. Ad esempio, nei regolamenti per gli archivi e le biblioteche ecclesiastiche promulgati dalla Segreteria di Stato nel 1902<sup>24</sup> e nel 1923<sup>25</sup> e nella lettera circolare del 1907 relativa all'istituzione dei Commissariati diocesani per i documenti e i monumenti custoditi dal clero<sup>26</sup>, la documentazione archivistica è presentata, al pari del materiale librario e degli oggetti d'arte, come un patrimonio estremamente prezioso per la trasmissione della memoria inerente all'attività della Chiesa<sup>27</sup> e, per tale motivo, viene espressa la necessità che essa sia affidata alle cure di personale adeguatamente istruito<sup>28</sup> e sia resa disponibile per la consultazione e la ricerca. Anche sul piano pratico l'attività delle istituzioni ecclesiastiche in merito alla salvaguardia del patrimonio archivistico è andata soggetta a una graduale trasformazione: a una prima fase caratterizzata quasi esclusivamente dall'elaborazione teorica e normativa ad opera della Santa Sede ha fatto seguito, infatti, a partire dagli anni Quaranta, un progressivo incremento degli interventi di recupero e tutela, attivati, soprattutto in ambito locale, ora attraverso l'impegno delle sole autorità ecclesiastiche<sup>29</sup>, ora grazie all'accordo e alla collaborazione

---

dell'arcidiocesi di Milano presieduti da Carlo Borromeo tra il 1565 e il 1579, nonché alla Costituzione apostolica *Maxima vigilantia* emanata da papa Benedetto XIII nel 1727. Per quanto concerne le disposizioni dell'autorità ecclesiastica in materia di archivi cfr. *Enchiridion Archivorum Ecclesiasticorum*. Cfr. al riguardo anche BOAGA, *Gli archivi ecclesiastici nel diritto canonico e Guida degli archivi diocesani d'Italia*, pp. 11-32.

<sup>23</sup> Cfr. LODOLINI, *Organizzazione e legislazione archivistica*, in particolare, p. 504.

<sup>24</sup> Cfr. *Litterae circulares Secretariae Status et adnexum Regulamentum, 30 septembris 1902* in *Enchiridion Archivorum*, pp. 163-186.

<sup>25</sup> Cfr. *Litterae circulares Secretariae Status, 15 aprilis 1923* in *Enchiridion Archivorum*, pp. 194-204.

<sup>26</sup> Cfr. *Litterae Cardinalis Secretarii Status, 12 decembris 1907* in *Enchiridion Archivorum*, pp. 186-188.

<sup>27</sup> Cfr. *Litterae circulares Secretariae Status, 15 aprilis 1923*, in *Enchiridion Archivorum*, p. 194.

<sup>28</sup> Cfr. *Litterae circulares Secretariae Status et adnexum Regulamentum 30 septembris 1902*, in *Enchiridion Archivorum*, p. 165.

<sup>29</sup> Si consideri, ad esempio, il censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Fiesole, su cui cfr. RASPINI, *Gli archivi parrocchiali della diocesi di Fiesole*. Per quanto riguarda le iniziative di carattere generale, si rimanda ancora una volta al censimento degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche voluto da Pio XII nel 1942 e attuato dal cardinale Giovanni Mercati. Cfr. a tale proposito *Litterae circulares Cardinalis Bibliothecarii et Archivariae Sanctae Romanae Ecclesiae, 1 novembris*

di soggetti e istituzioni laiche<sup>30</sup>. Tuttavia, è proprio il carattere locale di gran parte di tali iniziative ad averne notevolmente condizionato gli esiti: la provvisorietà e il carattere parziale degli interventi, spesso connessi a una certa limitatezza dei fondi stanziati, hanno in genere consentito di effettuare solo azioni limitate nel tempo e finalizzate per lo più a far fronte alle situazioni di maggiore emergenza; inoltre, l'assenza di un coordinamento sul piano teorico e metodologico ha dato luogo a una notevole discrasia sia per quanto concerne le procedure d'indagine adottate<sup>31</sup>, sia in merito alla forma e alla qualità dei risultati<sup>32</sup>. D'altro canto, queste esperienze si sono rivelate fondamentali per l'instaurazione dei primi contatti e per l'avvio di collaborazioni tra uffici statali ed enti ecclesiastici, nonché per il consolidarsi della consapevolezza in merito alla necessità di realizzare il recupero e la valorizzazione del patrimonio archivistico ecclesiastico mediante un impegno congiunto a livello istituzionale. Tale convinzione ha trovato definitiva formalizzazione nel testo di revisione del Concordato del 1929 elaborato ed approvato nel 1984<sup>33</sup>, in base al quale la collaborazione tra Stato e Chiesa ha finalmente perso i connotati di evento occasionale vincolato all'esistenza di contesti particolarmente favorevoli per divenire invece la condizione basilare per lo svolgimento dell'attività di tutela nei confronti della documentazione ecclesiastica<sup>34</sup>. Il nuovo testo, in particolare, prevede il raggiungimento di intese tra rappresentanti delle autorità statali ed ecclesiastiche per la definizione dei principi generali di azione nell'ambito della conservazione e della consultazione degli archivi di interes-

---

1942 in *Enchiridion Archivorum*, pp. 210-226.

<sup>30</sup> Per una sintesi sulle principali iniziative promosse nei confronti degli archivi parrocchiali, tra le quali si segnalano gli interventi di censimento e inventariazione attuati in Veneto nell'ambito dei progetti *Arca* e *Ecclesiae Venetae*, cfr. SCHIAVINI TREZZI, *Censimenti e mezzi di corredo archivistici*; EAD., *Il censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo*; BOSCHI, *Archivi parrocchiali*. Riguardo agli interventi realizzati nella Provincia Autonoma di Trento cfr. *infra* alla nota 100.

<sup>31</sup> Una riflessione in merito all'efficacia delle differenti metodologie di rilevamento adottate nel corso dei censimenti è presente, ad esempio, in SCHIAVINI TREZZI, *Censimenti e mezzi di corredo archivistici*, pp. 73-74.

<sup>32</sup> In merito all'assenza di coordinamento tra le varie iniziative si vedano, ad esempio, le valutazioni di Salvatore Palese in PALESE, *Iniziative per gli archivi ecclesiastici e loro prospettive*.

<sup>33</sup> Vedi art. 12, § 1: «La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due parti».

<sup>34</sup> Riguardo all'elaborazione del testo del Concordato cfr. LODOLINI, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana*, in particolare pp. 514-517; BUCCI, *Gli archivi ecclesiastici di fronte alla legislazione statale*; «Archivi per la Storia», 1 (1989). Una raccolta della più recente normativa in materia di archivi ecclesiastici italiani è invece contenuta in ZITO, *Per gli archivisti ecclesiastici d'Italia*.

se storico<sup>35</sup>; nel corso dei decenni successivi, dunque, Conferenza episcopale italiana e Ministero per i beni culturali e ambientali (poi Ministero per i beni e le attività culturali), attraverso una serie di accordi, ora attinenti alla generalità dei beni culturali ecclesiastici (13 settembre 1996<sup>36</sup>; 26 gennaio 2005<sup>37</sup>), ora più specificamente inerenti agli archivi e alle biblioteche (18 aprile 2000<sup>38</sup>), hanno provveduto a definire con precisione gli obiettivi e le procedure di svolgimento dell'attività di collaborazione<sup>39</sup>.

---

<sup>35</sup> Cfr. REDAELLI, *L'Intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della CEI*, in particolare p. 214.

<sup>36</sup> *Intesa tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e la Conferenza Episcopale Italiana per la tutela del patrimonio storico-artistico*, 13 settembre 1996 (recepita nell'ordinamento dello Stato italiano con D.P.R. 26 settembre 1996, n. 571 e in ambito ecclesiastico con decreto del Presidente della CEI del 29 ottobre 1996). Cfr. al riguardo GIOVETTI, *Brevi osservazioni circa il nuovo statuto giuridico dei beni culturali di interesse religioso*; REDAELLI, *L'Intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della CEI*, in particolare pp. 213-218, ai quali si rimanda anche per ulteriori indicazioni bibliografiche.

<sup>37</sup> *Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei beni culturali ecclesiastici*, 26 gennaio 2005. Tale intesa abroga e sostituisce le disposizioni del precedente accordo in materia di beni culturali ecclesiastici (13 settembre 1996). Per quanto riguarda gli archivi e le biblioteche, essa si limita a ribadire la validità delle disposizioni dell'intesa del 18 aprile 2000 (cfr. art. 2, comma 1). In merito al testo della nuova intesa cfr. ROCCELLA, *La nuova Intesa con la Conferenza Episcopale Italiana sui beni culturali d'interesse religioso* in «Aedon. Rivista di arti e diritto on-line», 2006, n. 1, [www.aedon.mulino.it/archivio/2006/1/roccella.htm](http://www.aedon.mulino.it/archivio/2006/1/roccella.htm).

<sup>38</sup> *Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche*, 18 aprile 2000 (recepita nell'ordinamento dello Stato italiano con D.P.R. 16 maggio 2000, n. 189 e in ambito ecclesiastico con decreto del Presidente della CEI del 10 luglio 2000). Per un'analisi del testo dell'intesa cfr. FELICIANI, *L'intesa su archivi e biblioteche ecclesiastiche*. Per un'analisi dell'intesa in rapporto alla normativa precedente e alle prospettive future cfr. *Le carte della chiesa* e in particolare ROCCELLA, *Conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico*; PORCARO MASSAFRA, *La realizzazione delle intese concordatarie*. Cfr. anche BONI, *Gli archivi della Chiesa cattolica*.

<sup>39</sup> Il testo dell'intesa del 18 aprile 2000, in particolare, fornisce una chiara indicazione di quali siano gli archivi destinatari degli interventi previsti (art. 1, comma 1: «... archivi appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche in cui siano conservati documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni, nonché gli archivi appartenenti ai medesimi enti e istituzioni dichiarati di notevole interesse storico»); definisce inoltre i ruoli assegnati a ciascuna delle parti contraenti: per quanto riguarda la Chiesa esso consiste sostanzialmente nel garantire la conservazione e l'apertura alla consultazione del materiale archivistico degli enti ecclesiastici (art. 2, comma 1), oltre che nella promozione di lavori di inventariazione (art. 2, comma 3) e nello stanziamento, «nell'ambito delle risorse disponibili», di specifici finanziamenti (art. 2, comma 4). Una particolare attenzione è rivolta soprattutto agli archivi storici diocesani, che l'autorità ecclesiastica si impegna a dotare di inventari e di altri strumenti di corredo, nonché di un regolamento finalizzato principalmente a disciplinarne l'apertura al pubblico (art. 2, comma 2). Le competenze dello Stato vengono invece indirizzate per lo più verso l'attività di supporto (forme di collaborazione tecnica o contributi finanziari) da attuarsi attraverso l'operato delle Soprintendenze archivistiche (art. 3, comma 1). L'accordo prevede, dunque, una collaborazione costante tra Chiesa e Stato che abbia come obiettivi primari la conservazione e la consultazione degli archivi ecclesiastici e che si concretizzi principalmente nell'attività di inventariazione, considerata



### 3. La riflessione teorica

Nell'ambito del processo di riconsiderazione del patrimonio documentario conservato negli archivi ecclesiastici, a complemento e supporto dell'attività di recupero e conservazione, durante la seconda metà del XX secolo si è sviluppata una riflessione teorica di natura prettamente archivistica, originata dal convincimento che per intervenire su tali archivi fosse necessaria una preparazione specifica<sup>40</sup>. In particolare, l'esigenza di formare e assistere i responsabili degli istituti di conservazione, fornendo loro gli strumenti scientifici occorrenti alla corretta tenuta della documentazione<sup>41</sup>, e la convinzione che, data la particolarità degli archivi prodotti dalle istituzioni ecclesiastiche, le conoscenze di archivistica generale non fossero sufficienti per adempiere a tale funzione<sup>42</sup>, hanno condotto a partire dagli anni Sessanta alla produzione di una cospicua manualistica<sup>43</sup>. Accanto a nozioni di legislazione archivistica e di storia delle istituzioni ecclesiastiche e del loro materiale documentario, nell'ambito di questi testi trovano ampio spazio indicazioni in merito alla gestione dell'archivio corrente e alla conservazione della documentazione storica. Nella formulazione di quelle che assumono il carattere di prescrizioni risulta evidente l'intento degli autori di adattare alla specifica realtà degli archivi ecclesiastici i principi dell'archivistica generale che, d'altra parte, sono spesso riproposti in apertura di volume come a volerne ribadire la rilevanza. Particolare attenzione è inoltre riservata alle proposte di modelli di classifica-

---

«fondamento conoscitivo di ogni elaborazione scientifica e di ogni intervento di tutela» (art. 4, comma 1).

<sup>40</sup> Riguardo all'identificazione della parrocchia come «luogo fisico di memoria collettiva» e alla teorizzazione in merito alla necessità di garantire ai sacerdoti anche una formazione in campo archivistico si rimanda, ad esempio, al pensiero di don Giuseppe De Luca, la cui vicenda intellettuale è stata ricostruita in MANGONI, *In partibus infidelium* (cfr. in particolare *ibid.*, pp. 387-391).

<sup>41</sup> Vedi *Archivistica ecclesiastica*, p. V: «Nel clima di questo risvegliato interessamento archivistico si sentiva la necessità di un manuale che permettesse ai custodi degli archivi, rivalorizzati anch'essi nel loro silenzioso lavoro, di assolvere i propri compiti con più aggiornati e uniformi criteri scientifici».

<sup>42</sup> Vedi PALESTRA-CICERI, *Lineamenti di archivistica ecclesiastica*, p. 9: «Il manuale infatti è una risposta cordiale all'invito fatto ad uno degli Autori durante il primo convegno degli Archivistici ecclesiastici (a. 1957) (...). Nella cauta risposta si intravedeva soprattutto la convinzione che non bastava rielaborare o sunteggiare i più autorevoli manuali di archivistica per compilare un qualsiasi prontuario nel quale gli archivistici ecclesiastici trovassero una formula polivalente capace di risolvere i loro assillanti problemi. Bisognava innanzitutto definire con chiarezza oggettiva i molti problemi che si agitavano nella mente degli archivistici ecclesiastici e che in quella prima adunanza sembravano avvolti da spessa nebbia». La medesima impostazione viene rilevata da Giuseppe Plessi nell'introduzione al più recente manuale di Gino Badini. Cfr. BADINI, *Archivi e Chiesa*, in particolare p. 7.

<sup>43</sup> Cfr. PALESTRA-CICERI, *Lineamenti di archivistica ecclesiastica*; *Archivistica ecclesiastica*; TATÒ, *Archivistica ecclesiastica regionale*; BADINI, *Archivi e Chiesa*; DELLA SACRA FAMIGLIA, *Brevi appunti di archivistica*; *Consegnare la memoria*.

zione del materiale documentario mediante titolari concepiti sulla base dello 'affare di riferimento'<sup>44</sup>, ai quali viene peraltro esplicitamente conferita una potenziale «validità generale»<sup>45</sup>, ovvero la teorica possibilità di adattarsi ad ogni archivio appartenente a una determinata categoria (parrocchiale, diocesano ecc.)<sup>46</sup>. Dai vari riferimenti alla distinzione tra «classificazione» e «ordinamento per materia»<sup>47</sup>, nonché dall'identificazione del metodo storico come il procedimento più appropriato per il riordinamento di un archivio<sup>48</sup> emerge chiaramente la generale consapevolezza degli autori riguardo al fatto che i modelli proposti siano destinati esclusivamente alla sezione corrente e non possano essere applicati retroattivamente alla documentazione dell'archivio storico. Tuttavia, l'assenza di soluzioni ordinamentali alternative rispetto ai titolari può, di fatto, aver indotto a ritenere plausibile la loro applicazione anche alle sezioni storiche<sup>49</sup>, operazione particolarmente dannosa proprio nell'ambi-

<sup>44</sup> Cfr. PALESTRA-CICERI, *Lineamenti di archivistica ecclesiastica*, pp. 43-46.

<sup>45</sup> Cfr. BADINI, *Archivi e Chiesa*, in particolare p. 91.

<sup>46</sup> Nell'ambito degli archivi parrocchiali il titolario che per lungo tempo (almeno fino alle nuove proposte pubblicate nel corso degli anni Ottanta) ha riscosso il maggior seguito è sicuramente quello elaborato da Ambrogio Palestra e Angelo Ciceri nel 1965 (cfr. PALESTRA-CICERI, *Lineamenti di archivistica ecclesiastica*, pp. 96-99). Anche in DUCA-PANDZIC, *Archivistica ecclesiastica*, pp. 44-45 viene proposto un modello di titolario per archivi parrocchiali, che tuttavia appare più sommario rispetto a quello di Ambrogio Palestra e Angelo Ciceri. Altri titolari sono presenti in BADINI, *Archivi e Chiesa*, pp. 96-97 e TATÒ, *Archivistica ecclesiastica regionale*, pp. 118-121, nei quali si riprende espressamente il modello di Palestra e Ciceri, nonché in *Consegnare la memoria*, pp. 127-129.

<sup>47</sup> Cfr. ad esempio PALESTRA-CICERI, *Lineamenti di archivistica ecclesiastica*, in particolare p. 64.

<sup>48</sup> In riferimento all'applicazione del metodo storico nel riordinamento degli archivi ecclesiastici, la posizione degli autori appare in linea coi principi dell'archivistica generale. Il manuale di Ambrogio Palestra e Angelo Ciceri si mostra ancora legato all'ideale raggiungimento dell'«ordinamento originale»: «(il metodo storico) è quel sistema mediante il quale le scritture di un archivio vengono riordinate in modo da ricostituire l'archivio stesso come era, possibilmente, all'origine» (PALESTRA-CICERI, *Lineamenti di archivistica ecclesiastica*, pp. 64-65). La posizione di Gino Badini appare più matura e presenta l'archivio come una realtà in continua evoluzione: «In altre parole e in ottemperanza all'accreditato 'metodo storico' il riordinamento deve rispecchiare il concreto assetto che l'archivio è andato assumendo nella sua evoluzione» (BADINI, *Archivi e Chiesa*, p. 95).

<sup>49</sup> Gli stessi autori, in realtà, in alcuni casi non escludono la possibilità di servirsi degli schemi organizzativi proposti anche per l'ordinamento della sezione antica qualora essa manchi di una propria organizzazione o non abbia «... una tale consistenza da costituire un archivio con tutte le serie complete». Vedi PALESTRA-CICERI, *Lineamenti di archivistica ecclesiastica*, p. 95. Cfr. anche RASPINI, *Proposte concrete in base alle inchieste fatte sui titolari*, vedi in particolare p. 85: «Partendo da questo presupposto (...) mi permetto suggerire il seguente "titolario" per impiantare i nuovi archivi e riordinare, quando ce ne sia bisogno, gli antichi archivi parrocchiali». Tale contraddizione viene rilevata da Gino Badini: vedi BADINI, *Archivi e Chiesa*, p. 90: «Alcuni scrittori di archivistica ecclesiastica si sono occupati del problema, tentando di identificare la documentazione che integra quella prescritta dal Codex, e proponendo una elencazione (a volte impropriamente definita "titolario") in cui sono state messe assieme diverse serie archivistiche. In queste proposte, come è stato autorevolmente rilevato, si giunge perfino a confondere l'archivio storico e di deposito con quello corrente, suggerendo una forma generale di riordinamento del materiale documentario, non solo valido per il

to della documentazione parrocchiale, soprattutto alla luce della peculiarità di questa tipologia di archivi che, come si avrà ampiamente modo di approfondire in seguito, risiede proprio nella loro complessità strutturale derivante dalla presenza di materiale documentario di varia provenienza<sup>50</sup>. In merito ai criteri di ordinamento suggeriti dai manuali più diffusi, è necessario infine sottolineare come essi siano stati elaborati esclusivamente sulla base delle indicazioni offerte dalla normativa canonica, senza di fatto ricorrere all'analisi diretta della documentazione. In conseguenza di una simile impostazione, l'aspetto dei modelli organizzativi proposti finisce per rispecchiare non tanto i caratteri propri degli archivi in questione, quanto piuttosto l'ipotetica struttura che essi avrebbero dovuto presentare in conformità alle disposizioni normative<sup>51</sup>.

#### 4. Una proposta metodologica

##### a. Densità istituzionale e complessità strutturale negli archivi parrocchiali

Il presente lavoro trae le mosse dalla constatazione di un dato di fatto: ogni archivio parrocchiale, a prescindere dalle sue dimensioni, è caratterizzato da una particolare complessità strutturale, determinata dalla compresenza in esso di documentazione di varia provenienza, vale a dire di materiale documenta-

---

presente e per il futuro, ma perfino con efficacia retroattiva. Anche nel caso si trattasse di un archivio di consistenza limitata, questa impostazione del problema va comunque rifiutata».

<sup>50</sup> In particolare, tale aspetto non sembra essere sempre stato rilevato dagli autori, che spesso considerano il parroco come unico produttore e responsabile della documentazione: «Siccome tutte le parrocchie sono organizzate da secoli sostanzialmente allo stesso modo, secondo il sistema per cui ogni potere giurisdizionale compete, *pleno iure*, al parroco (...) ne consegua che tutte le parrocchie potrebbero adottare lo stesso titolare» (PALESTRA-CICERI, *Lineamenti di archivistica ecclesiastica*, p. 95). Nel manuale di Gino Badini è invece presente un accenno alla complessità strutturale degli archivi parrocchiali (BADINI, *Archivi e Chiesa*, in particolare pp. 83-84), in ragione della quale si sottolinea la necessità, in sede di utilizzo del titolare, di operare una distinzione tra la documentazione prodotta da associazioni laicali e fabbricerie e il materiale documentario di provenienza parrocchiale relativo a tali enti. Vedi *ibid.*, pp. 100-101: «Va altresì precisato che le carte prodotte dalle associazioni costituiscono un archivio aggregato, con un'autonoma funzionalità rispetto a quello parrocchiale. A questo pervengono, con collocazione nel titolo X.1 di cui alla nostra proposta, solamente quei documenti che testimoniano un rapporto fra i due enti (...) lo stesso principio va tenuto presente in tema di fabbriceria». Al riguardo cfr. anche MANZOLI, *L'archivio parrocchiale e i beni culturali locali*, in particolare pp. 54-55 e TURCHINI, *Archivistica ecclesiastica*, in particolare pp. 93-94, in cui vengono riproposte le tesi di Badini.

<sup>51</sup> Si consideri comunque che, stanti le scarse conoscenze un tempo disponibili in merito al contenuto se non addirittura al numero e alla dislocazione degli archivi di enti ecclesiastici, con la conseguente difficoltà di svolgere ricerche direttamente sulla documentazione, uno studio sistematico fondato sull'esame diretto di tali archivi era in passato del tutto inattuabile ed ancor oggi di fatto possibile solo nelle poche aree in cui gli archivi ecclesiastici, e in particolare quelli parrocchiali, sono stati oggetto di una diffusa attività d'inventariazione o, almeno, di censimento.

rio prodotto da soggetti diversi, non identificabili con l'attuale conservatore (la parrocchia)<sup>52</sup>. L'archivio parrocchiale si presenta dunque come una realtà composita, frutto della progressiva sedimentazione di fondi aventi origine differente. Come già si è avuto modo di accennare, tale complessità strutturale è stata generalmente trascurata nell'ambito dei precedenti studi in materia, i quali, concentrando la propria attenzione sulla gestione della documentazione corrente, hanno per lo più tralasciato di fornire, in merito al trattamento del materiale già formato, indicazioni che andassero al di là di una generica adesione alla pratica del metodo storico, prospettando addirittura in alcuni casi un'inopportuna applicazione alle sezioni storiche dei modelli di titolari destinati alla classificazione della documentazione corrente e dunque fondati necessariamente su criteri di pertinenza<sup>53</sup>. Nell'ambito dell'attività di ordinamento ciò ha di conseguenza dato luogo alla configurazione di complessi documentari strutturati sulla base di un unico fondo, attribuito all'ufficio parrocchiale titolare dell'archivio, al quale sono state ricondotte tutte le unità documentarie conservate.

Al contrario, uno studio volto alla corretta ricostruzione delle modalità di formazione della documentazione conservata all'interno degli archivi parrocchiali non può esimersi dal considerare come elemento centrale dell'analisi proprio la loro complessità strutturale; allo stesso modo, anche l'attività di riordinamento dovrebbe aspirare, in primo luogo, alla precisa distinzione del materiale secondo la provenienza, in modo da ricomporre i rapporti di vincolo tra documentazione e soggetto produttore, in molti casi spezzati in seguito a esperienze di ordinamento messe in pratica dai parroci per lo più sulla base di criteri di pertinenza.

Nel corso del presente lavoro si avrà modo di analizzare approfonditamente i processi di formazione delle varie tipologie di complessi documentari confluiti all'interno degli archivi parrocchiali, puntando l'attenzione, in particolare, sulle dinamiche che hanno condotto al deposito di tale documentazione sotto la custodia dei parroci; nel presente capitolo ci si limiterà, invece, a identificare la natura dei soggetti produttori coinvolti in tale fenomeno. Al riguardo, è in primo luogo possibile rilevare come il materiale documentario attualmente

---

<sup>52</sup> In merito alla nozione di proprietà di un archivio, nonché alla connessione tra proprietà di documentazione e costituzione di un fondo, si veda VALENTI, *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, p. 86: «Un archivio (...) è sempre, per definizione, archivio di qualcuno o di qualcosa. E per un senso della preposizione *di* che, lungi dall'indicare un estrinseco rapporto di proprietà, possesso o attinenza, indica un intrinseco rapporto non soltanto di paternità o di concausa spontanea (...), ma addirittura di parziale identificazione (...). Lo è *ab origine* e lo sarà finché continuerà in tutto o in parte ad esistere, di chiunque possa venire in possesso e (almeno potenzialmente) comunque possa venir disperso». Al riguardo cfr. anche CHIRONI, *La mitra e il calamo*, in particolare p. 44.

<sup>53</sup> Cfr. *supra* alla nota 49; si è soffermato recentemente su tale aspetto CHIRONI, *Note sull'ordinamento degli archivi parrocchiali*, in particolare pp. 43-44.

conservato risulti in larga parte attribuibile alle svariate tipologie di enti ecclesiastici attivi nelle circoscrizioni territoriali definite dalle parrocchie<sup>54</sup>: benefici parrocchiali<sup>55</sup>, fabbricerie (della chiesa parrocchiale, ma anche delle altre chiese presenti sul territorio), benefici semplici (vale a dire non curati<sup>56</sup>), legati perpetui, ospedali e confraternite<sup>57</sup>. Tali enti, pur operando in stretto rapporto con la figura del curatore d'anime, godevano di personalità giuridica propria; di conseguenza, essi erano dotati della facoltà di possedere ed amministrare beni e, almeno potenzialmente, di dar vita ad un proprio archivio<sup>58</sup>.

Nonostante tali premesse, risulterebbe assolutamente riduttivo considerare gli archivi parrocchiali come una sorta di semplici depositi di fondi documentari privi di alcun tipo di relazione, ivi confluiti in ragione di esigenze di natura essenzialmente pratica e gestionale. Se è vero, infatti, che tali sedi, nell'ambito delle piccole comunità di Antico Regime, costituivano spesso gli unici luoghi adatti a garantire alla documentazione un'adeguata conservazione e che, a tale fine, venivano utilizzate da svariati soggetti, comprese le stesse comunità<sup>59</sup>, non bisogna tuttavia trascurare il fatto che nella maggioranza dei casi la presenza in esse di materiale prodotto dagli enti ecclesiastici operanti sul territorio parrocchiale è riconducibile a dinamiche tutt'altro che casuali, ma risulta al contrario strettamente connessa alla natura e alle modalità di funzionamento dei vari soggetti produttori e, in particolare, al ruolo rivestito dal

<sup>54</sup> In merito alla connotazione territoriale della parrocchia vedi FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, VI, ad verb. *Parochia*, § 3: «Parochia stricte et proprie sumpta est certus territorii districtus per Papam vel Episcopum determinatum ... ». Tale aspetto è ribadito, in epoche più recenti, dal Codice di diritto canonico del 1917 (canone 216, § 1) e in quello del 1983. In quest'ultimo caso, pur essendo la parrocchia definita in primo luogo come una comunità (canone 515, § 1), si ribadisce (canone 518) che «Paroecia regula generali sit territorialis, quae scilicet omnes complectatur christifideles certi territorii». Per una sintesi in merito cfr. MAURO, *Parrocchia*, pp. 868-887, in particolare pp. 869-871. Al riguardo cfr. anche BRAMBILLA, *Battesimo e diritti civili*, in particolare p. 605, citato in CHIRONI, *Note sull'ordinamento degli archivi parrocchiali*, p. 45.

<sup>55</sup> Cfr. FEDELE, *Beneficio ecclesiastico*, in particolare pp. 144-145, cui si rimanda per la nozione della personalità giuridica del beneficio parrocchiale. In merito alla necessità di distinguere la documentazione prodotta nell'ambito dell'amministrazione di tale ente da quella connessa ad altre fonti d'entrata spettanti al curatore d'anime quali decime, elemosine ecc. cfr. CHIRONI, *Note sull'ordinamento degli archivi parrocchiali*, in particolare p. 47.

<sup>56</sup> In merito alla classificazione dei benefici cfr. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, I, ad verb. *Beneficium*, § 15-42. Cfr. anche GRECO, *La Chiesa in Occidente*, in particolare p. 194; FORCHIELLI, *Beneficio ecclesiastico*, in particolare p. 316.

<sup>57</sup> Si avrà modo di riferire in seguito come, nel corso del XIX e del XX secolo, a tale documentazione siano andati ad aggiungersi complessi documentari riconducibili ad associazioni laiche e ad altre tipologie di enti (Azione Cattolica, Consigli scolastici locali ecc.), la cui presenza all'interno degli archivi parrocchiali trova giustificazione nelle varie forme di intervento e di partecipazione attuate dagli stessi curatori d'anime nell'ambito dell'attività di tali soggetti.

<sup>58</sup> Al riguardo cfr. CHIRONI, *Note sull'ordinamento degli archivi parrocchiali*, in particolare pp. 43-44.

<sup>59</sup> A tale riguardo cfr. *infra*, paragrafo II.1.b e STENICO, *Custodir le ragioni et li istromenti*.

titolare dell'archivio, vale a dire il parroco, nell'ambito della loro vita amministrativa. I curatori d'anime, infatti, prendevano parte all'attività dei singoli enti ora mediante una partecipazione diretta ai procedimenti amministrativi (ad esempio nel caso dei benefici parrocchiali), ora limitandosi a operazioni di controllo e verifica (come nel caso delle confraternite<sup>60</sup>). Tale coinvolgimento poteva inoltre concretizzarsi in un intervento dei sacerdoti sulle procedure documentarie dei vari soggetti produttori, che veniva generalmente attuato nelle fasi di conservazione del materiale, ma talvolta anche al momento della sua produzione. Ne consegue, dunque, che la documentazione attualmente conservata all'interno di un qualsiasi archivio parrocchiale risulta essere in parte redatta direttamente dal curatore d'anime in quanto investito di specifiche funzioni nell'organigramma dei singoli enti, in parte a lui semplicemente affidata per le operazioni di verifica e per la successiva conservazione. Nell'ambito di questa macro distinzione sembra comunque possibile mettere in evidenza un'ulteriore casistica, che vede il curatore d'anime operare nei confronti del materiale documentario dei vari enti con modalità e a titolo differente, a seconda del grado del suo coinvolgimento nell'attività degli stessi. In particolare, le forme dell'intervento del parroco nelle fasi di produzione della documentazione appaiono sintetizzabili in alcune varianti, che lo vedono agire ora in ottemperanza al ruolo di titolare dell'ufficio parrocchiale, ora in qualità di legale rappresentante di determinati organismi, primo fra tutti il beneficio parrocchiale, ora in conseguenza di una sua diretta partecipazione ad alcune procedure amministrative, ora nell'esercizio delle sue funzioni di controllo nei confronti dei *loca pia* presenti sul territorio parrocchiale, ora, infine, su incarico dell'autorità superiore, in genere con l'obiettivo di porre rimedio a inadempienze riscontrate nell'operato degli amministratori laici. In ciascuno dei casi suddetti è possibile riconoscere l'esistenza di un differente rapporto non solo fra il parroco e il materiale da lui stesso creato, ma anche tra la documentazione e l'archivio in cui essa è stata successivamente conservata.

Nel primo caso illustrato, l'attività di produzione si verifica nell'ambito della gestione dell'ufficio parrocchiale; il sacerdote, dunque, produce il materiale documentario in qualità di titolare della cura d'anime e, sulla base della medesima qualifica, provvede personalmente alla sua conservazione. Analogo procedimento si verifica nel momento in cui il curatore d'anime, in veste di diretto amministratore del beneficio parrocchiale o di un altro beneficio o legato perpetuo, ne produce la relativa documentazione e si occupa della sua conservazione servendosi dell'archivio parrocchiale. Come per la documentazione

---

<sup>60</sup> In merito all'attribuzione all'autorità ecclesiastica della facoltà di verificare l'attività amministrativa delle confraternite e più in generale di tutti i *loca pia* si rimanda a quanto stabilito dal Concilio di Trento. Cfr. *Conc. Trid.*, Sess. XXII, *de ref.*, can. 9.

dell'ufficio parrocchiale, dunque, anche in questo caso l'attività di redazione viene svolta dal legale rappresentante dell'istituto. Si presenta invece del tutto diversa la relazione esistente tra le scritture e la sede della loro conservazione che, lungi dall'indicare un qualsiasi rapporto di proprietà, è determinata semplicemente dalla corrispondenza fisica tra il responsabile della formazione del complesso documentario e il titolare dell'istituto conservatore.

L'attività documentaria svolta dal parroco in ragione di un suo coinvolgimento diretto nella vita istituzionale degli enti ecclesiastici attivi sul territorio si caratterizza invece in primo luogo per la scarsa varietà e la limitatezza del materiale prodotto, che appare infatti identificabile esclusivamente con le tipologie documentarie connesse agli ambiti effettivamente interessati dall'intervento del sacerdote<sup>61</sup>. In questo caso, inoltre, il curatore d'anime agisce semplicemente in veste di redattore della documentazione, la quale rimane dunque a pieno titolo di pertinenza dell'ente, anche in seguito al suo deposito in archivio per le operazioni di verifica e per la successiva conservazione. Al contrario, il materiale originato nel corso dell'attività di controllo svolta dal sacerdote nei confronti dei vari enti, in quanto esito dell'esercizio di una specifica competenza del parroco, risulta essere parte integrante del fondo di pertinenza dell'ufficio parrocchiale<sup>62</sup>. L'intervento del curatore d'anime nell'ambito dell'attività documentaria dei vari enti poteva avvenire, infine, su diretto incarico dell'autorità diocesana, generalmente in seguito al rilevamento di determinate inadempienze nell'operato degli amministratori incaricati soprattutto della redazione di inventari e urbari<sup>63</sup>. Anche in questo caso il coinvolgimento del sacerdote avveniva solo saltuariamente e comportava esclusivamente l'adozione di singole unità, che, alla luce delle loro caratteristiche, potevano essere identificate a tutti gli effetti come 'prodotti' del parroco, perdendo di conseguenza ogni legame con l'ente ecclesiastico di riferimento, che manteneva semplicemente il ruolo di materia di registrazione<sup>64</sup>.

Tale situazione, come si avrà modo di approfondire nel corso del volume, si mantenne pressoché invariata fino all'inizio del secolo XIX, quando una radi-

---

<sup>61</sup> In seguito si avrà modo di accennare, ad esempio, alle funzioni attribuite ai curatori d'anime negli statuti delle confraternite, che in molti casi concernevano anche la redazione di materiale documentario. Cfr. *infra*, paragrafo II.5.a.

<sup>62</sup> Nel corso dell'analisi delle prassi documentarie si avrà comunque modo di appurare come molto frequentemente tali procedure di verifica non abbiano effettivamente dato luogo alla produzione di documentazione, ma abbiano comportato più semplicemente l'aggiornamento da parte dei sacerdoti, tramite l'apposizione di visti e firme, di registri già in uso presso gli enti.

<sup>63</sup> In area trentina era definito «urbario» il registro nel quale venivano descritti i beni stabili, le rendite e gli eventuali aggravii a carico dei vari enti ecclesiastici.

<sup>64</sup> Generalmente i sacerdoti tendevano a raccogliere in un'unica unità documentaria le informazioni relative a tutte le amministrazioni sottoposte al proprio intervento, rendendo di fatto inattuabile l'attribuzione di tali registri a un unico soggetto produttore.

cale riorganizzazione delle strutture della chiesa locale condusse a un accentramento delle funzioni di amministrazione dei vari enti nelle mani dei titolari degli uffici parrocchiali, determinando tra l'altro notevoli conseguenze anche sul piano dell'attività di produzione e gestione della documentazione, che divenne di fatto competenza pressoché esclusiva dei sacerdoti.

#### b. Dalla descrizione delle materie alle tipologie archivistiche

Lo scopo che ci si era inizialmente prefissi con il presente lavoro era quello di avvalersi dei dati raccolti nel corso dell'osservazione delle singole realtà locali per verificare l'esistenza di caratteri ricorrenti all'interno degli archivi parrocchiali trentini<sup>65</sup>. Tale obiettivo si fondava sulla convinzione che, al di là delle inevitabili differenze derivanti dalle specifiche vicende istituzionali dei singoli enti, l'esercizio delle medesime funzioni, in condizioni paragonabili dal punto di vista sia ordinamentale che socio-economico, potesse aver dato luogo a fenomeni di produzione documentaria accomunati da determinate costanti<sup>66</sup>. I risultati dell'indagine, in realtà, invitano a riconsiderare almeno in parte l'ipotesi di partenza: se è vero infatti che gli enti parrocchiali,

---

<sup>65</sup> Bisogna comunque considerare che in età moderna e, almeno in parte, in quella contemporanea il vescovo di Trento esercitava la propria autorità spirituale su un territorio la cui estensione non corrispondeva a quella dell'attuale diocesi. I decanati di Levico, Pergine, Borgo Valsugana, Strigno e Primiero e le parrocchie di Valsorda, Vattaro e Vigolo Vattaro oggi incluse nel decanato di Mattarello, ma anticamente dipendenti dalla pieve di Calceranica, erano infatti soggette ai vescovi di Feltre e furono annesse alla diocesi trentina solo nel 1786. Il decanato di Fassa prima del 1818 faceva invece parte della diocesi di Bressanone, mentre alcune parrocchie situate nell'area sud-orientale del territorio trentino erano incluse nelle diocesi di Verona (le antiche pievi di Avio e Brentonico con le relative chiese filiali) e di Padova (la parrocchia di Luserna, in origine curazia della pieve di Brancafora). Fino al XX secolo inoltre l'autorità spirituale del vescovo di Trento si estendeva anche su alcune zone del territorio bresciano (Tignale, Bagolino) e su varie parrocchie del territorio altoatesino che furono incluse nella diocesi di Bolzano-Bressanone a seguito della bolla *Quo aptius* di papa Paolo VI del 1964. Riguardo ai confini storici della diocesi di Trento si rimanda all'introduzione di Iginio Rogger a *Monumenta Liturgica Ecclesiae Tridentinae*, I, in particolare pp. XVI-XVII. Al riguardo cfr. anche NUBOLA, *Conoscere per governare*, in particolare pp. 18-20 e BELLONI, *Problemi di confini*, in particolare pp. 319-321. Riguardo al passaggio delle parrocchie altoatesine alla diocesi di Bolzano-Bressanone si confronti anche COSTA, *La chiesa di Dio che vive in Trento*, in particolare pp. 61-62. Per le informazioni relative al materiale documentario contenuto negli archivi parrocchiali di quest'area si rimanda invece a *Archiv-Berichte aus Tirol*.

<sup>66</sup> Si consideri che la tendenza verso comuni prassi gestionali e di produzione documentaria veniva rilevata, anche se con una valutazione del tutto negativa, da parte degli stessi visitatori pastorali. Vedi ADTn, *Atti visitati* 15 (1671), c. 44r: «Poiché dalli atti visionati nelle visite tanto reali quanto personali delle pievi, persone e luoghi fin qui visitati s'è ricavato che molti difetti dell'istessa natura e quantità concorrono in più pievi e particolarmente nell'amministrazioni sin hora seguite delle rendite di chiese, confraternità e luoghi pii et anco in ordine alla vita e costumi delli ecclesiastici, quindi siamo attenti a replicare anco in molte pievi l'istesso tenore di decreti reformanti».



svolgendo sostanzialmente le medesime attività hanno avuto di conseguenza la necessità di raccogliere e conservare le stesse tipologie di dati, bisogna allo stesso tempo tenere conto dell'estrema varietà di modi e di forme con le quali tali registrazioni sono state prodotte e gestite. Un fenomeno di questo tipo va sicuramente ricondotto, come è stato già rilevato nel caso degli archivi diocesani<sup>67</sup>, all'assenza nell'ambito delle istituzioni ecclesiastiche di un quadro legislativo sufficientemente dettagliato in materia di produzione e conservazione documentaria, situazione che ha di fatto garantito ampi spazi di autonomia ai responsabili dei singoli istituti. Tuttavia, se nel caso degli archivi diocesani tale autonomia è rilevabile soprattutto nelle fasi della conservazione della documentazione, la condizione degli archivi parrocchiali appare estremamente eterogenea fin dal momento della produzione, tanto che nell'ambito di tali complessi documentari risulta estremamente difficoltoso, se non addirittura impossibile, definire con precisione e a livello generale quali tipologie documentarie venissero abitualmente prodotte e soprattutto quali fossero per ciascuna di esse gli elementi formali caratterizzanti.

Tali premesse non devono comunque in alcun modo scoraggiare la ricerca di tendenze ricorrenti nelle prassi documentarie, almeno in un numero sufficientemente ampio di casi; per raggiungere questo obiettivo sarà infatti sufficiente spostare l'attenzione dall'esito della produzione – la documentazione – verso la sua stessa origine – le funzioni dei vari enti –, ovvero verso gli ambiti di attività dai quali promana quella stessa produzione documentaria. In particolare, assodato che lo svolgimento di un'attività tende generalmente a comportare il ricorso a una determinata tipologia di registrazione, analizzando la natura e le modalità di esercizio delle funzioni attribuite ai singoli soggetti produttori sarà possibile comprendere a quale tipo di produzione documentaria esse possano aver dato origine. Solo a questo punto il percorso, fino ad ora lineare, si snoderà in una serie seppur circoscritta di varianti, ciascuna delle quali corrispondente a un particolare esito formale. Alla luce di tale procedimento risulterà dunque evidente l'effettiva possibilità di isolare, nell'ambito della produzione documentaria dei singoli enti, una limitata varietà di tipologie archivistiche e di procedimenti comuni alla generalità dei casi, sebbene l'univoca corrispondenza esistente tra funzione, azione e registrazione si arricchisca sempre di un certo numero di varianti nel passaggio alla fase di realizzazione pratica.

Un esempio servirà a questo punto a fare maggiore chiarezza: nell'ambito dell'attività degli enti operanti sul territorio parrocchiale, la gestione dei rispettivi beni mobili e immobili rendeva necessaria la regolare tenuta della contabilità e, di conseguenza, la registrazione di ogni variazione intervenuta nello stato patrimoniale. Al termine dell'anno, sulla base di tali registrazioni,

---

<sup>67</sup> Cfr., ad esempio, *L'archivio Diocesano di Pienza*, in particolare p. 39.

veniva calcolato il saldo, che a sua volta era soggetto alla verifica e all'approvazione. Sul piano documentario, dunque, ogni ente era tenuto alla registrazione dei singoli movimenti in entrata e in uscita e al calcolo del saldo finale, il quale veniva approvato dall'autorità incaricata. In genere la resa di conto era svolta sulla base di unità documentarie 'di sintesi'<sup>68</sup>, in cui erano trascritte, disposte in buon ordine e corredate dal saldo finale, le annotazioni estratte dai registri 'preparatori', utilizzati quotidianamente dagli amministratori per tenere memoria dell'attività contabile (giornali di cassa, registri di riscossione ecc.). Tuttavia, se i registri delle rese di conto, soggetti a una frequente attività di verifica e indirizzo da parte dell'autorità diocesana<sup>69</sup>, presentano di norma caratteristiche uniformi<sup>70</sup>, estremamente diversificata appare invece la natura della documentazione preparatoria, la cui redazione, di esclusiva competenza degli amministratori dei singoli enti, non essendo regolata da alcuna precisa prescrizione, avveniva secondo criteri e metodologie differenti a seconda delle scelte e delle abitudini della persona incaricata. Ne consegue che di fronte a tale materiale documentario, anche nei casi in cui sia effettivamente possibile riscontrare l'esistenza di precise serie, rimane assai difficoltoso isolare aspetti formali comuni e costanti, e ciò non solo nell'ambito di un confronto tra differenti complessi archivistici, ma anche all'interno di un singolo archivio. Tra i giornali di cassa, ad esempio, la medesima tipologia di registrazione risulta realizzata con modalità molto varie: i movimenti in entrata e in uscita

<sup>68</sup> Per una definizione di registrazioni e documentazione 'di sintesi' cfr. DI TORO-DI PIETRA, *Amministrazione e contabilità nel XV e XVI secolo*, in particolare p. 136.

<sup>69</sup> I registri delle rese di conto furono più volte oggetto di verifica e di precise indicazioni da parte dei delegati vescovili nel corso delle visite pastorali. Vedi, ad esempio, ADTn, *Atti visitati* 5 (1580), c. 229r: «... un libro grande ben legato in buona forma, nel quale de anno in anno si scrivino distintamente et ordinatamente dal loro curato tutti li saldi».

<sup>70</sup> Sono individuabili, tuttavia, alcune eccezioni: le caratteristiche della documentazione contabile conservata all'interno dell'archivio dell'antica pieve di Banale (oggi parrocchia di Tavodo nelle Valli Giudicarie) ad esempio, pur lasciando intuire l'applicazione di pratiche amministrative assimilabili a quelle attuate in altri contesti parrocchiali (amministratori che quotidianamente eseguono pagamenti e incassano denaro e che più o meno regolarmente ne rendono conto di fronte al parroco), offrono una chiara testimonianza in merito alla varietà di esiti formali cui tali procedimenti hanno potuto dare luogo sul piano documentario. Sebbene anche in questo caso in occasione della resa di conto annuale sia attestato il ricorso alla compilazione di un apposito registro, l'analisi delle annotazioni in esso contenute consente di appurare come, fino alla fine del secolo XVII, il redattore (il parroco in questo caso) non abbia di fatto provveduto a trascrivere l'elenco dei singoli movimenti di denaro, ma si sia limitato a stendere una sorta di verbale delle sedute della resa di conto; ne consegue dunque che la revisione contabile doveva avvenire tramite la consultazione diretta dei dati contenuti nei registri quotidianamente utilizzati dagli amministratori o il confronto con ulteriori unità documentarie di sintesi da essi appositamente compilate. Cfr. APTavodo, 4.2.1. Tale pratica venne in ogni caso rilevata e corretta dai visitatori pastorali, vedi ADTn, *Atti visitati* 25 (1604-1697), c. 102v: «Che per l'avenire tanto nelli libri della parochiale quanto delli altri di tutte le chiese figliali siano esattamente discritte tutte le partite del speso e ricevuto con le sue circostanze del tempo preciso, quantità e natura delle cose varie esposte quanto ricevute e poi si noti il saldo».

potavano infatti essere annotati ora in elenchi o addirittura in registri separati, ora semplicemente in ordine cronologico; a seconda dei casi, inoltre, le singole registrazioni potevano contenere semplicemente l'indicazione della data cronica e della somma di denaro o, al contrario, essere corredate anche delle relative causali, a loro volta contenenti informazioni assai diverse a seconda dell'abitudine o della volontà del compilatore.

c. Il problema del passaggio dall'unità documentaria alle aggregazioni seriali

Negli archivi parrocchiali, la difficoltà di isolare aggregazioni seriali nettamente distinguibili l'una dall'altra è determinata in larga parte, oltre che dalla notevole varietà di soluzioni formali adottate nel perseguimento delle singole finalità di registrazione, anche dalla natura estremamente composita che, assai di frequente, caratterizza le singole unità documentarie, sia dal punto di vista delle tipologie di registrazione in esse contenute, sia, soprattutto, in relazione al soggetto cui tali registrazioni devono essere attribuite.

Per comprendere le ragioni di tale fenomeno è necessario in primo luogo tenere presente che la categoria degli archivi parrocchiali, dal punto di vista strutturale, non si discosta affatto dalla realtà archivistica generale, nella quale, come insegna Filippo Valenti, «non sempre le individualità organiche si fanno trovare allo stato nativo» e in cui al contrario «si ha a che fare comunque con archivi, formatisi o formantisi in epoche diversissime e in seno ad istituti oltremodo eterogenei, che poi, quand'anche non siano stati deliberatamente manipolati, molto spesso si presentano intrecciati tra loro nei modi più diversi (per concentrazione, per confluenza, per trasferimento, riunione o scissione di competenze, per puro e semplice disordine e via discorrendo)»<sup>71</sup>. Bisogna inoltre considerare che tale intreccio tra complessi documentari di differente origine, nel caso degli archivi parrocchiali si manifesta con caratteristiche assai singolari, poiché appare riconducibile, almeno in parte, non tanto alle fasi e alle modalità di conservazione della documentazione, quanto al momento stesso della sua formazione. Una simile peculiarità trae origine sicuramente dalle particolari condizioni in cui avevano luogo l'attività amministrativa e documentaria degli enti che si servivano di tali istituti per la conservazione della propria documentazione. L'organizzazione interna delle comunità rurali di Antico Regime prevedeva, infatti, che la spartizione degli incarichi di amministrazione delle varie istituzioni pubbliche, laiche ed ecclesiastiche, avvenisse all'interno di una ristretta cerchia di persone<sup>72</sup>. Ciò comportava, dunque, che

---

<sup>71</sup> Vedi VALENTI, *A proposito della traduzione italiana dell'«Archivistica»*, pp. 5-6.

<sup>72</sup> Tale situazione è rilevabile, ad esempio, nella parrocchia di Volano, piccolo centro pievano

un unico soggetto potesse ritrovarsi nell'arco di un breve periodo, o in alcuni casi addirittura contemporaneamente, alla guida di più enti. Una siffatta situazione era evidentemente in grado di determinare un condizionamento anche nell'ambito della produzione e della gestione documentaria: ad esempio, poteva verificarsi la tendenza da parte degli amministratori a riunire all'interno della medesima unità documentaria registrazioni attinenti ai vari enti ad essi affidati. In tali condizioni venivano dunque a costituirsi numerose realtà che potremmo definire 'ibride', in quanto non attribuibili a un unico soggetto produttore. Numerose testimonianze in merito alla diffusione di tale prassi documentaria sono reperibili nei verbali delle visite compiute dai delegati vescovili sul territorio diocesano, sulla base dei quali è possibile cogliere chiaramente anche l'avversione dei rappresentanti dell'autorità ecclesiastica nei confronti di simili procedure. Ad esempio, nel corso della visita alla pieve di Lizzana (Rovereto) del 1579 il massaro della chiesa di San Giovanni Battista di Borgo Sacco venne rimproverato per aver utilizzato un'unica unità documentaria per le registrazioni dei conti della fabbrica e della confraternita di San Nicola, delle quali egli era al contempo amministratore, e gli fu imposto di provvedere alla compilazione di un registro distinto per ciascuno dei due enti<sup>73</sup>. Analoghi sistemi di gestione documentaria vennero comunque rilevati, durante la stessa visita, anche presso la chiesa di San Marco di Rovereto, il cui massaro presentò ai visitatori un registro dei conti contenente annotazioni relative sia alla fabbrica della chiesa che all'amministrazione dell'ospedale<sup>74</sup>.

Il ricorso a unità documentarie 'ibride' subì una notevole intensificazione in età contemporanea, in conseguenza della tendenza di numerosi parroci a gestire tutte le amministrazioni sottoposte al proprio controllo alla stregua di un'unica entità. A tale riguardo appare significativo il caso della parrocchia di Volano (Vallagarina), il cui parroco a partire dal 1884 adottò per le registrazioni delle entrate e delle uscite della chiesa parrocchiale e della chiesa soggetta di San Rocco un unico registro, nel quale tuttavia continuò a mantenere se-

---

dell'alta Vallagarina, ove le cariche dirigenziali dei vari enti ecclesiastici erano di norma affidate agli uomini più in vista della comunità. Cfr. al riguardo LUZZI, *Confini materiali, confini immateriali*, in particolare pp. 391-392. In riferimento a un contesto più ampio, nella sua analisi relativa alle prassi amministrative in atto nella diocesi di Napoli in età moderna, Carla Russo mette in luce come i componenti delle «maestrie» delle chiese parrocchiali fossero di norma selezionati all'interno di un ristretto gruppo di cittadini appartenenti alle più alte sfere delle gerarchie locali. Cfr. Russo, *Chiesa e comunità nella diocesi di Napoli*, in particolare p. 248.

<sup>73</sup> Vedi ADTn, *Atti visitali* 6 (1580), c. 90r-v: «Preterea massarius fabricae ecclesiae Sancti Ioannis ostendit librum coniunctum cum libro confraternitatis cum sit massarius fabricae et ipsius confraternitatis, fuit ideo illi impositum ut librum separatum omnino conficiat pro fabrica et alium pro ipsa confraternitate».

<sup>74</sup> Vedi ADTn, *Atti visitali* 5 (1580), c. 75v: «... presentavit librum rationum computorumque tam fabricae dictae ecclesiae quam hospitalis et visa fuerunt utriusque loci computa qua unita in uno libro continentur ... ».

parati i dati attinenti alla contabilità dei due enti<sup>75</sup>. La medesima prassi venne attuata anche dal parroco di San Marco di Rovereto, il quale nel 1871 avviò la produzione di registri ‘generali’ di entrata e uscita con saldo finale relativi alla chiesa di San Marco e alle chiese soggette del Loreto e del Redentore<sup>76</sup>, nonché di un libro maestro<sup>77</sup> e di una serie di libri giornale<sup>78</sup> destinati alla gestione contabile delle stesse.

Risulta piuttosto diffusa, in particolare, l’abitudine dei curatori d’anime di raccogliere all’interno di un’unica unità documentaria le registrazioni relative alle amministrazioni di tutti i benefici e legati soggetti al proprio controllo. Sempre presso l’archivio di San Marco di Rovereto, ad esempio, è possibile individuare una serie di registri nei quali, a partire dal 1848, vennero annotate le entrate e le uscite dei vari legati fondati in parrocchia<sup>79</sup>.

Il fenomeno appena illustrato deve dunque essere ricondotto per lo più a consapevoli tentativi di semplificazione dei processi amministrativi, sebbene non manchino casi in cui esso va semplicemente interpretato come il frutto di esigenze di risparmio di spazio e di materiale scrittorio<sup>80</sup>. Le procedure documentarie in atto a Marcena (Valle di Non) appaiono a tale proposito particolarmente emblematiche: lo strumentario delle chiese di San Paolo e Santa Maria<sup>81</sup>, la cui compilazione fu avviata nel 1568 e conclusa nel 1585, cominciò ad essere riutilizzato nel 1637 (fino al 1783) dalla confraternita del Rosario eretta nella chiesa di San Paolo, per la redazione delle rese dei conti dei massari<sup>82</sup>, nonché per la registrazione dei fondi e dei capitali d’affitto spettanti all’altare del Rosario posto nella stessa chiesa (1755-1804)<sup>83</sup>. Medesima sorte subì il registro adottato dall’amministrazione della chiesa soggetta di San Rocco di Coredò (Valle di Non) per la redazione dell’urbario e per le registrazioni delle rese dei conti<sup>84</sup>: nel momento in cui, nel 1809, tutti i beni della chiesa vennero incorporati nel patrimonio della parrocchiale, determinando la definitiva cessazione dell’amministrazione autonoma dell’ente, le carte del registro non

---

<sup>75</sup> Cfr. APVolano, C.4.4-5.

<sup>76</sup> Cfr. APSan Marco, XVII.B.5 (1871-1927).

<sup>77</sup> Cfr. APSan Marco, XVII.B.4 (1871-1931).

<sup>78</sup> Cfr. APSan Marco, VIII.B.7/10 (1883-1897; 1897-1914).

<sup>79</sup> Cfr. APSan Marco, XX.B.3/5-6/8 (1848-1928).

<sup>80</sup> Il ricorso a un simile procedimento è comunque attestato anche in realtà archivistiche diverse da quelle parrocchiali. Si rimanda, ad esempio, a quanto illustrato riguardo all’attività documentaria degli organi comunitari in *L’archivio comunale di Sinalunga* e riguardo alle procedure in atto presso le curie vescovili in *L’archivio diocesano di Pienza*.

<sup>81</sup> Cfr. APMarcena, 5.1.1: «Liber novus traslatus a veteri ac registratio omnium instrumentorum fabricae et luminariae ecclesiae Sancti Pauli et Sanctae Mariae de Marcena sub anno Domini 1568».

<sup>82</sup> Cfr. *ibid.*, cc. 68v-179.

<sup>83</sup> Cfr. *ibid.*, cc. 180v-183.

<sup>84</sup> Cfr. APCoredò, 6.1.1.

ancora compilate vennero utilizzate dal parroco di Coredò per l'annotazione degli elenchi dei cresimati (1825-1885)<sup>85</sup>.

La difficoltà di stabilire nette distinzioni all'interno del materiale documentario conservato negli archivi parrocchiali non si manifesta comunque solo in sede d'individuazione dei vari fondi, ma coinvolge anche l'organizzazione della documentazione in serie. Sono riscontrabili infatti nella pratica documentaria di ogni tipologia di ente casi di impiego contemporaneo delle medesime unità per varie finalità o di riutilizzo di registri già parzialmente compilati con funzioni totalmente differenti. Il fenomeno si manifesta con particolare frequenza nella produzione documentaria delle confraternite, le cui tipologie di registrazione più consuete (statuti, elenchi degli iscritti, verbali delle sedute generali e di direzione, registrazioni di cassa) trovano spesso sede all'interno di singole unità («registri generali»). Tale pratica risulta particolarmente diffusa nel corso del secolo XIX, sebbene sia possibile individuare alcuni casi risalenti all'epoca precedente. All'interno dell'archivio parrocchiale di Besenello (Alta Vallagarina), ad esempio, si conserva un registro prodotto dalla sezione maschile della confraternita del Santissimo Sacramento, nel quale sono annotati sia i verbali delle riunioni dal 1755 alla metà del XIX secolo sia gli elenchi degli iscritti, anch'essi continuamente aggiornati fino al secolo XIX<sup>86</sup>. Ancora una volta una simile prassi documentaria risulta attribuibile ad esigenze di tipo pratico, legate alla necessità di impiegare per la registrazione dei dati, spesso quantitativamente limitati (ad esempio nel caso di benefici semplici o legati perpetui dotati di patrimoni ridotti), il minor numero di unità documentarie possibile, in modo da evitare lo spreco di materiale scrittorio e così da mantenere su livelli facilmente gestibili la mole di documentazione da utilizzare nell'attività quotidiana. L'immagine degli archivi parrocchiali che emerge da tali riflessioni è dunque quella di entità caratterizzate da una strutturazione interna non perfettamente definita, nella quale i confini che delimitano le varie sezioni appaiono spesso valicati o sfumati.

---

<sup>85</sup> Cfr. il titolo in coperta sul retro di APCoredò, 6.1.1: «Liber confirmatorum 1825-1885».

<sup>86</sup> Cfr. APBesenello, A.A.3: «Statuti, elenco e congreghe dei confratelli del Santissimo Sacramento».

## II. IL SISTEMA DOCUMENTARIO DELLE PARROCCHIE TARENTINE

### 1. L'evoluzione del sistema parrocchiale trentino e i suoi riflessi archivistici

#### a. L'organizzazione territoriale della cura d'anime nella diocesi di Trento

Nonostante la pressoché totale assenza di testimonianze documentarie risalenti ai secoli anteriori al XIII<sup>87</sup>, la definizione di un'articolata ripartizione del territorio diocesano soggetto all'autorità spirituale del vescovo di Trento in distretti ecclesiastici minori viene fatta risalire al secolo IX<sup>88</sup>. La forma assunta sin da questo periodo dal sistema organizzativo della cura d'anime in area trentina non si discosta da quella che, più in generale, risultava essere la situazione presente in buona parte dell'Italia centro-settentrionale. Tale sistema si fondava sulla ripartizione del territorio diocesano in varie circoscrizioni, ciascuna delle quali faceva capo a una chiesa battesimale (pieve) direttamente dipendente dal vescovo, alla quale erano a loro volta soggette tutte le chiese minori (oratori, cappelle) presenti nell'area circostante. La pieve costituiva il centro della vita religiosa nel territorio: ad essa i fedeli facevano capo per tutte le funzioni di cura d'anime e soprattutto per il battesimo, nonché per il pagamento delle decime. Una simile struttura organizzativa si adattava in particolare a territori caratterizzati da insediamento sparso, nei quali spesso prevalevano unità abitative isolate, per le quali le chiese battesimali costituivano di fatto il principale punto di riferimento religioso<sup>89</sup>. La lontananza delle

---

<sup>87</sup> Il primo documento in grado di fornire indicazioni generali inerenti all'organizzazione della cura d'anime in territorio trentino risale al 1295 e consiste nell'elenco di chiese soggette al pagamento della decima papale. Cfr. *Rationes decimarum Italiae*, su cui cfr. CURZEL, *Le pievi trentine*, in particolare p. 10.

<sup>88</sup> Sull'organizzazione della cura d'anime 'per pievi' si vedano gli studi di VIOLANTE, *Sistemi organizzativi della cura d'anime*; ID., *Ricerche sulle istituzioni ecclesiastiche*; ID., *L'organizzazione ecclesiastica per la cura d'anime*, pp. 203-238 e CASTAGNETTI, *L'organizzazione del territorio rurale nel Medioevo*, studi ai quali si fa riferimento anche in merito alle riflessioni che seguono. In particolare, riguardo all'estensione territoriale di tale sistema di organizzazione della cura d'anime cfr. VIOLANTE, *Ricerche sulle istituzioni ecclesiastiche*, alle pp. 268-273; sull'adozione del termine *plebs* e sulle sue varie accezioni cfr. ancora VIOLANTE, *Ricerche sulle istituzioni ecclesiastiche*, in particolare pp. 147-150; CURZEL, *Le pievi trentine*, in particolare pp. 5-8. Sul caso trentino si rimanda in primo luogo a CURZEL, *Le pievi trentine*; la rimanente bibliografia sull'argomento è piuttosto scarsa e limitata sostanzialmente ad alcuni cenni in FORCHIELLI, *La pieve rurale*; ID., *Plebs Vallis Fiemmarum*, pp. 31-33; SANTONI, *Dell'origine, varia specie e forma dell'antico governo delle chiese parrocchiali*; SANTINI, *I comuni di pieve nel Medioevo italiano*, in particolare pp. 160-172; ID., *Comunità di pieve e comunità intermedie di valle*, pp. 3-66; per un'analisi degli studi sull'organizzazione della cura d'anime in Trentino cfr. CURZEL, *Le pievi trentine*, pp. 8-9.

<sup>89</sup> Riguardo alla corrispondenza del sistema *per pievi* a un insediamento di tipo sparso cfr. VIOLANTE, *L'organizzazione ecclesiastica per la cura d'anime*, in particolare pp. 217-218; in merito

pievi dai maggiori centri abitati condusse tuttavia alla progressiva fondazione di cappelle e oratori in prossimità di numerosi insediamenti. In principio tali edifici godettero generalmente solo di diritti minori, quali la celebrazione episodica della messa nei giorni feriali, mentre la facoltà di amministrare la cura d'anime rimase competenza esclusiva dei titolari delle chiese matrici. All'inizio del XII secolo prese quindi avvio un graduale e spesso conflittuale processo che condusse varie cappelle ad ottenere, a scapito dell'autorità pievana, un numero sempre maggiore di diritti, sia in ambito prettamente religioso (diritti di sepoltura, facoltà di impartire confessioni, presenza di un sacerdote stabile) che economico (riscossione delle decime)<sup>90</sup>. Tale processo, che gli studi generalmente fanno risalire a trasformazioni in atto tanto sul piano politico-sociale – formazione delle signorie territoriali e dei comuni rurali – quanto su quello 'culturale'<sup>91</sup>, consentì dunque ad edifici sorti esclusivamente in funzione delle celebrazioni occasionali e del tutto subordinati alle chiese matrici di divenire il centro di vere e proprie realtà parrocchiali: realtà dotate di propri fedeli e di un proprio territorio<sup>92</sup>, seppur ancora legate da un rapporto di dipendenza alle antiche pievi, alle quali era comunque garantito il mantenimento di determinate prerogative, in primo luogo la facoltà di celebrare il battesimo, nonché una certa posizione di prestigio rispetto alle filiali.

In relazione al quadro appena illustrato, il caso trentino presenta alcuni aspetti peculiari: se infatti in area italiana nel corso dei secoli XIII-XIV il processo di emancipazione conobbe un'ulteriore progressione e condusse alla definitiva

---

all'esistenza di tale nesso anche in ambito trentino, Emanuele Curzel ha sollevato alcuni dubbi, auspicando studi approfonditi riguardo al rapporto tra gli insediamenti umani presenti sul territorio e la dislocazione delle pievi. Cfr. CURZEL, *Le pievi trentine*, p. 33.

<sup>90</sup> Vedi FERRARIS, *Prompta Bibliotheca*, III, ad verb. *Dismembratio*, § 7-14: «Dismembratio, cum sit species alienationis, requirit omnes solemnitates requisitas in alienatione rerum Ecclesiae. (...) Et sic, ut sustineatur, requiritur necessitas causae et evidens Ecclesiae utilitas. (...) Et hoc maxime pro dismembratione ecclesiae parochialis (...) ubi solemnitas et iusta causa copulative requiruntur (...). Item in parochialis dismembratione requiritur vocatio rectoris vel ea vacante defensor ab episcopo deputandus, et citatio parochianorum aliorumque, quorum interest (...). Si rector vocatus noluerit consentire, potest episcopus eo invito (si subsit iusta causa) procedere ad talem dismembrationem. (...) Iusta causa dismembrationis est ut evitetur periculum animarum, quod solet oriri ob distantiam et incommoditatem itineris, ratione cuius nec parochiani praesertim tempore hiemali possunt accedere ad ecclesiam parochialem pro divinis sine periculo aut incommodo, nec parochus ad illos occasione infirmitatis pro administratione sacramentorum; quibus circumstantiis vere concurrentibus, episcopus auctoritate sibi attributa a Concilio Tridentino (...) potest ad dismembrationem procedere et novam parochiam erigere». I tempi e le forme di acquisizione dei vari diritti da parte delle cappelle risultarono in ogni caso condizionati dalle situazioni locali. Cfr. al riguardo VIOLANTE, *Ricerche sulle istituzioni ecclesiastiche*, in particolare p. 381.

<sup>91</sup> Si fa riferimento, in particolare, alla sempre maggiore insofferenza da parte dei fedeli nei confronti di pievi ritenute troppo lontane e alle quali non veniva più riconosciuta alcuna funzione di coordinamento. Al riguardo si rimanda ancora una volta a VIOLANTE, *L'organizzazione ecclesiastica per la cura d'anime*.

<sup>92</sup> Cfr. VIOLANTE, *Ricerche sulle istituzioni ecclesiastiche*, p. 377.



rottura del vincolo esistente tra le parrocchie e le pievi, determinando l'effettivo frazionamento dei territori delle chiese matrici e generando di conseguenza una profonda crisi delle antiche strutture pievane, che in alcuni casi finirono addirittura per scomparire<sup>93</sup>, in ambito trentino il medesimo fenomeno, avviatosi a circa un secolo di distanza rispetto alle più generali tendenze<sup>94</sup>, non giunse, almeno in un primo periodo, a determinare la definitiva rottura dei legami di dipendenza esistenti. Sebbene in questo contesto gli spazi di autonomia di cui arrivarono a godere le varie cappelle fossero tali da garantire loro una gestione indipendente di gran parte della liturgia e, in molti casi, anche la presenza di un sacerdote stabile<sup>95</sup>, il legame originario con le chiese matrici, almeno dal punto di vista formale, non venne mai del tutto annullato, permettendo così all'organizzazione territoriale configuratasi nel tardo Medioevo di sopravvivere, almeno sulla carta, ancora per molti secoli. Nel suo studio relativo all'origine del sistema di cura d'anime in Trentino, Emanuele Curzel rileva a tale proposito come il numero delle chiese indipendenti (pievi o parrocchie) sia rimasto piuttosto contenuto e pressoché invariato per gran parte dell'età moderna. Dagli atti della visita pastorale compiuta per volere di Bernardo Clesio nel biennio 1537-1538, ad esempio, sembra emergere chiaramente come, al momento dell'indagine, solo una decina di chiese filiali avesse conseguito la totale emancipazione dalle pievi di origine<sup>96</sup>; l'autore sottolinea inoltre come anche in occasione della successiva visita di Ludovico Madruzzo (1579-1583) il numero delle parrocchie autonome fosse cresciuto solamente di poche unità<sup>97</sup>. L'assetto territoriale determinatosi con la formazione del sistema per pievi perdurò dunque in area trentina senza subire sostanziali variazioni per tutta l'età moderna ed oltre, sino addirittura alla prima metà del secolo XX<sup>98</sup>.

<sup>93</sup> Riguardo alla crisi del sistema *per pievi* cfr. FORCHIELLI, *La pieve rurale*, in particolare p. 116. Si tenga inoltre presente che nei canoni del Concilio di Trento l'istituzione pievana non viene più nominata, mentre si fa esclusivo riferimento alle parrocchie. Cfr. ad esempio Sess. XXI, *de ref.*, c. 4.

<sup>94</sup> Il fenomeno prese avvio sul territorio trentino solo a partire dal XIII secolo. Al riguardo cfr. CURZEL, *Le pievi trentine*, pp. 95-98.

<sup>95</sup> La notevole estensione dei territori pievani, infatti, rendeva spesso estremamente marcato l'isolamento delle singole chiese filiali, garantendo loro spazi di autonomia particolarmente estesi.

<sup>96</sup> Si tratta generalmente di chiese localizzate nell'area lungo il corso dell'Adige, a nord di Trento e nella Vallagarina.

<sup>97</sup> Nel corso della visita pastorale del 1537-1538 le uniche parrocchie di nuova fondazione risultano essere Ala, Aldino, Besenello, Cortaccia, Folgaria, Isera, Mezzolombardo, Montagna e Termeno. Cfr. CURZEL, *Le pievi trentine*, pp. 95-98.

<sup>98</sup> In merito alle variazioni del numero di parrocchie trentine fino al secolo XVIII cfr. WEBER, *Le antiche e le nuove parrocchie nel Trentino*, in particolare p. 36; in merito alle variazioni del numero di parrocchie dalla fine del sec. XVIII al XIX cfr. VARESCHI, *Organizzazione pastorale, clero, comunità religiose*.

Va tuttavia considerato che tale apparente continuità nell'organizzazione della cura d'anime ebbe una valenza prevalentemente formale e influenzò solo in minima parte la reale attività delle singole chiese filiali che, pur ufficialmente legate alla matrice, furono in grado di operare sul territorio di loro competenza con spazi di autonomia sempre maggiori<sup>99</sup>. Tale contrasto tra lo stato di formale dipendenza e l'autonomia reale che per secoli ha caratterizzato l'esistenza delle chiese filiali in area trentina ha prodotto effetti nell'ambito dell'amministrazione quotidiana delle varie istituzioni ecclesiastiche operanti sul territorio, condizionandone, di conseguenza, anche le pratiche di produzione e gestione documentaria. La distanza dalla pieve, infatti, assicurava ai curati una particolare libertà d'azione, che si concretizzava sostanzialmente nello svolgimento delle medesime attività compiute dai pievani nei territori a loro soggetti. Sul piano documentario ciò garantiva a curati e amministratori degli enti compresi nelle aree di competenza delle chiese filiali la facoltà di provvedere autonomamente alla produzione e alla gestione della propria documentazione, con minimi interventi da parte dei titolari delle chiese matrici. Tale situazione appare del tutto evidente alla luce di un sommario confronto tra il materiale documentario conservato all'interno degli archivi delle antiche pievi e quello prodotto nell'ambito di pertinenza delle filiali: se nel primo caso la presenza di documentazione attribuibile a enti operanti nel territorio delle chiese dipendenti risulta assai ridotta e in genere limitata a unità documentarie isolate, nel secondo la possibilità di riscontrare i segni di un diretto intervento da parte del pievano si rivela poco frequente. Inoltre, negli archivi delle chiese che solo in epoche relativamente recenti raggiunsero lo *status* di parrocchia è possibile riscontrare la medesima varietà di fondi e tipologie documentarie che generalmente caratterizza i complessi archivistici delle antiche pievi. Da queste prime osservazioni appare dunque evidente come sul piano archivistico la condizione di autonomia delle chiese filiali abbia avuto modo di concretizzarsi su due livelli distinti, vale a dire sia nella fase di produzione del materiale, sia, successivamente, in quella di gestione e conservazione. La scarsa frequenza dei casi in cui è possibile individuare elementi attestanti un intervento del pievano nelle pratiche di redazione lascia infatti ipotizzare, per tale attività, una pressoché completa autosufficienza delle chiese filiali; d'altro canto, tale autosufficienza è riscontrabile anche nelle procedure di conservazione del materiale prodotto, come testimoniato dalla scarsità di documentazione ricon-

---

<sup>99</sup> Vedi VARANINI, *Comunità rurali e chiese*, p. 4: «Al di sotto di questa quasi immobile impalcatura, tuttavia, si veniva via via assestando, come si è accennato, durante l'età moderna, il sistema delle chiese curate, dipendenti dalla pieve in modo formale (come riconoscimento della superiorità gerarchica dell'arciprete) e anche sostanziale (per la liturgia del triduo pasquale); ma tuttavia autonome per l'ordinaria amministrazione della cura d'anime ... ».

ducibile all'area di pertinenza delle chiese dipendenti, ma conservata negli archivi delle antiche pievi, le quali dunque anche in quest'ambito svolgevano funzione di centri di attrazione solo per il territorio direttamente soggetto al loro controllo.

Particolarmente significativa risulta a tale proposito la situazione rilevata in Vallagarina: all'interno degli archivi delle pievi di Volano, Villa Lagarina, Lizzana e Mori e delle parrocchie di più antica fondazione (San Marco di Rovereto e Santa Maria di Ala) la presenza di documentazione attribuibile alle chiese filiali o ad enti ecclesiastici attivi nel loro territorio è ridotta solamente a una decina di unità, le quali peraltro risultano prodotte in epoche in cui tali chiese erano ancora semplici cappelle prive di particolari attribuzioni e dunque totalmente dipendenti dalla matrice<sup>100</sup>.

Come detto, tuttavia, il perdurare di un rapporto di dipendenza fra le chiese filiali e le rispettive matrici garantì ai rettori di queste ultime il mantenimento, almeno sul piano formale, di una posizione di primato, alla luce della quale devono essere interpretati gli interventi attuati dai pievani, su incarico dell'autorità ecclesiastica, nell'ambito della verifica e del controllo, nonché dell'eventuale rettifica, delle procedure amministrative svolte all'interno dei territori soggetti alle chiese curate. Un simile intervento veniva sollecitato, ad esempio, nei casi in cui le indagini dei delegati vescovili portavano alla luce gravi inadempienze da parte degli amministratori titolari dei vari enti ecclesiastici in merito all'aggiornamento degli inventari. Dagli atti delle visite pastorali emerge infatti chiaramente come la mancanza di regolarità nella redazione e nell'aggiornamento di tali tipologie documentarie fosse un fenomeno assai diffuso e particolarmente persistente<sup>101</sup>; allo stesso tempo, sulla base dell'analisi del materiale archivistico conservato, è possibile appurare

---

<sup>100</sup> Si prendano in considerazione, ad esempio, i registri delle rese di conto della chiesa di San Nicolò di Vo' Sinistro, divenuta curazia della parrocchia di Ala nel 1705 con la concessione del tabernacolo e del fonte battesimale. Nell'archivio parrocchiale di Ala vengono conservati esclusivamente i registri prodotti prima del secolo XVII (cfr. APAIa, M.1.1-3, 1599-1693), mentre le registrazioni contabili dell'epoca successiva sono conservate direttamente nell'archivio dell'ex curazia. L'archivio parrocchiale di Vò Sinistro non è stato ancora inventariato; informazioni relative a tali registri sono tuttavia presenti nella scheda prodotta nel corso delle operazioni di censimento degli archivi parrocchiali trentini svolte in collaborazione tra Arcidiocesi di Trento e Provincia Autonoma di Trento (Ufficio beni librari e archivistici, oggi Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici) nel corso del 1988. Riguardo alle iniziative svolte dalla Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con l'autorità diocesana per la tutela e la valorizzazione degli archivi parrocchiali trentini cfr. *Scritture parrocchiali della diocesi di Trento*; CHISTÈ, *Interventi della Provincia Autonoma di Trento*; ID., *L'informatizzazione degli archivi storici*; SPARAPANI, *Esperienze tridentine di collaborazione tra ente pubblico e istituzioni ecclesiastiche*; ID., *Le fonti canoniche parrocchiali*; ID., *Personale dell'archivio diocesano*. Riguardo all'archivio parrocchiale di Vò Sinistro si rimanda comunque anche a CASSETTI, *Guida storico-archivistica*, pp. 1033-1034.

<sup>101</sup> Al riguardo cfr. *infra*, paragrafo II.6.a.

come, di norma, l'attività di produzione documentaria dei pievani si intensificasse proprio negli anni immediatamente successivi allo svolgimento delle visite, a riprova della stretta connessione esistente tra l'operato dei sacerdoti e le richieste formulate dall'autorità diocesana<sup>102</sup>. Al pievano venivano inoltre frequentemente attribuite funzioni di controllo e verifica nei confronti dell'attività degli amministratori delle chiese e questi era dunque chiamato a partecipare alle sedute per la resa dei conti<sup>103</sup>. Anche in questo caso l'esercizio delle funzioni attribuite al titolare della chiesa matrice dall'autorità diocesana dava luogo all'avvio di un'attività di produzione documentaria, prevalentemente di natura inventariale e/o contabile, caratterizzata tuttavia da aspetti peculiari. Da un lato l'intervento in sostituzione degli amministratori inadempienti poteva configurarsi come un evento strettamente connesso alle disposizioni contenute nei decreti visitali e non determinava quindi un'attività di produzione documentaria continuativa, bensì solamente la compilazione di singole unità isolate, all'interno delle quali l'ente possessore dei beni inventariati figurava semplicemente come la 'materia' delle registrazioni, mentre il pievano veniva identificato a tutti gli effetti come il reale produttore<sup>104</sup>.

---

<sup>102</sup> In alcuni casi tale nesso viene esplicitamente menzionato all'interno delle unità documentarie: tra il 1709 e il 1711, ad esempio, nella pieve di Banale (Valli Giudicarie) il pievano, in ottemperanza al decreto della visita pastorale del 1708 che gli ingiungeva la redazione di un urbario per ciascuna delle chiese, confraternite e legati esistenti sul territorio della pieve, avvalendosi della collaborazione di un notaio, produsse per ognuno di questi enti un registro contenente informazioni relative a beni mobili e immobili, censi, obblighi di messe e così via, sulla cui intestazione era presente un esplicito riferimento alle disposizioni dei visitatori. Al riguardo si confronti l'apertura del registro relativo alla curazia di Dorsino: vedi APTavodo, 5.1.3, c. 4r-v: «D'ordine e comando del molto illustre, molto reverendo et eccellentissimo signor don Carlo Orlando Lutti arciprete del Banale come special delegato dell'illustrissima e reverendissima visita, come segue. Perché è stata con decreto speciale dell'illustrissima e reverendissima visita ultimamente seguita nell'anno scorso di questa pieve comandata la formatione attuale dell'urbarii delle chiese, confraternità e legati pii, con l'esate note dell'obblighi perpetui di messe e carità da distribuirsi con la specificazione de' beni o censi di raggion delle medesime o a quelli sottoposti, il tutto in forma probante (...) et essendo statto adossato l'adempimento di questo alla pastorale vigilanza di molto illustre, molto reverendo et eccellentissimo, volendo come delegato speciale adempiere quanto l'è stato ingiunto ... ». Si confronti al riguardo anche il caso dell'urbario della chiesa parrocchiale di San Vigilio di Parrocchia di Vallarsa del 1764. Vedi APParrocchia, 3.1.3: «Urbario e descrizione de' beni e ragioni spettanti ala venerabile chiesa di Santo Vigilio di Vallarsa riformato nell'anno 1764. E questa riforma seguì sotto la direzione del reverendissimo signor don Andrea Prezzi arciprete in primo luogo eletto dopo il decreto visitoriale di Sua Altezza Reverendissima Leopoldo Ernesto de Firmian vescovo e principe di Trento».

<sup>103</sup> Va tuttavia rilevato come molto spesso tali prerogative non venissero assegnate ai titolari della pieve, ma direttamente ai curati. Alla luce delle testimonianze fornite dagli atti delle visite pastorali non è infatti possibile riscontrare l'applicazione di un criterio uniforme nella scelta della persona cui conferire il compito di revisore dei conti. Si rimanda, ad esempio, al caso della visita pastorale alla pieve di Banale del 1580, nel corso della quale i visitatori imposero agli amministratori delle varie chiese di rendere conto annualmente della loro amministrazione, in alcuni casi davanti al curato (ad esempio a Dorsino), in altri (Villa, Rango) di fronte al pievano.

<sup>104</sup> Il pievano produceva e gestiva tale documentazione secondo i propri criteri e le proprie abitu-

D'altro canto, l'intervento di quest'ultimo nell'ambito della revisione dei conti presentati dai massari delle chiese filiali e degli altri enti ecclesiastici in condizioni di corretta amministrazione non costituiva un evento occasionale, ma una procedura abituale, alla quale corrispondeva un'altrettanto regolare attività di produzione documentaria. A tale produzione il pievano partecipava ora direttamente attraverso la compilazione dei registri delle rese di conto, ora limitandosi ad intervenire sul materiale precedentemente redatto dai sindaci/massari delle varie istituzioni, apponendo la propria sottoscrizione. In quest'ultimo caso la documentazione relativa alla resa dei conti rimaneva di pertinenza esclusiva dei singoli enti e, in quanto tale, veniva di norma gestita autonomamente dagli amministratori per poi essere depositata per la conservazione all'interno degli archivi delle chiese filiali<sup>105</sup>.

#### b. La partecipazione dei laici alla gestione degli enti e dei beni ecclesiastici in Antico Regime

È noto come in Antico Regime le comunità partecipassero attivamente alla gestione dei beni e degli enti ecclesiastici<sup>106</sup>. Gli studi più recenti in materia invitano tuttavia a non interpretare tale intervento come una forma di intrusione<sup>107</sup>; ogni tentativo di individuare all'interno dei centri rurali di età moderna una netta linea di confine tra ambito di pertinenza laico ed ambito ecclesiastico risulterebbe infatti del tutto anacronistico, dato che una simile distinzione non poteva avere alcuna ragion d'essere all'interno di società che consideravano l'attività religiosa, alla stregua di quella politica, come parte integrante

---

dini, come attestato dal fatto che, di norma, tali unità documentarie non sono conservate negli archivi delle singole chiese filiali, bensì presso le sedi delle antiche pievi. Si rimanda, ad esempio, ai casi di Ossana, Malé, Santa Croce del Bleggio, Tassullo, Coredo, Sanzeno, Livo. Molto meno frequente è la presenza di inventari prodotti da pievani e conservati presso gli archivi delle chiese filiali. Si confronti, ad esempio, APMarcena, 5.1.2: «Inventarium, urbarium et registrum omnium et singulorum bonorum mobilium, stabiliium (...) spectantium ad ecclesiam curatam Sancti Pauli Marzenae vallis Rumi (...) et ad confraternitatem sanctorum Fabiani et Sebastiani in eadem ecclesia erectam nec non ad canonicam curae ipsius vallis verum et omnes alias ecclesias totius curae praemissae vallis Rumi (...) cura, presentia et auctoritate illustris et multum reverendi domini Antonii Martini archipresbyteri Revodi anno 1650 secutum».

<sup>105</sup> È comunque possibile rilevare alcune eccezioni: si confrontino ad esempio i casi di Baselga di Piné, Santa Croce del Bleggio, Torra.

<sup>106</sup> Si vedano, tra gli altri, LE BRAS, *La chiesa e il villaggio*; RUSSO, *Chiesa e comunità nella diocesi di Napoli*, in particolare pp. 276-280; NUBOLA, *Chiese delle comunità*, ricco di riferimenti utili per un orientamento bibliografico.

<sup>107</sup> È quanto sostenuto, ad esempio, in RUSSO, *Chiesa e comunità nella diocesi di Napoli*, in particolare p. 279; NUBOLA, *Chiese delle comunità*, in particolare pp. 441-451; TURCHINI, *I 'loca pia' degli antichi stati italiani*, in particolare pp. 370-371.

della vita comunitaria<sup>108</sup>. «Parrocchia» e «comunità», dunque, costituivano due aspetti della stessa realtà, la cui gestione era ritenuta semplicemente di competenza pubblica<sup>109</sup>. Ne consegue che le chiese e gli altari, pur contraddistinti da finalità religiose, fossero considerati, dal punto di vista prettamente amministrativo, edifici pubblici al pari delle altre strutture presenti sul territorio comunitario ed utilizzate nell'ambito della vita collettiva. Le comunità, infatti, contribuivano alla loro costruzione ed alla loro manutenzione attraverso l'esborso di denaro pubblico<sup>110</sup> e, in conseguenza di tale impegno economico, rivendicavano la possibilità, o meglio il diritto, di esercitare il proprio controllo sulla gestione di tali luoghi e dei relativi patrimoni. Analoghe prerogative venivano inoltre rivendicate nei confronti di tutte le altre tipologie di enti «forniti di pertinenze in campo ecclesiastico e caratterizzati dalla sicura appartenenza al 'pubblico' ed al 'laico'»<sup>111</sup>, quali gli istituti ospedalieri<sup>112</sup> e le confraternite.

Le forme dell'intervento comunitario nell'ambito della gestione degli enti ecclesiastici erano definite per lo più sulla base di regole e procedure consuetudinarie<sup>113</sup>, che solo raramente trovavano posto all'interno delle carte di regola, vale a dire delle raccolte normative attraverso le quali i singoli centri rurali disciplinavano la propria organizzazione interna<sup>114</sup>. Le funzioni amministrative erano attribuite a uno o più individui («sindaci» o «massari»), che venivano eletti, con cadenza generalmente annuale, in occasione della convocazione della regola per il rinnovo delle cariche pubbliche<sup>115</sup> ed erano

<sup>108</sup> Si consideri, ad esempio, che l'ingresso nella cerchia dei vicini avveniva al momento dell'iscrizione nei registri dei battesimi. Al riguardo si rimanda a GRECO, *La Chiesa in Occidente*, in particolare p. 88.

<sup>109</sup> Riguardo all'inadeguatezza della distinzione tra «comunità-comune, inteso come ambito laico» e «comunità-parrocchia, intesa come ambito religioso» si veda NUBOLA, *Chiese delle comunità*, p. 441.

<sup>110</sup> A seconda dei casi, il mantenimento e la manutenzione delle chiese potevano essere di competenza esclusiva delle comunità o richiedere il coinvolgimento di parroci e altri beneficiati. Al riguardo cfr. CHIRONI, *Note sull'ordinamento degli archivi parrocchiali*, pp. 48-49.

<sup>111</sup> Vedi GRECO, *Pievi e parrocchie nel contado pisano*, p. 168. Sui *loca pia* cfr. TURCHINI, *I 'loca pia' degli antichi stati italiani*, pp. 369-409.

<sup>112</sup> Sull'argomento cfr. PASTORE, *Strutture assistenziali fra Chiesa e Stati*, pp. 433-465.

<sup>113</sup> Riguardo al nesso esistente tra le procedure amministrative e le pratiche consuetudinarie si veda FERRARIS, *Prompta Bibliotheca*, III, ad verb. *Ecclesia*, art. III, § 63: «Pro reparanda corrue[n]te ecclesia standum est specialibus locorum consuetudinibus». Al riguardo si rimanda anche a ONORATO, *Regime giuridico delle fabbricerie*.

<sup>114</sup> Riguardo alle carte di regola delle comunità trentine si vedano, tra gli altri, *Carte di regola e statuti*; NEQUIRITO, *Le carte di regola delle comunità trentine*; CAPUZZO, *Usi e consuetudini agrarie in Trentino*. Riguardo al rapporto tra le comunità rurali e l'autorità dominante si rimanda a BELLABARBA, *Legislazione statutaria cittadina e rurale*.

<sup>115</sup> A tale riguardo si segnala che all'interno di alcuni archivi parrocchiali sono conservati esemplari di registri delle cariche pubbliche. Cfr., ad esempio, APVolano, Y.7.1.

tenuti, al termine del mandato, a rendere conto della propria attività<sup>116</sup>. In un simile contesto il ruolo effettivamente esercitato dal titolare della cura d'anime nella gestione amministrativa e contabile degli enti ecclesiastici doveva essere alquanto marginale: agli occhi della comunità che rivendicava il controllo sugli edifici sacri e sui beni delle altre istituzioni operanti in ambito religioso la figura del sacerdote era infatti paragonabile a quella di un semplice 'funzionario'<sup>117</sup> al servizio della collettività, i cui compiti, spesso definiti attraverso capitolazioni o statuti parrocchiali<sup>118</sup>, erano connessi esclusivamente alla pratica del culto. Occorre comunque considerare che la Chiesa, pur tollerando l'esercizio da parte dei laici della gestione di beni ed enti ecclesiastici, nel corso del XVI secolo attuò una serie di interventi volti a favorire un maggiore coinvolgimento del clero<sup>119</sup>. Con la pubblicazione dei canoni del Concilio di Trento furono così formalmente attribuiti ai vescovi il diritto di visita sui *loca pia* amministrati dai laici<sup>120</sup> e a questi ultimi l'obbligo di provvedere con regolarità alla resa di conto di fronte agli stessi ordinari diocesani<sup>121</sup>.

In sede locale l'attuazione dei decreti tridentini spinse le autorità vescovili alla formulazione di ulteriori indicazioni normative; in area trentina in particolare, il vescovo Ludovico Madruzzo introdusse all'interno delle costituzioni del primo sinodo diocesano post-tridentino specifiche disposizioni relative alla gestione di chiese, ospedali e altri *loca pia*<sup>122</sup>, sulla base delle quali fu affidato ai parroci il compito/diritto di prendere parte alle sedute per l'annuale resa di conto degli amministratori. L'applicazione delle direttive sinodali non ottenne

<sup>116</sup> Un'analisi in merito ai criteri di elezione dei massari delle chiese e ai compiti ad essi attribuiti è presente in NUBOLA, *Conoscere per governare*, in particolare pp. 127-129.

<sup>117</sup> Riguardo all'identificazione del sacerdote come un semplice «funzionario delle cose sacre» cfr. NUBOLA, *Conoscere per governare*, p. 155.

<sup>118</sup> Si rimanda qui alla pratica delle capitolazioni (o statuti parrocchiali), con le quali le comunità definivano i compiti e i diritti dei sacerdoti cui veniva affidata la cura d'anime. Si confrontino, ad esempio, le capitolazioni per i curati di Nosellari, San Sebastiano, Serrada e Mezzomonte nella parrocchia di Folgaria del 1775: «Capitolazioni particolari che al presente devonsi osservare dalli (...) cappellani curati di Santo Sebastiano, Nosellari, Serada e Mezzomonte a pluralità di voti eletti col parrocchiale consenso e condotti da queste vicinie in forma pur anche muttabili a giusto arbitrio loro nelle circostanze ... » (APFolgaria, 16.1.1, p. 47). A tale proposito cfr. NUBOLA, *Chiese delle comunità*, in particolare pp. 455-456.

<sup>119</sup> Per il caso trentino cfr. GARBELLOTTI, *Visite pastorali e "loca pia"*, in particolare pp. 411-422.

<sup>120</sup> Vedi *Conc. Trid.* Sess. XXII, *de ref.*, can. 8: «Episcopi (...) habeant ius visitandi hospitalia, collegia quaecumque ac confraternitates laicorum ... ».

<sup>121</sup> Vedi *Conc. Trid.* Sess. XXII, *de ref.*, can. 9: «Administratores tam ecclesiastici quam laici, fabricae cuiusvis ecclesiae, etiam cathedralis, hospitalis, confraternitatis, eleemosynae, montis pietatis et quorumcumque piorum locorum singulis annis teneantur reddere rationem administrationis ordinario, consuetudinibus et privilegiis quibuscumque in contrarium sublatis ... ».

<sup>122</sup> Cfr. *Const. Madr.*, cap. 50, 60, 61.

tuttavia un successo immediato: i tentativi dell' autorità vescovile di imporre la supervisione dei parroci sull' operato dei laici dovettero infatti fare i conti con la generale tendenza di questi ultimi a considerare gli edifici e i beni ecclesiastici come realtà pubbliche soggette unicamente al controllo comunitario<sup>123</sup>. Significativo a tale riguardo appare, ad esempio, il caso di Volano: le prime attestazioni relative all' attuazione delle rese di conto da parte degli amministratori dei vari enti parrocchiali risalgono alla prima metà del XVII secolo; inizialmente, tuttavia, le sedute si svolgevano unicamente di fronte ai massari e ai giurati della comunità, mentre la partecipazione regolare del parroco è documentata solo a partire dalla seconda metà del secolo. Allo stesso modo è possibile rilevare come, nella parrocchia di Santa Maria Maggiore di Trento, fino alla fine del secolo XVI, i registri delle rese di conto della chiesa venissero esaminati e sottoscritti esclusivamente dagli amministratori laici («pievesani») senza essere sottoposti alla revisione del curatore d' anime<sup>124</sup>. D' altro canto, all' interno degli stessi atti visitali sono numerose le testimonianze in merito alla scarsa regolarità con cui veniva attuata la resa di conto di fronte a parroci e curati<sup>125</sup>, che assai frequentemente denunciavano ai delegati vescovili di essere tenuti del tutto all' oscuro circa lo stato patrimoniale e le pratiche di gestione delle chiese<sup>126</sup>.

Simili circostanze condizionarono naturalmente anche l' attività documentaria degli enti ecclesiastici, riservando agli amministratori le funzioni connesse alla produzione della documentazione e garantendo ai parroci la possibilità di intervenire esclusivamente nelle procedure che prevedevano un loro effettivo coinvolgimento, vale a dire le rese di conto annuali, durante le quali i sacerdoti provvedevano in prima persona alla compilazione dei registri o

<sup>123</sup> Al riguardo cfr. NUBOLA, *Conoscere per governare*, in particolare p. 155.

<sup>124</sup> Cfr. APSanta Maria Maggiore, 4.1.1-3. Si consideri che la serie presenta una lacuna dal 1592 alla seconda metà del secolo XVII.

<sup>125</sup> Si vedano, ad esempio, i decreti sindacali per la chiesa parrocchiale di Isera (ADTn, *Atti visitali* 28, 1708, c. 107r): «Comandiamo al venerabile rettore che in supplemento delle altrui mancanze obblighi senza interposizione veruna di tempo li massari di questa chiesa e confraternita come pure li massari delle altre chiese e luoghi pii sottoposti alla medesima chiesa a rendere li conti della loro amministrazione trascurati per molti anni».

<sup>126</sup> Simili proteste da parte dei parroci erano assai frequenti anche in epoche piuttosto recenti. Ad esempio, durante la visita alla parrocchia di San Marco di Rovereto del 1728 il parroco denunciò di fronte ai visitatori che «... gli amministratori laici della chiesa, come anche di qualunque altro luogo pio, (...) non rendono mai conto, si perpetuano nell' ufficio dell' amministrazione con grande pregiudizio della causa pia» (ADTn, *Atti visitali* 40, 1728, c. 63v). Analogamente, nel corso della visita del 1750 alla parrocchia di Besenello, il parroco denunciò ai delegati vescovili il fatto che gli amministratori della chiesa di Calliano lo tenevano completamente all' oscuro della propria attività: «In Calliano vi è la chiesa di San Lorenzo (...), dell' amministrazione di questa chiesa il parroco non ve ne sa cosa alcuna, né ingerenza poiché rifiutano di chiamarlo ai conti pretendendo d' esser indipendenti (...) e così vien mal amministrato, stanno fino li quatro o cinque anni e più avanti render conti» (ADTn, *Atti visitali* 57, 1750, c. 230v).



si limitavano a dar prova della propria partecipazione apponendo sottoscrizioni autografe<sup>127</sup>. Analogamente, anche la gestione della documentazione prodotta era in genere soggetta al controllo e all'iniziativa dei funzionari laici: sindaci e massari tendevano infatti a provvedere autonomamente alla conservazione del materiale corrente e a consegnarlo direttamente ai propri successori alla scadenza dell'incarico, senza mai di fatto depositarlo presso l'archivio parrocchiale.

Un ulteriore aspetto caratterizzante la realtà archivistica parrocchiale trentina ed evidentemente connesso alle costanti relazioni esistenti tra ambiti di pertinenza laico ed ecclesiastico è costituito dalla frequente presenza di materiale documentario prodotto da organi comunitari (carte di regola, estimi ecc.) all'interno degli archivi parrocchiali e di documentazione chiaramente attribuibile a enti ecclesiastici (fabbricerie, confraternite ecc.) nelle sezioni storiche degli archivi comunali<sup>128</sup>. Il fenomeno risulta equamente distribuito sull'intero territorio, sebbene il materiale interessato si presenti in genere nella forma di unità isolate e solo raramente sia possibile riscontrare l'esistenza di serie documentarie dotate di un'estensione cronologica rilevante<sup>129</sup>. Si tenga inoltre presente che la distinzione tra le unità archivistiche riconducibili all'attività documentaria delle comunità e quelle attribuibili ai singoli enti ecclesiastici si rivela sempre molto chiara, poiché nel materiale prodotto non sono reperibili commistioni di registrazioni di diversa origine.

La documentazione di provenienza comunale conservata negli archivi parrocchiali<sup>130</sup> è costituita in larga parte da materiale pegamenaceo; è possibile comunque attestare con una certa frequenza anche la presenza di registri contenenti carte di regola e verbali delle sedute della regola o dei consigli posti alla guida delle comunità, nonché di unità documentarie connesse all'attività contabile, quali registri delle entrate e delle uscite, registri delle rese di conto e così via (Figura 1). All'interno di alcuni archivi è inoltre reperibile una quantità piuttosto rilevante di carteggio comunale, che tuttavia si presenta generalmente associato a documentazione di diversa provenienza a seguito di

---

<sup>127</sup> Le sottoscrizioni dei parroci erano talvolta precedute da dichiarazioni che esplicitavano la loro presenza (o di un loro delegato) alla resa di conto. Si veda, ad esempio, APSan Marco, XVIII.B.1 (1698-1764), c. 12r: «Io sottoscritto atesto haver visti li presenti conti di dare et havere per ordine del reverendo signor arciprete Carmeli et questi ritrovati iusti».

<sup>128</sup> L'indagine svolta sul patrimonio documentario conservato presso gli archivi parrocchiali e comunali del territorio trentino ha consentito di rilevare la presenza di più di 500 unità archivistiche interessate da tale fenomeno.

<sup>129</sup> Per gli archivi comunali attualmente sprovvisti di inventario si è fatto ricorso alle informazioni contenute in CASETTI, *Guida storico-archivistica*.

<sup>130</sup> Il manifestarsi di un simile fenomeno negli archivi della Val di Sole è stato analizzato in STENICO, *Custodir le ragioni et li istromenti*.

interventi di ordinamento attuati dai parroci sulla base di criteri di pertinenza. Costituisce infine un caso particolare la documentazione anagrafica (registri di nati, matrimoni e morti) di produzione comunale e risalente ai primi decenni del XIX secolo, la cui presenza all'interno degli archivi parrocchiali risulta chiaramente connessa al trasferimento ai parroci delle funzioni di stato civile imposto dal governo austriaco nel 1815<sup>131</sup>.




Figura 1: Documentazione comunale all'interno degli archivi parrocchiali

Anche buona parte del materiale documentario riconducibile all'attività di enti ecclesiastici conservato all'interno degli archivi storici comunali è costituito da pergamene sciolte; è comunque possibile riscontrare con frequenza ancor maggiore la presenza di documentazione prodotta nell'ambito dell'amministrazione dei legati e dei benefici di cui erano esecutori gli stessi organi comunitari. Al contrario, appare poco più che occasionale la conservazione di unità documentarie connesse alla gestione di chiese e confraternite (Figura 2).

<sup>131</sup> Vedi *Intorno ai registri dei matrimoni, delle nascite e delle morti*, 21 settembre 1815 in *Raccolta delle leggi provinciali*, II, p. 406: «L'introduzione delle nuove Leggi matrimoniali rende necessari i registri dei matrimoni, delle nascite e delle morti, come è già stato prescritto ai pastori delle anime coll'Ordine di quest'I. R. Governo dei 30 giugno 1815, num. 3681. Al fine di metter i pastori delle anime in istato di tenere i registri delle nascite sì come è prescritto, vien loro comunicata la qui unita particolare istruzione compilata secondo le sovrane ordinazioni in questo proposito vigenti; e nel tempo stesso viene in seguito di un alto decreto dell'I. R. Commissione aulica centrale d'organizzazione, dei 21 agosto 1815, ordinato in generale quanto segue: 1. Là dove sotto il cessato Governo i registri matrimoniali, delle nascite e delle morti, vennero tenuti dagli uffiziali dello stato civile, tutte le matricole dei matrimoni, delle nascite e delle morti, che dai pastori d'anime han dovuto essere consegnate ai podestà e sindaci, debbono esser loro riconsegnate verso ricevuta. 2. I registri fin qui tenuti dagli uffiziali dello stato civile debbono essere custoditi colla maggior cura dai podestà e sindaci e dai tribunali di prima istanza. 3. Se i pastori delle anime, sì come avvenne in altre provincie novellamente acquistate, hanno tenuto in questo frattempo i loro propri registri dei matrimoni, delle nascite e delle morti in questo caso deve esser loro dato il permesso entro lo spazio di sei settimane, anzi perfino ordinato, di confrontare i loro registri parrocchiali coi registri dello stato civile».




Figura 2: Documentazione di enti ecclesiastici all'interno degli archivi storici comunali

L'origine del fenomeno appena illustrato va individuata, a mio avviso, nella frequente corrispondenza esistente tra le sedi destinate in passato al deposito della produzione documentaria parrocchiale e quelle utilizzate per il materiale di origine comunitaria. Generalmente, infatti, i luoghi adibiti alla conservazione di tale documentazione risultano identificabili con i locali delle chiese parrocchiali<sup>132</sup>. Riguardo ad un simile utilizzo degli edifici sacri sono d'altronde numerose anche le testimonianze reperibili all'interno delle carte di regola: nei capitoli della carta di regola di Coredò, Smarano e Sfruz (Valle di Non), redatta nel 1483<sup>133</sup>, ad esempio, si disponeva (§ 42) «quod carte seu instrumenta dictorum montium debeant remanere in sacrestia ecclesie de Smarano»<sup>134</sup>. Analoghe indicazioni sono in ogni caso reperibili negli statuti di molti altri centri del territorio trentino: si consideri, ad esempio, il testo della carta di regola della comunità di Segonzano (Valle di Cembra) del 1609, in cui veniva richiesto che

<sup>132</sup> Come detto, le chiese parrocchiali erano considerate dalle comunità edifici pubblici al pari delle altre sedi della vita collettiva e, in quanto tali, venivano spesso utilizzate per attività non strettamente connesse all'ambito religioso. Nelle carte di regola, ad esempio, sono frequenti i riferimenti all'utilizzo dei sagrati delle chiese come luoghi di convocazione dei consigli generali; si confronti, tra gli altri, il caso della carta di regola della comunità di Vallarsa del 1605: «Et primo che ogn'anno la dominica nanti il giorno de santo Michele arcangelo, secondo l'antiquo costume, il massaro debba haver comandato ciascuno deli huomini che hanno voce nella regola del commune de Vallarsa et congregar essa regola su la piazza de Vallarsa avanti la chiesa» (*Carte di regola e statuti*, II, p. 399).

<sup>133</sup> Vedi *ibid.*, I, p. 222.

<sup>134</sup> Analoga esigenza venne ribadita anche al momento della stesura della nuova carta di regola delle ville di Sfruz e Smarano del 1580 (nel 1577 era avvenuta la divisione con la villa di Coredò, che si dotò di carta di regola propria nel 1581). Vedi *ibid.*, II, p. 17: § 36: «Che le carte et instrumenti delli detti monti si debbiano tenere nella sacrestia della chiesa di Smarano».

«... li homini del commune (...) prima elegono due soprahuomini novi e costituiscono il zurado anco novo (...) alli quali tre il giurato vecchio passato ivi dà giuramento publico, sopra un libretto de' conti del commune, che debbino tutti tre mantener la ragione del castello e del commun, ed in lite che occorresse tra il commun ed altri: per il che essi tre conservano gli scritti ed instrumenti del commun nella sacristia ivi di San Salvador»<sup>135</sup>.

Risale invece al 1611 la carta di regola del Comun Comunale, un'entità territoriale costituita da varie comunità della Destra Adige lagarina (Pomarolo, Villa Lagarina, Nogaredo, Brancolino, Isera, Reviano, Folaso, Marani, Sasso, Noarna, Pedersano, Castellano, Nomi, Aldeno, Cimone), che, pur essendo dotate di statuti propri, ricorsero ad una normativa comune per regolamentare l'utilizzazione delle risorse forestali. Sede di tale organismo era la villa di Pomarolo dove, proprio all'interno della sacrestia della chiesa, venivano conservate (§ 3) «tutte le scritture, instrumenti et libri concernenti l'interessi delli comunali et parimenti tutti li denari che si cavarono delle fittanze, pignora et entrade detto comunale»<sup>136</sup>. Un uso analogo dei locali degli edifici sacri è attestato anche in epoche più recenti: ad esempio, nella carta di regola di Cles del 1641 si esige «che le scritture publiche, li conti, le condanne o ogni altra scrittura si deva riponere e servare con diligenza nella sacristia della parochiale»<sup>137</sup>.

Per le comunità rurali di età moderna le chiese potevano dunque costituire la sede per la conservazione sia della documentazione prodotta nell'ambito dell'amministrazione dei beni ecclesiastici, sia di quella connessa all'attività degli organi comunitari. Non sembra inoltre scorretto ipotizzare che all'interno di società in cui, come detto, «parrocchia» e «comunità» venivano avvertite semplicemente come due aspetti della stessa realtà collettiva, non venisse di fatto sentita alcuna esigenza di distinguere tra la tesaurizzazione della documentazione di pertinenza 'ecclesiastica' e di quella connessa all'ambito 'laico', ma al contrario, sebbene, non si verificassero mai commistioni di re-

<sup>135</sup> Vedi *ibid.*, I, p. 659.

<sup>136</sup> Vedi *ibid.*, II, p. 434.

<sup>137</sup> Vedi *ibid.*, II, p. 657. Al riguardo si vedano anche le indicazioni contenute nella carta di regola di Faver (Valle di Cembra) del 1745 (§ 12): «Che li presentanei regolani (...) debbino far fare un publico registro di tutte le scritture della comunità; et acciò queste per l'avenire venghino ben custodite e non si possano smarire, farano fare una cassetta di nogara con due seradure diverse, una delle quali reterà in mano del magnifico messer sindaco e(t) l'altra in mano de' regolani: nella qual cassetta si metterano le dette scritture della comunità, e detta cassetta sarà posta in chiesa» (*ibid.*, III, p. 321). È necessario comunque rilevare come un simile utilizzo degli edifici di culto caratterizzasse in area trentina anche le prassi archivistiche delle comunità di valle, come rilevato in BONAZZA, *Evoluzione e maturazione archivistica*, in particolare pp. 132-134. Va inoltre considerato che tale prassi documentaria è attestata anche in altre realtà territoriali: si confronti, ad esempio, quanto riferito in merito alle procedure di conservazione delle scritture messe in atto presso le comunità rurali dell'alta Lombardia in DELLA MISERICORDIA, *Le scritture e gli archivi delle comunità rurali della montagna lombarda*, in particolare pp. 249-642.

gistrazioni di diversa origine all'interno delle singole unità archivistiche, il materiale documentario conservato presso le chiese andasse a costituire un deposito archivistico condiviso, a prescindere dal fatto che la documentazione si riferisse all'amministrazione di una chiesa o all'attività di massari, giurati e altri funzionari pubblici. Alla luce di tali riflessioni, appare dunque possibile interpretare l'attuale presenza di materiale documentario attribuibile agli organi comunitari all'interno degli archivi parrocchiali e, viceversa, di documentazione connessa all'amministrazione degli enti ecclesiastici negli archivi storici comunali come il risultato di una partizione tra due istituti distinti di materiale in origine conservato in maniera unitaria. Ad avvalorare tale ipotesi concorrono d'altronde le caratteristiche stesse della documentazione coinvolta nel fenomeno, che, come già detto, si presenta per lo più sotto forma di unità isolate, a riprova del fatto che il suo collocamento all'interno dell'archivio parrocchiale o dell'archivio comunale è il frutto di un'operazione tutt'altro che pianificata.

c. La svolta della fine del XVIII secolo: la concentrazione delle prassi documentarie nelle mani del parroco

Nel corso dell'analisi dei principali effetti prodotti sulle prassi documentarie ed archivistiche dall'intervento laico nella gestione degli enti e dei beni ecclesiastici non è stata introdotta alcuna specifica periodizzazione; l'adozione di tale impostazione dipende dalla sostanziale continuità che ha caratterizzato questo particolare aspetto delle realtà parrocchiali trentine di età moderna: il contenuto intervento dell'autorità vescovile in materia dopo l'emanazione delle costituzioni sinodali cinquecentesche, e, soprattutto, la resistenza delle comunità rurali nei confronti di ogni intervento volto a ridurre la loro relativa autonomia in campo amministrativo hanno infatti concorso a limitare il verificarsi di cambiamenti di un certo rilievo. Il sistema testé descritto cominciò infatti a vacillare solo nel corso della seconda metà del Settecento, in corrispondenza della crisi delle autonomie regoliere seguita alle riforme promosse dalla monarchia asburgica<sup>138</sup>, nonché agli eventi politico-militari che interessarono il territorio trentino a cavallo dei secoli XVIII e XIX<sup>139</sup>. Nel tentativo di rafforzare il proprio controllo e la propria capacità di indirizzo anche sulle strutture ecclesia-

---

<sup>138</sup> Riguardo al progressivo adeguamento della politica interna del principato vescovile di Trento alle linee direttrici stabilite dal governo austriaco nel corso della seconda metà del XVIII secolo si rimanda a DONATI, *Kaunitz e il Trentino*; FARINA, *Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa*, in particolare pp. 536-548.

<sup>139</sup> Al riguardo cfr. GARBARI, *Aspetti politico-istituzionali di una regione di frontiera*, pp. 13-164.

stiche, l'autorità imperiale attuò infatti, a livello locale, una serie di interventi volti ad elevare la figura del curatore d'anime come unico punto di riferimento della vita religiosa delle parrocchie, imponendo di contro una netta limitazione all'autonomia comunitaria nella conduzione dei beni e degli enti ecclesiastici<sup>140</sup>. Dal punto di vista prettamente gestionale tali mutamenti comportarono, in particolare, il progressivo trasferimento delle funzioni amministrative dalle mani dei funzionari laici di nomina comunitaria a quelle dei curatori d'anime. Occorre comunque considerare che all'ampliamento degli spazi d'intervento riservati ai parroci non corrispose un analogo aumento della loro autonomia operativa; l'attività dei sacerdoti fu infatti oggetto, nel corso del XIX secolo, di una specifica produzione normativa finalizzata a controllarne e normalizzarne i risultati<sup>141</sup>. Anche le prassi documentarie subirono forti condizionamenti a seguito di tali vicende, subendo un vero e proprio processo di trasformazione: in particolare, la concentrazione delle funzioni amministrative nelle mani dei curatori d'anime comportò l'attribuzione ad essi delle competenze in materia di produzione e gestione della documentazione. Dal punto di vista prettamente formale, un simile fenomeno determinò una generale tendenza all'uniformità delle prassi archivistiche in atto presso le singole realtà parrocchiali: lo svolgimento da parte di un unico soggetto dei compiti di produzione documentaria garantiva infatti l'impiego di modalità e criteri di registrazione sostanzialmente omogenei. Inoltre, l'intervento dell'autorità secolare diretto al coordinamento delle pratiche d'ufficio condusse, di fatto, all'introduzione di nuove tipologie di registrazione e dunque a un sostanziale aumento della mole di materiale soggetto al controllo dei curatori d'anime. Al fine di ridimensionare la quantità di documentazione da gestire, i parroci fecero ricorso in molti casi all'utilizzo di quelle che in precedenza si è già avuto modo di definire come unità documentarie 'ibride', contenenti registrazioni di varia natura e provenienza e dunque difficilmente riconducibili a un unico soggetto produttore (registri 'generali').

#### d. La formazione dei parroci: riflessi sulle pratiche documentarie

Attorno alla metà del Cinquecento la necessità di un disciplinamento del clero secolare appariva come un problema piuttosto evidente, tanto agli occhi delle gerarchie ecclesiastiche quanto a quelli dell'opinione pubblica: i sacerdoti in cura d'anime, in particolare, venivano spesso additati come soggetti incol-

<sup>140</sup> In merito agli interventi attuati dall'autorità secolare e finalizzati al potenziamento del ruolo dei curatori d'anime nell'ambito delle circoscrizioni parrocchiali cfr. GRECO, *Fra disciplina e sacerdozio*, in particolare pp. 108-109.

<sup>141</sup> Al riguardo si rimanda a GARBARI, *Aspetti politico-istituzionali di una regione di frontiera*, in particolare p. 33.

ti, privi di abitudini di comportamento consone alla loro posizione e talvolta inadatti persino allo svolgimento delle loro funzioni<sup>142</sup>. L'esigenza di una più precisa definizione della figura e dei compiti dei curati condusse dunque, in occasione del Concilio di Trento, all'elaborazione di varie misure dirette a regolamentare e migliorare la condotta e la preparazione dei chierici. Riguardo alla formazione culturale dei futuri sacerdoti, ad esempio, il Concilio intervenne imponendo ai vescovi l'onere di istituire in ogni diocesi un seminario<sup>143</sup>. È noto come tale decreto non abbia ottenuto un'immediata applicazione e come per la loro educazione i chierici abbiano di fatto usufruito ancora per lungo tempo delle strutture didattiche di tradizione medievale, quali le scuole parrocchiali o delle cattedrali<sup>144</sup>; bisogna comunque considerare che già in questa fase fu raggiunta una chiara consapevolezza in merito alle peculiarità che avrebbero dovuto caratterizzare l'immagine dei nuovi sacerdoti: l'intervento di disciplinamento si sarebbe dovuto concentrare in particolar modo sulla loro condotta morale, al fine di costituire intorno ad essi un'aura di eccellenza in grado di valorizzarne l'esemplarità rispetto alle altre componenti della società<sup>145</sup>. Obiettivo principale era infatti quello di accentuare il distacco esistente tra laici e uomini di chiesa, fondandolo sulla superiorità morale di questi ultimi, allo scopo di dar vita ad un «apparato burocratico ecclesiastico in grado (...) di legittimare l'esercizio d'un potere religioso sul laicato»<sup>146</sup>. Alla luce di tali premesse è facile intuire che gli aspetti più strettamente connessi all'attività quotidiana e, in particolare, alla gestione amministrativa e contabile degli uffici parrocchiali e degli enti ecclesiastici costituissero un settore piuttosto secondario nell'ambito della formazione dei futuri sacerdoti, come d'altronde si può appurare dal contenuto degli stessi decreti conciliari tridentini, all'interno dei quali, tra le materie di studio che avrebbero dovuto essere trattate nei seminari diocesani, non vengono menzionati né il diritto canonico, né tanto meno insegnamenti riguardanti le pratiche amministrative e

<sup>142</sup> Al riguardo si rimanda, tra gli altri, a GRECO, *Fra disciplina e sacerdozio*, in particolare, pp. 45-58.

<sup>143</sup> Cfr. *Conc. Trid.*, Sess. XXIII, *de ref.*, can. 18. Riguardo alle vicende che hanno caratterizzato le fasi di elaborazione di tale disposizione cfr. GUASCO, *La formazione del clero*. L'esigenza di un disciplinamento del clero in cura d'anime era emersa comunque anche nelle epoche anteriori: si rimanda, ad esempio, alle norme comportamentali contenute nelle costituzioni del IV concilio Lateranense del 1215. Al riguardo cfr. MACCARRONE, "Cura animarum" e "parochialis sacerdos".

<sup>144</sup> Riguardo alla lentezza nell'applicazione dei decreti tridentini in materia di seminari cfr. FANTAPPIÈ, *Istituzioni ecclesiastiche e istruzione secondaria*. Riguardo alle difficoltà dei seminari di soddisfare la domanda di formazione e alla conseguente necessità per tali istituti di interagire con altre realtà scolastiche cfr. NEGRUZZO, *Collegii a forma di seminari*.

<sup>145</sup> Cfr. FANTAPPIÈ, *Problemi della formazione del clero*, in particolare p. 66.

<sup>146</sup> Vedi, *ibid.*, pp. 66-67. In merito al processo di clericizzazione, ossia di separazione del clero secolare dal laicato cfr. anche GRECO, *Fra disciplina e sacerdozio*, in particolare p. 64.

contabili<sup>147</sup>. Una simile impostazione degli studi non subì nel corso dei secoli successivi rilevanti modificazioni: all'interno delle istituzioni scolastiche gli insegnamenti nel campo della grammatica, della liturgia, della predicazione e della confessione conservarono di fatto il primato nei confronti degli studi di diritto<sup>148</sup> e, più in generale, la formazione spirituale dei chierici mantenne sempre un rilievo maggiore rispetto a quella giuridica<sup>149</sup>.

L'ipotesi di un limitato interesse riservato alle nozioni in materia giuridico-amministrativa nell'ambito della formazione dei futuri sacerdoti sembra trovare un'ulteriore conferma, almeno per quanto concerne l'area trentina, nei risultati di un'indagine condotta sul materiale librario conservato all'interno delle biblioteche parrocchiali<sup>150</sup> e della biblioteca del seminario di Trento<sup>151</sup>, nonché dall'analisi delle informazioni offerte dagli atti delle visite pastorali e inerenti alle letture dei sacerdoti<sup>152</sup>. I dati raccolti hanno consentito così di valutare in

---

<sup>147</sup> I decreti del Concilio di Trento identificavano come materie dell'insegnamento da svolgere nei seminari la grammatica, il canto, il computo ecclesiastico, lo studio della Sacra Scrittura, dei libri ecclesiastici e delle omelie dei santi. Cfr. *Conc. Trid.*, Sess. XXIII, *de ref.*, can. 18. Con tale osservazione non si intende certamente sostenere che i chierici fossero del tutto sprovvisti di conoscenze in materia amministrativa e contabile o che i testi ad essi indirizzati non contenessero alcuna nozione atinente all'ambito economico; Luca Ceriotti, nel suo saggio relativo alla cultura economica del clero in cura d'anime, ad esempio, rileva come all'interno di opere riconducibili al genere della letteratura penitenziale siano presenti vari riferimenti a comportamenti economici (ad esempio l'usura) in grado di originare il peccato, sulla base dei quali è possibile verificare l'effettiva familiarità dei sacerdoti nei confronti di simili tematiche. L'autore osserva tuttavia come gli accenni a principi di natura economica determinino in realtà semplicemente una forma di «... acculturazione indotta, che non si può definire fattivamente ricercata» (vedi CERIOTTI, *Appunti sulla cultura economica del clero*, p. 167) e come dunque non sia possibile scorgere in essi alcuna intenzione di fornire ai futuri sacerdoti nozioni utili per la concreta amministrazione contabile del patrimonio ad essi affidato e, men che meno, per una corretta gestione di tali attività dal punto di vista documentario.

<sup>148</sup> Si fa riferimento qui all'analisi dei programmi di insegnamento in uso nei seminari-collegio durante il secolo XVIII proposta da Carlo Fantappiè. Cfr. FANTAPPIÈ, *Istituzioni ecclesiastiche e istruzione secondaria*, p. 229. Nel testo vengono segnalati in particolare molti insegnamenti destinati ad una formazione prettamente secolare (tra cui ballo, spada ecc.), la cui presenza viene ricondotta alla frequentazione dei colleghi anche da parte di studenti non indirizzati alla vita sacerdotale.

<sup>149</sup> Cfr. VISMARA, *Il buon prete nell'Italia del Sei-Settecento*, p. 55. Alla medesima conclusione giunge Xenio Toscani nella sua indagine sulla letteratura del «buon prete» in Lombardia. Cfr. TOSCANI, *La letteratura del buon prete di Lombardia*, in particolare pp. 38-39 e Id. *Seminari e collegi nello Stato di Milano*.

<sup>150</sup> Per l'area trentina è disponibile un discreto numero di elenchi di consistenza di biblioteche parrocchiali, prodotti su incarico della Provincia Autonoma di Trento per lo più in occasione del deposito del materiale all'interno della biblioteca diocesana. Ricerche in merito alle letture dei sacerdoti sono state svolte anche in altri contesti territoriali: si veda, ad esempio, TOSCANI, *La letteratura del buon prete di Lombardia*; ALLEGRA, *Ricerche sulla cultura del clero*. Per quanto in area trentina non siano state ancora effettuate indagini di carattere generale, disponiamo tuttavia di uno studio relativo a un caso specifico. Cfr. ZANOLINI, *La biblioteca d'un sacerdote trentino*.

<sup>151</sup> Riguardo al seminario vescovile di Trento cfr. FLABBI, *Il seminario principesco Vescovile*.

<sup>152</sup> Durante i colloqui con il clero (visite personali) i visitatori ponevano ai singoli sacerdoti alcuni quesiti in merito ai loro percorsi di studio e alle opere consultate nel corso della loro formazione.



quale misura la letteratura di argomento giuridico-amministrativo abbia inciso sulla preparazione del clero in cura d'anime e, soprattutto, se tali opere abbiano avuto la possibilità di orientare i sacerdoti nella pratica documentaria connessa alla gestione dell'ufficio parrocchiale e degli enti ecclesiastici.

L'indagine condotta a tale riguardo ha dato risposte sostanzialmente negative, almeno per ciò che concerne il materiale bibliografico risalente ai secoli precedenti al XIX: rispetto al volume complessivo del patrimonio librario esistente, infatti, la quantità di opere di contenuto attinente alla sfera giuridico-amministrativa risulta essere piuttosto marginale. In particolare, i testi normativi attualmente conservati sono identificabili esclusivamente con varie edizioni dei canoni del Concilio di Trento, delle costituzioni sinodali del vescovo Ludovico Madruzzo<sup>153</sup> e del Rituale Romano. Solo in rari casi è possibile individuare esemplari del *Corpus Iuris Canonici*<sup>154</sup>, del *Decretum Gratiani*<sup>155</sup> o di raccolte di decretali<sup>156</sup>. Una simile situazione trova d'altronde riscontro anche nelle informazioni presenti all'interno degli atti delle visite pastorali: i canoni tridentini e le costituzioni del Madruzzo risultano essere infatti gli unici testi normativi contenenti indicazioni relative alle prassi amministrative e documentarie in possesso dei sacerdoti e, allo stesso tempo, costituiscono l'unica fonte cui i visitatori fanno esplicito richiamo all'interno dei decreti. Ancora meno frequente è la presenza, nelle raccolte librerie esaminate, di opere compilative di argomento giuridico, per le quali l'unica eccezione è costituita dal *Collegium universi iuris canonici* di Ludwig Engel, che sembra aver goduto di una particolare diffusione e fortuna a giudicare sia dal numero degli esemplari conservati (otto, nelle biblioteche parrocchiali), sia dalla varietà delle

---

Negli atti visitali sono dunque reperibili molti riferimenti ai testi utilizzati e, in alcuni fortunati casi, anche veri e propri elenchi di libri posseduti. Riguardo alle modalità di svolgimento e alle finalità di tali indagini cfr. RUSCONI, *Circolazione del libro religioso e pastorale ecclesiastica*, in particolare p. 151 e TOSCANI, *La letteratura del buon prete di Lombardia*, in particolare p. 9.

<sup>153</sup> Il possesso da parte dei sacerdoti di volumi contenenti la normativa conciliare e sinodale era in molti casi richiesto espressamente dai decreti elaborati nel corso dei sinodi diocesani. Al riguardo cfr. RUSCONI, *Circolazione del libro religioso e pastorale ecclesiastica*, in particolare pp. 141-149. In merito al fondamentale ruolo esercitato dai sinodi diocesani quali occasioni di controllo, ma soprattutto di indirizzo legislativo e di formazione nei confronti del clero in cura d'anime cfr. PONTAL, *Les statuts Synodaux*, in particolare pp. 17-31.

<sup>154</sup> Edizioni del *Corpus iuris canonici* sono conservate, ad esempio, nelle biblioteche parrocchiali di Tione (Lione, 1622), Villa Lagarina (Basilea, 1717), Cavalese (Basilea, 1696) e Storo (Lione 1759).

<sup>155</sup> Edizioni del *Decretum Gratiani* sono reperibili, ad esempio, nelle biblioteche parrocchiali di Cembra (Roma, 1584), Villa Lagarina (Venezia, 1600) e nella biblioteca capitolare di Arco (Torino, 1588).

<sup>156</sup> Si confronti, ad esempio, il volume conservato presso la biblioteca parrocchiale di Aldeno (Venezia, 1489). Altre edizioni risalenti alla fine del secolo XVI e all'inizio del XVII sono conservate nelle biblioteche parrocchiali di Cembra e Villa Lagarina e nella biblioteca capitolare di Arco.

edizioni rilevate<sup>157</sup>. Le biblioteche parrocchiali conservano invece una notevole quantità e varietà di manuali destinati alla formazione del clero<sup>158</sup>, in alcuni casi specificatamente indirizzati ai sacerdoti in cura d'anime<sup>159</sup>; il contenuto di tali opere sembra comunque rispecchiare la generale impostazione attribuita all'educazione dei chierici in epoca controriformistica, finalizzata essenzialmente alla preparazione morale e spirituale dei sacerdoti: tra i principali doveri dei parroci vengono infatti indicati la corretta pratica dei rituali e il mantenimento di uno standard di comportamento austero ed esemplare, mentre non è reperibile alcun esplicito riferimento alle responsabilità connesse all'amministrazione dell'ufficio parrocchiale e degli altri enti ecclesiastici, né tanto meno alle pratiche di produzione e gestione documentaria<sup>160</sup>.

Alla luce di tali osservazioni sembra possibile affermare che, per gran parte dell'età moderna, l'attività documentaria dei parroci, non potendo godere di alcun particolare supporto derivante dall'istruzione scolastica, si sia retta su un bagaglio di nozioni normative piuttosto ridotto e limitato in sostanza alle indicazioni contenute nei decreti conciliari, nelle costituzioni diocesane e, per i registri canonici, nel Rituale Romano, rimanendo di fatto fortemente legata alle scelte, all'iniziativa e alle capacità dei singoli titolari della cura d'anime. Risulterà chiara a questo punto la notevole importanza rivestita dagli interventi dell'autorità diocesana in atto di visita: seppure solo a livello locale, infatti, attraverso i decreti visitali il vescovo o i suoi delegati avevano l'occasione di indirizzare e correggere l'attività di parroci e amministratori.

Il quadro appena descritto subì una progressiva trasformazione a partire dalla seconda metà del XVIII secolo. Alla luce delle informazioni raccolte nel corso dell'indagine svolta sul patrimonio librario conservato nelle biblioteche parrocchiali trentine è infatti possibile constatare come, a partire da questo

---

<sup>157</sup> Cfr. ad esempio ENGEL, *Collegium universi juris canonici*, conservato presso la biblioteca parrocchiale di Tione. Di tale opera sono state inoltre individuate presso le varie biblioteche parrocchiali cinque edizioni salisburghesi (1688, 1693, 1722, 1726, 1759) e due esemplari pubblicati a Benevento nel 1742. Sul rapporto tra la fortuna di un testo e il numero delle sue edizioni cfr. TOSCANI, *La letteratura del buon prete di Lombardia*, in particolare p. 11.

<sup>158</sup> Cfr., ad esempio, STAIDEL, *Enchiridium ad usum sacerdotum* (sono state individuate tre edizioni trentine risalenti al 1750, al 1753 e al 1765); MARCHANT, *Hortus pastorum* (sono state individuate quattro edizioni risalenti al periodo tra il 1648 e il 1715).

<sup>159</sup> Cfr. ad esempio SEGNERI, *Il parroco istruito* (sono state individuate quattro edizioni tra il 1691 e il 1722); ABREU, *Institutio parochi* e la traduzione italiana ABREU, *Instituzione del parroco*; BENAMATI, *Manuale comodo per li curati* (sono state individuate un'edizione veneziana del 1727 e una trentina dello stesso anno conservata presso la biblioteca parrocchiale di Cembra).

<sup>160</sup> Fanno eccezione i numerosi riferimenti relativi alla tenuta dei registri di battesimi, matrimoni e defunti, la cui compilazione era indicata nei manuali come uno dei doveri fondamentali dei sacerdoti. D'altronde, la conservazione di varie edizioni del Rituale Romano, contenente precise indicazioni in merito alle modalità di stesura di tali registrazioni, è riscontrabile pressoché in ogni biblioteca parrocchiale.

periodo, si sia verificato un aumento della quantità e della varietà di manuali di diritto canonico e, più in generale, di opere di argomento giuridico<sup>161</sup>, nonché di testi specificamente finalizzati ad assistere i parroci nella gestione di enti e beni parrocchiali<sup>162</sup>. Ebbero una diffusione piuttosto rilevante, in particolare, le raccolte di norme emanate dalle autorità ecclesiastiche e secolari (*Codice civile napoleonico*, *Foglio d'avvisi per il Tirolo Meridionale*, *Codice civile universale austriaco*), in molti casi associate ai relativi commentari<sup>163</sup>. La crescente attenzione dei parroci nei confronti delle disposizioni normative trova d'altronde una chiara attestazione anche all'interno della stessa documentazione archivistica: nei carteggi parrocchiali dell'epoca è infatti costante la presenza di ricche sezioni costituite da fogli a stampa contenenti disposizioni governative e vescovili aventi come oggetto non più solamente la condotta dei sacerdoti o la loro preparazione spirituale, ma, soprattutto, le problematiche connesse allo svolgimento quotidiano dei compiti di cura d'anime e all'amministrazione dei vari enti ecclesiastici. A partire dal XVIII secolo dunque, associato all'incremento quantitativo delle fonti normative a disposizione dei sacerdoti, si verificò anche un ampliamento degli ambiti di pertinenza di tali prescrizioni, che andarono ad interessare settori operativi in precedenza non disciplinati. All'origine di simili trasformazioni sembra corretto individuare l'impatto delle nuove politiche di intervento sull'assetto delle chiese locali avviate dalle autorità austriache a partire dalla seconda metà del XVIII secolo e riproposte, nel corso del XIX, dopo il superamento della travagliata fase di instabilità seguita alle invasioni napoleoniche. Il potenziamento delle competenze dei parroci in ambito burocratico e la regolamentazione delle loro pratiche amministrative costituivano infatti parte integrante del processo finalizzato a porre gli stessi curatori d'anime come unici punti di riferimento per la vita religiosa delle comunità rurali, a discapito di altre realtà che fino ad allora erano state in grado di contendere loro quel primato (comunità, confraternite e così via).

Dal punto di vista documentario, il controllo statale sull'attività dei parroci si concretizzò in primo luogo con l'introduzione di nuove tipologie di registrazione. Le procedure d'ufficio connesse alla celebrazione dei matrimoni, ad

---

<sup>161</sup> Si vedano le diverse edizioni dell'opera di Lucio Ferraris (cfr. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*) conservate nelle biblioteche parrocchiali di Storo (Genova, 1772), Torra (Venezia, 1770), Ala (Bologna, 1752), Malé (Bologna, 1746) e Montagnaga di Piné (Roma, 1766).

<sup>162</sup> Si confrontino, ad esempio, *Manuale de' fabbricieri; Norme per l'amministrazione del patrimonio delle chiese* e, soprattutto, BAZZANELLA, *Manuale d'ufficio*.

<sup>163</sup> Si rimanda, ad esempio, a BAVESI, *Annotazioni pratiche al codice civile austriaco*; ZEILLER, *Commentario sopra il codice civile universale*; CAROZZI, *Giurisprudenza del codice civile universale*.

esempio, furono oggetto di una specifica serie di disposizioni normative<sup>164</sup>, che definirono con precisione la natura dei documenti necessari a garantire alle celebrazioni la validità sia dal punto di vista religioso che civile. Le indicazioni dell'autorità secolare interessarono spesso anche le modalità di produzione del materiale documentario, non solo in riferimento alle serie di nuova adozione, ma anche a quelle già in uso: in particolare, per alcune tipologie di registri quali quelli dei battesimi, dei matrimoni e dei defunti<sup>165</sup>, venne imposto l'utilizzo di formulari o moduli prestampati. Simili interventi determinarono dunque l'avvio di un radicale processo di uniformazione della documentazione parrocchiale, che andò a interessare tanto la natura del materiale prodotto, quanto le sue caratteristiche formali<sup>166</sup>.

## 2. L'ufficio parrocchiale

### a. Compiti dei curatori d'anime e produzione documentaria

Attraverso il conferimento delle funzioni di cura d'anime veniva affidato ai parroci il compito di guidare e assistere spiritualmente, e in alcuni casi anche materialmente (in relazione ai compiti connessi alla *cura pauperum*), i fedeli residenti all'interno di un determinato territorio<sup>167</sup>. Rientravano in particolare tra i loro doveri l'amministrazione della giustizia nel foro interno (*potestas poenitentialis*), il conferimento del battesimo, l'assistenza ai matrimoni e lo svolgimento delle relative procedure preliminari, il sostegno spirituale ai moribondi

<sup>164</sup> All'interno delle biblioteche parrocchiali sono reperibili varie opere destinate ad assistere i sacerdoti nello svolgimento delle procedure per la celebrazione del matrimonio. Cfr., ad esempio, NARDI, *Diritto matrimoniale cattolico* (presso le biblioteche parrocchiali di Ala e Cembra); EYBEL, *Cosa devi tenere intorno le dispense matrimoniali* (presso la biblioteca parrocchiale di Cavalese); GABBA, *Annotazioni alle nuove leggi sul matrimonio*; LOBERSCHINER, *La guida pratica alla procedura legale in affari matrimoniali* (presso la biblioteca parrocchiale di Cles) e AMATI, *Manuale dei parroci per le spedizioni matrimoniali* (presso la biblioteca parrocchiale di Civezzano).

<sup>165</sup> Si veda in proposito quanto stabilito dalla legge imperiale 20 febbraio 1784: «Li registri de' matrimoni, de' nati e de' morti sono di grande rilievo, tanto in considerazione della pubblica amministrazione dello Stato quanto per ciascuna famiglia in particolare (...) da questi motivi ci nasce l'obbligo d'impiegare ogni cura ed attenzione accioché per il bene de' nostri sudditi venga data una forma tale a simili registri, per via della quale lo Stato ne possa fare l'uso occorrente e che dalla loro uniformità ne risulti la sicurezza pubblica come oggetto della Legge».

<sup>166</sup> Per un esame della normativa secolare inerente all'attività documentaria dei curatori d'anime nel corso del secolo XIX si rivela particolarmente utile l'analisi di BAZZANELLA, *Manuale d'ufficio*.

<sup>167</sup> Vedi FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, VI, ad verb. *Parochia*, § 3: «Parochia stricte et proprie sumpta est certus territorii districtus per Papam vel episcopum determinatus, habens unum rectorem stabilem, cum potestate populum ibidem existentem regendi et iudicandi, eique sacramenta aliaque divina administrandi».

attraverso l'amministrazione del sacramento del solenne viatico e il successivo espletamento dei funerali<sup>168</sup>, la celebrazione delle messe *pro populo* durante i giorni festivi, la pratica delle benedizioni, la catechesi e la predicazione<sup>169</sup>.

Fatta eccezione per l'attività penitenziale, predicatoria e catechetica<sup>170</sup>, nonché per le procedure connesse all'amministrazione del viatico e alla celebrazione delle benedizioni, l'esercizio di tali funzioni comportava generalmente il ricorso a forme di produzione documentaria finalizzate ora ad attestare l'esecuzione di una determinata pratica (come nel caso dei registri parrocchiali), ora più semplicemente a supportare l'operato quotidiano dei sacerdoti (documentazione 'd'uso'). L'attività documentaria dei parroci si esplicava comunque anche in settori non direttamente connessi all'esercizio della cura d'anime: come si avrà modo di approfondire in seguito, ad esempio, il compito di verificare il regolare adempimento degli oneri missari a carico dei legati e dei benefici fondati sul territorio parrocchiale rendeva necessaria l'adozione di appositi registri in cui annotare l'effettiva entità di tali oneri, nonché le attestazioni delle avvenute celebrazioni. Analogamente, anche la direzione dell'ufficio parrocchiale e in particolare la gestione della corrispondenza implicavano la compilazione di specifiche unità documentarie (registri di protocollo, indici e repertori). Si è inoltre già avuto modo di rilevare come l'esercizio delle funzioni di controllo nei confronti degli amministratori laici potesse comportare il ricorso da parte dei sacerdoti a un'attività di produzione documentaria, soprattutto in fase di revisione contabile o come, nel corso dell'età moderna, fosse assai frequente l'intervento dei parroci nella redazione degli urbari e degli inventari di chiese e benefici, nonché infine l'ulteriore ampliamento delle competenze dei curatori d'anime in ambito documentario a partire dal XIX secolo, a seguito della progressiva concentrazione nelle loro mani dei compiti di gestione dei vari enti ecclesiastici.

La produzione della documentazione degli uffici parrocchiali era competenza

---

<sup>168</sup> L'amministrazione del sacramento della cresima era invece diretta competenza degli ordinari diocesani; i parroci erano in ogni caso tenuti a provvedere alla registrazione dei nomi dei cresimati. Al riguardo cfr. *Rit. Rom.*, Appendix, Pars IV, c. 3 e, per l'ambito locale, *Const. Madr.*, cap. 11. Per quanto riguarda le aree del territorio trentino non soggette in età moderna all'autorità spirituale del vescovo di Trento si confrontino invece *Const. Pat.*, Pars II, caput 10; *Const. Felt.*, caput 10; *Const. Brix.*, tit. IV, cap. IV.

<sup>169</sup> Al riguardo cfr. WERNZ, *Ius decretalium*, II, § 828-834. Ulteriori elaborazioni riassuntive in merito alle funzioni dei parroci furono prodotte in seguito all'emanazione del Codice pio-benedettino (can. 462), che si limitò sostanzialmente a ribadire quanto previsto precedentemente dalla normativa canonica. Cfr. al riguardo FORCHIELLI, *Cura d'anime*; MAURO, *Cura d'anime*, in particolare pp. 482-484; DE BERNARDIS, *Parroco*, in particolare pp. 81-82.

<sup>170</sup> È comunque possibile rilevare come, ad esempio, nell'archivio parrocchiale di Marcena (Valle di Non) si conservi un registro contenente schemi riassuntivi utilizzati dai sacerdoti come strumenti di supporto durante le omelie: cfr. APMarcena, 11.3.1 (1896-1900). Nell'archivio parrocchiale di S. Apollinare di Trento è invece conservato un registro contenente l'elenco dei bambini ammessi all'istruzione religiosa. Cfr. APSant'Apollinare, A.9.1 (1880-1894).

pressoché esclusiva dei titolari della cura d'anime; facevano eccezione solo alcune particolari tipologie, quali i registri dei battesimi, dei matrimoni, dei defunti e i diari delle messe, per la compilazione dei quali era previsto l'intervento dei sacerdoti che di volta in volta si occupavano delle celebrazioni, o di eventuali coadiutori. Anche in questi casi, comunque, le responsabilità connesse alla conservazione del materiale ricadevano unicamente sui parroci. La documentazione era dunque sottoposta, sia in fase di produzione che in fase di gestione, al controllo di un unico soggetto; si sarebbe quindi portati ad ipotizzare che il processo di formazione di tali complessi archivistici si svolgesse con una costante regolarità e un'univoca e naturale corrispondenza tra pratica amministrativa e produzione documentaria, dando successivamente luogo a un ordinato e diretto passaggio del materiale prodotto verso il luogo destinato alla sua conservazione. Dall'analisi della documentazione attualmente conservata emerge tuttavia un quadro più complesso: è infatti possibile rilevare come nei confronti del materiale documentario siano state in genere attuate prassi di gestione diverse a seconda delle finalità e dei criteri posti alla base della sua formazione, nonché delle sue modalità d'impiego nell'ambito dell'attività quotidiana. A seconda dei casi, in particolare, l'introduzione delle diverse tipologie documentarie appare riconducibile ora a una precisa disposizione dell'autorità superiore, ora a uno spontaneo ricorso alla pratica documentaria da parte dei sacerdoti, motivato dalla necessità di supportare o agevolare lo svolgimento di determinate funzioni. Nell'ambito di questa distinzione è inoltre possibile individuare una più ampia casistica, che vede l'autorità ecclesiastica sollecitare esplicitamente l'avvio di una particolare forma di registrazione e definirne più o meno chiaramente i criteri di redazione, oppure determinare solo indirettamente il ricorso alla produzione di materiale documentario mediante l'attribuzione ai parroci di specifici compiti. Analogamente, anche le modalità di sfruttamento (utilizzo quotidiano e prolungato nel tempo, impiego limitato al periodo cui le registrazioni fanno riferimento e così via) e le caratteristiche formali della documentazione risultano estremamente diversificate a seconda delle finalità per le quali essa è stata prodotta e dell'esistenza di istruzioni in grado di regolamentarne la conservazione.

Le modalità di compilazione e di conservazione dei registri dei battesimi, ad esempio, furono soggette a una specifica e dettagliata serie di direttive<sup>171</sup>, nonché ad una costante attività di controllo da parte dell'autorità ecclesiastica<sup>172</sup>; ciò influì positivamente sulle forme di gestione attuate dai parroci nei confronti di tali registri, garantendone di fatto un'accurata e regolare compilazione e un'altrettanto meticolosa conservazione. Il caso dei registri dei battesimi costituisce tuttavia

<sup>171</sup> Al riguardo cfr. *infra*, paragrafo II.2.b.

<sup>172</sup> A partire dalla seconda metà del XVII secolo la corretta compilazione e conservazione dei registri dei battesimi divennero oggetto di verifica nel corso delle visite pastorali.

un'eccezione nell'ambito di un'attività di produzione e gestione documentaria di norma piuttosto discontinua e disomogenea. L'assenza di un esauriente sostegno normativo ha infatti garantito all'iniziativa dei curatori d'anime notevoli spazi di autonomia, determinando, pur nello svolgimento delle medesime attività, il ricorso ad un ampio ventaglio di soluzioni, sia nella fase di compilazione della documentazione sia al momento della sua conservazione. Emblematico a tale proposito si presenta il caso degli stati delle anime: tali registri godono di una considerevole diffusione all'interno degli archivi parrocchiali trentini, ma raramente essi sono reperibili in serie complete o comunque dotate di una particolare estensione cronologica. Non pare tuttavia che tale situazione sia da ricondurre a procedure di produzione discontinue, soprattutto alla luce del fatto che tale tipologia documentaria era oggetto, all'interno del Rituale Romano, di specifiche indicazioni normative al pari dei registri di battesimi, matrimoni e defunti, conservati di norma in serie prive di lacune rilevanti. Occorre inoltre considerare che in occasione delle visite pastorali il clero curato si dimostrava in genere consapevole del grado di partecipazione dei parrocchiani alle celebrazioni pasquali, testimoniando così l'esistenza di regolari registrazioni in merito, derivanti da una certa attenzione dei sacerdoti per il corretto espletamento del loro incarico. Ciò premesso, sembra possibile ipotizzare che le lacune attualmente rilevabili vadano ricondotte a scelte operate nell'ambito della gestione del materiale documentario, che in occasione della produzione di nuovi stati delle anime avrebbero indotto i parroci a disinteressarsi degli esemplari precedenti ritenuti ormai privi di valore. Analoghe prassi documentarie possono essere rilevate anche nella gestione di altre tipologie di registri, che, soprattutto a causa della natura provvisoria dei dati in essi contenuti, non hanno di fatto goduto di una regolare attività di produzione o, in seguito, di un'accurata conservazione. È questo il caso, ad esempio, dei registri delle decime e delle elemosine, introdotti in epoche piuttosto antiche (le prime attestazioni risalgono al secolo XV), ma solo raramente conservati in serie prive di lacune. Trattandosi infatti di materiali documentari compilati semplicemente a supporto dell'attività del titolare dell'ufficio parrocchiale e destinati dunque a perdere d'interesse una volta esaurite le procedure che ne avevano determinato l'adozione, è presumibile che tali registri fossero soggetti a consistenti operazioni di scarto. Dall'analisi della documentazione d'archivio è possibile persino rilevare come in molti casi per simili tipologie di registrazioni i parroci non ricorressero all'adozione di apposite unità documentarie, ma si limitassero a riprodurre occasionalmente le annotazioni su carte sciolte o sulle pagine bianche di registri già in uso<sup>173</sup>.

---

<sup>173</sup> Nei registri dei battesimi, dei matrimoni e dei defunti in particolare, è possibile reperire con una certa frequenza appunti di varia tipologia (elenchi di cresimati, registrazioni di elemosine, memoriali ecc.). Il registro utilizzato tra il 1585 e il 1670 nella parrocchia di Volano per le registra-

Alla luce delle precedenti riflessioni appare dunque possibile definire i fondi riconducibili agli uffici parrocchiali come complessi archivistici costituiti in parte da materiale documentario introdotto su precisa richiesta dell'autorità ecclesiastica secondo criteri di produzione e di gestione tendenzialmente uniformi e in parte da documentazione che, pur essendo oggetto di specifiche indicazioni normative, presenta caratteristiche piuttosto eterogenee in quanto derivante dall'iniziativa dei singoli produttori, sia in fase di redazione che in fase di conservazione. A tale materiale va poi ad aggiungersi una notevole quantità di documentazione 'd'uso', prodotta al solo scopo di supportare l'attività quotidiana dei parroci e per questo realizzata e gestita secondo criteri e modalità aliene da evidenti forme di standardizzazione.

## b. Le registrazioni sacramentali

### *I registri dei battesimi*

Sebbene il sacramento del battesimo fosse amministrato presso le chiese pievane già in epoca medievale, la consuetudine di tenere nota delle avvenute celebrazioni in appositi registri fu introdotta solo a partire dalla prima età moderna e ottenne una diffusione significativa unicamente in seguito alla formulazione delle disposizioni del Concilio di Trento (Sess. XXIV, *de ref.*, cap. 2)<sup>174</sup>. All'interno degli archivi parrocchiali trentini è infatti possibile riscontrare la presenza di registri dei battesimi risalenti ai primi decenni del secolo XVI<sup>175</sup>, adottati molto proba-

---

zioni relative a battesimi, matrimoni e defunti, ad esempio, contiene anche la copia di un contratto di locazione, l'elenco dei cresimati dell'anno 1609, alcune annotazioni relative alle onoranze di paga dei curati delle chiese filiali e alle spese del pievano, nonché altre brevi registrazioni di varia natura (APVolano, A.1.1).

<sup>174</sup> «Parochus, antequam ad baptismum conferendum accedat, diligenter ab iis, ad quos spectabit, sciscitetur, quem vel quos elegerint, ut baptizatum de sacro fonte suscipiant, et eum vel eos tantum ad illum suscipiendum admittat, et in libro eorum nomina describat, doceatque eos, quam cognationem contraxerint, ne ignorantia ulla excusari valeant». La disposizione venne successivamente riproposta in ambito locale all'interno delle costituzioni sinodali del vescovo Ludovico Madruzzo. Vedi *Const. Madr.*, cap. 10, «De sacramento baptismi (...). Habeant insuper parochi librum bene ligatum et qui possit conservari et cum necessitas postulat ad manus etiam post longum tempus haberi, in quo baptizatos annotent; videlicet, nomen baptizati, patris, matris et susceptorum, diem quoque, mensem et annum; tum etiam si infans illegitimus, aut ex incerto patre natus est». Per quanto riguarda invece le aree del territorio trentino all'epoca soggette all'autorità spirituale di altri vescovi cfr. *Const. Felt.*, cap. X; *Const. Ver.*, tit. IV, cap. XXV; *Const. Brix.*, tit. III, cap. XIV; *Const. Pat.*, pars II, cap. 10. I registri canonici sono stati oggetto di un'intensa attività di indagine che ha riguardato sia la loro diffusione all'interno degli archivi parrocchiali sia la forma e il contenuto delle registrazioni. Cfr., tra gli altri, *Le fonti della demografia storica*. Sul caso trentino si rimanda a *Scritture parrocchiali della diocesi di Trento*; SPARAPANI, *I libri parrocchiali della diocesi di Trento*.

<sup>175</sup> Negli archivi parrocchiali trentini sono stati individuati 19 casi di registri di battesimi avviati



bilmente in ottemperanza alle disposizioni vescovili che già alla fine del secolo XV ne raccomandavano la compilazione<sup>176</sup>; per attestare una prassi di produzione generalizzata e continuativa è comunque necessario prendere in considerazione l'attività documentaria successiva alla pubblicazione dei decreti conciliari<sup>177</sup>. Bisogna inoltre tenere presente che l'elaborazione delle direttive inerenti alla compilazione dei registri dei battesimi non fu determinata da particolari esigenze di controllo sull'amministrazione di tale sacramento; secondo le intenzioni dei padri conciliari, infatti, le registrazioni battesimali dovevano essere prodotte al fine di tenere memoria dei rapporti di cognazione spirituale instaurati tra i fedeli ed erano intese dunque come uno strumento di consultazione indispensabile per garantire il regolare svolgimento delle pratiche matrimoniali<sup>178</sup>. Ciononostante, nel corso dell'età moderna, tali registri assunsero progressivamente una valenza autonoma rispetto alle procedure connesse alla celebrazione dei matrimoni, divenendo di fatto il principale mezzo di identificazione dei membri della comunità dei fedeli e, come già detto, degli appartenenti al novero dei *vicini*<sup>179</sup>.

---

prima dell'emanazione delle disposizioni conciliari. A tale proposito si confronti l'introduzione di Casimira Grandi a *Scritture parrocchiali della diocesi di Trento*, in particolare pp. 7-13. Il più antico registro di battesimi attualmente conservato fu adottato nella parrocchia di Pieve di Bono nel 1523 (APPieve di Bono, 2.1.1). Bisogna tuttavia considerare che, in alcuni casi, le registrazioni relative al periodo pre-conciliare sono il frutto di un'attività di trascrizione di epoca successiva, svolta sulla base di annotazioni redatte su carte sciolte. Si rimanda, ad esempio, al più antico registro dei battesimi conservato presso l'archivio parrocchiale di Lizzana (APLizzana, 1.1), all'interno del quale sono contenute le registrazioni dei battesimi celebrati in parrocchia a partire dal 1549; le informazioni relative al periodo compreso tra il 1549 e il 1564 sono state tuttavia riportate nel registro solo nel 1564, in occasione dell'effettivo avvio della serie. Analogo procedimento è stato applicato nella parrocchia di Vigo Lomaso per le registrazioni dei battesimi relative al periodo 1539-1544 (APVigo Lomaso, 1.1.1).

<sup>176</sup> Riguardo alle disposizioni dei vescovi trentini precedenti alla pubblicazione dei canoni del Concilio di Trento cfr. SPARAPANI, *I libri parrocchiali della diocesi di Trento*, in particolare p. 282. Si tenga presente inoltre che l'esistenza di registri dei battesimi di epoca anteriore al Concilio di Trento non costituisce una caratteristica esclusiva della realtà archivistica trentina, ma risulta al contrario attestata in molte aree d'Europa. Per il caso di Lecce, ad esempio, cfr. SPEDICATO, *La «conta delle anime» nella diocesi di Lecce*, in particolare pp. 135-138; per il caso di Venezia, cfr. TRAMONTIN, *Indicazioni delle visite pastorali per la «conta delle anime»*, in particolare p. 175. Per quanto riguarda l'area toscana si rimanda invece alle registrazioni dei battesimi celebrati nel battistero di San Giovanni a Firenze, prodotte già nel corso del XV secolo (cfr. [www.operaduomo.firenze.it/battesimi/](http://www.operaduomo.firenze.it/battesimi/)) o ai registri dei battesimi della pieve di San Giovanni Battista di Siena, la cui compilazione venne avviata nel 1380 (al riguardo cfr. *Archivio di Stato di Siena*, in *Guida generale degli Archivi di Stato*, IV, pp. 83-216, in particolare p. 178).

<sup>177</sup> Riguardo all'avvio delle serie dei registri dei battesimi nelle varie parrocchie trentine si rimanda a SPARAPANI, *I libri parrocchiali della diocesi di Trento*, in particolare pp. 279-281.

<sup>178</sup> Vedi *Conc. Trid.*, Sess. XXIV, *de ref.*, cap. 2: «Volens itaque sancta synodus huic incommodo providere, et a cognationis spiritualis impedimento incipiens, statuit, ut unus tantum, sive vir sive mulier, iuxta sacrorum canonum instituta, vel ad summum unus et una baptizatum de baptismo suscipiant, inter quos ac baptizatum ipsum et illius patrem et matrem, necnon inter baptizantem et baptizatum baptizatique patrem ac matrem tantum spiritualis cognatio contrahatur».

<sup>179</sup> Riguardo al nesso tra la celebrazione del battesimo e il conferimento dei diritti civili cfr. BRAMBILLA, *Battesimo e diritti civili*, in particolare p. 604.

Appurata l'esistenza di una specifica normativa inerente all'adozione delle registrazioni battesimali, risulta interessante verificare in quale misura e con quali modalità essa sia stata applicata presso le singole realtà parrocchiali trentine. L'analisi del patrimonio documentario attualmente conservato ha consentito in primo luogo di attestare come i decreti conciliari abbiano goduto di un'immediata applicazione nei centri all'epoca dotati di fonte battesimale<sup>180</sup>; è stato inoltre possibile appurare come, anche nell'ambito delle chiese filiali, l'adozione dei registri dei battesimi si sia verificata in genere con uno scarto temporale minimo rispetto al momento dell'acquisizione della facoltà di amministrare il sacramento<sup>181</sup>. Al riguardo risulta emblematico quanto avvenuto nella pieve di Lizzana in Vallagarina (Tabella 1).

PARROCCHIA	ACQUISIZIONE DEL FONTE BATTESIMALE	DATA DELLE PIÙ ANTICHE REGISTRAZIONI CONSERVATE*
Rovereto (San Marco)	1467	1558
Terragnolo (Santi Pietro e Paolo)	1469	1784**
Sacco (San Giovanni Battista)	1496	[1593]***
Parrocchia di Vallarsa (San Vigilio)	1538	1622
Trambileno (San Mauro)	1552	1594
Marco (San Marco)	1742	1743
Lizzanella (Sant'Antonio)	1787	1787
Albaredo (Patrocinio di San Giuseppe)	1788	1829
Camposilvano (Santissima Trinità)	1788	1788
Matassone (San Valentino)	1789	1789

Tabella 1: Le registrazioni battesimali nella pieve di Lizzana

\* I dati sono stati estratti da *Scritture parrocchiali della diocesi di Trento*.

\*\* La comunità di Terragnolo ottenne la facoltà di erigere nella propria cappella il fonte battesimale nel 1469 (ADTn, *Investiture* 1, cc. 148r-149v); le più antiche registrazioni relative ai battesimi attualmente reperibili all'interno dell'archivio parrocchiale risalgono tuttavia al 1784. Bisogna comunque considerare che tale archivio andò quasi completamente distrutto nel corso del primo conflitto mondiale; non è dunque possibile accertare se nei secoli precedenti i curati di Terragnolo abbiano effettivamente tenuto nota dei battezzati. Riguardo alle sorti dell'archivio parrocchiale di Terragnolo cfr. CASETTI, *Guida storico archivistica*, p. 776.

\*\*\* In questo caso il dato è stato ricostruito; gran parte della documentazione dell'archivio della parrocchia di San Giovanni Battista di Sacco è andata infatti distrutta nel corso del primo conflitto mondiale.

<sup>180</sup> Tale aspetto è già stato analizzato in SPARAPANI, *I libri parrocchiali della diocesi di Trento*, in particolare p. 279.

<sup>181</sup> In alcuni casi, comunque, i pievani seguitarono ad inserire nei propri registri le annotazioni relative ai battesimi celebrati presso le chiese filiali (si vedano, ad esempio, i registri dei battesimi di Tenno, Taio e Torra).

L'indagine svolta sul materiale documentario conservato ha consentito inoltre di verificare come anche le disposizioni normative elaborate dall'autorità ecclesiastica e inerenti alle modalità di compilazione dei registri dei battesimi<sup>182</sup> abbiano ottenuto una generale e immediata applicazione, almeno per quanto riguarda la tipologia dei dati da inserire nelle singole registrazioni<sup>183</sup>. Di gran lunga meno omogenei risultano invece i criteri formali seguiti nella compilazione: si confrontino, ad esempio, i formulari utilizzati nel corso della seconda metà del secolo XVI per le registrazioni dei battesimi celebrati nelle parrocchie di San Marco di Rovereto<sup>184</sup> e di San Lorenzo di Folgaria<sup>185</sup>: mentre nel caso di Folgaria è possibile appurare l'utilizzo di proposizioni ampie e articolate:

«Adi (giorno e mese) 1577 fu battezzato  
(nome del battezzato) fiolo de (nome e cognome del padre del battezzato) et de (nome della madre del battezzato) sua moier. Il compare fu (nome e cognome del padrino) la comare fu (nome della madrina) moier de (nome e cognome del marito della madrina) Presbiter o Reverendus (nome del celebrante) battezzavit»

la soluzione adottata a Rovereto risulta decisamente più schematica:

«Adi (giorno e mese) 1568  
(nome del battezzato) fiol de (nome e cognome del padre) e de (nome della madre) sua moier. Compare (nome e cognome del padrino), comare (nome della madrina) moier de (nome e cognome del marito della madrina)».

Bisogna inoltre considerare che molto spesso un'analogha varietà di soluzioni formali è riscontrabile anche all'interno dei singoli registri, in conseguenza dell'intervento di più redattori in fase di compilazione. Di norma, infatti, la stesura delle registrazioni battesimali non era competenza esclusiva dei parroci, ma veniva svolta da tutti i sacerdoti che, di volta in volta, amministravano il sacramento<sup>186</sup>.

<sup>182</sup> Vedi. *Rit. Rom.*, Appendix, pars IV, c. 2: «Forma describendi baptizatos».

<sup>183</sup> All'interno delle singole registrazioni venivano in genere segnalati il nome del battezzato, dei genitori e dei padrini e la data del battesimo (l'indicazione del nome del celebrante non è invece sempre presente). Riguardo ai criteri e alle modalità di compilazione applicati nella produzione dei registri dei battesimi si rimanda a *Le fonti della demografia storica*.

<sup>184</sup> Cfr. APSan Marco, I.1.

<sup>185</sup> Cfr. APFolgaria, 2.1.1.

<sup>186</sup> La partecipazione di altri sacerdoti alla produzione dei registri dei battesimi venne rilevata, ad esempio, nel corso della visita alla pieve del Bleggio del 1671: «Ingiungiamo al medesimo (parroco) che provegga et invigili acciò il suo cooperatore descriva ne' libri de' battezzati et de' matrimonii le partite canonicamente in osservanza delle formule discriete nel Rituale Romano ne' casi ne' quali esso cooperatore amministrerà il sacramento del battesimo o aut lui farà la celebratione del matrimonio» (ADTn, *Atti vitali* 15, 1671, c. 48r). Si tenga conto comunque che l'attuazione di tale prassi tende-

Anche per quanto concerne la scelta della lingua da utilizzare per la compilazione non sembra possibile individuare un orientamento comune a tutte le realtà parrocchiali: se, ad esempio, nei registri dei battesimi prodotti presso la parrocchia di Ala il definitivo abbandono della lingua latina è attestato solo nel 1807<sup>187</sup>, nella non lontana parrocchia di San Marco di Rovereto le registrazioni si presentano redatte in italiano fin dal XVI secolo<sup>188</sup>. A tale riguardo è necessario inoltre precisare che, per lo meno fino alla fine del secolo XVIII, la sostituzione della lingua latina con quella italiana non ha avuto spesso carattere definitivo; in molti casi, infatti, i due idiomi hanno seguito ad alternarsi, talvolta anche all'interno del medesimo registro, a seconda delle preferenze del sacerdote compilatore<sup>189</sup>. Un'analoga varietà di esiti è riscontrabile inoltre nelle scelte connesse alla strutturazione interna dei registri: sebbene infatti la prassi più diffusa consistesse nell'organizzazione delle informazioni secondo un criterio cronologico, è tuttavia possibile attestare casi di utilizzo di un ordinamento di tipo alfabetico<sup>190</sup>. Va rilevato, infine, come presso un numero piuttosto consistente di centri parrocchiali fosse in uso una particolare procedura che prevedeva la riunione all'interno di un'unica unità documentaria di registrazioni relative ai battesimi, ai matrimoni e ai funerali ('registri misti'). Riguardo all'origine di una simile pratica, non sembra possibile identificare la produzione di tali registri semplicemente come l'esito di una forma primitiva di compilazione; non sono rari infatti i casi in cui il loro impiego è attestato anche in epoche piuttosto recenti (fino al sec. XIX) e, soprattutto, successivamente rispetto all'adozione di serie distinte<sup>191</sup>.

In seguito all'elaborazione delle direttive contenute nei canoni del Concilio di

---

va spesso a favorire il ricorso a criteri di registrazione diversi, determinando talvolta esiti tutt'altro che positivi. Nel 1868, ad esempio, durante la visita alla parrocchia di Volano, i delegati vescovili rilevarono all'interno dei libri canonici un notevole stato di disordine (lacune, cancellature, differenti scritture ecc.), attribuibile all'intervento di più soggetti in fase di compilazione. Vedi ADTn, *Atti visitali* 92 (1868), c. 156r: «Non siamo però rimasti egualmente soddisfatti rispetto alla tenuta dei registri canonici, i quali tranne quello dei matrimoni, che per lo più è tenuto dallo stesso reverendo signor parroco con tutta esattezza e nitidezza, gli altri sono tenuti con caratteri talvolta illeggibili con iscorciature, con lacune, con cancellature, né sono sempre custoditi in un luogo che non sia pubblico e sotto chiave».

<sup>187</sup> Cfr. APAIa, A.1.10.

<sup>188</sup> Cfr. APSan Marco, I.1.

<sup>189</sup> Si confronti, ad esempio, il caso del registro dei battesimi compilato nella parrocchia di San Marco di Rovereto tra il 1583 e il 1594, all'interno del quale è possibile individuare anche sulla stessa carta la presenza di registrazioni in italiano e in lingua latina. Cfr. APSan Marco, I.2.

<sup>190</sup> Cfr., ad esempio, APVolano, A.1.1 (1614-1651), APCles, II.1-4 (1535-1746), APSs. Pietro e Paolo (1628-1815).

<sup>191</sup> Le registrazioni dei battesimi prodotte nella pieve di Monclassico (Valle di Non), ad esempio, furono redatte su registri autonomi fino al 1767 e solo successivamente vennero trasferite su registri misti, assieme alle annotazioni di matrimoni e funerali (1767-1832). Cfr. APMonclassico, A.4.1-2 e A.1.1-3.

Trento e nel Rituale Romano, la produzione delle registrazioni battesimali non fu interessata da altri considerevoli interventi normativi fino al 1781 quando, con la circolare imperiale del primo maggio, fu conferita ai registri parrocchiali (quindi non solo alle registrazioni relative ai battesimi ma anche a quelle attinenti ai matrimoni e ai funerali) la valenza di documenti pubblici a tutti gli effetti civili<sup>192</sup>. Sul piano documentario tale disposizione non ebbe comunque conseguenze particolarmente rilevanti: i parroci seguirono nella compilazione dei registri già in uso, in alcuni casi senza nemmeno modificare l'impianto formale delle registrazioni, ma limitandosi semplicemente ad inserire accanto all'indicazione della data del battesimo quella relativa al giorno della nascita, come richiesto dalle direttive dell'autorità secolare.

I registri mantennero la loro validità sul piano civile fino al 1808, quando, in seguito alla riorganizzazione amministrativa attuata dal governo bavarese, il compito di aggiornare le matricole dei nati venne trasferito ai consigli comunali<sup>193</sup>. Nonostante la perdita delle prerogative di ufficiali dello stato civile, i parroci continuarono in ogni caso a produrre le proprie registrazioni: in effetti, le serie dei registri dei battesimi attualmente conservate si presentano in genere prive di lacune rilevanti. D'altronde, il proseguimento della regolare pratica documentaria venne esplicitamente raccomandato ai curatori d'anime dalla stessa autorità diocesana, la quale con circolare vescovile del 18 gennaio 1811<sup>194</sup> ingiunse ai sacerdoti di continuare a redigere «colla massima accuratezza» i propri registri. Nel momento in cui la circolare imperiale del 21 settembre 1815<sup>195</sup> restituì ai parroci le competenze in materia di stato civile,

<sup>192</sup> Al riguardo cfr. SPARAPANI, *I libri parrocchiali della diocesi di Trento*.

<sup>193</sup> Vedi *Istruzione per i Capi delle Comuni*, 24 settembre 1808, Sezione II, Titolo IV, § 27 in *Foglio d'avvisi*, p. 976: «Al Consiglio comunale sono affidati i registri di nascita, di matrimonio e di casi di morte nella comune; i quali registri devono venir custoditi come i summenzionati documenti comunali».

<sup>194</sup> Vedi ADTn, *Bolle, editti, circolari*, Bolle, editti papali e circolari vescovili dal 1796 al 1816, tomo III, doc. 228: «Messi in attività anche in questo dipartimento gli uffiziali dello stato civile, crediamo, venerabili fratelli, di dover pure in questo incontro interessare il vostro zelo, acciò (...) impegniate con opportune esortazioni ed avvertimenti la vostra cooperazione a promuovere ne' popoli alla vostra cura soggetti la perfetta osservanza de' civili registri (...). Soddisfatto in tale guisa a ciò che da voi giustamente esige il Governo, siate pure esatti nell'osservar quello che vi prescrive la Chiesa e per gli effetti che vi comportano continuate colla massima accuratezza i vostri registri».

<sup>195</sup> Vedi *Intorno ai registri dei matrimoni, delle nascite e delle morti*, in *Raccolta delle leggi provinciali*, II, p. 406: «Là dove sotto il cessato Governo i registri matrimoniali, delle nascite e dei morti vennero tenuti dagli uffiziali dello stato civile tutte le matricole dei matrimoni, delle nascite e delle morti che dai pastori delle anime han dovuto essere consegnate ai podestà e sindaci, debbono esser loro riconsegnate». Al riguardo cfr. GRANDI, *Curatore d'anime dello stato civile*. I parroci mantennero le competenze di uffiziali dello stato civile fino all'annessione del Trentino al Regno d'Italia. Si confronti, in particolare, quanto disposto dal R.D. 24 settembre 1923, n. 2013: «Sono pubblicati ed avranno vigore dal 1° gennaio 1924 nei territori annessi (...) le disposizioni del Codice civile italiano relative agli atti dello stato civile (titolo XII del libro 1°, articoli 350 a 405 incluso)».

non venne dunque a determinarsi alcuna particolare conseguenza sul piano della continuità della loro produzione documentaria, mentre si verificarono rilevanti cambiamenti dal punto di vista dei criteri formali di registrazione. Già nel 1784<sup>196</sup>, infatti, con l'intento di standardizzare la produzione documentaria dei parroci l'autorità secolare aveva imposto l'adozione di formulari prestampati 'a tabella' da utilizzare per la registrazione delle nascite. La ricezione e l'applicazione di tale normativa fu tuttavia piuttosto limitata e in molti casi i sacerdoti seguitarono a produrre registrazioni in forma dichiarativa, limitandosi come detto a inserire tra le informazioni riportate l'indicazione della data di nascita del bambino battezzato. Risulta comunque degno di nota il tentativo di alcuni curatori d'anime, i quali in questo periodo cercarono di adattarsi alle nuove regole procedendo alla compilazione di tabelle prodotte a mano sul modello di quelle imposte dall'autorità superiore<sup>197</sup>. Il registro a tabella prestampata ottenne invece una generale diffusione a seguito dell'ordinanza governativa del 30 giugno 1815 (n. 3681), con la quale l'autorità austriaca adeguò la prassi documentaria dei parroci alle disposizioni della nuova legge imperiale sul matrimonio emanata il 20 aprile dello stesso anno<sup>198</sup>. Appare a tale proposito singolare l'iniziativa del parroco di Volano, il quale non si limitò ad adottare tempestivamente il nuovo formulario, ma si impegnò ad applicarlo retroattivamente anche alle registrazioni relative ai battesimi celebrati nel periodo 1785-1807, provvedendo a trascriverli all'interno di un nuovo registro a tabella<sup>199</sup>.

Alla luce dei frequenti interventi normativi fin qui descritti è possibile comprendere la particolare cura riservata dai parroci nei confronti dei registri dei battesimi in fase di conservazione: le serie da essi costituite risultano infatti caratterizzate da una notevole continuità<sup>200</sup>, segno evidente tanto di una regolare attività di produzione, quanto di attente procedure di gestione; in molti casi è inoltre possibile riscontrare sulle unità documentarie tracce di interventi di ordinamento anteriori alle iniziative che dalla seconda metà del secolo XVIII interessarono la totalità della documentazione custodita in archivio. Allo stesso modo, anche la produzione di strumenti di corredo (indici, per lo più a rubrica alfabetica), avviata in genere nel secolo XIX e finalizzata a garantire una

<sup>196</sup> Cfr. legge imperiale 20 febbraio 1784.

<sup>197</sup> Cfr., ad esempio, APCis, 2.1.3; APSan Marco, I.15; APVolano, A.2.4.

<sup>198</sup> L'adeguamento dei curatori d'anime alle nuove prescrizioni fu, in questo caso, particolarmente scrupoloso e immediato. Per un'analisi quantitativa del fenomeno si rimanda sempre a SPARAPANI, *I libri parrocchiali della diocesi di Trento*.

<sup>199</sup> Cfr. APVolano, A.2.3.

<sup>200</sup> In alcuni casi è possibile comunque rilevare la presenza di sovrapposizioni cronologiche, riconducibili in genere al passaggio a un nuovo registro o all'adozione di nuove forme di registrazione.

più agevole consultazione e un più rapido reperimento dei dati contenuti nei registri dei battesimi, sembra essere una diretta conseguenza della particolare attenzione dei parroci nei confronti di tale materiale<sup>201</sup>.

Dall'analisi della documentazione attualmente conservata emergono infine importanti, seppur rare, testimonianze riguardo all'effettiva procedura di compilazione dei registri dei battesimi. Particolarmente interessante a tale proposito risulta il caso della pieve di Tenno, ove per l'intera età moderna (fino al 1815) le singole celebrazioni venivano provvisoriamente annotate su carte sciolte per poi essere trascritte alla fine dell'anno all'interno dell'apposito registro<sup>202</sup>. La registrazione dei battesimi su fogli sparsi risulta d'altronde attestata già nell'epoca anteriore all'emanazione delle direttive del Concilio di Trento; sembra lecito dunque ipotizzare che in seguito all'adozione dei registri dei battesimi tale pratica non sia stata del tutto abbandonata, ma al contrario sia stata utilizzata in alcuni casi come procedura preparatoria alla definitiva iscrizione dei dati all'interno dei registri richiesti dalla normativa canonica<sup>203</sup>.

### *La documentazione connessa alla celebrazione dei matrimoni*

Per affrontare l'analisi dell'attività documentaria connessa alla celebrazione dei matrimoni e alle relative procedure preliminari appare indispensabile introdurre in primo luogo una partizione cronologica, assumendo come punto di svolta la fine del secolo XVIII e identificando come elemento di distinzione tra le fasi così individuate la quantità e la varietà del materiale documentario prodotto. Se, infatti, nel primo periodo gli esiti delle pratiche matrimoniali risultano limitati sostanzialmente alle attestazioni delle avvenute celebrazioni all'interno di appositi registri (registri dei matrimoni), per l'epoca successiva è possibile rilevare l'utilizzo di nuove tipologie documentarie nel corso delle procedure preparatorie.

Come è noto, l'adozione dei registri dei matrimoni fu oggetto di una specifica disposizione contenuta all'interno dei decreti del Concilio di Trento (Sess.

<sup>201</sup> In genere la produzione degli indici riguardava l'intera serie di registri dei battesimi e interessava dunque anche i dati contenuti nelle unità documentarie più antiche. Gli indici prodotti nella parrocchia di Cles nel corso del XX secolo, ad esempio, si riferiscono a tutte le registrazioni di battesimi redatte dal 1585 al 1914: cfr. APCles, III.1.

<sup>202</sup> Cfr. a tale proposito *Archivio storico della parrocchia di Tenno*, in particolare p. 23.

<sup>203</sup> L'utilizzo di una simile prassi documentaria sembra essere testimoniato anche dalla circolare del vicario generale vescovile del 4 ottobre 1772 relativa all'obbligo d'inserire il nome dei genitori nel registro dei battesimi: « ... Qua in re opportune prospicere volentes vobis per presentes mandamus ut imposterum in casu conferendi baptismi, praesertim vero alicui ex illustri familia nomina et congnomina genitorum neonatae prolis in schedula vobis consignari curetis, eaque, prout in schedula prostant, codici parochiali inseratis ... » (ADTn, *Bolle, editti, circolari*, Bolle, editti papali e circolari vescovili dal 1796 al 1816, Tomo III, doc. 62).

XXIV, *de ref.*, cap. 1)<sup>204</sup>, che impose ai parroci l'obbligo di tenere nota di tutte le unioni matrimoniali celebrate, riportandone la data e il luogo e segnalando i nomi di sposi e testimoni. Le modalità di compilazione di tale tipologia documentaria vennero invece regolamentate dall'autorità ecclesiastica attraverso le indicazioni contenute all'interno del Rituale Romano<sup>205</sup>. Come già riferito riguardo ai registri dei battesimi, anche la produzione dei registri dei matrimoni non fu interessata da ulteriori interventi normativi fino al 1781, quando alle registrazioni in essi contenute venne riconosciuta validità anche dal punto di vista civile. Tale prerogativa fu successivamente revocata nel 1808<sup>206</sup>, a seguito delle disposizioni del governo bavarese, per poi essere nuovamente ripristinata solo alcuni anni dopo (1815)<sup>207</sup> in base alla nuova normativa austriaca in materia di matrimoni.

L'adattamento delle prassi documentarie alle richieste delle autorità superiori si rivelò anche in questo caso piuttosto immediato, almeno per quanto concerne le dinamiche connesse all'adozione delle procedure di registrazione: a seguito delle disposizioni conciliari tale tipologia di registri ottenne infatti una rapida diffusione sul territorio e, salvo rare eccezioni, l'attività di compilazione venne condotta nelle singole realtà parrocchiali senza significative interruzioni. Per quanto riguarda invece l'applicazione delle indicazioni concernenti le caratteristiche formali delle registrazioni, si ripropongono anche in questo caso le stesse problematiche precedentemente illustrate in riferimento ai registri dei battesimi: ad un sostanziale rispetto delle istruzioni del Rituale Romano in merito alla tipologia di dati da raccogliere, si contrappone l'adozione di una notevole varietà di soluzioni nella scelta dei formulari, della lingua e della forma di organizzazione da attribuire alle informazioni (ordinamento alfabetico dei dati<sup>208</sup>, utilizzo di 'registri misti'). Una simile situazione perdurò comunque solo fino alla fine del secolo XVIII quando, in conseguenza della progressiva diffusione dei modelli a tabella introdotti dalla normativa imperiale nel 1784<sup>209</sup> e successivamente riproposti nel 1815, le modalità di compilazione dei registri dei matrimoni furono interessate da un graduale processo di uniformazione. Il marcato intervento dell'autorità ecclesiastica e secolare influenzò positivamente l'operato dei sacerdoti anche nelle fasi di

<sup>204</sup> «Habeat parochus librum, in quo coniugum et testium nomina, diemque et locum contracti matrimonii describat, quem diligenter apud se custodiat».

<sup>205</sup> Vedi *Rit. Rom.*, Appendix, Pars IV, c. 4: «Forma describendi coniugatos».

<sup>206</sup> Cfr. *Istruzione per i Capi delle Comuni*, 24 settembre 1808, Sezione II, Titolo IV, § 27, in *Foglio d'avvisi*, p. 976.

<sup>207</sup> Si rimanda ancora una volta alla circolare imperiale del 21 settembre 1815 (cfr. *supra* alla nota 195).

<sup>208</sup> Cfr., ad esempio, APSanta Maria Maggiore, 2.2.1-5; APSs. Pietro e Paolo, 1.2.1-2.

<sup>209</sup> Cfr. legge imperiale 20 febbraio 1784.



gestione di tale tipologia documentaria, inducendoli a mettere in atto forme di conservazione particolarmente scrupolose, che in molti casi determinarono anche la realizzazione di specifici interventi di ordinamento e, a partire dalla fine del secolo XVIII, la compilazione di appositi strumenti di corredo (indici) destinati a facilitare il reperimento delle informazioni.

Come detto, a partire dalla fine del secolo XVIII la produzione documentaria connessa alla celebrazione dei matrimoni si arricchì di nuove tipologie di registrazione; in questo periodo, infatti, le modalità di svolgimento delle pratiche matrimoniali subirono una radicale trasformazione: ai parroci, in qualità di funzionari incaricati di curare tutto l'iter burocratico relativo ai singoli procedimenti, venne attribuito il compito di provvedere alla produzione e alla raccolta in appositi fascicoli di tutta la documentazione ritenuta indispensabile per garantire alle unioni matrimoniali la regolarità sia dal punto di vista civile che religioso. In particolare, nei territori soggetti alla giurisdizione austriaca tale documentazione comprendeva l'attestato dell'esame di religione, l'attestato delle avvenute pubblicazioni (nei casi di fidanzati non residenti nella medesima parrocchia), le eventuali dispense concesse dall'autorità ecclesiastica<sup>210</sup>, il permesso politico al matrimonio, il consenso paterno (nel caso di matrimoni fra minorenni) e vari certificati (di battesimo, di nascita, di vedovanza, di stato libero ecc.)<sup>211</sup>. Una simile composizione delle pratiche matrimoniali si mantenne sostanzialmente inalterata fino al momento dell'estensione al territorio trentino della legislazione italiana e al conseguente adeguamento delle procedure documentarie alle indicazioni contenute nella legge 847/1929<sup>212</sup>.

I criteri formali alla base della redazione di tale documentazione si caratterizzarono fin dal principio per una notevole uniformità, determinata in larga parte dalla diffusione tra i vari sacerdoti di numerosi formulari e modelli prestampati elaborati dalle autorità superiori, diffusi attraverso lettere circolari e riproposti all'interno di specifici manuali<sup>213</sup>. Il materiale documentario era costituito principalmente da carte sciolte che venivano raccolte, come detto, all'interno di fascicoli, ciascuno attinente a un singolo procedimento; per alcune particolari tipologie di registrazione (sponsali e consensi paterni) è comunque

---

<sup>210</sup> Riguardo alla concessione delle dispense matrimoniali cfr. CHIRONI, *Note sull'ordinamento degli archivi parrocchiali*, p. 54, nota 56. Per un'analisi dei formulari utilizzati si rimanda invece a BAZZANELLA, *Manuale d'ufficio*, in particolare pp. 207-288.

<sup>211</sup> Riguardo alle procedure preparatorie da attuarsi in occasione dei matrimoni cfr. BAZZANELLA, *Manuale d'ufficio*, in particolare pp. 153-300, in cui sono riportati anche dei modelli di formulari utilizzabili per la produzione delle varie tipologie di documenti richiesti dall'autorità ecclesiastica e secolare.

<sup>212</sup> Cfr. L. 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia).

<sup>213</sup> Cfr., tra gli altri, BAZZANELLA, *Manuale d'ufficio*.

possibile rilevare il ricorso all'utilizzo di registri o quaderni<sup>214</sup>. Bisogna infine considerare che la documentazione prescritta dalla normativa confluiva all'interno delle pratiche esclusivamente nella sua forma definitiva; in genere, infatti, non è possibile ritrovare all'interno degli atti matrimoniali materiale preparatorio o comunque privo di valore ai fini della validità del procedimento. Un'unica eccezione al riguardo è costituita dalle registrazioni relative alle avvenute pubblicazioni, che i curatori d'anime provvedevano generalmente a compilare all'interno di appositi quaderni, in forma di appunti e con funzione di semplici promemoria.

### *I registri dei defunti*

In occasione dei funerali i parroci erano tenuti ad attestare le avvenute celebrazioni all'interno di appositi registri. Tale obbligo trova un'esplicita enunciazione nell'ambito della normativa canonica all'interno del Rituale Romano, nel quale sono contenute anche precise indicazioni in merito alle modalità di stesura delle registrazioni<sup>215</sup>. Negli archivi parrocchiali trentini è possibile comunque riscontrare, in un limitato numero di casi, la presenza di unità documentarie prodotte nell'epoca precedente all'emanazione di tali disposizioni<sup>216</sup>.

Di particolare interesse risultano a tale riguardo i più antichi registri dei defunti compilati presso la parrocchia di Folgaria a partire dal 1586<sup>217</sup>, la cui produzione non risulta essere stata avviata su iniziativa del parroco, ma della confraternita della Buona Morte operante sul territorio. L'esistenza di registri dei defunti prodotti da soggetti diversi dai curatori d'anime e di conseguenza caratterizzati da altre finalità rispetto a quelle che motivavano la loro redazione in ambito parrocchiale è rilevabile anche nel caso di Rovereto: il primo settembre 1656 il consiglio cittadino incaricò il notaio Ferdinando Scoz di «tenire conto di tutti quelli che giornalmente morono in questa città»<sup>218</sup>; que-

<sup>214</sup> Il ricorso ai registri dei consensi paterni è attestato presso gli archivi parrocchiali trentini a partire dal secondo decennio del secolo XIX; in particolare, sono numerose le serie avviate nel corso dell'anno 1818. Per quanto riguarda invece i registri degli sponsali, sebbene sia possibile riscontrare l'esistenza di alcune unità documentarie prodotte durante il secolo XIX, tale tipologia documentaria risulta aver ottenuto una generale diffusione solo a partire dal primo decennio del Novecento.

<sup>215</sup> Non ci si soffermerà in questo paragrafo a ricostruire le vicende che interessarono l'evoluzione normativa inerente alle registrazioni dei defunti; essa risulta infatti totalmente assimilabile a quella precedentemente illustrata in riferimento ai registri dei battesimi e dei matrimoni.

<sup>216</sup> È il caso delle registrazioni dei morti prodotte a Calavino (dal 1553); Sanzeno (dal 1569); Mezzolombardo (dal 1590); Folgaria (dal 1586); Trento, Ss. Pietro e Paolo (dal 1598); Riva del Garda (dal 1604); Borgo Valsugana (dal 1608); Roveré della Luna (dal 1609); San Michele all'Adige (dal 1612); Taio (dal 1612). Al riguardo cfr. *Scritture parrocchiali della diocesi di Trento*.

<sup>217</sup> Cfr. APFolgaria, serie 2.3.

<sup>218</sup> Vedi APS.Marco, III.1, c. 1r.

sti adottò dunque un apposito registro, all'interno del quale di volta in volta procedette alla segnalazione del nome e del luogo di residenza dei deceduti, nonché della data e dell'ora della loro morte e del luogo di sepoltura. Nel 1689 il consiglio cittadino attribuì lo stesso incarico a Cristiano Babel, che proseguì tali registrazioni fino al 1694, anno in cui, di fatto, venne avviata la redazione dei registri dei morti ad opera del parroco di San Marco. Alla luce di tali elementi sembrerebbe dunque esistere un nesso tra le attestazioni relative ai defunti di produzione laica e quelle di ambito parrocchiale, come se i parroci avessero considerato i registri prodotti su incarico delle autorità cittadine adeguati e sufficienti per rispondere anche alle esigenze di natura ecclesiastica e non avessero quindi sentito l'esigenza di produrne di propri. Ciò consentirebbe dunque di spiegare per quale motivo l'adozione dei registri dei defunti da parte dei curatori d'anime si sia verificata con un notevole ritardo rispetto all'emanazione delle direttive in materia contenute nel Rituale Romano e per quale ragione la documentazione prodotta dagli incaricati comunali non sia attualmente conservata all'interno dell'archivio storico del comune, ma abbia trovato posto, fin dall'origine, all'interno della serie parrocchiale dei registri dei defunti, come è possibile appurare dalle antiche segnature apposte sulle coperte<sup>219</sup>.

### *Gli stati delle anime*

Tra le funzioni assegnate ai sacerdoti in cura d'anime era prevista anche la verifica dell'effettiva partecipazione dei fedeli all'eucarestia pasquale<sup>220</sup>; a tale scopo, durante il periodo della Quaresima, i parroci facevano visita alle famiglie della comunità e distribuivano a tutti i soggetti in età da comunione un polizzino, sul quale era generalmente riportata una citazione delle Sacre Scritture<sup>221</sup>, prendendo contemporaneamente nota, all'interno di un apposito registro definito *status animarum*, della composizione dei singoli nuclei familiari. In occasione delle celebrazioni i fedeli erano tenuti a riconsegnare i polizzini ricevuti al sacerdote, il quale, sulla base di un confronto con i dati contenuti all'interno del registro da lui stesso compilato, era così in grado di appurare se

<sup>219</sup> Lo stesso accadde nel caso di Folgaria, come testimoniato da quanto riportato all'interno del repertorio dell'archivio parrocchiale redatto alla fine del XVIII secolo: «Libri de' morti, o sia defonti sepolti nello parochiale cimitero della chiesa di San Lorenzo, che incominciano dall'anno 1586» (APFolgaria, 16.1.1, p. 799).

<sup>220</sup> L'obbligo per i fedeli di ricevere almeno nel giorno di Pasqua l'eucarestia dal proprio sacerdote venne sancito dal ventunesimo decreto del Concilio Lateranense IV del 1215. Al riguardo cfr. MACCARRONE, «Cura animarum» e «parochialis sacerdos», in particolare pp. 160-161.

<sup>221</sup> In alcuni archivi è ancora possibile reperire all'interno del carteggio parrocchiale delle raccolte di polizzini. Cfr., ad esempio, APVilla Lagarina, III.54-56.

si fossero verificate trasgressioni al precetto pasquale.

La produzione degli stati delle anime fu oggetto, nel corso dell'età moderna, di una specifica attività normativa da parte dell'autorità ecclesiastica; in particolare, all'interno del Rituale Romano vennero offerte precise indicazioni in merito alla tipologia dei dati da riportare nei registri, nonché ai formulari da utilizzare nel corso della loro compilazione<sup>222</sup>. In base ai risultati dell'indagine svolta sul materiale documentario conservato presso gli archivi parrocchiali trentini è possibile tuttavia affermare che, almeno dal punto di vista formale, tali disposizioni vennero in larga parte disattese: al modello di dichiarazione proposto dal Rituale Romano i parroci tendevano infatti a preferire l'utilizzo di semplici elenchi. Al contrario, la natura dei dati riportati nei registri sembra in genere corrispondere a quanto prescritto dalla normativa: negli elenchi i parroci erano soliti riportare i nomi dei componenti dei singoli nuclei familiari, precisandone l'età, il rapporto di parentela e, occasionalmente, la professione<sup>223</sup>, apponendo un particolare segno grafico (generalmente la lettera «c» maiuscola o un segno di croce) accanto ai nomi di coloro che avevano ricevuto la comunione pasquale<sup>224</sup>. Anche in questo caso è comunque possibile rilevare alcune eccezioni: ad esempio, negli stati delle anime prodotti a partire dal 1693<sup>225</sup> presso la pieve di Villa Lagarina e relativi non solo al territorio direttamente soggetto alla chiesa matrice, ma anche a quello di pertinenza delle chiese dipendenti, sono reperibili esclusivamente i nomi dei componenti delle varie famiglie affiancati dal segno convenzionalmente utilizzato per indicare l'avvenuta partecipazione alla celebrazione pasquale. Ancora più sintetica appare la soluzione adottata dal curato di Nomi (pieve di Villa Lagarina) nello stato delle anime del 1686<sup>226</sup>, nel quale sono riportati solamente i nomi dei capifamiglia con l'indicazione, per ciascun nucleo familiare, del numero delle persone che avevano ricevuto la comunione e di coloro che non vi avevano preso parte.

Anche i criteri di organizzazione delle informazioni all'interno dei registri risultano in genere piuttosto omogenei: le descrizioni dei singoli nuclei familiari si presentano infatti distribuite a seconda del quartiere o della località di residenza. Tale aspetto sembra facilmente riconducibile alle particolari condizioni in cui i parroci provvedevano alla stesura delle registrazioni: poiché l'attività di compilazione avveniva direttamente nel corso delle visite, l'ordine in

<sup>222</sup> Vedi *Rit. Rom.*, Appendix, Pars IV, c. 6: «Forma describendi statum animarum».

<sup>223</sup> Cfr., ad esempio, APVolano A.7.3 (1838).

<sup>224</sup> Per un approfondimento riguardo alla natura dei dati contenuti in tale tipologia di registri si rimanda ancora una volta a *Le fonti della demografia storica*.

<sup>225</sup> Cfr. APVilla Lagarina, III.34, n. 17. Il contenuto dei registri compilati negli anni 1683 e 1684 (APVilla Lagarina, III.34, n. 6 e n.15) risulta invece del tutto conforme al modello di compilazione più diffuso.

<sup>226</sup> Cfr. APVilla Lagarina, III.34, n. 25.

cui i dati venivano riportati negli stati delle anime dipendeva necessariamente dal percorso compiuto dai sacerdoti durante i loro spostamenti.

Come si è già avuto modo di rilevare in precedenza, la presenza di stati delle anime all'interno degli archivi parrocchiali trentini risulta a tutt'oggi poco più che saltuaria. Non si può escludere che, almeno in parte, una simile situazione sia conseguenza della mancata applicazione da parte dei sacerdoti delle direttive normative che imponevano la produzione di tali registri; d'altronde, dagli stessi atti delle visite pastorali emergono testimonianze riguardo a curatori d'anime rimproverati per il mancato rispetto dell'obbligo di distribuzione annuale dei polizzini<sup>227</sup>. Non appare al contrario applicabile al caso trentino, almeno per quanto riguarda la documentazione di età moderna, la ricostruzione formulata per altre aree del territorio nazionale, secondo la quale l'assenza di serie di stati delle anime dotate di una certa continuità dovrebbe essere ricondotta alla tendenza da parte dei sacerdoti a riutilizzare anno dopo anno le stesse unità documentarie<sup>228</sup>; i registri attualmente conservati, infatti, non presentano in genere alcun tipo di aggiornamento. Alcuni elementi consentono invece di ipotizzare che in origine gli stati delle anime prodotti fossero più numerosi rispetto a quelli oggi conservati. La chiara cognizione mostrata in genere dai sacerdoti durante le visite pastorali in merito alla composizione della popolazione residente sul territorio parrocchiale, nonché al grado di partecipazione dei fedeli all'eucarestia pasquale sembra infatti essere prova del fatto che anche l'attività documentaria connessa alla verifica di tali aspetti si svolgesse in effetti con una certa regolarità e che l'attuale scarsità di testimonianze scritte al riguardo debba essere ricondotta semplicemente a particolari scelte operate in fase di conservazione del materiale, che avrebbero indotto i parroci, in occasione della compilazione dei nuovi registri, a gettare quelli precedenti considerati ormai privi di utilità.

La produzione degli stati delle anime proseguì nei vari centri parrocchiali trentini fino ai primi decenni del secolo XIX; l'indagine condotta sul materiale documentario non ha infatti consentito di riscontrare l'esistenza di esemplari redatti in epoca successiva. I curatori d'anime seguirono comunque anche nei secoli XIX e XX a utilizzare la denominazione di *status animarum* per identificare unità archivistiche dotate di caratteristiche formali e finalità totalmente differenti rispetto a quelle che avevano caratterizzato gli antichi stati delle anime. Si tratta infatti di registri anagrafici, prodotti non più con la finalità di verificare la partecipazione dei fedeli all'eucarestia pasquale, ma di of-

---

<sup>227</sup> Si rimanda, ad esempio, al caso della pieve del Bleggio: «Obblighiamo il reverendo parroco a distribuire li bollettini stampati ogni anno per la comunione paschale dei suoi parochiani» (ADTn, *Atti visitali* 15, 1671, c. 48r)

<sup>228</sup> Si confronti, ad esempio, quanto descritto riguardo al caso della diocesi di Lecce in SPEDICATO, *La «conta delle anime» nella diocesi di Lecce*, in particolare p. 143.

frire ai parroci un'idea generale in merito alla composizione della popolazione residente in parrocchia. La destinazione di tali registri ha naturalmente influito sulla natura dei dati in essi riportati, che risultano decisamente più numerosi rispetto a quelli contenuti negli stati delle anime: oltre al nome e all'età dei componenti dei singoli nuclei familiari è possibile infatti individuare al loro interno indicazioni relative alle date di nascita e di morte, alla professione e al sesso.

La diffusione dei registri anagrafici è attestata su tutto il territorio trentino, sebbene la quantità di esemplari conservati presso i singoli archivi non risulti affatto omogenea. I registri erano infatti soggetti a continue operazioni di aggiornamento ad opera dei sacerdoti, che non procedevano dunque alla compilazione di nuovi esemplari con una cadenza regolare, ma vi ricorrevano solo nel momento in cui tale prassi risultava utile o indispensabile<sup>229</sup>. Dal punto di vista formale, invece, i criteri di redazione delle registrazioni risultano sostanzialmente uniformi, poiché la compilazione avveniva di norma sulla base di modelli a tabella prestampati<sup>230</sup>.

### *I diari delle messe*

La celebrazione delle messe poteva avvenire sia in occasione delle ordinarie solennità settimanali, sia in corrispondenza di richieste contingenti associate all'effettuazione di un'offerta (benefici semplici, legati pii, elemosine manuali e così via). In entrambi i casi spettava ai curatori d'anime l'incombenza di verificare il corretto e regolare svolgimento delle celebrazioni; da qui la necessità di ricorrere a forme di attestazione scritta degli adempimenti<sup>231</sup>. Si

<sup>229</sup> Risulta particolarmente difficoltoso quantificare la presenza dei registri anagrafici all'interno degli archivi parrocchiali trentini poiché gli strumenti di corredo attualmente disponibili (schede di censimento, inventari) non operano in genere alcuna distinzione tra tale tipologia documentaria e gli stati delle anime.

<sup>230</sup> Cfr. il modello offerto in BAZZANELLA, *Manuale d'ufficio*, pp. 52-53.

<sup>231</sup> A differenza di gran parte della produzione documentaria parrocchiale, la compilazione dei registri di messe fu oggetto, tra il XVII e il XVIII secolo, di una ricca serie di disposizioni normative che ne regolamentarono il contenuto, nonché le forme di gestione. In particolare, nel 1697 con la bolla *Nuper* papa Innocenzo XII confermò alcuni precedenti decreti emanati dalla Congregazione del Concilio che prevedevano, tra gli altri, l'onere di conservare in chiesa la tabella degli obblighi di messe e di provvedere all'adozione di due registri (uno per le messe manuali, uno per gli obblighi perpetui e temporali), nei quali i sacerdoti avrebbero dovuto attestare l'avvenuto adempimento degli oneri missari. Cfr. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, V, ad verb. *Missae sacrificium*, art. II, §§ 26-27. Al riguardo cfr. anche TURCHINI, *Registri di messe* e GRECO, *La contabilità delle messe*, cui si rimanda per ulteriori riferimenti di natura normativa. Per quanto concerne invece le indicazioni espresse dall'autorità ecclesiastica a livello locale si confrontino soprattutto le disposizioni emanate nel corso delle visite pastorali. Si veda, ad esempio, ADTn, *Atti visitati* 15 (1671), c. 45r: « ... provvegga il reverendo parroco e tenga nella sacrestia parrocchiale un libro (...), nel quale descriva egli medesimo et qualsivoglia altro celebrante regolarmente (...) di giorno in giorno le messe celebrate coll'aggiunta del titolo e della

avrà modo nei paragrafi seguenti di trattare approfonditamente la produzione documentaria connessa alla verifica delle celebrazioni delle messe legatarie e beneficiarie<sup>232</sup>; per quanto riguarda invece le messe avventizie e *pro populo*, era dovere di ogni celebrante procedere alla compilazione di un apposito registro, o diario, che veniva generalmente conservato in sacrestia. Salvo rare eccezioni<sup>233</sup> l'introduzione di tale tipologia documentaria si verificò in area trentina a partire dal XIX secolo, in molti casi a seguito dell'emanazione, nel 1825, di un'apposita disposizione vescovile<sup>234</sup>.

Ogni sacerdote era inoltre tenuto a procurarsi un diario in cui annotare, giorno per giorno, tutti gli adempimenti delle messe a suo carico<sup>235</sup>. Trattandosi di registri compilati e conservati privatamente, la loro presenza all'interno degli archivi parrocchiali costituisce un fatto poco più che occasionale<sup>236</sup> e non è

---

causa et in partite appropriate a cadaun celebrante (...) si ponga in pratica questo nostro precetto nel modo sopra espresso in tutte le sacrestie delle altre chiese di questa pieve (...), alla promotione del qual precetto et alla revisione de quali libri di partite di messe quattro volte all'anno obblighiamo il reverendo parochio come anco a notificare all'ufficio nostro spirituale li negligenti ... ».

<sup>232</sup> Cfr. *infra*, paragrafo II.2.5.

<sup>233</sup> Cfr., ad esempio, APVilla Lagarina, III.15, n. 56 (1709-1712).

<sup>234</sup> Si veda il decreto vescovile del 1° marzo 1825 in *Constitutiones Synodi Tridentinae dioecesanæ*, p. 162: «Confirmantes insuper antiquas hujus dioeceseos constitutiones decernimus ut in omnibus omnino sacriariis praeter consueta missarum diaria, in quibus singuli sacerdotes nomen suum, et missae celebratae applicationem quotidie inscribere debeant, is quoque bene conformatus liber missarum ad beneficia vel ad legata pertinentium stato loco asservatur, in quo semet, ipsa etiam die annotata, inscribant sacerdotes illi, qui hujusmodi obligationibus satisfecerint. (...) Dum vero publica haec diaria in omnibus sacriariis inducenda esse jubemus, nullum tamen sacerdotem ab obligatione exemptum volumus servandi domi omni diligentia privatum diarium, in quo tam missae singulis diebus celebratae applicatio, quam etiam omnes missae celebrandae rite annotatae conspiciantur. Mandamus porro, ut quilibet sacerdos sub cujusvis anni finem haud dubie diarium suum proprio parochio visendum et examinandum tradat, atque ut parochi diaria sibi tradita, si ea apte et fideliter scripta invenerint, propria subscriptione quotannis confirment». Lo stretto legame tra l'emanazione di tale disposizione normativa e l'adozione presso i vari centri parrocchiali della tipologia documentaria raccomandata risulta esplicito nel caso di Ala: «Per dare esecuzione alla circolare di Sua Altezza Reverendissima Francesco Saverio vescovo e principe di Trento» (APAla, A.16.1.1).

<sup>235</sup> I dati raccolti all'interno delle tre tipologie di registri (diari personali, diari delle messe legatarie e beneficiarie, diari delle messe avventizie) erano legati da un rapporto di complementarità: la loro consultazione doveva consentire ai parroci di verificare l'effettiva regolarità nell'adempimento degli oneri missari (legatari e non) a carico dei singoli sacerdoti operanti in parrocchia. Al riguardo si confronta quanto disposto dalla circolare vescovile del 4 gennaio 1777, in base alla quale si imponeva: «... ut illico a receptione praesentium in singulis sacriariis tam parochialium, quam curatarum ecclesiarum vestrarum exponi curetis librum, in quo quilibet sacerdos inscribere teneatur singulas missas tam beneficii et capellaniae quam legatarias perpetuas ac insuper alium separatum librum in quo notentur missae adventitiae signatae in utroque libro cuiuscumque celebrationis die, quodque cuilibet de populo liberum sit praefatos libros inspicere. Praeterea volumus et mandamus ut quilibet vestrum sub finem anni ad se deferri curet diaria missarum cuiuslibet sacerdotis ea parochia commorantis, illaque diligenter examinet et, facta collatione diarii cum supracitatis libris, diligenter disquirat rectene omnia procedant» (ADTn, *Bolle, editti, circolari*, Bolle, editti papali e circolari vescovili dal 1796 al 1816, Tomo III, doc. 70, 4 gennaio 1777).

<sup>236</sup> La circolare del 1777 (cfr. *ibid.*) imponeva comunque che i diari personali venissero annual-

possibile ricostruirne con precisione i tempi e le modalità di diffusione. Al riguardo si rivelano dunque fondamentali le testimonianze offerte dagli atti delle visite pastorali, durante le quali tutti i sacerdoti erano interrogati in merito al possesso e alla regolare compilazione dei diari personali delle messe. Sulla base di tali informazioni è dunque possibile far risalire l'introduzione di questa tipologia documentaria alla seconda metà del secolo XVII<sup>237</sup>, anche se l'esame della documentazione d'archivio non offre l'opportunità di verificarne la regolare compilazione da parte dei singoli celebranti.

Ritornando invece ai diari delle messe *pro populo* e avventizie, va rilevato in primo luogo come la produzione e la conservazione di tali registri si siano svolte fin dal secolo XIX con una sostanziale continuità<sup>238</sup>. È inoltre possibile riscontrare l'applicazione di una prassi documentaria particolarmente omogenea sia in riferimento alla natura dei dati raccolti, sia per ciò che riguarda la forma attribuita alle registrazioni: per ogni messa celebrata venivano annotate, all'interno di semplici elenchi o di tabelle prestampate<sup>239</sup>, la data, l'intenzione, il nome del celebrante e, occasionalmente, i riferimenti alla tipologia della messa (cantata, bassa ecc.) e all'eventuale compenso.

All'attività di celebrazione delle messe è possibile associare un'ulteriore tipologia di registri, prodotti dai parroci con l'obiettivo di facilitare l'attività dei propri successori<sup>240</sup>. All'interno degli archivi parrocchiali si riscontra infatti piuttosto frequentemente la presenza di direttori o prontuari delle funzioni, contenenti istruzioni relative alle consuetudini locali connesse alla celebrazione delle varie funzioni religiose. Salvo rare eccezioni<sup>241</sup>, tale tipologia docu-

---

mente consegnati ai parroci per la verifica degli adempimenti missari; almeno parte di tali registri non venne tuttavia restituita ai legittimi proprietari e viene dunque conservata ancor oggi presso gli archivi parrocchiali.

<sup>237</sup> Già nel 1695, ad esempio, il sacerdote Antonio Scalfi, beneficiario del beneficio Crocina eretto nella chiesa di Balbido, asseriva di aver «... adempito puntualmente come si vedrà dal mio libro ove giornalmente noto le messe» (ADTn, *Atti visitali* 24, 1695, c. 149v).

<sup>238</sup> Anche in questo caso le informazioni offerte dagli strumenti di corredo disponibili non consentono di quantificare esattamente la diffusione di tale tipologia documentaria; in particolare, nelle schede prodotte nel corso degli anni Ottanta del secolo scorso durante le operazioni di censimento del materiale documentario conservato presso gli archivi parrocchiali trentini non è possibile cogliere una netta distinzione tra i registri delle messe personali, avventizie o legatarie. Bisogna comunque considerare che all'interno dei vari centri parrocchiali era piuttosto diffusa la tendenza a raccogliere le registrazioni relative alle messe avventizie e legatarie all'interno delle medesime unità archivistiche. Cfr. ad esempio APFolgaria, serie 10.1.1 (1898-sec. XX); APTassullo, 13.1.2.1-2 (1854-1873); APBrez, 21.1.1-4 (1826-sec. XX).

<sup>239</sup> Un modello per la redazione di tali registrazioni è offerto in BAZZANELLA, *Manuale d'ufficio*, pp. 384-386.

<sup>240</sup> Si faccia riferimento, ad esempio, al direttorio delle messe prodotto presso la parrocchia di Folgaria: «Funzionale sacro ad uso della chiesa parrocchiale di Folgaria compilato nel 1854 a comodo dei parroci successori dal parroco don Bottea» (APFolgaria, 10.4.1).

<sup>241</sup> Si faccia riferimento, ad esempio, al direttorio prodotto nella parrocchia di Ala nel 1755



mentaria venne introdotta sul territorio diocesano nel corso del secolo XIX; la sua produzione non fu soggetta ad alcuna particolare disposizione normativa ad opera dell'autorità ecclesiastica<sup>242</sup> e ciò garantì ai sacerdoti una notevole autonomia nella definizione dei criteri redazionali (scelta della lingua, formulari ecc.).

A partire dai primi decenni del secolo XIX, ma con un notevole incremento soprattutto nel corso della prima metà del secolo XX, si diffuse infine tra i parroci la pratica di annotare, all'interno di piccoli registri o quaderni, in forma di semplici promemoria, tutte le comunicazioni («avvisi») da riferire ai fedeli al termine delle funzioni; ad esse venivano spesso affiancati appunti relativi alle avvenute pubblicazioni matrimoniali. A tale riguardo risulta degno di nota il fatto che, nonostante gli appunti contenuti nei registri degli avvisi non fossero dotati di alcun valore ufficiale, tali unità documentarie siano state oggetto di una gestione particolarmente accurata da parte dei sacerdoti, i quali non solo si impegnarono ad assicurare alle serie in questione una perfetta continuità, ma in alcuni casi intervennero anche per garantire all'insieme dei registri una certa uniformità<sup>243</sup>.

### *I registri dei cresimati*

È noto come l'amministrazione della cresima venisse esercitata direttamente dagli ordinari diocesani in atto di visita; la normativa ecclesiastica, sia a livello generale<sup>244</sup> che in ambito locale<sup>245</sup>, imponeva tuttavia ai curatori d'anime di tenere nota dei nominativi dei fedeli che di volta in volta ricevevano il sacramento, in modo da avere a disposizione un ulteriore strumento utile per la verifica dell'eventuale sussistenza di rapporti di cognazione spirituale tra gli aspiranti alle unioni matrimoniali. A tali registrazioni erano dunque attribuite una valenza e una finalità decisamente diverse rispetto al contenuto delle al-

---

(APAla, 1.24.1).

<sup>242</sup> La compilazione di tali registri veniva comunque caldamente consigliata nei manuali. Si veda, ad esempio, BAZZANELLA, *Manuale d'ufficio*, p. 62: «Il curatore d'anime nelle sacre funzioni del servizio divino non solo deve mantenere un certo ordine stabilito da prescrizioni e legittime consuetudini, ma è altresì consigliabile che quest'ordine venga fissato su apposito registro, che chiamasi comunemente col nome di direttorio per le funzioni parrocchiali. Il sacerdote che ha alla mano un tale registro sa sempre come dirigere se stesso con sicurezza nelle varie funzioni parrocchiali e così pure i suoi successori troveranno in quello una guida sicura ... ».

<sup>243</sup> Si confronti, ad esempio, il caso della parrocchia di Ala, ove i sacerdoti, nel tentativo di uniformare il più possibile la serie dei registri degli avvisi, si servirono di unità documentarie dotate del medesimo formato e della medesima tipologia di coperta.

<sup>244</sup> Vedi *Rit. Rom.*, Appendix, Pars IV, c. 3: «Forma describendi confirmatos».

<sup>245</sup> Vedi *Const. Madr.*, cap. 11, «De sacramento confirmationis (...) Teneant parochi librum, in quo nomina confirmatorum et compatrum describantur, uti de baptizatis iniungitur». Per quanto riguarda le aree non soggette all'autorità spirituale del vescovo di Trento cfr. *Const. Pat.*, Pars II, cap. 10; *Const. Felt.*, cap. 10; *Const. Brix.*, tit. IV, cap. IV.

tre tipologie di registri parrocchiali: se, infatti, questi ultimi erano strumenti indispensabili per l'attestazione dell'avvenuta celebrazione dei sacramenti, i registri dei cresimati risultavano privi di tale prerogativa e svolgevano, per i sacerdoti, funzione di semplici promemoria.

In presenza di una specifica normativa relativa ai compiti attribuiti ai parroci nell'ambito dell'attività documentaria connessa al conferimento della cresima, risulta particolarmente interessante valutare in quale misura le disposizioni elaborate dall'autorità superiore abbiano trovato seguito nella pratica quotidiana in atto presso i singoli centri parrocchiali. L'analisi della documentazione d'archivio attualmente conservata consente di appurare in primo luogo come le registrazioni relative alle cresime siano state di fatto introdotte, sebbene in forma occasionale o comunque senza l'utilizzo di un apposito registro, ma semplicemente attraverso l'annotazione su carte sciolte<sup>246</sup> o all'interno di unità documentarie già in uso, fin dalla fine del secolo XVI e dunque nel periodo immediatamente successivo all'emanazione delle direttive in materia contenute nelle costituzioni sinodali del vescovo Ludovico Madruzzo<sup>247</sup>. Dall'esame del materiale documentario emerge comunque altrettanto chiaramente come, salvo rare eccezioni<sup>248</sup>, la presenza di serie di registri dei cresimati dotate di una continuità e di un'estensione cronologica rilevanti sia attestabile solamente a partire dalla prima metà del secolo XIX. Sul piano archivistico è possibile riscontrare, in sostanza, un notevole scarto temporale tra la fase di adozione della prassi di registrazione e quella corrispondente all'attribuzione alle registrazioni di una collocazione stabile e definitiva all'interno di appositi registri. Una simile situazione si ravvisa, ad esempio, presso la parrocchia di Besenello, ove l'avvio della serie dei registri dei cresimati risale al 1825, ma sono reperibili anche isolate annotazioni redatte dai parroci in epoca precedente (1636, 1728, 1768) utilizzando le carte dei registri dei battesimi non ancora compilate<sup>249</sup>.

Per quanto concerne i criteri formali adottati dai sacerdoti nel corso della compilazione dei registri dei cresimati, è possibile appurare in primo luogo come le indicazioni fornite al riguardo dall'autorità ecclesiastica siano state in genere scarsamente rispettate. Alla forma dichiarativa proposta dal Ritua-

---

<sup>246</sup> A tale proposito si prenda in considerazione, ad esempio, il caso dell'archivio parrocchiale di Volano, dove è possibile individuare registrazioni relative alle cresime celebrate nel 1728 redatte su fogli sciolti. Cfr. APVolano, A.5.1.

<sup>247</sup> Ad esempio, le registrazioni relative ai cresimati dell'anno 1597 nella pieve di Baselga di Piné sono annotate all'interno di un registro dei battesimi. Cfr. APBaselga di Piné, 2.1.1, cc. 172v-175.

<sup>248</sup> Si confrontino, ad esempio, le serie dei registri dei cresimati prodotti presso alcuni centri della Valle di Fiemme e nelle parrocchie di Cles, Brez, Torra, Lizzana, Tenno e Roveré della Luna.

<sup>249</sup> Cfr. APBesenello, 2.1.4 e 2.1.7.

le Romano vennero infatti di norma preferite modalità di registrazione più schematiche ed essenziali: notevolmente diffuso era l'utilizzo di elenchi, in cui venivano riportati, incolonnandoli l'uno sotto l'altro, i nomi dei cresimati, dei padri e dei padrini (o delle madrine) e, solo occasionalmente, i riferimenti all'età o alla data di nascita di coloro che ricevevano il sacramento<sup>250</sup>. Molto meno frequente risulta il ricorso a formulari più elaborati che prevedevano per ogni registrazione l'utilizzo di frasi articolate o, in ogni caso, di forme di collegamento tra i vari dati<sup>251</sup>. Nel corso della seconda metà del XIX secolo in molti centri parrocchiali venne invece introdotto l'utilizzo di tabelle prodotte a mano o prestampate<sup>252</sup>. Particolare risulta a tale proposito il caso delle registrazioni dei cresimati della parrocchia di San Marco di Rovereto: qui, a partire dal 1825, esse vennero redatte all'interno di un registro dotato di una tabella prestampata, in origine destinata alla registrazione dei battesimi e successivamente modificata dallo stesso parroco attraverso la semplice sostituzione del termine «battezzati» con l'indicazione «cresimati».

### c. Il controllo amministrativo su benefici e legati fondati nelle parrocchie

I curatori d'anime erano tenuti a vigilare sulla regolare esecuzione dei legati di messe e, più in generale, sull'amministrazione dei benefici e dei legati fondati sul territorio parrocchiale. Per l'attuazione di un simile incarico era dunque fondamentale per i sacerdoti essere a conoscenza dell'effettivo numero di pie fondazioni esistenti e dell'entità degli oneri missari a carico di ciascuna di esse; a tale scopo la normativa ecclesiastica imponeva a tutti i notai che presenziavano alla stesura dei testamenti di rendere nota l'eventuale costituzione di nuovi legati<sup>253</sup>. Alla luce delle testimonianze offerte dagli atti delle visite

<sup>250</sup> Si rimanda, ad esempio, al caso di Villa Lagarina. Cfr. APVilla Lagarina, I.D.1: «Elenco dei cresimati in questa chiesa parrocchiale il giorno 19 settembre 1839».

<sup>251</sup> Vedi APVolano, A.5.1: «(nome del cresimato) di (nome e cognome del padre) dell'età d'anni (...) cresimato/a in Rovereto il di 30 settembre 1827 il/la di lui/lei patrino/madrina (nome e cognome del padrino o della madrina)».

<sup>252</sup> Cfr. il modello di tabella proposto in BAZZANELLA, *Manuale d'ufficio*, p. 45.

<sup>253</sup> Al riguardo cfr. FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, IV, ad verb. *Notarius*, § 4. La normativa ecclesiastica stabiliva che i notai dovessero rendere conto direttamente agli ordinari diocesani in merito alle fondazioni di legati e benefici. In area trentina, tuttavia, una specifica istruzione contenuta nelle costituzioni sinodali del vescovo Ludovico Madruzzo attribuiva tale competenza direttamente ai curatori d'anime, *Const. Madr.* cap. 51: «De legatis ad pias causas et ad quae teneantur notarii (...) Mandantes etiam sub eadem poena omnibus notariis, ut huiusmodi legata pia, quaecumque in suis instrumentis habent, intra duos menses a publicatione praesentis decreti computandos, omnino in scriptis exhibeant, etiam si antehac aliquando ea exhibuerint, parochis seu curatis locorum ubi degunt haeredes ad ipsa legata obligati et imposterum etiam successive, quaecumque legata pia habebunt, intra duos menses computandos a die mortis ipsorum testatorum, seu codicillarum, exhibeant dictis

pastorali è tuttavia possibile rilevare come i notai contravvenissero assai frequentemente ai propri obblighi<sup>254</sup>, lasciando di fatto i curatori d'anime privi di un'esatta cognizione in merito alla quantità degli oneri missari soggetti al loro controllo e, di fatto, impossibilitati a vigilare accuratamente sugli adempimenti<sup>255</sup>. Per rimediare a tale situazione i visitatori imponevano in genere ai sacerdoti l'onere di provvedere al reperimento di copie della documentazione legale attestante la fondazione dei benefici e dei legati. Così ad esempio, nel corso della visita alla pieve del Banale del 1695, i visitatori, «resultando dalli atti visitali come ben molti legati giacciono senza il dovuto adempimento et d'altri essere le raggioni e documenti così dispersi che scórro pericólo di svanire col scorrere del tempo», decretarono che il parroco

«... debba con ogni diligenza raccogliere tutti li documenti in copia authentica aspettanti a qualunque beneficio o legato perpetuo o anche di più anni, facendosi extrarre, in conformità della constitution sinodale al capitolo 51, da' signori notari copie autentiche de' testamenti, codicilli et altri instrumenti in partibus come anche da altri detentori copie delle consegne fatte delli effetti aspettanti a quelli, formare l'inventarii tanto de' mobili come stabili del beneficio o legato ne' quali si specificchino le quantità de' terreni, gli confini et in particolare, stante che si ritrovino in quella pieve alcune vicinie obbligate al mantenimento della fondazione di tali benefici o legati, farsi anche da queste esibire et estrarre copia authentica di tal obligatione. Quali raggioni tutte assieme compillate doverano restare presso il signor arciprete a perpetua memoria. E di più altra simile copia appresso il reverendo beneficiato over celebrante, facendosi il tutto a spese dell'istesso beneficio o legato»<sup>256</sup>.

A seguito di simili prescrizioni, a partire dalla fine del secolo XVII all'interno degli archivi parrocchiali venne sedimentandosi una considerevole quantità di carteggio inerente alla fondazione e alla dotazione di benefici e legati perpetui, che, pur corrispondendo dal punto di vista del contenuto alla documentazione legale effettivamente riconducibile a tali enti, risulta identificabile come frutto

---

parochis seu curatis, qui pariter tanquam de animabus sibi commissis, districte rationem reddituri, seriis adhortationibus efficere studeant, ut legata huiusmodi infra idoneum tempus juxta testatorum dispositionem, executionem habeant»).

<sup>254</sup> Si confronti, ad esempio, quanto rilevato dai delegati vescovili durante la visita alla pieve di Villa Lagarina nel 1636. Vedi ADTn, *Atti visitali* 25 (1604-1697), c. 162r: «... notarios publice in ecclesia moneri faciat ut denuntient legata pia et edoceri de pena non denuntiantium». Le inadempienze dei notai vennero invece denunciate apertamente dal parroco di San Marco di Rovereto nel 1750. Vedi ADTn, *Atti visitali* 56 (1750), c. 125v, «Per quanto so si adempiono i legati, ma non tutti vengono a mia notizia non essendo soliti i notari a dare la notizia non ostante d'averlo fatto pubblicare dal pulpito in tempo di quaresima».

<sup>255</sup> Vedi, ad esempio, ADTn, *Atti visitali* 30 (1708), c. 148v: «Interrogatus circa legata pia respondit: io non lo posso sapere perché non ho li documenti alle mani né meno mi vengono consegnati li legati o note di quelli».

<sup>256</sup> Vedi, ADTn, *Atti visitali* 24 (1695), cc. 626v-627r.

dell'attività documentaria del curatore d'anime<sup>257</sup>.

Una volta acquisite conoscenze in merito al numero e all'entità delle fondazioni esistenti nell'area di loro competenza, si rendeva necessario per i parroci il ricorso a forme di produzione documentaria finalizzate a mantenerne memoria nel tempo. A tale scopo i sacerdoti procedevano alla registrazione delle informazioni raccolte, ora avvalendosi di urbani «generalisti» destinati alla descrizione dei beni e delle rendite di tutti gli enti attivi sul territorio parrocchiale, ora adottando appositi registri (registri degli oneri missari, urbani dei legati), in cui venivano segnalati, per ciascuna fondazione, il nome del fondatore, la natura dell'onere missario (numero di messe, modalità di adempimento), il bene messo a disposizione dal fondatore, nonché il riferimento al legatario o beneficiario. Riguardo ai criteri e alle modalità di compilazione di tali unità documentarie risulta estremamente difficoltoso elaborare un discorso di carattere generale data l'estrema differenziazione esistente tra le soluzioni adottate nei singoli casi, che spaziano dalla stesura di semplici elenchi, all'utilizzo di tabelle<sup>258</sup>, alla riproduzione di copie o estratti dei documenti di fondazione, spesso dotati dell'autenticazione notarile<sup>259</sup>. Da esigenze e scelte personali dipendeva anche l'eventuale distribuzione delle registrazioni in più unità archivistiche a seconda della tipologia di fondazione (poteva verificarsi, ad esempio, l'adozione di registri distinti per la descrizione dei legati perpetui e di quelli temporanei). Godevano al contrario di una generale diffusione sia la prassi di provvedere al continuo aggiornamento dei registri in corrispondenza delle modificazioni del numero di messe, della dotazione o dell'identità degli esecutori, sia la consuetudine di riportare al loro interno, generalmente in forma riassuntiva, anche le annotazioni relative agli avvenuti adempimenti, con

---

<sup>257</sup> Si rimanda, ad esempio, ai provvedimenti assunti dal parroco di Folgaria nel 1778. Vedi AP-Folgaria, 16.1.1, p. 784: «Ad posterum memoriam. Attese le confusioni, disordini ed abusi nati con detrimento delle coscienze delli eredi o legatari circa l'adempimento de' legati pii con l'annuziato qui avanti suo parrocchiale ordine delli 25 marzo 1778 in foro esterno e, come ormai convien dirsi, anche in foro interno (...), ha liberatto li reverendissimi signori parrochi successori da ogni scrupolo che poteva prendersi sopra tali delicate materie fino a tal punto, doppo del quale per togliere ogni futuro disordine ha saviamente ordinato che in tutta questa sua parrocchia non venghi sepolto cadavere di adulta persona veruna, se prima li eredi della stessa o legatarii oppure signori notari non averano in canonica manifestati anzi quando più presto non sia possibile nel prescritto tempo e termine sinodale di due mesi portati sopra un foglio descritti e notati tutti li legati pii lasciati secondo la preventiva fatta manifestazione, accioché, l'uno doppo l'altro riposti assieme secondo l'ordine, venghino custoditi a guisa di rogitto publico (...), di anno in anno venghino esaminati per vedere se sono adempiti mediante la sottoscrizione parrocchiale che ad ogni uno de' consegnati fogli sarà fatta doppo che sarà comprovato d'esser stato tutto adempito con questo termine: sodisfatto».

<sup>258</sup> Cfr. APSan Marco, XX.C.3: «Catalogo alfabetico di benefici ecclesiastici e legati laicali di messe della chiesa parrocchiale di Rovereto» (1795). Nel registro si segnalano le denominazioni dei vari legati, il numero di messe a carico di ciascuno di essi e i nominativi dei soggetti cui competeva la celebrazione.

<sup>259</sup> Cfr., ad esempio, APSanta Croce, 7.4.2, APVilla Lagarina, XII.A.1 (1640-1860).

l'obiettivo di attestare la definitiva estinzione degli oneri, nel caso dei legati temporanei, o la soddisfazione degli obblighi annuali, nel caso di fondazioni perpetue.

L'attuale stato di conservazione di tali registri lascia supporre che la loro produzione non sia avvenuta in genere con regolarità: assai raramente, infatti, le serie da essi costituite raggiungono un'estensione cronologica degna di nota. L'adozione dei registri degli oneri missari sembra dunque in larga misura riconducibile all'iniziativa personale di curatori d'anime particolarmente scrupolosi. D'altronde, all'interno della stessa documentazione d'archivio sono reperibili espliciti riferimenti al generale stato di trascuratezza che caratterizzava l'attività di vigilanza sugli adempimenti missari. Si confronti, ad esempio, quanto annotato dal parroco di Ala, Paolo Ferrari, al principio del registro degli oneri missari da lui stesso adottato nel 1686:

«L'esperienza mi insegna che molti trascurano l'adempimento de' legati pii, non sempre per malitia, ma perché non vengono stimolati. Quindi è che conoscendo io infra scritto arciprete, tra la solecitudine de' parrochi, non havere l'ultimo luogo quello del procurare l'adempimento de' legati pii, acciò più presto siano sciolte le anime purganti, e non s'allaccino in eterno catene quelle de' viventi obligati, ho determinato registrare nel presente libro distintamente li legati che nell'avvenire veniranno lasciati e notarò all'incontro l'adempimento acciò si veda la diligenza o negligenza d'esecutori. Non tralascierò di procurare al possibile le note de' legati pii lasciati anco nelli ani passati, come anco usarò diligenza per investigare l'adempimento e lo notarò come lo potrò sapere, se poi il registro non sarà esato come dovrebbe spero sarò compatito. Sia più diligente il riveritissimo signor mio successore»<sup>260</sup>.

Bisogna comunque considerare che la raccolta delle informazioni relative all'entità delle pie fondazioni non era che una procedura preliminare, finalizzata a supportare l'attuazione del principale compito attribuito ai curatori d'anime nei confronti di tali istituti, vale a dire la verifica degli adempimenti degli oneri missari. Per lo svolgimento di tale funzione i parroci non procedevano personalmente ad alcuna forma di attività documentaria, ma si avvalevano di registri compilati direttamente dai sacerdoti celebranti; questi ultimi avevano infatti l'obbligo di attestare le avvenute celebrazioni sia sui diari personali delle messe<sup>261</sup>, sia all'interno di un diario conservato in sacrestia e de-

<sup>260</sup> Vedi APAla, A.18.1. È interessante notare come il parroco non si sia limitato a prendere in considerazione le fondazioni istituite nel corso della propria attività, ma abbia tentato anche il recupero di informazioni relative a quelle di epoca precedente. Un simile procedimento è d'altronde rilevabile anche nell'operato di altri curatori d'anime. Vedi, ad esempio, APVilla Lagarina, XII.C.I, p. XII: «Nota et sumario delli legati pii trovati nelli testamenti rogati dal quondam spectabile signor Guglielmo Marini notaio et cancelliere delli giurisdizioni di Castellano et Castel Novo dal anno 1625 inclusive sino al anno 1632, parte dei quali erano anchor stati consegnati».

<sup>261</sup> Cfr. *supra*, paragrafo II.2.b.

stinato ad ospitare esclusivamente le annotazioni relative alle messe legatarie (diario delle messe legatarie)<sup>262</sup>.

In alcuni archivi<sup>263</sup>, in sostituzione dei diari delle messe legatarie, è comunque possibile riscontrare la presenza di un'ulteriore tipologia di registri (registri degli adempimenti) prodotti a partire dal secolo XVIII con la medesima finalità, ma dotati di caratteristiche formali del tutto peculiari. Al loro interno le attestazioni delle singole celebrazioni non risultano infatti disposte secondo l'ordine cronologico – come invece accade nei diari delle messe –, ma distribuite in una struttura organizzata in varie sezioni, ciascuna corrispondente a una singola pia fondazione.




Figura 3: Procedure documentarie per la verifica degli adempimenti missari

<sup>262</sup> Per i riferimenti normativi inerenti all'introduzione di tali registri cfr. *supra* alla nota 231.

<sup>263</sup> Cfr. APAla, 20.1.1; APVolano, A.17.2; APSan Marco XX.C.1.

## d. Produzione e gestione della corrispondenza

Nel corso del secolo XIX<sup>264</sup> venne gradualmente introdotta all'interno dei centri parrocchiali trentini la compilazione di registri di protocollo destinati alla gestione della corrispondenza in entrata e in uscita<sup>265</sup>. Dal punto di vista normativo l'adozione di tale tipologia documentaria fu raccomandata dal governo austriaco nel 1816 mediante il decreto luogotenenziale del 19 dicembre; l'autorità diocesana, inoltre, ne impose esplicitamente l'utilizzo ai curatori d'anime con il decreto del 9 marzo 1887<sup>266</sup>, sebbene al momento dell'emanazione della disposizione vescovile in varie parrocchie la produzione fosse già stata avviata da tempo, con molta probabilità in ottemperanza alla normativa secolare anteriore<sup>267</sup>.

L'attività di compilazione dei registri di protocollo venne solitamente svolta dai sacerdoti con regolarità, come dimostrato dalla particolare continuità che generalmente contraddistingue le serie documentarie da essi costituite. Per ogni documento in entrata o in uscita i parroci erano soliti segnalare la data, il destinatario o il mittente e l'oggetto, quest'ultimo in forma più o meno approfondita a seconda delle scelte del compilatore. In nessuno dei casi esaminati è stato invece possibile riscontrare la presenza di espliciti riferimenti a particolari sistemi di classificazione del materiale<sup>268</sup>. L'introduzione dei registri di protocollo nella prassi d'ufficio dei curatori d'anime non sembra essere stata determinata infatti da alcun tentativo di razionalizzare il sistema di conservazione della corrispondenza, ma dalla più essenziale esigenza di attestare e allo stesso tempo tenere memoria della documentazione in entrata e in uscita. È necessario inoltre considerare che anche nei casi in cui l'utilizzo di tali registri risulta effettivamente associato ad una forma di ordinamento del

<sup>264</sup> Alcune unità documentarie di epoca precedente sono individuabili all'interno degli archivi parrocchiali di Pieve Tesino (1776), Coredo (1786) e Andalo (1792).

<sup>265</sup> I registri di protocollo potevano interessare ora solamente la corrispondenza in entrata (ad esempio, APAla, A.29.1; APParrocchia, 5.1.1-2.) ora anche quella in uscita (ad esempio, APSan Marco, XI.1-3).

<sup>266</sup> Vedi BAZZANELLA, *Manuale d'ufficio*, p. 120: «Ogni ben regolato ufficio deve trovarsi fornito del così detto protocollo degli esibiti, sul quale devono registrarsi secondo il numero progressivo tanto gli atti che si spediscono, come pure quelli che si ricevono colla rispettiva data e contenuto (...). Tanto si desume dai decreti vescovili 9 marzo 1887 (...) come pure dalla Raccolta delle Leggi provinciali 19 dicembre 1816».

<sup>267</sup> Ad esempio, la compilazione dei registri di protocollo venne avviata nel 1816 (o negli anni immediatamente successivi) presso le parrocchie di Cembra, Tione, Vigo Rendena, Vigo Lomaso e Tavodo.

<sup>268</sup> Si tenga comunque presente che i registri dotati di tabelle prestampate presentavano di norma una sezione appositamente destinata alle indicazioni relative alla classificazione, che tuttavia veniva utilizzata generalmente dai sacerdoti per completare le annotazioni riportate all'interno delle altre sezioni del registro.



carteggio corrente, essa si rivela fondata semplicemente su criteri di natura cronologica<sup>269</sup> e comunque applicata per periodi estremamente ridotti (le buste di corrispondenza conservata secondo tali modalità presentano un'estensione cronologica coincidente in genere coi primi anni di utilizzo del registro). Sebbene i registri di protocollo non presentino al loro interno alcun esplicito rimando a forme sistematiche di gestione della documentazione corrente, non è possibile comunque escludere a priori che simili pratiche siano state effettivamente attuate. Indizi al riguardo emergono d'altronde dalla presenza all'interno di un discreto numero di archivi di unità documentarie destinate alla registrazione di singole tipologie di documenti, che anche in fase di conservazione venivano di fatto gestiti separatamente rispetto al resto del carteggio parrocchiale<sup>270</sup>. Particolarmente diffuso, ad esempio, era l'utilizzo di registri destinati a contenere esclusivamente le attestazioni relative alla ricezione delle disposizioni delle autorità superiori, civili ed ecclesiastiche<sup>271</sup>.

#### e. La documentazione personale dei parroci

All'attività documentaria degli uffici parrocchiali devono essere ricondotte anche alcune particolari tipologie di registri, la cui produzione non appare attribuibile né a esigenze di tipo amministrativo o contabile, né a specifiche richieste formulate dall'autorità superiore, ma semplicemente all'iniziativa personale dei curatori d'anime. Nonostante l'origine del tutto spontanea di tale produzione documentaria, è interessante rilevare come la natura del materiale prodotto nelle singole realtà parrocchiali si presenti in genere sostanzialmente omogenea, evidentemente in ragione della conformità di competenze, e dunque di interessi e conoscenze, che contraddistingueva l'attività dei sacerdoti. Ad esempio, il diffuso interesse per le dinamiche demografiche, in merito alle quali, come detto, i parroci erano in possesso di informazioni sostanzialmente complete grazie all'attività di compilazione dei registri parrocchiali, determinò, soprattutto tra gli ultimi decenni del secolo XIX e i primi del XX, l'intro-

---

<sup>269</sup> Presso l'archivio parrocchiale di Cles, ad esempio, in corrispondenza con l'adozione del registro di protocollo si procedette all'ordinamento della documentazione corrente in base a criteri cronologici (Cfr. APCles, XVII.1-24). Allo stesso modo, presso l'archivio parrocchiale di Tavodo, il carteggio prodotto e ricevuto nel corso degli anni 1827-1828 si presenta organizzato secondo l'ordine cronologico (cfr. APTavodo, serie 7.2, *Atti protocollati*).

<sup>270</sup> Si confronti, ad esempio, il registro conservato presso l'archivio parrocchiale di Santa Maria Maggiore di Trento in cui, tra il 1921 e il 1939, vennero annotate solamente le richieste di attestati anagrafici. Cfr. APSanta Maria Maggiore, 7.1.2.

<sup>271</sup> La produzione e la conservazione del «protocollo delle ordinanze cesaree» vennero imposte dalla legge imperiale del 22 ottobre 1785. Cfr., ad esempio, APMezzolombardo, 6.3.1; APTavodo, 7.4.1; APCles, XVI.1; APBorgo Valsugana, 1.16.1; APPieve Tesino, A.18.1.

duzione di particolari tipologie documentarie, quali i registri degli emigrati, i registri di nascite, matrimoni e decessi avvenuti fuori parrocchia<sup>272</sup> e, meno frequentemente, i registri degli alberi genealogici<sup>273</sup>. Era inoltre piuttosto diffusa tra i sacerdoti in cura d'anime, soprattutto nel corso del secolo XIX, l'abitudine di tenere memoria della propria attività o di ricostruire la storia locale sulla base della documentazione d'archivio<sup>274</sup>, avvalendosi di appositi registri di cronache e memorie compilati secondo le modalità e i criteri più disparati, a seconda delle capacità e dei gusti dei singoli redattori.

#### f. La documentazione contabile

Si è già avuto modo di rilevare in precedenza come, nel corso del secolo XIX, le competenze in merito all'amministrazione degli enti operanti sul territorio parrocchiale (chiese, benefici, legati) siano state progressivamente trasferite ai curatori d'anime e come le esigenze di semplificazione amministrativa abbiano indotto questi ultimi a gestire l'attività documentaria relativa a tali enti in forma sostanzialmente unitaria, condizionando di fatto, sul piano archivistico, lo sviluppo dei fondi ad essi attribuibili e favorendo di contro l'incremento del materiale riconducibile all'ufficio parrocchiale. È stato inoltre illustrato come nello stesso periodo, a seguito della generale regolarizzazione delle prassi amministrative determinata dal potenziamento del controllo statale sull'attività dei sacerdoti, si sia verificata anche una diffusa normalizzazione delle procedure documentarie, in conseguenza della quale il materiale contabile prodotto nelle singole realtà parrocchiali presenta oggi caratteri sostanzialmente uniformi, sia per quanto riguarda le tipologie di registrazione adottate, sia per ciò che concerne i loro elementi formali. In particolare, dall'analisi del materiale attualmente conservato è possibile appurare come la gestione economica dei vari enti si svolgesse di norma attraverso l'impiego di tre specifiche tipolo-

---

<sup>272</sup> Le registrazioni relative a battesimi, matrimoni e funerali potevano essere contenute in registri distinti o, più frequentemente, all'interno di un'unica unità archivistica. A tale scopo i parroci si servivano generalmente delle stesse tabelle prestampate utilizzate per i registri parrocchiali.

<sup>273</sup> Il numero di registri degli alberi genealogici compilati tra la fine del secolo XIX e l'inizio del XX e attualmente conservati risulta in verità piuttosto ridotto. In alcuni casi è comunque possibile rilevare la presenza di unità documentarie prodotte in epoca anteriore e destinate a scopi diversi dalla semplice soddisfazione delle curiosità dei sacerdoti in ambito demografico. Presso la parrocchia di Brez, ad esempio, nel corso del secolo XVIII vennero utilizzate le informazioni estratte dai certificati anagrafici e dai registri di battesimi, matrimoni e defunti per ricostruire alcuni alberi genealogici al fine di identificare i beneficiari di particolari fondazioni che prevedevano l'assegnazione delle rendite a ecclesiastici o studenti discendenti da determinate famiglie della comunità (APBrez, 13.1).

<sup>274</sup> A tale scopo venivano talvolta compilati anche spogli di documentazione d'archivio. Cfr., ad esempio, APBesenello, 8.1.1 (Sec. XIX).

gie di registri. L'attività contabile dei parroci si fondava in primo luogo sulle informazioni e sui dati contenuti all'interno di unità documentarie definite «urbari»<sup>275</sup>, in genere organizzate in varie sezioni, ciascuna delle quali destinata a contenere le descrizioni dei beni mobili e immobili, delle rendite e degli aggravii a carico dei singoli enti ecclesiastici. L'utilizzo di tale tipologia di registri non è comunque attestata in tutti i centri parrocchiali del territorio trentino; cionostante, anche nei casi in cui non sono di fatto reperibili unità documentarie specificamente destinate a svolgere le funzioni di urbario, è possibile individuare registrazioni inerenti alla dotazione dei vari enti parrocchiali all'interno di registri connessi anche ad altre finalità, quali ad esempio quelli utilizzati nella gestione quotidiana dei movimenti contabili.

Anche la registrazione delle entrate e delle uscite era attuata mediante il ricorso ad apposite unità documentarie (registri delle entrate e delle uscite), all'interno delle quali venivano segnalati tutti i movimenti di cassa che interessavano il patrimonio dei singoli enti, compresi dunque anche quelli attuati nel corso della raccolta delle elemosine e nell'ambito della gestione dei rapporti di credito o di debito intrattenuti con altri soggetti (ad esempio per la riscossione di affitti o capitali), per i quali, come si avrà modo di illustrare in seguito, venivano prodotte specifiche tipologie di registri. Bisogna comunque tenere presente che, di norma, la compilazione dei registri delle entrate e delle uscite non avveniva contemporaneamente rispetto alla gestione della contabilità, ma era attuata solo in una fase successiva, sulla base delle informazioni ricavate da materiale di uso quotidiano (giornali di cassa)<sup>276</sup>. L'utilizzo di tale tipologia documentaria fu introdotto presso i vari centri parrocchiali a partire dalla seconda metà del secolo XIX e ottenne una generale diffusione nel corso dei primi decenni del Novecento. Dal punto di vista formale i registri si presentano generalmente distinti in più sezioni, ciascuna dedicata ad uno degli enti amministrati dal curatore d'anime<sup>277</sup>; le registrazioni delle entrate e delle uscite, riportate su fogli contrapposti, in due sezioni distinte o, più raramente,

---

<sup>275</sup> La produzione da parte dei curatori d'anime di urbani generali relativi ai beni e alle rendite degli enti presenti sul territorio parrocchiale era attuata, come si è già potuto rilevare, anche in età moderna, in genere a seguito di precise richieste dell'autorità vescovile. Cfr. *supra* alla nota 63.

<sup>276</sup> L'analisi del materiale conservato ha in ogni caso consentito di riscontrare la presenza di alcuni registri prodotti senza il preventivo ricorso a materiale preparatorio. Tali unità documentarie sono in genere riconoscibili alla luce di particolari caratteristiche formali (cancellature, correzioni, cambi di mano) chiaramente riconducibili a un'attività di compilazione attuata di pari passo con lo svolgimento delle operazioni contabili. Si confrontino, ad esempio, i registri contenenti le entrate e le uscite sostenute dal parroco di San Marco tra il 1897 e il 1923 per l'amministrazione delle chiese soggette alla sua responsabilità (APSan Marco, XVII.B.10-11).

<sup>277</sup> Solo nel caso dei benefici e dei legati poteva verificarsi l'adozione di unità documentarie distinte, che presentavano tuttavia la medesima struttura e le medesime caratteristiche formali. Cfr., ad esempio, APSan Marco, XX.B.3 e XX.B.5.

senza l'attuazione di specifiche ripartizioni<sup>278</sup>, sono disposte secondo l'ordine cronologico e contengono l'indicazione della data, della causale e della somma.

Come detto, la gestione dei movimenti di cassa generati nell'ambito dei rapporti di credito o di debito intrattenuti dagli enti ecclesiastici nei confronti di altri soggetti (enti o persone fisiche) veniva effettuata attraverso l'utilizzo di apposite unità documentarie denominate «partitari» o «libri maestri». La produzione di tale tipologia di registri è attestata presso gli archivi parrocchiali trentini a partire dai primi decenni del secolo XX, fatta eccezione per alcuni esemplari risalenti al secolo precedente<sup>279</sup>. Anche in questo caso le registrazioni si presentano distribuite in più sezioni, ciascuna dedicata ad un ente amministrato dal curatore d'anime. Nelle singole sezioni è inoltre possibile rilevare un'ulteriore partizione, attuata sulla base del numero dei soggetti (debitori o creditori) con cui venivano intrattenuti rapporti d'affari. Il parroco provvedeva a redigere per ogni conto una breve descrizione, segnalando il nome del debitore (o creditore), la ragione e la scadenza dei pagamenti, l'importo da pagare (o da incassare) e altre eventuali informazioni, come, ad esempio, il calcolo degli interessi; di seguito egli procedeva all'attestazione delle avvenute riscossioni (o pagamenti). In merito alle modalità di compilazione dei partitari è stato possibile riscontrare nel materiale esaminato l'adozione di due differenti criteri: nelle forme più essenziali le registrazioni sono state disposte all'interno di un'unica colonna, di seguito alle descrizioni dei singoli conti; in altri casi ad ogni conto aperto sono stati invece riservati due fogli contrapposti, il primo dedicato all'enunciazione del debito (nel caso di somme dovute all'ente) o del credito (nel caso di somme da pagarsi a carico dell'ente), il secondo all'attestazione del pagamento<sup>280</sup>.

L'analisi condotta sul patrimonio documentario attualmente conservato all'interno degli archivi parrocchiali trentini ha infine messo in luce l'esistenza di un'ulteriore tipologia di registri contabili destinati alle annotazioni relative alla raccolta delle elemosine, la cui compilazione, pur avendo conseguito un'effettiva continuità e una generale diffusione solo nel corso del Novecento, è attestata in alcuni centri a partire dal secolo XVIII<sup>281</sup>. In merito alle forme

<sup>278</sup> Anche in questi casi, tuttavia, le registrazioni erano comunque soggette a forme di organizzazione; cfr. ad esempio APBesenello, 4.4.1: all'interno di tale registro le singole partite sono state riportate l'una di seguito all'altra utilizzando due colonne distinte per la segnalazione dell'entità del movimento di denaro, a seconda che essa si riferisse a un'entrata o ad un'uscita.

<sup>279</sup> Cfr., ad esempio, APDenno, 3.1.1 (1880-1897).

<sup>280</sup> Cfr., ad esempio, APSan Marco, XVII.B.4. Riguardo alle caratteristiche di tale tipologia documentaria si rimanda anche a quanto contenuto ne *L'archivio comunale di Sinalunga*, in particolare a p. 150.

<sup>281</sup> Unità documentarie prodotte in epoca precedente sono ad esempio reperibili negli archivi parrocchiali di Fivavé, Cimone, Tenno (dal 1762), Taio, Tione, Roncone, Civezzano e Tesero.

di produzione di tali registri, non sembra possibile identificare un criterio di compilazione unitario; una particolare varietà di soluzioni emerge ad esempio dall'esame delle modalità di distribuzione delle registrazioni all'interno delle singole unità archivistiche: sebbene la prassi di operare nette distinzioni in base alla destinazione del denaro raccolto abbia goduto di una certa diffusione<sup>282</sup>, si rivelano altrettanto numerosi i casi in cui i dati risultano organizzati a seconda delle modalità di acquisizione delle elemosine stesse<sup>283</sup>.

In conclusione, esaminando la natura del legame esistente tra le varie tipologie di documentazione contabile appena illustrate, i registri di entrata e uscita sembrano costituire una sorta di strumenti 'riassuntivi' per la gestione dell'attività economica degli enti; al loro interno, come detto, venivano infatti riportati anche i movimenti di denaro in entrata e in uscita già annotati nei registri delle elemosine e nei partitari (Figura 4). Una conferma in merito a tale rapporto di dipendenza è del resto reperibile proprio nella frequente presenza all'interno dei registri delle entrate e delle uscite di espliciti richiami al contenuto dei partitari. Nel registro di entrata e di uscita compilato dal parroco di San Marco di Rovereto tra il 1871 e il 1927<sup>284</sup>, ad esempio, per ogni movimento di cassa originato nell'ambito di un rapporto di credito o di debito, oltre all'indicazione della data, della causale e della somma pagata, è stato segnalato anche il riferimento al numero di pagina del libro maestro nel quale la stessa operazione contabile era stata precedentemente registrata.

---

<sup>282</sup> Cfr., ad esempio, APAla, A.14.4. Si tenga inoltre presente che, in alcuni casi, una simile distinzione poteva essere attuata anche attraverso l'adozione di più unità archivistiche. Cfr., ad esempio, APAla, A.14.5: «Elemosine o soccorsi a persone o famiglie bisognose o per collette» (1926-1929) e A.14.7, «Soccorsi ai poveri e agli ammalati» (1929-1930).

<sup>283</sup> Si veda, ad esempio, il caso della parrocchia di Magras: all'interno dell'archivio parrocchiale sono conservati vari registri di elemosine compilati nello stesso periodo e ciascuno relativo alle offerte provenienti da una delle varie cassette poste in chiesa presso i vari altari (APMagras, A.16.3-5).

<sup>284</sup> Cfr. APSan Marco, XVII.B.5.




Figura 4: Procedure documentarie per l'amministrazione della contabilità parrocchiale (secc. XIX-XX)

g. Interventi di ordinamento da parte dei parroci e produzione di strumenti di corredo

Nel periodo compreso tra la fine del XVIII secolo e i primi decenni del XIX<sup>285</sup>, presso un discreto numero di archivi parrocchiali furono attuate ad opera di parroci e cappellani varie iniziative finalizzate all'ordinamento della documentazione conservata, così da dar luogo in alcuni casi anche alla produzione di appositi registri destinati a tenere memoria della nuova organizzazione assunta dai complessi documentari (repertori d'archivio).

In assenza di precise indicazioni o di una specifica normativa in merito alle modalità di realizzazione degli interventi, i sacerdoti procedettero in genere in maniera intuitiva, prediligendo di conseguenza criteri di ordinamento di tipo contenutistico, che comportarono la rottura, spesso irrimediabile, del vincolo in origine esistente tra le carte e i rispettivi soggetti produttori<sup>286</sup>. Le iniziative di riordinamento attuate dai curatori d'anime non coinvolsero infatti esclusi-

<sup>285</sup> Sono note comunque alcune iniziative attuate al principio del XVIII secolo. Cfr., ad esempio, *L'archivio parrocchiale decanale di Villa Lagarina*, in particolare pp. 23-27; *Archivio della pieve di Torra*, in particolare pp. 3-4. Per quanto riguarda gli interventi svolti a cavallo tra i secoli XVIII e XIX cfr., ad esempio, *Archivio storico della parrocchia di Folgaria*, in particolare pp. 12-15; *Archivio parrocchiale decanale di Cles*, in particolare pp. 10-11; *Inventario dell'archivio storico della parrocchia di S. Croce del Bleggio*, in particolare p. 10; *Mori e la Pieve*, in particolare p. 40; *Archivio storico della parrocchia di Vigo Lomaso*, in particolare pp. 14-16; *Archivio parrocchiale di Lizzana*, in particolare p. 14.

<sup>286</sup> Si tenga comunque presente che, data l'origine del tutto spontanea di tali iniziative, non sono infrequenti casi di interventi incompleti o privi di un criterio di riorganizzazione del materiale del tutto definito.

vamente la documentazione da essi prodotta e conservata in qualità di titolari degli uffici parrocchiali, ma interessarono, più in generale, tutto il materiale affidato alla loro custodia. L'applicazione al contenuto degli archivi parrocchiali di simili metodologie determinò in molti casi esiti piuttosto singolari: è infatti possibile appurare come le 'materie' individuate dai sacerdoti nel corso delle operazioni di ordinamento corrispondano spesso agli stessi enti ecclesiastici operanti sul territorio (chiese, confraternite, ospedali, benefici) e come, all'interno delle singole sezioni d'archivio, sia stata di fatto raccolta tutta la documentazione avente per oggetto l'attività di tali enti, a prescindere da quale fosse l'effettivo soggetto produttore delle carte<sup>287</sup>.

Si confronti ad esempio la struttura assunta dall'archivio parrocchiale di Folgaria in seguito all'intervento di ordinamento attuato dal parroco Tommaso Valle nel 1778, tuttora ricostruibile attraverso l'esame del repertorio prodotto dallo stesso sacerdote: tutta la documentazione, a prescindere dal condizionamento (registri, filze o carte sciolte) si presenta distribuita in 20 «pacchetti», in parte corrispondenti a una particolare materia (ad esempio «confini della parrocchia», «decime») e in parte dedicati ai singoli enti attivi sul territorio parrocchiale, intesi tuttavia non come soggetti produttori di documentazione, ma più semplicemente come materie di registrazione (è possibile ad esempio individuare «pacchetti» relativi alla Confraternita dei ceri, all'altare delle Sante Anime e alla chiesa di San Valentino, nei quali è raccolta sia documentazione direttamente prodotta da tali enti, sia materiale di origine parrocchiale ad essi pertinente)<sup>288</sup>.

Gli interventi di ordinamento attuati durante la seconda metà del secolo XVIII risultano caratterizzati da una particolare uniformità sul piano delle procedure adottate nel corso del condizionamento del materiale: l'analisi della documentazione d'archivio consente infatti di rilevare come fosse particolarmente diffusa la prassi di rilegare in volume il carteggio, e in molti casi anche i registri, sulla base di criteri prettamente pertinentziali o con l'obiettivo di riunire documentazione riconducibile alla medesima tipologia. Nell'intento di riordinare e di garantire la conservazione del materiale documentario più antico custodito presso l'archivio di Santa Croce del Bleggio, ad esempio, il parroco Pietro Slanzi (1839-1852) procedette alla costituzione di vari volumi, all'interno dei quali è possibile riscontrare la presenza di registri, carte sciolte e, in alcuni casi, pergamene, tutte di diversa provenienza, ma accomunate dalla materia di pertinenza (si conserva, ad esempio, un volume contenente solo do-

---

<sup>287</sup> Al riguardo cfr. anche CHIRONI, *Note sull'ordinamento degli archivi parrocchiali*, in particolare, p. 42.

<sup>288</sup> Lo stesso procedimento sarà in seguito illustrato nell'analisi dell'intervento di ordinamento svolto presso l'archivio parrocchiale di Volano.

cumentazione relativa alla costruzione della chiesa parrocchiale<sup>289</sup>) o dal fatto di contenere lo stesso tipo di registrazioni (è il caso, ad esempio, del volume *Antichi inventari*<sup>290</sup>, in cui sono raccolti inventari redatti ora su carte sciolte, ora su piccoli registri, riconducibili a varie epoche e attribuibili a differenti soggetti produttori)<sup>291</sup>.

Una serie ancor più numerosa di interventi di ordinamento interessò gli archivi parrocchiali trentini a partire dagli ultimi decenni del secolo XIX, registrando un'ulteriore intensificazione nel corso del Novecento. È interessante notare come, nello stesso periodo, si sia sviluppato negli ambienti culturali locali un particolare interesse verso il materiale documentario conservato in tale tipologia di archivi, soprattutto in relazione alle possibilità di un suo sfruttamento a fini di ricerca storica. Un'utile testimonianza in proposito è offerta da Albino Casetti nell'introduzione alla sua *Guida storico-archivistica del Trentino*<sup>292</sup>: nell'ambito di una panoramica generale inerente all'evoluzione degli studi e delle iniziative attuate nei confronti della documentazione d'archivio, egli riferisce in merito alla pubblicazione su vari periodici locali di numerosi interventi, nei quali veniva denunciato il precario stato di conservazione del patrimonio archivistico soggetto alle cure dei parroci e se ne rivendicava di conseguenza la tutela, ai fini di un utilizzo di tale documentazione come fonte per la storia delle comunità e della chiesa trentina<sup>293</sup>. Comunque sia, non pare che gli interventi di ordinamento attuati dai sacerdoti tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento si siano in qualche modo originati o comunque siano stati condizionati dalla riflessione teorica contemporanea. L'analisi del materiale documentario attualmente conservato sembra infatti escludere l'esistenza di una diretta connessione tra i due fenomeni; in particolare, dall'esame della struttura assunta dagli archivi a seguito degli interventi di ordinamento appare evidente come questi ultimi non fossero stati avviati in risposta ad esigenze di natura culturale, ma esclusivamente con finalità di razionalizzazione amministrativa. Nella maggior parte dei casi l'attività di riordinamento attuata dai parroci si concretizzò attraverso l'applicazione retroattiva di un titolario

---

<sup>289</sup> Cfr. APSanta Croce, 4.2.1: «Documenti antichi risguardanti la costruzione della chiesa parrocchiale degli anni 1526 e 1537 che meritano di leggersi e conservarsi ad perpetuum rei memoriam, raccolti qua e là dal parroco Slanzi».

<sup>290</sup> Cfr. APSanta Croce, 4.1.2.

<sup>291</sup> Cfr. *Inventario dell'archivio storico della parrocchia di S. Croce del Bleggio*. Una simile forma di condizionamento del materiale risulta essere stata applicata anche nel corso dei riordinamenti degli archivi parrocchiali di Cles (1797-1821) e Vigo Lomaso (fine XVIII). Al riguardo cfr. *Archivio parrocchiale decanale di Cles*, p. 10 e *Archivio storico della parrocchia di Vigo Lomaso*.

<sup>292</sup> Cfr. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, pp. XI-XXIII.

<sup>293</sup> Cfr., ad esempio, CAMPI, *Gli archivi delle canoniche*, in cui viene denunciata la scarsa cura dedicata alla conservazione degli archivi canonicali. Cfr. anche CICCOLINI, *Gli archivi parrocchiali del Trentino*.



ideato principalmente, se non esclusivamente, per la gestione della documentazione corrente. Sebbene dunque gli interventi attuati abbiano coinvolto tutto il materiale documentario conservato e di conseguenza anche quello risalente alle epoche più antiche, il modello organizzativo utilizzato risulta essere stato predisposto in relazione alla natura e alle caratteristiche della produzione documentaria in atto al momento dell'intervento e quindi assai meno idoneo a garantire un adeguato trattamento del materiale anteriore. Quest'ultimo è stato di conseguenza organizzato assai sommariamente, facendolo confluire nelle strutture create per la documentazione corrente o, nei casi in cui ciò non fosse possibile, inserendolo all'interno di buste dal contenuto generico. Così, ad esempio, nel corso dell'intervento di ordinamento attuato dal curato Martino Zorzi (1923-1934) presso l'archivio parrocchiale di Magras (Valle di Non)<sup>294</sup>, accanto ai fascicoli costituiti in funzione della documentazione ancora in uso, vennero predisposte buste miscelanee destinate ad ospitare il materiale antico non riconducibile alla nuova organizzazione attribuita all'archivio («atti vecchi», «carte antiche»). Per quanto concerne nello specifico i criteri adottati in sede di ordinamento, risulta evidente come l'esigenza di ideare una struttura funzionale alla gestione del materiale corrente abbia spinto i sacerdoti a classificare la documentazione in base alla materia di pertinenza. Si tenga comunque presente che nell'ambito della gestione del carteggio alcune tipologie di documenti, quali le disposizioni normative prodotte dalle autorità superiori, i certificati anagrafici, le autentiche delle reliquie, i resoconti e le fassioni<sup>295</sup> hanno spesso goduto di un trattamento separato rispetto al resto del materiale documentario e non sono state dunque interessate da particolari interventi di riorganizzazione.

In riferimento ai criteri di ordinamento fin qui esposti, costituisce un caso emblematico l'intervento attuato negli ultimi decenni del XIX secolo dal parroco Albino Rella sulla documentazione dell'archivio parrocchiale di Volano<sup>296</sup>. L'iniziativa, attuata in forma retroattiva, coinvolse tutto il materiale documentario conservato, a prescindere dall'epoca della sua formazione e dal suo soggetto produttore, comportando di fatto un'irreversibile alterazione delle condizioni di conservazione e dell'ordinamento. Al fine di descrivere la nuova struttura organizzativa attribuita alla documentazione, il sacerdote procedette alla compilazione di un apposito repertorio, oggi strumento essenziale per la comprensione e la valutazione dell'intervento, dato che le attuali condizioni

---

<sup>294</sup> Cfr. al riguardo *Inventario dell'archivio storico della parrocchia di Magras*, in particolare pp. 11-12.

<sup>295</sup> Si tratta di documenti che venivano compilati nel corso dei periodi di vacanza dei benefici ecclesiastici per attestarne i beni e le rendite e consentire all'autorità pubblica di determinare l'integrazione di congrua. Cfr. al riguardo BAZZANELLA, *Manuale d'ufficio*, in particolare pp. 563-570.

<sup>296</sup> Cfr. al riguardo BOSCHI, *L'archivio parrocchiale di Volano*, pp. 39-40.

del materiale, interessato da una successiva riorganizzazione nel corso del Novecento, non consentono di cogliere altrimenti i criteri che guidarono l'opera dell'ordinatore. In particolare, alla luce delle informazioni contenute in tale registro, è possibile appurare come la documentazione sia stata distribuita all'interno di una struttura costituita da 15 sezioni, ciascuna corrispondente a una determinata 'materia' (legati pii, messe legatarie), a una particolare tipologia documentaria (prescrizioni ecclesiastiche, prescrizioni civili, atti matrimoniali) o a uno specifico ente ecclesiastico (chiesa parrocchiale, benefici, confraternite e così via), inteso tuttavia non come soggetto produttore di documentazione, ma semplicemente come oggetto di registrazione. Ogni sezione risulta a sua volta ripartita in una o più sottosezioni (per un totale di 38), indicate nel repertorio col nome di «fascicoli» sebbene esse non presentino le caratteristiche di ciò che di norma viene inteso con tale termine, essendo costituite di fatto da una raccolta di unità archivistiche indipendenti (registri, filze e fascicoli contenenti frequentemente uno o più sottofascicoli). Appare inoltre particolarmente difficoltoso individuare il criterio adottato dall'ordinatore nell'attuazione di tale ripartizione della documentazione d'archivio: nei singoli «fascicoli» sono state infatti ricondotte unità documentarie caratterizzate da provenienza, finalità e aspetti formali diversi; non sono al contrario rari i casi in cui all'interno di «fascicoli» distinti sia possibile reperire materiale riconducibile alla stessa serie documentaria.

Con l'intensificazione degli interventi volti al riordinamento della documentazione custodita presso gli archivi parrocchiali, a partire dalla fine del XIX secolo si verificò un incremento della produzione di strumenti di corredo. In particolare, accanto ai già citati repertori d'archivio, ottenne una discreta diffusione una nuova tipologia di registri, adottata principalmente con l'obiettivo di favorire la consultazione del materiale conservato. Venne infatti introdotta nella prassi documentaria dei parroci la compilazione di repertori alfabetici, tramite i quali la documentazione archivistica veniva posta in relazione con una serie di termini e/o criteri di ricerca<sup>297</sup>.

---

<sup>297</sup> Si rimanda, ad esempio, al repertorio dell'archivio parrocchiale di Santa Maria Maggiore redatto nel 1875. Si tenga presente che attualmente il registro non presenta alcuna segnatura; esso non è stato infatti interessato dall'intervento di ordinamento attuato nel 2000 (Cfr. *Archivio storico della parrocchia di S. Maria Maggiore di Trento*), in quanto è stato rinvenuto, assieme ad altre unità documentarie, successivamente alla redazione dell'inventario. Sono inoltre individuabili alcuni esempi di repertori d'archivio prodotti in epoca precedente (prima metà del XIX secolo) presso le parrocchie di Ala (Cfr. APAla, A.30.1) e Pieve di Bono (Cfr. APPieve di Bono, 8.2.1).

### 3. Il beneficio parrocchiale

a. La conservazione della memoria dei beni e dei diritti dei benefici parrocchiali: documentazione legale, urbani e inventari

È noto come l'attribuzione delle funzioni di cura d'anime implicasse il conferimento al sacerdote assegnatario anche di un'adeguata fonte di sostentamento identificabile con l'usufrutto di un beneficio<sup>298</sup>, al quale potevano eventualmente aggiungersi ulteriori entrate derivanti dallo svolgimento di funzioni connesse all'ufficio parrocchiale (elemosine, incerti, quarta) o dalla celebrazione di messe legatarie. Tali proventi erano per loro natura distinti dalla rendita beneficiale, tuttavia, data la comune finalità – il sostentamento del parroco –, di frequente i sacerdoti, almeno a livello gestionale, non attuavano alcuna netta distinzione. Ciò ha naturalmente determinato evidenti conseguenze anche sul piano documentario, inducendo in molti casi i curatori d'anime a raccogliere le diverse registrazioni all'interno dei medesimi registri<sup>299</sup>, costituendo così unità documentarie 'ibride', caratterizzate da contenuti riconducibili a soggetti produttori distinti.

Come si è già avuto modo di sottolineare, i benefici erano considerati a tutti gli effetti istituti dotati di personalità giuridica e, in quanto tali, detenevano la facoltà di possedere un proprio archivio. Trattandosi di enti di natura prettamente patrimoniale, il materiale documentario da essi prodotto e attualmente conservato risulta composto essenzialmente da documentazione legale (attestante diritti, proprietà e oneri dell'ente) e contabile (quest'ultima in genere su registro) originata nel corso della gestione dei beni costituenti la rendita.

I parroci, in quanto titolari dei benefici, avevano in primo luogo l'obbligo di mantenere viva la memoria della dotazione di tali enti, provvedendo alla redazione e alla conservazione di appositi urbani e inventari<sup>300</sup>, la cui produzione è

<sup>298</sup> Per una definizione di beneficio si rimanda a FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, I, ad verb. *Beneficium*, art. I, § 6: «Beneficium ecclesiasticum (...) est ius perpetuum percipiendi fructus ex bonis ecclesiasticis ratione spiritualis officii personae ecclesiasticae auctoritate Ecclesiae constitutum». In merito alle procedure per la collazione dei benefici cfr. *ibid.*, art. III.

<sup>299</sup> Si confronti, ad esempio, il registro di riscossione del beneficio parrocchiale di Ala (APAla, C.2.1) compilato nel periodo compreso tra il 1576 e il 1627, all'interno del quale la sezione dedicata alle registrazioni dei pagamenti dei canoni dei livelli è seguita dalle annotazioni relative alla riscossione delle decime. Riguardo alla necessità di distinguere tra la documentazione relativa alla gestione dei beni incorporati nel beneficio e il materiale relativo ad altre entrate collegate allo svolgimento delle funzioni di cura d'anime cfr. CHIRONI, *Note sull'ordinamento degli archivi parrocchiali*, in particolare, pp. 46-47.

<sup>300</sup> Si confronti quanto disposto dal primo concilio provinciale milanese (1565) in merito all'obbligo per i beneficiati di far redigere da un notaio registri e inventari di beni e diritti. Al riguardo cfr. *Acta Ecclesiae Mediolanensis*, col. 112, in *Archivistica ecclesiastica: problemi, strumenti, legislazione*, in particolare p. 197. Vedi anche FERRARIS, *Prompta Bibliotheca*, I, ad verb. *Beneficiatus*, § 28;

attestata in area trentina a partire dal XV secolo. In merito alle forme di autenticazione di tali tipologie documentarie la questione appare particolarmente complessa: se da un lato, infatti, il ricorso all'intervento del notaio in qualità di titolare di *fides publica* risulta praticato fino alla fine del secolo XVIII, numerose eccezioni a tale procedura sono riscontrabili fin dalle epoche più antiche. Nel 1471 ad esempio, la redazione dell'urbario dei beni del beneficio parrocchiale di Coredò venne attuata dallo stesso pievano Cristoforo di Calepio senza il ricorso ad alcuna autenticazione notarile<sup>301</sup>.

La norma in base alla quale l'autenticità di un inventario risultava necessariamente subordinata alla presenza della sottoscrizione notarile trovò in area trentina un'esplicita formulazione nelle istruzioni emanate dal vescovo Bernardo Clesio per la sua visita pastorale: secondo tali disposizioni, infatti, in ogni chiesa si sarebbe dovuto provvedere alla redazione di «librum unum in membranis, si fieri potest, sigillo ipsorum (riferito ai visitatori) sigillandum et subscriptionem notarii habentem ... »<sup>302</sup>. Bisogna comunque considerare che, nonostante l'esistenza di specifiche indicazioni al riguardo, la presenza di inventari e urbari non autenticati venne frequentemente riscontrata nel corso delle visite pastorali di epoca successiva. Durante la visita alla pieve di Lizzana del 1580 ad esempio, il curatore d'anime, interrogato riguardo alle sue fonti di reddito, per documentare le proprie dichiarazioni esibì un inventario privo degli elementi di autenticazione richiesti dai visitatori, i quali gli ordinarono quindi di provvedere a una nuova stesura<sup>303</sup>.

---

«Tenetur habere exempla, scripturas et instrumenta de bonis ac redditibus beneficii».

<sup>301</sup> Cfr. APCoredò, 3.1.1.

<sup>302</sup> Vedi CRISTOFORETTI, *La visita pastorale del Cardinale Bernardo Clesio*, p. 152. Al riguardo si confrontino anche le indicazioni contenute nelle costituzioni sinodali di Ludovico Madruzzo relative alla compilazione di inventari dei redditi. Vedi *Const. Madr.*, cap. 47: «... statuimus (...) ut quilibet beneficiatus infra annum a publicatione praesentis constitutionis, bonorum tam mobilium quam immobilium ecclesiae et beneficiorum suorum, per notarium publicum, inventarium authenticum curet faciendum». Per le aree non soggette all'autorità spirituale del vescovo di Trento si rimanda a *Const. Felt.*, cap. XVIII: «... teneantur per publicum notarium et legitimis testibus intervenientibus conficiendum curare authenticum et legale inventarium omnium et singulorum bonorum stabilium, livellorum, iurium, actionum et iurisdictionum quorumlibet ... »; *Const. Ver.*, tit. VIII, cap. I: «Ne ecclesiarum bona tam mobilia quam immobilia ex eorum, qui praesunt, negligentia vel ignorantia depereant, praecipimus omnibus et singulis ecclesiarum, monasteriorum et aliorum quorumcumque piorum locorum rectoribus (...) infra triginta dies a die suscepti per eos talis regiminis, assumptis secum duobus antiquioribus de populo, in quo sita est dicta ecclesia, vel locus pius, una cum rectore, seu syndico populi praedicti faciant inventarium de omnibus bonis mobilium et immobilium ecclesiarum et locorum praedictorum, adnotando in uno vel pluribus foliis omnia vasa sacra, vestes, suppellectilia, fundos, agros, domos cum qualitibus et confinibus suis scribendo per se vel per alium, cum subscriptione assumptorum praedictorum, si sciant scribere, alias cum subscriptione notarii, qui de eorum praesentia ac diligentia fidem faciat».

<sup>303</sup> Vedi ADTn, *Atti visitali 6* (1580), c. 64v: «Quia quidem registrum habet non autem authenticum, ideo illi fuit iniunctum ut authenticum fieri procuret at locationes renovari faciat».

Un'ulteriore critica mossa dai delegati vescovili nei confronti delle modalità di compilazione degli inventari e degli urbari dei benefici parrocchiali riguardava l'assenza di regolarità nel rinnovo di tali registri. Ad esempio, nel corso della visita alla pieve di Banale del 1671 i visitatori rimproverarono al parroco il fatto che l'amministrazione del beneficio si fondasse ancora sulle informazioni contenute in un urbario redatto nel 1447 e mai rinnovato e su un inventario dei beni mobili risalente al 1602<sup>304</sup>. Quanto rilevato nel caso del Banale non costituiva d'altronde un episodio isolato: l'abitudine di utilizzare unità documentarie particolarmente datate era infatti diffusa in molte altre realtà parrocchiali. Nel 1708 ad esempio, per la gestione dei beni del proprio beneficio il pievano di Lizzana si avvaleva ancora di un urbario compilato nel 1613<sup>305</sup>. In alcuni casi il mancato rinnovo degli urbari era motivato dall'effettiva assenza di significative variazioni della consistenza del patrimonio dell'ente, che garantiva ai dati contenuti nei registri antichi una sostanziale attendibilità<sup>306</sup>, è comunque possibile verificare come i parroci preferissero in genere aggiornare con proprie annotazioni il materiale documentario già in loro possesso piuttosto che produrne di nuovo, anche in occasione di effettive modifiche della dotazione beneficiale (acquisto o perdita di beni, stipulazione di contratti di locazione, costituzioni di censo e così via)<sup>307</sup>.

La stessa mancanza di regolarità che caratterizzava l'attività di produzione documentaria dei benefici parrocchiali sembra essersi manifestata anche nelle fasi di conservazione della documentazione legale di tali enti. Il numero di strumentari attualmente reperibili risulta infatti particolarmente ridotto e le poche unità documentarie conservate sembrano essere per lo più il frutto di isolati tentativi di curatori d'anime particolarmente accorti di mettere ordine e garantire la conservazione degli atti prodotti nel corso della propria amministrazione<sup>308</sup>. L'esame dei carteggi parrocchiali, all'interno dei quali è

---

<sup>304</sup> Vedi ADTn, *Atti visitali* 15 (1671), c. 44r-v: «Stante l'antichità dell'urbario de' beni stabili, raggioni et actioni di questa pieve di Banale formato sino sotto l'anno 1447 e mai più doppo renovato (...), commandiamo nondimeno al reverendo arciprete (...) ne habbi a formare un nuovo authenticico e distinto (...) e poichè non appare che dall'anno 1602 in qua sia stato rinovato l'inventario de' beni mobili aspettanti alla canonica parochiale esistente nelle mani del reverendo arciprete ... ».

<sup>305</sup> Vedi ADTn, *Atti visitali* 30 (1708), c. 223r-v: «Exhibuit tandem urbarium sue canonice confectum de anno 1613 cum quibusdam notis exinde postea secutis».

<sup>306</sup> Si confronti, ad esempio, quanto dichiarato dal pievano del Bleggio nel corso della visita del 1695. Vedi ADTn, *Atti visitali* 24 (1695), c. 131r-v: «Interrogatus de inventario tam bonorum mobilium quam stabilium ac aliorum iurium suae canonicae (...) respondit: mobili non ve ne sono (...) de stabili et altre ragioni è il qui presente, quod confectum fuit (...) anno 1484 (...). Interrogatus an exhibitum inventarium integre possideat ac de litibus respondit: io l'ho letto più volte e confrontato con ciò che attualmente gode la canonica mi pare di non ritrovarvi svario se non in alcuni antichi livelli ... ».

<sup>307</sup> Si rimanda ancora una volta a ADTn, *Atti visitali* 30 (1708), c. 223r-v.

<sup>308</sup> Si trattava generalmente di unità documentarie caratterizzate da un'estensione cronologica

stato in genere distribuito il materiale documentario prodotto dai benefici in seguito a interventi di ordinamento per materia, ha inoltre consentito di accertare quanto sia ridotta la quantità di documentazione legale conservata da tali enti. Riguardo all'origine di una simile situazione, le testimonianze offerte dagli atti delle visite pastorali mostrano come essa non possa essere ricondotta esclusivamente a recenti fenomeni di dispersione, ma vada almeno in parte attribuita a una trascurata attività di conservazione risalente all'epoca in cui la documentazione era ancora nella sua fase corrente. Emblematica a questo proposito risulta ad esempio la dichiarazione del curato di Isera Giovanni Pietro Muratori di Cavalese, che già nel 1750 affermava di fronte ai visitatori pastorali di essere riuscito «con gran fatica» a raccogliere gli «instrumenta e i diritti» della chiesa e della canonica<sup>309</sup>.

Di fronte al pericolo di smarrimento della documentazione legale in grado di attestare i diritti dei benefici, molti curatori d'anime procedettero dunque alla redazione di nuovi urbari e inventari. Spesso tuttavia, data l'impossibilità di reperire nel materiale conservato le informazioni necessarie per una completa compilazione di tali registri, i sacerdoti dovettero ricorrere allo strumento delle dichiarazioni giurate. Nel 1447 ad esempio, il pievano del Banale, Enrico, riscontrata l'assenza di documenti, registri e inventari in grado di attestare i diritti e i beni della chiesa di Santa Maria e del suo beneficio procedette alla redazione di un urbario sulla base delle dichiarazioni giurate degli abitanti della pieve<sup>310</sup>.

---

molto ridotta; si veda, ad esempio, il già citato «Libro delle locazioni per l'anno 1676» redatto dal parroco di Santa Croce del Bleggio (APSanta Croce, 3.2.1).

<sup>309</sup> Vedi ADTn, *Atti visitali* 57 (1750), c. 38r. Si tenga comunque presente che analoghe difficoltà nella conservazione della documentazione legale emergono anche dall'analisi dell'attività documentaria delle altre tipologie di enti operanti sul territorio parrocchiale. Si prenda ad esempio in considerazione il caso di Folgaria: alla fine del secolo XVIII il sacerdote Tommaso Valle giustificò la stesura del «Repertorio delle carte, raggioni, fondazioni pie, legatti, rogiti, notte con registri, ordini, instrumenti, documenti e libri della venerabile chiesa parrocchiale di San Lorenzo di Folgaria e figliali sue» facendo riferimento proprio alle pessime condizioni di conservazione del materiale documentario. Vedi APFolgaria, 16.1.1, p. 782: «Il maggior disordine che nacque già da tempo in pregiudizio della venerabile chiesa parrocchiale, nonché delle figliali sue si fu dalla pocca cura e vigilanza delli antecessori reverendi parrochi o massari tenuta in annotare diligentemente di volta in volta, o far con attenzione rincurare li documenti e carte alla stessa de iure aspettanti, che per incolpata dimmentichanza poi mancharono alla memoria de' successori. Li quali non sapendo come sul fatto contenersi dovettero sforzatamente passare a queste deliberazioni (...) quindi è che fu presa la rissoluzione di formar questo inventario».

<sup>310</sup> Cfr. APTavodo, 3.1.1. Al riguardo cfr. anche *Archivio della parrocchia di Tavodo*, in particolare, pp. 50-51. Lo stesso procedimento venne attuato anche per la compilazione, all'interno di un unico registro, dei successivi urbari nel 1694 e nel 1708. Vedi APTavodo, 3.1.2 c. 2v: «In oltre perché nelle raggioni della medesima pieve si comprendono molti livelli perpetui li nomi de' quali sono (...) del tutto svaniti (...) perciò col presente pure d'esser pubblicato come si comanda ad ogni uno obligato o per successione o per possessione de' fondi sottoposti, che (...) debbino con effetto nel spacio di tutto questo mese presente d'agosto portarsi presso di me notaio sottoscritto a dar in notte la

I metodi di produzione del materiale documentario destinato a conservare memoria di beni e diritti dei benefici parrocchiali presentano una notevole varietà, soprattutto per quanto concerne l'effettiva collocazione delle registrazioni (in urbari separati, urbari generali o, più o meno intenzionalmente, assieme alle attestazioni delle riscossioni) e la forma in cui esse si presentano (utilizzo di strumentari con la funzione di urbari o descrizioni sintetiche). Ad esempio, nell'ambito della gestione dei beni e delle rendite del beneficio parrocchiale di Ala la necessità di preservare la memoria relativa alla dotazione dell'ente indusse nell'anno 1600 all'adozione di un apposito registro, nel quale i vari notai procedettero alla redazione degli atti di locazione<sup>311</sup>. Nel 1630 il registro venne riutilizzato dal nuovo curatore d'anime con la stessa finalità, ma con modalità di compilazione completamente differenti: il parroco non ricorse più all'intervento dei notai, ma procedette autonomamente ad annotare in forma sintetica e a sottoscrivere le informazioni relative agli eventi che via via interessavano la rendita beneficiale. La stessa unità archivistica venne infine impiegata occasionalmente anche per ulteriori tipologie di registrazione, quali le copie degli atti di insediamento di cappellani e primissari, le memorie dei parroci e così via.

Prendendo in considerazione la prassi documentaria in atto presso il beneficio parrocchiale di San Marco di Rovereto, è possibile invece attestare come, per lo meno fino alla metà del secolo XVIII, il perseguimento degli obiettivi connessi alla conservazione della memoria dei beni e dei diritti dell'ente sia stato attuato attraverso l'impiego delle stesse unità archivistiche utilizzate per la registrazione delle riscossioni. La più antica testimonianza di un simile procedimento è costituita da un registro adottato nel 1649 (utilizzato fino al 1661) e definito «urbario»<sup>312</sup>, contenente le descrizioni dei singoli conti aperti con i vari debitori o creditori del beneficio, ma anche le attestazioni dei relativi pagamenti. Ad ogni conto sono infatti riservate due pagine contrapposte, in cui compaiono la specificazione del nome del debitore o creditore, dell'entità e della ragione del pagamento, il riferimento alla collocazione della descrizione del conto nell'urbario utilizzato nell'epoca precedente<sup>313</sup> e le segnalazioni degli eventuali aggiornamenti. All'interno delle sezioni dedicate ai singoli conti è possibile rilevare inoltre la presenza di annotazioni relative alle riscossioni, disposte su due colonne secondo la tipica struttura del registro di dare-avere. Pur essendo destinati alle stesse finalità e pur contenendo le stesse tipologie di dati, gli urbari prodotti dai parroci di San Marco in epoca successiva (la serie

---

quantità e qualità de biade che pagano di livello e distintamente li luoghi con suoi requisiti».

<sup>311</sup> Cfr. APAIa, C.1.1.

<sup>312</sup> Cfr. APSan Marco, XIII.1.

<sup>313</sup> Il registro APSan Marco, XIII.1 presenta infatti la segnatura antica «N. 2».

è dotata di una sostanziale continuità fino alla metà del secolo XVIII)<sup>314</sup> risultano invece caratterizzati da una strutturazione interna diversa rispetto a quella del registro appena descritto; in particolare, le registrazioni delle riscossioni sono riportate all'interno di un unico elenco posto immediatamente di seguito o nella pagina di fronte alla descrizione del credito.

#### b. La produzione e la gestione della documentazione contabile

La documentazione contabile prodotta per l'amministrazione dei benefici parrocchiali si presenta in genere costituita da registri in cui venivano annotate, divise per conti correnti, tutte le riscossioni e gli eventuali pagamenti effettuati. Le serie originate da tali unità documentarie, per lo meno per quanto riguarda il materiale di età moderna, godono solo raramente di un'estensione cronologica considerevole; di norma infatti, all'interno dei singoli archivi è possibile rilevare la presenza di un numero di registri assai limitato, mentre non sono affatto infrequenti i casi in cui non sia possibile riscontrare alcuna traccia documentaria relativa allo svolgimento di una regolare attività di riscossione.

Ciò premesso, appare fondamentale riuscire a comprendere se una simile scarsità di materiale debba essere semplicemente ricondotta a fenomeni di dispersione o a forme private di conservazione, o se invece non vi sia la possibilità d'individuare una connessione con le stesse procedure attuate dai singoli enti in ambito amministrativo. Vari elementi consentono infatti di sostenere con sufficiente sicurezza che le modalità con cui veniva condotta la gestione economica dei benefici parrocchiali erano tali da determinare una ridotta attività documentaria. Stando alle istruzioni emanate dall'autorità ecclesiastica in materia<sup>315</sup>, gli amministratori avrebbero dovuto provvedere esclusivamente alla redazione di documentazione in grado di attestare l'entità dei beni e dei diritti degli enti (urbani e inventari). Ciò trova d'altronde conferma anche all'interno degli atti delle visite pastorali, durante le quali i parroci erano in effetti sollecitati a riferire esclusivamente sull'entità della dotazione beneficiale, mentre risultano piuttosto rare le domande in merito all'effettiva riscossione dei crediti e, più in generale, alle forme di conduzione della contabilità quotidiana. Appare dunque lecito ipotizzare che l'assenza di procedure di verifica in merito alla qualità dell'amministrazione contabile dei benefici tendesse di fatto a scoraggiare la compilazione di unità documentarie di sintesi, quali i registri delle rese di conto, e, più in generale, di documentazione la cui utilità non fos-

<sup>314</sup> Cfr. APSan Marco, XIII.2-5.

<sup>315</sup> Si rimanda ancora una volta alle disposizioni contenute nelle costituzioni sinodali relative alla redazione di inventari dei beni mobili e immobili per chiese e benefici. Cfr. *supra* alla nota 302.



se direttamente connessa con la gestione quotidiana degli enti, ma esclusivamente con lo svolgimento delle pratiche di revisione. D'altro canto, il fatto che l'attività dei parroci non fosse soggetta a un regolare controllo garantiva loro un'ampia libertà nella scelta delle procedure di gestione e, di conseguenza, anche delle forme documentarie da adottare. I sacerdoti avevano in sostanza la possibilità di selezionare le tipologie di registrazione che ritenevano più opportune e più utili per una corretta tenuta della contabilità. Appare a questo punto evidente che sulla determinazione del numero e della natura delle unità documentarie da impiegare avessero una particolare influenza la quantità e la frequenza delle operazioni che coinvolgevano il patrimonio dell'ente e che dunque, in presenza di un volume d'affari ridotto, anche la varietà della documentazione prodotta tendesse ad essere piuttosto limitata, mentre ad un aumento del numero e dell'entità delle operazioni contabili faceva seguito in genere l'adozione di una prassi documentaria più complessa<sup>316</sup>. Il caso del beneficio curaziale (parrocchiale dal 1720) di Parrocchia di Vallarsa risulta al riguardo particolarmente significativo: la dotazione dell'ente, secondo quanto emerge dai quattro inventari dei beni compilati all'interno degli urbani della chiesa e conservati nell'archivio parrocchiale<sup>317</sup>, comprendeva esclusivamente la casa canonica e una piccola stanzetta adiacente ad essa, alcuni prati, un orto e un limitato numero di piccoli campi che non erano tuttavia oggetto di alcun contratto di locazione. Il sostentamento del curato era infatti garantito solo dalla raccolta della quarta e delle decime<sup>318</sup>. Di fronte a un volume d'affari tanto limitato appare plausibile che l'amministrazione del beneficio non abbia dato luogo ad alcuna forma di produzione documentaria regolare e che l'assenza di documentazione contabile attualmente rilevata non sia dunque da ricondurre esclusivamente a fenomeni di dispersione, ma, almeno in parte, a un mancato ricorso alla registrazione all'epoca in cui la gestione dell'ente era ancora in corso. Opposta appare invece la situazione del beneficio parrocchiale di San Marco di Rovereto: la dotazione dell'ente comprendeva infatti numerosi fondi per lo più concessi a livello, le cui entrate erano integrate da altri crediti provenienti da costituzioni di censo. Le operazioni contabili che il parroco era tenuto ad amministrare erano dunque in questo caso particolarmente numerose e infatti, all'interno dell'archivio parrocchiale, si conserva una serie di registri di riscossione che si estende, senza grosse lacune, dal XVII al XX secolo<sup>319</sup>.

---

<sup>316</sup> In merito al rapporto tra volume d'affari e varietà documentaria cfr. MELIS, *Documenti per la storia economica*, in particolare pp. 49-50; ID., *Storia della ragioneria*, in particolare, p. 386.

<sup>317</sup> Cfr. APParrocchia, 3.1.1-3; L'urbano più antico, redatto su pergamena, è conservato in APParrocchia, 7.1.7.

<sup>318</sup> Cfr. APParrocchia, 3.1.2, p. 12.

<sup>319</sup> Cfr. APSan Marco, XII.1.1-5, 8-11.

Venendo ora ad analizzare i criteri di produzione delle registrazioni contabili, va in primo luogo evidenziato come dall'esame del materiale documentario attualmente conservato presso i singoli centri parrocchiali siano emerse testimonianze in merito all'attuazione di una notevole varietà di soluzioni. Alcuni esempi risultano a questo punto utili per comprendere la natura di tali differenze. Presso l'archivio parrocchiale di Tavodo si conserva un registro di appunti prodotto nella seconda metà del secolo XVIII, sul quale il parroco era solito annotare ogni movimento di denaro in entrata e in uscita, segnalando per ogni riscossione o pagamento la data, l'entità e il nome di colui il quale l'aveva effettuato<sup>320</sup>. I dati raccolti riguardo alle riscossioni dei livelli venivano successivamente riportati anche in un'ulteriore tipologia di registro («registro dei livelli»), di cui si conservano attualmente due esemplari compilati nel periodo compreso tra il 1764 e il 1848<sup>321</sup>. Tali unità documentarie presentano una struttura interna ben definita: sulle facciate di sinistra si trovano descritti, l'uno di seguito all'altro, ma separati da una linea orizzontale, i vari conti aperti; sulle facciate di destra si leggono invece le registrazioni dei pagamenti riportate in forma riassuntiva mediante l'indicazione degli anni in cui i pagamenti stessi erano stati effettuati. Anche nell'archivio parrocchiale di Ala è possibile individuare testimonianze piuttosto antiche relative allo svolgimento delle prassi documentarie connesse alle riscossioni dei crediti e al pagamento dei debiti<sup>322</sup>. L'attestazione dei singoli movimenti di denaro o di altri beni avveniva, senza il preventivo utilizzo di materiale preparatorio, per mezzo di appositi registri articolati in altrettanti conti intestati ai soggetti che figuravano quali creditori o debitori dell'ente. Ad ogni conto venivano dedicate due facciate contrapposte: su quella di sinistra era semplicemente descritta l'entità del debito o del credito con l'indicazione del nome del debitore o del creditore e il riferimento alla ragione del pagamento, all'atto di fondazione e agli eventuali aggiornamenti; sulla facciata di destra trovavano invece posto le annotazioni relative ai singoli pagamenti effettuati.

Alla luce dei casi esaminati risulta evidente come l'attività contabile dei benefici parrocchiali abbia dato luogo, nelle singole realtà, a esiti documentari piuttosto diversi; in particolare, nel caso delle registrazioni delle riscossioni le principali divergenze sono riscontrabili sia nelle procedure di compilazione (esistenza o meno di materiale preparatorio), sia nelle modalità di organizzazione delle informazioni all'interno dei registri (struttura a facciate singole o contrapposte).

---

<sup>320</sup> Cfr. APTavodo, 3.5.1.

<sup>321</sup> Cfr. APTavodo, 3.2.1-2.

<sup>322</sup> Cfr. APAIa, C.2.1 (1576-1627).

Riguardo alla documentazione contabile prodotta nell'ambito dell'amministrazione dei benefici parrocchiali appare necessario infine precisare che la compilazione di tale materiale era generalmente una competenza esclusiva dei parroci in quanto legali rappresentanti degli enti. Si potevano comunque verificare alcune eccezioni: così, nei casi peraltro molto rari in cui la gestione dei beni e delle rendite non era praticata direttamente dal curatore d'anime, anche l'attività documentaria risultava affidata alla persona che svolgeva di fatto le funzioni di amministratore. Ad esempio, all'interno della documentazione del beneficio parrocchiale di Villa Lagarina prodotta nel corso del secolo XVIII è possibile rilevare l'intervento di un sacerdote «economo», il quale, incaricato di amministrare le entrate della pieve per conto del parroco, lo sostituiva anche nella stesura delle registrazioni contabili<sup>323</sup>. La gestione dell'attività documentaria veniva inoltre effettuata da soggetti diversi dai sacerdoti titolari anche nei periodi in cui i benefici risultavano vacanti; in tali occasioni, infatti, l'amministrazione degli enti era affidata a vicari che, in caso di mutamenti nella sostanza patrimoniale, riscossioni di crediti o pagamenti di debiti, erano tenuti a provvedere anche alle relative registrazioni. Nel 1750 ad esempio, al momento dell'arrivo dei visitatori pastorali ad Ala, la parrocchia risultava priva di parroco titolare; venne dunque chiamato a rendere conto dello stato patrimoniale del beneficio il vicario parrocchiale, che nel frattempo attendeva all'amministrazione dell'ente e ne curava dunque la contabilità anche sul piano documentario<sup>324</sup>.

### c. Il XIX secolo: normalizzazione della produzione

Nel corso del XIX secolo le più attente forme di controllo attuate dalle autorità ecclesiastiche e secolari nei confronti dell'operato dei parroci e il conseguente aumento delle istruzioni in merito alle modalità di compilazione delle varie

---

<sup>323</sup> Cfr., ad esempio, APVilla Lagarina, VIII.A.1 (1689-1723). Si veda anche ADTn, *Atti visitali* 40 (1728), c. 384r: «Interrogatus de proventibus huius parochiae (...), respondit: io non lo so mentre è stato deputato economo il signor don Marco Antonio Tazzoli». Ulteriori testimonianze al riguardo sono presenti in *ibid.*, c. 390r. Si tenga presente che, in base a quanto disposto dalla bolla di papa Pio IV del 24 giugno 1561, il patronato sulla chiesa di Villa Lagarina veniva esercitato dai conti Lodron e il beneficio veniva dunque concesso in genere a membri della famiglia, i quali si avvalevano spesso di un vicario per l'effettiva amministrazione della cura d'anime. All'epoca della visita del 1728 ad esempio, in luogo dell'arciprete titolare, Carlo di Lodron, reggeva la parrocchia il vicario parrocchiale Gerolamo Maffei, mentre l'amministrazione economica della rendita era affidata al sacerdote economo Marco Antonio Tazzoli. Cfr. ADTn, *Atti visitali* 40 (1728), c. 363r. Riguardo alla successione dei curatori d'anime nella parrocchia di Villa Lagarina (fino alla fine del secolo XVIII) cfr. TOVAZZI, *Parochiale Tridentinum*, pp. 531-536.

<sup>324</sup> Vedi ADTn, *Atti visitali* 55 (1750), c. 246r: «Siccome in questi sei mesi del mio economato non sono cadute entrate così non posso dar conto delle rendite di questa pieve come darò conto (...) degli aggravii da me fin ora pagati».

tipologie di registrazione (inventari, urbani, fassioni) generarono un processo di regolarizzazione e normalizzazione della produzione documentaria dei benefici parrocchiali, che condusse da un lato a un'attività di compilazione e conservazione più continua rispetto al passato e dall'altro a una maggiore uniformità degli esiti documentari presenti nelle varie realtà parrocchiali, soprattutto per quanto concerne il materiale destinato a garantire alle autorità superiori la possibilità di attuare operazioni di verifica sulle prassi amministrative in corso. Accanto alla documentazione utilizzata per l'effettiva gestione della rendita beneficiale, si sviluppò infatti nel corso dell'Ottocento anche la produzione di tipologie documentarie appositamente finalizzate alla revisione contabile. Al termine di ogni anno, in particolare, gli amministratori di tutti gli enti ecclesiastici, e dunque anche dei benefici parrocchiali, erano tenuti a compilare una resa di conto delle entrate e delle uscite sulla base dei dati raccolti all'interno della propria documentazione<sup>325</sup>. Tale elaborato doveva essere redatto in duplice copia, la prima delle quali doveva essere inviata all'Ordinariato, che avrebbe proceduto in accordo con l'autorità secolare alla revisione e all'approvazione, mentre la seconda era destinata ad essere conservata presso l'archivio parrocchiale. Sempre sulla base di specifiche indicazioni normative vennero introdotte anche altre tipologie documentarie, la cui compilazione non doveva tuttavia essere attuata regolarmente, ma solo in particolari circostanze. Ad esempio, in occasione delle vacanze dei benefici<sup>326</sup> gli amministratori incaricati erano tenuti a produrre, avvalendosi ancora una volta di formulari prestampati, la fassione delle rendite e degli aggravi dell'ente, il conto intercalare relativo al periodo del loro incarico e l'inventario delle sostanze beneficali. La compilazione della fassione era inoltre richiesta ai sacerdoti che intendevano ottenere dallo Stato un'integrazione delle entrate della congrua<sup>327</sup>.

Per quanto riguarda l'attività documentaria connessa alla gestione delle riscossioni dei crediti, salvo un generale aumento della regolarità nella prassi di registrazione, che determinò la costituzione di serie documentarie dotate di una considerevole continuità, non si verificarono di fatto particolari cambiamenti

---

<sup>325</sup> Riguardo alle procedure e ai formulari utilizzati nel corso della resa di conto cfr. BAZZANELLA, *Manuale d'ufficio*, pp. 336-350 e *Norme per l'amministrazione del patrimonio delle chiese*, pp. 25-27. Pressoché in ogni archivio parrocchiale trentino sono reperibili buste contenenti resoconti conservati in ordine cronologico, a riprova del generale rispetto della normativa di riferimento. Cfr., ad esempio, APBrez, 18.1.1; APVigo Lomaso, 2.4.1.

<sup>326</sup> In merito alle procedure da attuarsi in presenza di benefici vacanti cfr. *Norme per l'amministrazione del patrimonio delle chiese*, in particolare, pp. 35-38.

<sup>327</sup> Si veda la circolare dell'Ufficio circolare ai Confini d'Italia, 29 giugno 1805: «Onde meter la Computisteria governiale in istato di poter con accuratezza formare la specifica de' sacerdoti in cura d'anime, a quanti compete la straordinaria aggiunta di cogrua sovranamente concessa per motivo dell'attuale carezza de' viveri, sarà ripetuto da tutti i parrochi, curati e cappellani esposti entro otto giorni una fassione delle loro entrate beneficali».

o innovazioni. I sacerdoti seguirono infatti a tenere nota delle rendite beneficali e dei relativi pagamenti utilizzando unità documentarie distinte, o, più frequentemente, servendosi di un unico registro, definito di norma «partitario» o «libro maestro»<sup>328</sup>. Anche dal punto di vista delle procedure di compilazione attuate è possibile riscontrare le stesse problematiche già evidenziate nel corso dell'esame del materiale più antico: la distribuzione delle attestazioni relative alle riscossioni non veniva infatti attuata secondo un criterio uniforme e le singole registrazioni erano riportate ora secondo il sistema a sezioni contrapposte (dare-avere) ora, più semplicemente, all'interno di un unico elenco. Costituisce invece una novità rispetto al passato l'introduzione di registri delle entrate e delle uscite destinati alla revisione dei movimenti di cassa.

d. La conservazione: identificazione dei fondi e della documentazione ad essi relativa

I complessi documentari dei benefici parrocchiali si presentano oggi generalmente costituiti da un numero piuttosto ridotto di unità archivistiche, riconducibili tra l'altro a una ristretta varietà di tipologie documentarie. Tale elemento appare ancora più significativo se messo a confronto con le condizioni di fondi riferibili ad altri enti, quali l'ufficio parrocchiale, le fabbricerie o le confraternite e se si tiene conto della diffusione e dell'antichità di questa particolare tipologia di soggetto produttore. Gran parte della documentazione beneficale attualmente conservata presso gli archivi parrocchiali del territorio trentino risale ai secoli XIX e XX; più limitato appare invece il materiale prodotto nel corso dell'età moderna, la cui distribuzione cronologica risulta inoltre piuttosto disomogenea, con una netta prevalenza di unità documentarie databili al XVII e soprattutto al XVIII secolo e una presenza di materiale di epoche anteriori poco più che episodica (Figura 5). La documentazione più antica è costituita da urbari e inventari dei beni prodotti nel corso del secolo XV per lo più su supporto pergameneo. Nell'archivio parrocchiale di Tassullo (Valle di Non) si conserva ad esempio, in copia del 1520, un urbario compilato nel 1427<sup>329</sup>; alla stessa epoca (1423 e 1471) risalgono inoltre due urbari custoditi presso l'archivio parrocchiale di Coredò (Valle di Non)<sup>330</sup>.

---

<sup>328</sup> Tale procedimento era d'altronde previsto anche nei manuali destinati a supportare i parroci nell'attività documentaria. Si veda, ad esempio, BAZZANELLA, *Manuale d'ufficio*, p. 561: «Il libro maestro differisce dall'urbario in ciò, che ha per principale oggetto il movimento delle sostanze; dove pertanto la sostanza raramente si muta e non è di gran mole l'urbario può benissimo supplire il libro maestro colla pagina a destra».

<sup>329</sup> Cfr. APTassullo, 9.1.1.

<sup>330</sup> Cfr. APCoredò, *Pergamene* 43 e 3.1.1.




Figura 5: Distribuzione cronologica della documentazione di età moderna riconducibile ai benefici parrocchiali (dati relativi agli enti attivi sul territorio direttamente soggetto all'autorità spirituale del vescovo di Trento)

Il materiale documentario reperibile nei fondi archivistici dei benefici parrocchiali risulta essenzialmente costituito da urbari/inventari e registri di riscossione; solo in alcuni casi è possibile riscontrare anche la presenza di *instrumenta*. La conservazione di altre tipologie documentarie appare del tutto episodica, almeno fino al secolo XIX (Figura 6). Bisogna inoltre considerare che assai raramente le unità documentarie di epoca anteriore all'Ottocento hanno dato vita a serie dotate di un'ampia estensione cronologica.




Figura 6: Tipologie documentarie presenti nei fondi riconducibili ai benefici parrocchiali fino al secolo XVIII (dati relativi agli enti attivi sul territorio direttamente soggetto all'autorità spirituale del vescovo di Trento)

Alcuni esempi risultano a questo punto necessari per chiarire quanto esposto finora. Nell'archivio parrocchiale di Santa Croce del Bleggio, sede dell'antica pieve del Bleggio, la documentazione su registro attribuibile al beneficio parrocchiale e risalente all'età moderna è costituita da un unico registro definito «libro delle locazioni», adottato nel 1676 dal pievano per tenere nota, mediante dichiarazioni da lui stesso sottoscritte, dei contratti di locazione (ed eventuali rinnovi) stipulati nel corso della propria amministrazione<sup>331</sup>. Più ricca e completa appare invece la sezione risalente al XIX secolo, composta da un registro di riscossione degli affitti compilato tra il 1840 e il 1851<sup>332</sup>, da un urbario dei beni e dei diritti dell'ente redatto nel 1856 e successivamente più volte aggiornato<sup>333</sup>, ma soprattutto da una serie di fassioni e inventari prodotti a partire dal 1805 su piccoli registri annuali utilizzando formulari prestampati, evidente testimonianza di un regolare svolgimento della pratica contabile da parte del parroco<sup>334</sup>. Risulta invece particolarmente difficoltoso isolare all'interno della documentazione conservata in archivio il carteggio riferibile al beneficio parrocchiale: nel corso del XIX secolo tale materiale è stato infatti interessato da due interventi di ordinamento attuati secondo criteri di pertinenza che hanno completamente sconvolto il vincolo archivistico originario. In ogni caso l'analisi del contenuto delle buste ha consentito di rilevare una pressoché totale assenza di documentazione legale attestante diritti e obblighi dell'ente (proprietà di beni, locazioni, costituzioni di censi ecc.), almeno per quanto concerne il materiale di età moderna. Tale scarsità di documentazione risalente all'età di Antico Regime non deve comunque essere attribuita esclusivamente a poco efficaci modalità di conservazione; essa sembra infatti almeno in parte riconducibile alle fasi di svolgimento dell'attività amministrativa. Testimonianze al riguardo emergono dagli atti delle visite pastorali, sulla base dei quali è ad esempio possibile appurare come già all'epoca della visita del 1671 il parroco fosse privo di urbari e inventari relativi alla dotazione del proprio beneficio<sup>335</sup>. Una situazione analoga a quella illustrata per Santa Croce del Bleggio si riscontra, sempre nelle Valli Giudicarie, nell'archivio parrocchiale di Tavodo (pieve di Banale): anche in questo caso il fondo attribuibile al beneficio parrocchiale è costituito da un numero assai limitato di unità

<sup>331</sup> Cfr. APSanta Croce, 3.2.1: «Libro delle locazioni per l'anno 1676».

<sup>332</sup> Cfr. APSanta Croce, 3.2.2.

<sup>333</sup> Cfr. APSanta Croce, 3.1.1: «Urbario del beneficio parrocchiale del Bleggio».

<sup>334</sup> Cfr. APSanta Croce, 3.3.3. Si tenga presente che all'interno di tali unità sono reperibili anche le registrazioni relative alle altre fonti di entrata del curatore d'anime (elemosine, decime ecc.).

<sup>335</sup> Vedi ADTn, *Atti visitali* 15 (1671), cc. 47v-48r: «Poiché appare (...) non esservi alcun urbario de' beni stabili, raggioni et actioni spettanti al beneficio parrocchiale, né ritrovansi inventario (...) de' mobili (...) appartenenti alla canonica (...) commandiamo ad esso venerabile parroco (...) di formare o far formare un urbario nuovo».

documentarie, risalenti per lo più a epoche piuttosto recenti. Si conservano infatti solo una serie di registri di riscossione, che prende avvio nel 1764 e si conclude nel secolo XIX<sup>336</sup>, e una raccolta di fassioni annuali prodotte a partire dal 1805 per attestare la scarsità delle entrate beneficiali e dunque provare il reale diritto del parroco a un'aggiunta di congrua<sup>337</sup>. La documentazione riconducibile alla gestione del beneficio parrocchiale rasenta infine la totale assenza nel caso dell'archivio parrocchiale di Volano, nel quale non si individua la presenza di registri prodotti dall'ente ed anche la documentazione su carte sciolte, distribuita ancora una volta secondo criteri per materia all'interno di buste contenenti materiale di varia provenienza, risulta particolarmente scarsa e recente, risalendo per lo più al XIX secolo<sup>338</sup>. Di gran lunga meno frequenti si rivelano invece i casi in cui la composizione dei fondi beneficiali si presenta piuttosto ricca. Ad esempio, dall'analisi della documentazione del beneficio parrocchiale di San Marco di Rovereto è possibile rilevare come l'amministrazione dell'ente avvenisse sulla base di registri definiti «urbari»<sup>339</sup>, nei quali, accanto alla descrizione dei singoli conti correnti (data di fondazione, documento di fondazione, nome del creditore o debitore e ammontare del credito o del debito), erano annotate progressivamente anche le registrazioni relative alle varie riscossioni e ai pagamenti. Oggi la serie degli urbani prende avvio con un registro adottato nel 1649 e prosegue, priva di lacune significative, fino alla metà del XVIII secolo; dai riferimenti presenti all'interno della stessa documentazione è possibile comunque accertare che tale prassi di registrazione era in uso anche in epoca precedente<sup>340</sup>. Gli esempi proposti, fatta eccezione per il caso virtuoso di Rovereto, consentono di cogliere la notevole frammentarietà che caratterizza generalmente le sezioni più antiche dei fondi attribuibili ai benefici parrocchiali. Il caso di Santa Croce del Bleggio mette inoltre in luce come tale fenomeno sia almeno in parte da ricondurre non tanto a particolari scelte effettuate nel corso della conservazione del materiale, quanto direttamente alle fasi della sua produzione.

Date tali premesse, appare lecito a questo punto domandarsi su quali basi do-

<sup>336</sup> Cfr. APTavodo, 3.2.1-2.

<sup>337</sup> Cfr. APTavodo, 3.4.4.

<sup>338</sup> L'assenza di documentazione e in particolare di urbani in grado di attestare le rendite del beneficio è d'altronde testimoniata anche dagli atti visitali per lo meno fino all'inizio del secolo XVIII. Si veda, ad esempio, ADTn, *Atti visitali* 6 (1580), c. 195v: «Inventarium bonorum omnium mobilium et immobilium, iurium et actionum ad domum canonicalem pertinentium per publicum et authenticum instrumentum coram duobus, tribusve probatis viris (...) cum omnibus locorum confinium describi faciat»; vedi anche ADTn, *Atti visitali* 30 (1708), c. 130r: «Prescriviamo che fra il termine di sei mesi (...) dal venerabile parrocho con l'assistenza di chi si aspetta con la minor spesa possibile venga formato un esato urbario per mano autentica de' beni e rendite della sua canonica».

<sup>339</sup> Cfr. APSan Marco, XIII.1-4.

<sup>340</sup> Cfr. i riferimenti ad un «urbario vecchio» presenti in APSan Marco, XIII.1.



cumentarie avesse effettivamente luogo l'attività quotidiana di amministrazione dei benefici parrocchiali e, soprattutto, in quale modo i parroci-amministratori fossero in grado di provvedere al mantenimento della memoria relativa ai beni e alle rendite degli enti senza avvalersi, almeno apparentemente, di un regolare ricorso alla registrazione. Alla luce di un'attenta analisi del contenuto delle singole unità archivistiche presenti all'interno dei vari archivi, e dunque anche della documentazione chiaramente attribuibile a soggetti produttori diversi dai benefici parrocchiali, pare possibile individuare tracce dell'attività documentaria posta in essere da tali enti. Se infatti solo raramente si rileva una considerevole quantità di documentazione di sicura produzione beneficiale, non si può escludere a priori l'eventualità che le registrazioni attinenti all'amministrazione delle rendite destinate al sostentamento dei parroci abbiano trovato posto in altre sedi, vale a dire in registri e volumi riconducibili ad altri istituti operanti sul territorio parrocchiale. Tale ipotesi trova ad esempio conferma nell'esame del contenuto degli urbari e degli inventari prodotti allo scopo di tener memoria delle dotazioni delle chiese, soprattutto nel corso della prima età moderna; all'interno di tali unità documentarie non è infatti insolito individuare sezioni specificamente dedicate alla descrizione dei beni e delle rendite delle canoniche, identificabili appunto con il patrimonio dei benefici parrocchiali. Allo stesso modo, dall'analisi del materiale documentario attribuibile all'ufficio parrocchiale (soprattutto registri di battesimi, matrimoni e funerali) emerge spesso l'abitudine dei parroci di sfruttare gli spazi vuoti presenti sui registri per annotazioni più o meno rilevanti in merito alla gestione dei patrimoni benefici (annotazioni, promemoria, contratti, attestazioni di riscossioni). Sebbene sia dunque innegabile che nei singoli archivi il numero di unità documentarie chiaramente riconducibili ai benefici parrocchiali risulti estremamente ridotto, la presenza di registrazioni relative all'attività di tali enti all'interno di documentazione attribuibile ad altri soggetti produttori sembra dimostrare come la loro produzione documentaria fosse in realtà più sviluppata di quanto possa emergere da un semplice esame quantitativo della composizione dei fondi.

Se tuttavia per spiegare l'origine di tali annotazioni all'interno dei registri parrocchiali appare scontato fare riferimento all'identificazione del titolare dell'ufficio parrocchiale con quello del beneficio, per quanto riguarda l'accostamento delle registrazioni relative alle dotazioni delle canoniche a quelle attinenti ai beni e ai diritti delle chiese parrocchiali sembra lecito ipotizzare che il ricorso a tali procedure redazionali non debba essere ricondotto esclusivamente ad esigenze di risparmio di materiale scrittorio o di semplificazione dei processi amministrativi, ma sia al contrario la naturale conseguenza della particolare percezione che gli effettivi titolari delle funzioni connesse alla produzione documentaria avevano dei benefici parrocchiali e soprattutto del loro patrimo-

nio. Ad esempio, all'interno dell'inventario-urbario della chiesa parrocchiale di Parrocchia di Vallarsa, redatto nel 1628 dal notaio Lorenzo Franceschini su ordine dei massari della comunità e della chiesa<sup>341</sup> si trova in primo luogo la descrizione degli arredi della sacrestia, cui fanno seguito gli elenchi degli arredi della chiesa, del campanile e quindi della canonica; il registro si chiude infine con la «nota di quelli che pagano affitti alla chiesa»<sup>342</sup> e con le registrazioni delle modifiche occorse al patrimonio della chiesa negli anni successivi. La dotazione della canonica che, come specificato all'interno dello stesso registro, era riservata «per beneficio del reverendo curato»<sup>343</sup> risulta in sostanza descritta semplicemente come una 'sezione' del patrimonio della chiesa parrocchiale caratterizzata da una particolare destinazione, vale a dire il sostentamento della persona incaricata di amministrare il culto. Sebbene dunque tali beni costituissero dal punto di vista giuridico il patrimonio di un ente autonomo, una siffatta distinzione non doveva essere percepita dal redattore dell'inventario e, più in generale, da coloro (curato, massaro della chiesa, massaro e giurati della comunità) che erano presenti al momento della sua stesura<sup>344</sup>. L'accostamento dei beni del beneficio alla dotazione della chiesa evidenziato nel caso di Parrocchia di Vallarsa non costituisce comunque un episodio isolato: la stessa situazione si riscontra ad esempio nella parrocchia di Santa Croce del Bleggio, ove nel 1671 i visitatori rilevarono l'assenza di urbani e inventari relativi al patrimonio del beneficio parrocchiale<sup>345</sup>; nel corso della visita successiva, il parroco, nuovamente interrogato riguardo all'inventario dei beni mobili e stabili e dei diritti della sua pieve, fece riferimento a un registro compilato nel 1484, all'interno del quale era stato riportato un elenco dei beni di pertinenza del beneficio parrocchiale, anche in questo caso considerato semplicemente come una sezione della più ampia descrizione del patrimonio della chiesa<sup>346</sup>.

In merito alla scarsità di documentazione che generalmente caratterizza i fondi attribuibili ai benefici parrocchiali appare infine possibile avanzare un'ulteriore riflessione: l'origine di tale situazione risulta riconducibile almeno in parte a una diffusa tendenza da parte dei parroci ad amministrare i beni e le rendite dei benefici come se si trattasse sostanzialmente di patrimoni personali, tendenza che

<sup>341</sup> Cfr. APParrocchia, 3.1.1.

<sup>342</sup> Vedi *ibid.*, p. 17.

<sup>343</sup> Vedi *ibid.*, p. 16: «... Et suddetti beni pertengono alla canonica per beneficio del reverendo curato».

<sup>344</sup> Cfr. *ibid.*, p. 7. Il caso di Parrocchia di Vallarsa consente di riscontrare il perdurare di una simile pratica nel corso dei secoli: l'utilizzo di urbani generali contenenti informazioni relative ai beni della chiesa e del beneficio parrocchiale è infatti attestato sia in un registro del 1553 (APParrocchia, 7.17), sia in uno risalente al 1685 (APParrocchia, 3.1.2).

<sup>345</sup> Cfr. *supra* alla nota 335.

<sup>346</sup> Si veda quanto citato *supra* alla nota 306. Il registro è ancora conservato presso l'archivio parrocchiale di Santa Croce del Bleggio (APSanta Croce 4.1.1).

avrebbe dunque condotto gli stessi sacerdoti a provvedere in forma privata alla conservazione del materiale documentario. A supporto di tale ipotesi concorrono certamente le testimonianze offerte dagli atti delle visite pastorali e relative all'abitudine di molti curatori d'anime di mantenere presso la canonica i registri utilizzati per l'amministrazione delle rendite del beneficio e a non versare tale materiale nelle casse predisposte all'interno delle sacrestie delle chiese per la conservazione della documentazione prodotta sul territorio parrocchiale<sup>347</sup>.

#### 4. Benefici semplici e legati perpetui

All'interno delle realtà parrocchiali è attestata la presenza di molti legati di culto<sup>348</sup>, in genere originati da disposizioni testamentarie che prevedevano la destinazione di parte dei patrimoni lasciati dai testatori (beni, rendite) al finanziamento di un determinato numero di messe da celebrarsi ad opera dei parroci/curati o di altri sacerdoti<sup>349</sup>. In alcuni casi i legati che comportavano un obbligo perpetuo di messe subivano, attraverso l'erezione canonica ad opera dell'autorità ecclesiastica, una trasformazione in benefici semplici (vale a dire non curati). In tali casi, pur rimanendo inalterata l'entità dell'ufficio sacro prevista dal fondatore, la rappresentanza legale dell'ente passava dall'esecutore testamentario al rettore del beneficio.

a. La conservazione della memoria di beni e diritti: documentazione legale, urbari e inventari

Come si è avuto modo di approfondire in precedenza<sup>350</sup>, gran parte della documentazione relativa all'attività di benefici e legati perpetui conservata negli archivi parrocchiali è oggi costituita da carteggio inerente alla fondazione degli enti e alle eventuali modificazioni del loro assetto istituzionale. Si è già riferito inoltre come tale carteggio, prodotto su mandato dei parroci al fine di adem-

<sup>347</sup> Si pensi, ad esempio, a quanto accadeva nella parrocchia di Lizzana: vedi ADTn, *Atti visitali* 72 (1768), c. 298r: «Interrogatus de archivio iurium ecclesiae et domus parochialis, respondit: quello della chiesa è in sacristia sotto doppia chiave una delle quali è presso di me, l'altra presso il sindaco della comunità. Quello poi della canonica lo tengo io».

<sup>348</sup> Con l'espressione 'legato di culto' vengono indicate tutte le «... disposizioni d'ultima volontà a titolo particolare che siano destinate al perseguimento di una finalità d'ordine culturale o più genericamente d'ordine religioso». Al riguardo si veda MAURO, *Legato di culto*, in particolare pp. 771.

<sup>349</sup> In merito alla definizione di legato cfr. FERRARIS, *Prompta Bibliotheca*, IV, ad verb. *Legatarius*, *Legatum*, in particolare vedi § 1: «Legatarius est et dicitur ille, cui ab herede est praestandum legatum, seu res ei a defuncto legata, seu relicta».

<sup>350</sup> Cfr. *supra*, paragrafo II.2.c.

piere alle funzioni di controllo amministrativo, non possa essere ricondotto ai fondi documentari dei singoli benefici, ma a quello dell'ufficio parrocchiale. Volendo invece analizzare le procedure adottate direttamente dagli amministratori dei vari benefici e legati per far fronte alle esigenze di conservazione della memoria di beni e diritti, va innanzitutto rilevato come la compilazione del materiale documentario destinato all'espletamento di tali funzioni abbia determinato, dal punto di vista formale, esiti diversi, soprattutto per quanto concerne l'effettiva localizzazione delle registrazioni. Esaminando la documentazione attualmente conservata si può infatti riscontrare la loro presenza ora all'interno di unità archivistiche appositamente predisposte (urbari), ora in registri destinati anche all'attestazione delle avvenute riscossioni<sup>351</sup>. Il considerevole numero di urbari adottati a partire dalla fine del secolo XVII consente comunque di constatare come l'utilizzo di registri distinti per la descrizione dei crediti e per l'annotazione dei pagamenti abbia in genere conosciuto una fortuna maggiore rispetto a ogni altra soluzione. È inoltre possibile rilevare come, una volta prodotte, tali unità documentarie fossero generalmente soggette a un utilizzo particolarmente prolungato nel tempo: la presenza al loro interno di numerosi aggiornamenti, risalenti anche ad epoche molto più recenti rispetto all'effettiva data di adozione, costituisce infatti un'indiscutibile conferma in merito alla diffusione tra gli amministratori dei vari benefici e legati della tendenza a sfruttare la documentazione in loro possesso fino al momento in cui essa non risultasse del tutto inutilizzabile.

Per quanto concerne la resa formale delle registrazioni, gli urbari attualmente conservati non sembrano presentare caratteristiche uniformi: la descrizione della dotazione degli enti risulta infatti attuata in alcuni casi attraverso una semplice esposizione o elencazione eseguita dagli stessi amministratori o da loro incaricati, in altri tramite la raccolta di documentazione legale in copia, in estratto o in originale. Bisogna considerare inoltre che, in molti casi, il ricorso a una particolare forma di registrazione non precludeva necessariamente l'impiego dell'altra. Si prenda ad esempio in considerazione l'urbario del beneficio Azzolini di Villa Lagarina, la cui compilazione venne avviata nella prima metà del secolo XVIII ricorrendo alla stesura, ad opera di vari notai, di documenti legali in copia autentica o in originale. All'interno dello stesso registro è comunque possibile individuare anche la presenza di descrizioni prive di alcuna forma di autenticazione<sup>352</sup>.

---

<sup>351</sup> Si vedano, ad esempio, il registro di riscossione degli affitti del legato della pieve conservato presso l'archivio parrocchiale di Santa Croce del Bleggio (APSanta Croce, 7.2.1, 1689-1721) e quello del beneficio Rosa di Tavodo (APTavodo, 6.2.1, 1749-1804).

<sup>352</sup> Cfr. APVilla Lagarina, VIII.F.1 (1736-1840).

## b. Produzione e gestione della documentazione contabile

L'attività dei benefici e dei legati perpetui era caratterizzata da «un flusso, più o meno consistente e più o meno certo, di redditi provenienti da una dote»<sup>353</sup>. Gran parte della produzione documentaria di tali enti aveva dunque luogo nell'ambito della gestione della contabilità quotidiana, determinando esiti che, soprattutto dal punto di vista formale, si rivelano piuttosto diversi a seconda dei criteri e delle modalità di registrazione applicati dai singoli compilatori. In particolare, in relazione alle procedure attuate per l'attestazione delle riscossioni dei crediti il principale elemento di differenziazione era costituito dall'adozione di molteplici soluzioni nell'organizzazione delle informazioni all'interno delle unità documentarie. Se infatti i registri adottati con tali finalità presentano generalmente una strutturazione interna convenzionale, fondata su una distinzione in più sezioni a seconda del numero di soggetti che intrattenevano rapporti di debito o di credito con i vari benefici o legati, la distribuzione delle registrazioni nelle singole partizioni appare al contrario poco uniforme e riconducibile sostanzialmente a due varianti: ad ogni conto aperto potevano corrispondere ora un'unica serie di annotazioni relative ai regolari adempimenti, ora due elenchi distinti e contrapposti, all'interno dei quali, precedute dalle formule «dare» e «avere», venivano riportate le indicazioni del debito annuale dovuto dall'intestatario del conto (o, viceversa, del credito a lui dovuto) e dei versamenti (o delle riscossioni) da lui effettuati. Una simile procedura di compilazione venne ad esempio applicata nel corso della stesura delle registrazioni relative alle riscossioni effettuate tra la fine del secolo XVIII e la prima metà del XIX per conto del beneficio Poli-Cipolla, fondato presso l'altare della Beata Vergine Maria della chiesa parrocchiale di Ala<sup>354</sup>. L'amministratore procedette infatti a descrivere all'interno di appositi registri i singoli rapporti di credito intrattenuti dall'ente nei confronti di vari debitori (nome del soggetto debitore, ragione, importo e scadenza del pagamento, riferimento al documento di fondazione del credito) e riportò di seguito, su due facciate contrapposte, le annotazioni relative alle quote annuali dovute e agli avvenuti pagamenti, precedute dalle formule «deve (dare)» e «avere».

Oltre alla documentazione impiegata per le quotidiane attestazioni dei movimenti contabili, all'interno dei fondi documentari dei benefici semplici e dei legati perpetui è possibile riscontrare la presenza di un'ulteriore tipologia di registrazione, prodotta nell'ambito delle operazioni di verifica compiute

---

<sup>353</sup> Vedi GRECO, *La Chiesa in Italia*, pp. 55-56.

<sup>354</sup> Cfr. APAla, T.1.1-3 (1787-1842). Riguardo alle vicende che interessarono la storia istituzionale del beneficio cfr. *Inventario dell'archivio storico della parrocchia di Ala*, in particolare p. 309.

dai curatori d'anime nei confronti dell'amministrazione degli enti<sup>355</sup>. L'attuazione di simili procedure rendeva infatti necessario il ricorso a particolari unità documentare finalizzate a mettere i sacerdoti nella condizione di poter effettivamente conoscere e valutare l'attività contabile dei singoli enti, nonché ad attestare formalmente l'avvenuta revisione. A tale scopo gli stessi amministratori o, meno frequentemente, il curatore d'anime o altri soggetti da lui incaricati procedevano alla compilazione di appositi registri, nei quali venivano trascritti tutti i movimenti di denaro e di beni che avevano interessato il patrimonio dei vari enti e che in precedenza erano già stati annotati su materiale documentario di uso quotidiano. L'attestazione dell'avvenuta resa di conto veniva realizzata in genere attraverso la redazione all'interno delle stesse unità documentarie di una dichiarazione sottoscritta dal parroco e talvolta da altri testimoni. Dall'esame del materiale attualmente conservato è comunque possibile riscontrare anche la diffusione di una prassi alternativa, che prevedeva l'adozione di un ulteriore registro all'interno del quale i parroci redigevano e sottoscrivevano una sorta di verbale delle sedute per la resa di conto<sup>356</sup>.

Nel corso dei secoli XIX e XX le procedure attuate in occasione della revisione contabile subirono alcune importanti modificazioni: le competenze relative a tale prassi vennero infatti trasferite dal parroco agli uffici diocesani e ciò indusse l'autorità ecclesiastica a elaborare un particolare formulario da utilizzare nella redazione dei resoconti annuali che, secondo le nuove disposizioni, dovevano essere prodotti in duplice copia, in modo che un esemplare potesse essere inviato all'ufficio incaricato della revisione e un secondo fosse conservato presso l'archivio parrocchiale. Mentre in precedenza la resa di conto si concludeva con l'apposizione della sottoscrizione del curatore d'anime direttamente sui registri delle entrate e delle uscite presentati dai beneficiati (o amministratori), tali registri assunsero nel XIX secolo la funzione di semplici strumenti di consultazione, sulla base dei quali venivano annualmente compilati i rendiconti ufficiali, avvalendosi di registri più piccoli composti di fogli prestampati.

---

<sup>355</sup> Bisogna comunque considerare che la regolarità con la quale veniva praticata tale procedura variava in base alle dinamiche caratterizzanti le singole situazioni locali (scrupolosità di amministratori e curatore d'anime, stato dei rapporti con l'autorità parrocchiale e così via).

<sup>356</sup> Trattandosi tuttavia di documentazione prodotta dai curatori d'anime durante lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo nei confronti degli enti ecclesiastici attivi sul territorio parrocchiale, appare più corretto ricondurre tale tipologia di registri al fondo documentario dell'ufficio parrocchiale e considerare l'amministrazione del beneficio in oggetto semplicemente come materia di registrazione. Cfr., ad esempio, APAla, U.1.1 (1755-1808).

### c. La documentazione relativa all'adempimento degli oneri missari

Come è noto, la vigilanza sul regolare adempimento delle disposizioni contenute negli atti di fondazione di benefici e legati competeva all'autorità ecclesiastica; al parroco, in particolare, era affidato l'incarico di verificare l'effettiva soddisfazione degli oneri missari<sup>357</sup>. Egli era dunque tenuto ad essere a conoscenza del numero di messe a carico dei singoli enti e ad appurarne l'effettiva celebrazione. Se, come si è già avuto modo di illustrare, per l'espletamento del primo compito il curatore d'anime si avvaleva delle informazioni fornite dalla documentazione legale, per il secondo le istruzioni dell'autorità ecclesiastica prevedevano che all'interno delle sacrestie di ogni chiesa fosse affissa una tabella, nella quale dovevano essere segnalati tutti gli obblighi di messe<sup>358</sup>, nonché la conservazione, sempre presso l'edificio sacro, di un registro in cui giornalmente i vari sacerdoti erano tenuti ad annotare i propri adempimenti<sup>359</sup>. Come già riferito, ogni celebrante provvedeva inoltre alla compilazione e alla conservazione di un diario personale delle messe<sup>360</sup>. Dal punto di vista archivistico tali procedure determinavano una situazione piuttosto particolare, poiché lo svolgimento dei compiti connessi all'attività dei singoli benefici e legati non dava luogo ad alcuna forma di produzione documentaria autonoma, ma la sua attestazione avveniva solo in rapporto alle funzioni di controllo esercitate dal parroco mediante registri riconducibili al fondo documentario dell'ufficio parrocchiale.

### d. La conservazione: identificazione dei fondi e della documentazione ad essi relativa

Come detto, la quantità di materiale documentario riconducibile alle amministrazioni di benefici e legati perpetui conservato all'interno dei singoli archivi

---

<sup>357</sup> Come detto, la normativa ecclesiastica di ambito locale attribuiva direttamente ai parroci le funzioni di controllo sugli adempimenti missari a carico di benefici e legati. Al riguardo cfr. *supra* alla nota 253.

<sup>358</sup> Riguardo alla normativa canonica in materia cfr. *supra* alla nota 231. Per ciò che concerne le disposizioni dell'autorità vescovile si veda, ad esempio, ADTn, *Atti visitali* 15 (1671), c. 47r-v: «Essendo di ragione che si mantenga (...) perpetua memoria (...) delli obblighi perpetui di messe sì per suffragio de' defunti come per soddisfazione et anche incitamento de' viventi, commettiamo che sia formata una tavoletta et in quella distintamente notate tutte le messe et altri obblighi legatari con l'espressione del tempo, titolo e causa et acciò siano puntualmente adempite doverà la medesima tavoletta esser affissa nella sacrestia della parrocchiale».

<sup>359</sup> Riguardo alle disposizioni normative inerenti a tali tipologie documentarie si rimanda ancora una volta *supra* alla nota 231.

<sup>360</sup> Cfr. ADTn, *Atti visitali* 15 (1671), c. 54r.

parrocchiali è in genere piuttosto limitata, soprattutto per quanto concerne la documentazione su registro risalente all'età di Antico Regime, la cui presenza è stata rilevata nel complesso degli archivi esaminati solo in un ristretto numero di casi ed è risultata comunque circoscritta a singole unità documentarie isolate; solo occasionalmente è stato infatti possibile individuare serie dotate di un'estensione cronologica considerevole. Una simile situazione appare particolarmente interessante soprattutto alla luce dell'alto numero di benefici e legati perpetui esistenti nelle singole realtà parrocchiali<sup>361</sup>. Il caso di San Marco di Rovereto è al riguardo piuttosto significativo: sebbene il numero di legati e benefici fondati in parrocchia fosse assai elevato<sup>362</sup>, attualmente non è reperibile alcun registro di età moderna riconducibile a tale tipologia di enti. Le testimonianze documentarie appaiono più abbondanti solo a partire dal secolo XIX, epoca cui risalgono un registro delle entrate e delle uscite del legato Merighi<sup>363</sup>, un registro di entrate e uscite del beneficio primissariale<sup>364</sup> e, soprattutto, una serie di giornali di cassa e di partitari relativi all'amministrazione di tutti i legati e benefici fondati nella chiesa di San Marco, redatti dai parroci a partire dalla seconda metà del secolo<sup>365</sup>.

L'indagine condotta sul materiale documentario riconducibile ai benefici e ai legati perpetui ha inoltre consentito di appurare come la diffusione di registri prodotti nell'ambito dell'amministrazione quotidiana della contabilità (registri di riscossione, registri delle entrate e delle uscite, giornali di cassa ecc.) sia più contenuta rispetto a quella di tipologie documentarie quali urbari, inventari e strumentari, destinate alla descrizione della dotazione degli enti (Figura 7).

---

<sup>361</sup> In merito alla diffusione del fenomeno delle ufficiature di messe cfr. GRECO, *I giuspatronati laicali*, in particolare pp. 535-536.

<sup>362</sup> All'interno dell'archivio parrocchiale si conserva un registro denominato «Catalogo alfabetico di benefici ecclesiastici e legati laicali di messe della chiesa parrocchiale di Rovereto 1795», nel quale sono elencati tutti i benefici e legati perpetui celebrati presso la chiesa parrocchiale, le filiali ed altre chiese soggette ad opera di sacerdoti roveretani. Cfr. APSan Marco, XX.C.3.

<sup>363</sup> Cfr. APSan Marco, XX.B.11 (1885-1941).

<sup>364</sup> Cfr. APSan Marco, XX.B.2 (1831-1870).

<sup>365</sup> Cfr. APSan Marco XX.B.3-10. Non si può comunque escludere che parte della documentazione di epoca precedente sia andata perduta in fase di conservazione. È possibile infatti appurare come l'archivio abbia subito, anche in epoche relativamente recenti, notevoli dispersioni di materiale documentario. Tale aspetto emerge ad esempio chiaramente dal confronto dei dati contenuti in *Archivio parrocchiale decanale di S. Marco* con le fonti archivistiche consultate per la redazione di STEFANI, *Documenti e memorie intorno alla chiesa arcipretale di S. Marco*.






Figura 7: Tipologie documentarie presenti nei fondi riconducibili a benefici e legati perpetui fino al secolo XVIII (dati relativi agli enti attivi sul territorio direttamente soggetto all'autorità spirituale del vescovo di Trento)

A tale riguardo, le disposizioni dell'autorità ecclesiastica sembrano aver avuto un certo peso nel determinare all'interno dei fondi la prevalenza di tipologie documentarie di stato rispetto a quelle di flusso. Il capitolo 47 delle costituzioni sinodali di Ludovico Madruzzo imponeva infatti che «quilbet beneficiatus (...) bonorum tam mobilium, quam immobilium (...), beneficiorum suorum per notarium publicum, inventarium authenticum curet faciendum». Sebbene tali indicazioni non abbiano sempre ottenuto un'immediata e totale applicazione in sede locale<sup>366</sup> e spesso, in alternativa alla documentazione raccomandata, siano state utilizzate semplicemente le liste dei beni presenti negli atti di fondazione o di erezione<sup>367</sup>, l'esistenza di una normativa di riferimento e, soprattutto, il fatto che la produzione di urbani e inventari fosse soggetta a effettive forme di verifica hanno certamente favorito la maggiore diffusione di tali tipologie documentarie rispetto ad altre forme di registrazione, la cui adozione era determinata semplicemente da esigenze di tipo pratico, connesse alla necessità di organizzare e conservare i dati in merito all'attività amministrativa e contabile. Bisogna comunque considerare che la distribuzione dei singoli

<sup>366</sup> Spesso, in occasione delle visite pastorali, i visitatori ordinavano ai beneficiati di provvedere alla produzione di inventari; ad esempio, durante la visita del 1671 alla pieve del Banale vennero imposti a Giovanni Belluta, rettore del beneficio Belluta eretto nella chiesa di Andogno, la redazione «per mano publica» (c. 48v) e il regolare aggiornamento dell'urbario di censi e beni dell'ente. Cfr. ADTn, *Atti visitali* 15 (1671), c. 48r.

<sup>367</sup> Si confrontino, ad esempio, le risposte fornite ai visitatori nel 1676 dal rettore del beneficio semplice di Sant'Orsola eretto nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Vedi ADTn, *Atti visitali* 20b (1580-1676), c. 31v: «Interrogatus de inventario bonorum stabilium, iurium actionum dicti beneficii et illorum custodia, respondit: nullum existere inventarium bonorum (...) dicti beneficii sed eodem descriptio reperiri in instrumento erectionis dicti beneficii».

registri in serie documentarie risulta in alcuni casi piuttosto difficoltosa, data la diffusa abitudine degli amministratori a raccogliere all'interno delle stesse unità forme di registrazione diverse. Il ricorso a simili procedure era presumibilmente determinato dal limitato numero di operazioni contabili che generalmente interessava il patrimonio dei benefici e dei legati e che rendeva di fatto poco pratico il ricorso a più unità documentarie. Ad esempio, la gestione della contabilità del beneficio Salvadori, fondato nella parrocchia di Villa Lagarina, era svolta alla metà del XVIII secolo per mezzo di un unico registro, nel quale trovavano posto sia la descrizione dei crediti a favore dell'ente, sia le registrazioni relative alle riscossioni e ai movimenti di cassa verificatisi nel periodo compreso tra il 1765 e il 1787, sia infine alcune trascrizioni di documenti legali attestanti i diritti del beneficio<sup>368</sup>.

Per quanto riguarda infine la distribuzione cronologica della documentazione che costituisce i fondi archivistici riconducibili alle amministrazioni di benefici e legati perpetui, come si è già avuto modo di evidenziare nel caso della parrocchia di San Marco, essa appare in larga parte databile ai secoli XIX e XX, mentre risulta piuttosto infrequente la presenza di materiale di epoca anteriore al secolo XVIII. Una simile scarsità di documentazione di età moderna sembra solo in minima parte riconducibile a fenomeni di dispersione documentaria di epoca recente; come chiaramente attestato dai verbali delle visite pastorali<sup>369</sup>, le ragioni di tale fenomeno devono essere piuttosto individuate nelle procedure abitualmente attuate nel corso della gestione corrente della documentazione, le quali, prevedendo una custodia non centralizzata del materiale (distribuito tra gli amministratori), mettevano a rischio la sua effettiva conservazione. In effetti, numerose testimonianze in merito all'attuazione di forme di conservazione policentrica della documentazione legale emergono dagli stessi atti delle visite pastorali, soprattutto in relazione a casi di legati fondati a carico di privati o delle comunità. La consuetudine delle comunità di provvedere autonomamente alla gestione documentaria dei benefici/legati fondati a proprio carico emerge ad esempio dagli atti della visita pastorale alla pieve del Bleggio del 1695, durante la quale il rettore del beneficio Crocina, fondato nella chiesa di Balbido, interrogato «de inventario bonorum ac iurium dicti benefici», rispose: «Io non ho cos'alcuna, ma il tutto è nelle mani della suddetta vicinia che pretende l'amministrazione. Ho bene una tal qual nota delli censi, ma li fondi li affitta la medesima, da parte de' quali non si sa né quantità né confini»<sup>370</sup>.

<sup>368</sup> Cfr. APVilla Lagarina, VIII.F.2.

<sup>369</sup> Si rimanda, ad esempio, alle già menzionate disposizioni emanate nel corso della visita alla pieve del Banale del 1695. Cfr. *supra*, paragrafo II.2.b.

<sup>370</sup> Vedi ADTn, *Atti visitali* 24 (1695), c. 149r. In merito alla conservazione separata della documentazione da parte delle comunità si tenga presente anche la notevole quantità di materiale docu-

Meno suscettibile di dispersione era invece la documentazione dei legati e dei benefici amministrati direttamente dalle fabbricerie delle chiese parrocchiali, riguardo ai quali i parroci si dimostravano in genere bene informati. A tale proposito risultano ancora una volta particolarmente interessanti le informazioni offerte dagli atti della visita pastorale condotta presso la pieve del Bleggio nel 1695, dai quali emerge una generale differenziazione tra le prassi documentarie in atto nella gestione dei legati a carico dei privati e delle comunità e le procedure attuate nei confronti di quelli sottoposti al controllo delle amministrazioni delle chiese. Mentre il curatore d'anime risultava sufficientemente informato in merito alla dotazione di questi ultimi, per le fondazioni amministrare da comunità e privati egli dichiarava di non essere in grado nemmeno di attestare con certezza l'effettiva esistenza di un inventario<sup>371</sup>. Alla luce delle precedenti testimonianze, sembra dunque lecito ipotizzare che la documentazione di benefici e legati attualmente conservata presso gli archivi parrocchiali costituisca solamente una parte residuale del materiale documentario effettivamente prodotto da tali enti, la sezione più consistente del quale non è di fatto mai giunta sotto il controllo dei curatori d'anime.

## 5. *Confraternite e altre associazioni laicali*

### a. Ambiti d'azione degli enti e attività documentaria

Un'ampia sezione del materiale documentario conservato presso gli archivi parrocchiali trentini è costituita da documentazione prodotta da confraternite, vale a dire da quelle associazioni di fedeli sorte con finalità caritative o di culto, che a partire dal Medioevo segnarono profondamente la vita religiosa delle comunità cristiane, cittadine e rurali, finendo in molti casi per 'invadere' gli spazi di competenza dei curatori d'anime e entrare quindi in conflitto con le istituzioni parrocchiali<sup>372</sup>.

---

mentario relativo all'amministrazione di benefici e legati presente negli archivi storici comunali.

<sup>371</sup> Vedi ADTn, *Atti visitati* 24 (1695), c. 133v: «Di quelli che ha l'obbligo la parrocchiale e le filiali vi sono i loro inventari, di quelli poi che sono ingiunti alle vicinie e particolari non so dirvi».

<sup>372</sup> Riguardo al ruolo di primo piano esercitato dalle confraternite nell'ambito della vita religiosa delle aree rurali, soprattutto in età pretridentina, cfr. GRECO, *La chiesa in Italia*, in particolare pp. 158-159. Riguardo ai conflitti di competenze tra parroci e confraternite cfr. *ibid.*, pp. 169-172 e MOMBELLI CASTRACANE, *Ricerche sulla natura giuridica delle confraternite*, in particolare, pp. 57-64. Per un quadro generale relativo al fenomeno delle confraternite si rimanda a MEERSSEMAN, *Ordo fraternitatis*. In merito agli elementi che distinguono il movimento confraternale cittadino dalla situazione caratterizzante i centri rurali cfr. RUSCONI, *Confraternite, compagnie e devozioni*. Per un'analisi del fenomeno archivistico legato all'attività delle confraternite cfr. *L'archivio della Fraternita dei Laici*.

Prima di affrontare l'analisi dei fondi riconducibili a tali soggetti occorre comunque precisare che la documentazione attualmente conservata presso gli archivi parrocchiali rappresenta in molti casi solo una parte residuale del materiale effettivamente prodotto nel corso dell'età moderna. È noto infatti come la produzione documentaria di molti sodalizi abbia subito una netta interruzione in conseguenza degli interventi di soppressione attuati a cavallo dei secoli XVIII e XIX dall'autorità imperiale<sup>373</sup> e, successivamente, dai governi bavarese e napoleonico<sup>374</sup>. A seguito di tali eventi il materiale archivistico fino ad allora prodotto venne incamerato in diverse sedi di conservazione e dunque solo in alcuni casi fu sistematicamente sottoposto al controllo dei curatori d'anime<sup>375</sup>; non si può escludere inoltre che nel corso di questa travagliata fase di instabilità istituzionale almeno una parte della documentazione sia stata interessata da fenomeni di dispersione. Ciò premesso, appare evidente come un'analisi del fenomeno documentario connesso all'attività delle confraternite fondata esclusivamente sull'esame della documentazione attualmente presente negli istituti di conservazione parrocchiale non sia in grado di fornire una ricostruzione del tutto esaustiva in merito all'evoluzione quantitativa conosciuta dai complessi archivistici riconducibili a tali enti; essa consente in ogni caso di comprendere lo sviluppo delle prassi amministrative e documentarie da essi adottate nel corso della propria vita istituzionale.

La produzione documentaria delle confraternite aveva luogo nell'ambito del coordinamento dell'attività sociale, ma anche in relazione all'amministrazione economica dei beni e delle rendite; il diritto canonico riconosceva infatti a tali enti lo *status* di persone giuridiche e dunque la facoltà di dotarsi di propri patrimoni<sup>376</sup>. Spesso i vari sodalizi assumevano l'onere di finanziare a proprie spese il mantenimento delle chiese, delle cappelle o degli altari presso i quali svolgevano le proprie pratiche di culto. A livello amministrativo tale impegno non determinava tuttavia forme di amministrazione separata rispetto alla gestione economica ordinaria degli enti, ma ne costituiva al contrario la

---

<sup>373</sup> In merito alle politiche finalizzate al ridimensionamento dell'associazionismo laicale che condussero progressivamente i governi all'emanazione di provvedimenti di soppressione nei confronti di tali enti cfr. RUSCONI, *Confraternite, compagnie e devozioni*, in particolare pp. 501-506.

<sup>374</sup> Si confronti il decreto del 18 settembre 1810, n. 218 relativo all'estensione al dipartimento dell'Alto Adige dei decreti 25 aprile 1806, 26 maggio 1807 e 25 aprile 1810 relativi alla proibizione delle confraternite e società religiose laicali ad eccezione delle confraternite del Santissimo Sacramento, contenuto in *Bollettino delle leggi del Regno*, 1810, parte II, pp. 898-899.

<sup>375</sup> Riguardo alla conservazione all'interno degli Archivi di Stato del materiale documentario di confraternite soppresse a cavallo dei secoli XVIII e XIX cfr. D'ANGIOLINI-PAVONE, *Introduzione*, in *Guida generale degli Archivi di Stato*, I, pp. 1-31, in particolare pp. 19-20. Per il caso specifico del territorio soggetto al vescovo di Trento cfr. *Archivio di Stato di Trento*, *ibid.*, IV, pp. 661-726, in particolare pp. 711-716.

<sup>376</sup> Al riguardo, cfr. DURAND, *Confrérie*.

sezione più consistente<sup>377</sup>; di conseguenza, anche nella prassi documentaria le registrazioni attinenti alle entrate e alle uscite connesse alla cura degli edifici di culto non venivano in genere distinte da quelle relative ai movimenti che interessavano il resto del patrimonio. Così, ad esempio, la confraternita di San Valentino eretta nell'omonima chiesa posta sul territorio soggetto alla parrocchia di Ala<sup>378</sup>, a partire dalla metà del XVI secolo adottò un unico registro per le annotazioni delle entrate e delle uscite e per le rese di conto presentate dal massaro incaricato di provvedere sia all'amministrazione economica dell'edificio sacro sia a quella del sodalizio<sup>379</sup>.

La natura associativa delle confraternite rendeva necessaria la produzione di materiale documentario in grado di supportare il coordinamento dell'attività quotidiana degli aderenti. Al fine di ottenere una regolare erezione ogni sodalizio era tenuto in primo luogo a sottoporre le bozze dei propri statuti (o capitoli) all'approvazione dell'autorità episcopale<sup>380</sup>. La rilevanza attribuita dalla normativa vescovile a tali procedure non sembra tuttavia aver stimolato un analogo interesse a livello locale: alla luce di un rapido esame del patrimonio documentario attualmente conservato risulta infatti evidente come la quantità di statuti e di atti di erezione, prodotti su registro o su carte sciolte, sia notevolmente inferiore rispetto al numero di enti dei quali è a tutt'oggi possibile attestare l'avvenuta fondazione. Il fatto che una simile situazione non possa essere interpretata solamente come il frutto di una progressiva dispersione di materiale documentario è comprovato, ancora una volta, dalle informazioni offerte dagli atti visitali. Dalle rilevazioni compiute dai visitatori durante i colloqui con i dirigenti delle varie confraternite emerge infatti chiaramente come l'assenza, o comunque l'irreperibilità, di documenti di fondazione e statuti sia stato un problema particolarmente diffuso, per lo meno fino alla fine del secolo

<sup>377</sup> I patrimoni delle confraternite erano spesso destinati alla manutenzione dei luoghi di culto. Si faccia ad esempio riferimento al caso della confraternita di San Valentino di Ala. Vedi APAla, I.1.1, c. 10v: «Abenché già molti anni pasati le intrade, offerte, elemosine et beni della confraternita de San Valentino de Alla siano state assai sufficientemente recte, gubernate et dispensate per massarii et deputati in augumentazione di la fabrica et devozione di dicto santo et sua giesa».

<sup>378</sup> Sebbene non si possa individuare la data di fondazione della confraternita, essa doveva essere già attiva prima del 1550, quando venne attuata la riforma dei capitoli. Cfr. *ibid.*, cc. 10v-12r.

<sup>379</sup> In merito all'attribuzione al massaro della confraternita dei compiti di gestione della chiesa vedi *ibid.*, c. 103v: «Adi dominica 5 marzo 1591 (...) alla presentia delli medesimi e di molta altra gente e fratelli della ditta confraternita (...), visto li conti della administratione dell'anno passato fata per messer (...), già massaro di ditta confraternita e giesa di San Valentino cossi del dar et haver et cossio ... ».

<sup>380</sup> Al riguardo cfr. DURAND, *Confrérie*, in particolare p. 157. Per la normativa di ambito trentino vedi *Const. Madr*; cap. 60: «Cum per dioecesis nostram confraternitates multae institutae reperiantur ad pia opera exercenda, easdem per rectores vitae et morum integritate probatos pie ac recte gubernari cupimus; mandantes quod cum earum privilegiis diligenter examinentur ac visitentur et quae negligenter vel indecenter haberi compertae fuerint si nulla alia ratione ad observantiam concedentem reduci poterunt, tollantur. De caetero vero nullae absque auctoritate nostra institui vel erigi possint».

XVII<sup>381</sup>. Ad esempio, nel corso della visita condotta nel 1580 presso la parrocchia di Ala, delle cinque confraternite prese in considerazione dai visitatori<sup>382</sup> solo quella di Santa Maria risultò essere dotata di «bullam concessam a suffraganeo (...) sub anno 1501»<sup>383</sup>, mentre gli amministratori degli altri sodalizi furono semplicemente invitati ad adoperarsi per «havere le bolle et indulgentie»<sup>384</sup>.

Bisogna comunque considerare che nel secolo successivo le disposizioni contenute nei decreti visitali e l'emanazione nel 1604 della costituzione apostolica *Quaecumque* di Clemente VIII<sup>385</sup> esercitarono una forte influenza nell'ambito della regolarizzazione delle modalità di erezione delle confraternite, spingendo poco alla volta molti sodalizi ad attuare le procedure necessarie per ufficializzare la propria esistenza. Fu così, ad esempio, che nel corso di una nuova indagine svolta sul territorio della parrocchia di Ala nel 1683 le confraternite censite, il cui numero nel frattempo si era ulteriormente accresciuto, risultarono finalmente dotate della documentazione richiesta dai visitatori<sup>386</sup>. La questione poteva dunque considerarsi sostanzialmente risolta entro la fine del secolo XVII, sebbene nel corso del secolo successivo venissero ancora rilevati isolati casi di confraternite prive degli atti di erezione<sup>387</sup>.

---

<sup>381</sup> È possibile che nel territorio di molte parrocchie fossero presenti sodalizi che conducevano la propria attività senza aver mai fatto ricorso al riconoscimento ufficiale da parte dell'autorità ecclesiastica. Al riguardo cfr. anche GRECO, *La chiesa in Italia*, pp. 155-156, in cui si mette in relazione la difficoltà di reperire fonti archivistiche relative alla storia delle confraternite con le difficoltà economiche e organizzative che caratterizzarono l'attività di gran parte di tali enti.

<sup>382</sup> Nel territorio della parrocchia di Ala erano presenti al momento della visita le confraternite della Beata Maria Vergine, di San Rocco (nella chiesa di San Giovanni Nepomuceno), del Corpus Domini, di San Valentino e della Beata Maria Vergine (nella chiesa di San Lorenzo a Ronchi). Cfr. ADTn, *Atti visitali* 5 (1580), cc. 118r-121v.

<sup>383</sup> Vedi *ibid.*, c. 118r.

<sup>384</sup> Vedi *ibid.*, c. 126r.

<sup>385</sup> Vedi FERRARIS, *Prompta bibliotheca*, II, ad verb. *Confraternitas*, art. 1, § 1: «Statuta autem pro regimine ordinum, religionum et institutorum erigentium et instituentium, ac communicantium, seu archiconfraternitatum et congregationum aggregantium edita, confraternitatibus et congregationibus erigendis, instituendis et aggregandis, et quibus communicationes privilegiorum et aliorum praedictorum fiunt, impartiri non possint nisi ea prius ab episcopo dioecesano examinata et pro ratione loci approbata fuerunt, quae nihilominus ejusdem episcopi decretis ac moderationi et correctioni in omnibus semper subjecta remaneant».

<sup>386</sup> Cfr. ADTn, *Atti visitali* 27 (1683), cc. 334v-356v. Durante la visita venne rilevata la presenza delle confraternite del Santissimo Sacramento (c. 334v), della Beata Vergine Maria (c. 336r-v) e del Rosario (c. 337r) nella chiesa parrocchiale; della Compagnia della morte (c. 341v), delle confraternite della Dottrina cristiana (cc. 342v-343r) e del Suffragio (c. 343r) nella chiesa di San Giovanni; della confraternita di San Nicolò nella chiesa di San Nicolò (c. 346r-v) e della confraternita del Santissimo Sacramento nella chiesa di Serravalle (c. 348v). Il parroco, interrogato al riguardo dai visitatori, confermò che ciascuno di questi sodalizi era in possesso dell'atto di erezione. Riguardo alla confraternita di San Valentino, fondata nella chiesa di San Valentino (c. 353r) e alla confraternita di San Lorenzo, fondata nella chiesa di San Lorenzo (c. 356v) il sacerdote dichiarò invece di non sapere se l'erezione di tali enti fosse stata effettivamente autorizzata dall'autorità diocesana.

<sup>387</sup> Bisogna comunque considerare che l'assenza degli atti di erezione veniva spesso motivata

I compiti di redazione degli statuti erano in genere affidati a un notaio, il quale procedeva alla stesura su carte sciolte o avvalendosi di un apposito registro; in quest'ultimo caso lo stesso supporto documentario veniva spesso riutilizzato anche per altre registrazioni connesse alle procedure messe in atto al momento della costituzione dell'ente (quali ad esempio gli elenchi degli iscritti) o in ogni caso finalizzate a definirne le prerogative e l'assetto istituzionale (quali le registrazioni relative alla dotazione patrimoniale e al periodico rinnovamento degli organi dirigenziali). Era inoltre piuttosto diffusa la prassi di riprodurre i documenti di fondazione e i capitoli al principio dei registri di uso quotidiano, presumibilmente con l'obiettivo di renderli facilmente accessibili agli amministratori nel corso della loro attività. I capitoli delle confraternite erano in genere soggetti nel corso del tempo a vari interventi di revisione, svolti con frequenza e modalità diverse a seconda delle esigenze che ne rendevano necessaria l'attuazione. Tali procedure potevano infatti essere finalizzate alla completa riscrittura del testo degli statuti, a una sua parziale modifica o, più semplicemente, comportarne l'aggiornamento ad opera di un notaio, nello stesso registro, in altre unità archivistiche prodotte dall'ente o su carte sciolte<sup>388</sup>. Anche le modalità di conservazione dei capitoli erano condizionate dalla natura del supporto utilizzato per la loro compilazione: i regolamenti elaborati su registro hanno infatti mantenuto in genere una sostanziale autonomia e risultano a tutt'oggi facilmente individuabili, mentre quelli redatti su carte sciolte, frequentemente coinvolti nelle procedure di riordinamento per materia attuate dai curatori d'anime, si presentano di norma raccolti assieme a documentazione di varia provenienza all'interno del carteggio parrocchiale.

A differenza di altri enti ecclesiastici quali le amministrazioni delle chiese, la cui attività documentaria era disciplinata da specifiche disposizioni prodotte dalle autorità superiori, o i benefici, sostanzialmente privi di ogni tipo di regolamentazione, le singole confraternite potevano vantare una propria normativa in grado di indirizzare, più o meno implicitamente, anche le pratiche connesse

---

facendo riferimento allo smarrimento di tale materiale documentario; si faccia riferimento, ad esempio, al caso della confraternita di Sant'Anna eretta presso la cappella del cimitero della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Trento: durante la visita del 1749 il massaro della confraternita ammise di fronte ai visitatori la perdita del documento di erezione. Cfr. ADTn, *Atti visitali* 44 (1749), c. 539v.

<sup>388</sup> All'interno del «Libro della venerabile confraternita del Santissimo di Banale» (Cfr. APTavodo, ACS.1.1), ad esempio, sono contenuti i capitoli della confraternita del Santissimo Sacramento della pieve del Banale elaborati nel 1713 (pp. VII-XIII), ma anche i successivi aggiornamenti (pp. XIII-XVI) approvati nel corso delle sedute generali. Allo stesso modo, nel «Libro de' capitoli delle consorelle di Villa» (Cfr. APVilla Lagarina, V.47, cc. 1r-14v) sono presenti sia i capitoli della confraternita del Santissimo Sacramento di Villa Lagarina del 1740, sia le successive modifiche o aggiunte stabilite durante le sessioni generali delle consorelle tra il 1742 e il 1752. I membri della confraternita del Santissimo Sacramento di Malé furono invece costretti nel 1730 a riformare, in questo caso su carte sciolte, i capitoli del proprio sodalizio dopo che quelli precedenti (elaborati nel 1705) erano andati perduti (cfr. APMalé, XIII.F.2.5, cc. 1r-4v).

alla produzione e alla gestione della documentazione. All'interno dei capitoli è infatti generalmente possibile riscontrare la presenza di indicazioni relative alle tipologie documentarie da adottare, nonché alla distribuzione degli incarichi di redazione e conservazione del materiale tra i vari associati. Nell'ambito della spartizione dei compiti operativi non era inoltre affatto infrequente che venissero garantiti spazi di intervento anche ai curatori d'anime, ai quali erano spesso formalmente riconosciute funzioni di controllo e di supervisione sull'attività dei sodalizi<sup>389</sup>. Alcuni esempi risultano a questo punto utili per valutare l'interesse riservato dagli statuti ai problemi connessi alla produzione e alla gestione del materiale documentario, nonché al coinvolgimento dei parroci nello svolgimento di tali procedure. In particolare, risulta evidente come le direttive d'ambito documentario presenti nei vari testi tendessero a raccomandare l'adozione di analoghe tipologie di registrazione e come le differenze rilevate nei singoli casi fossero determinate dall'esigenza di adattare la distribuzione degli incarichi di produzione e conservazione alle eterogenee strutture organizzative degli enti.

Risalgono al 1584 i capitoli della confraternita del Rosario, eretta nella chiesa parrocchiale di Santa Croce del Bleggio presso l'omonima cappella<sup>390</sup>. Il regolamento prevedeva che a capo del sodalizio venissero eletti ogni anno «sette ufficiali» e che in occasione di tale elezione gli amministratori uscenti rendessero conto della propria gestione di fronte ai successori e soprattutto al pievano, che veniva esplicitamente indicato come «principal rettore et soprintendente nelle cose di essa compagnia»<sup>391</sup>. La guida del sodalizio era affidata a un «priere», affiancato da due «massari», ai quali era assegnato il compito di riscuotere i pagamenti per la celebrazione di messe legatarie e, più in generale, di curare gli interessi della compagnia e della cappella<sup>392</sup>. Le entrate dell'ente, costituite dal denaro proveniente dai legati pii, nonché da elemosine e offerte, dovevano essere raccolte all'interno di una cassetta posta nella stessa cappella del Rosario; a uno dei due massari era inoltre affidato il compito di

---

<sup>389</sup> Vedi *Const. Madr.*, cap. 60, «Parochi vero ac decani intra quorum fines confraternitates constitutae reperiuntur, eandem adhibeant diligentiam, ut omnia in eis decenter et pie peragantur. Et si quos redditus aut alia bona possident, ea omni studio conservari et singulis annis per massarios administrationis exactam rationem reddi volumus».

<sup>390</sup> Una copia degli statuti della confraternita è conservata presso l'archivio di Santa Croce del Bleggio. Cfr. APSanta Croce, AA.5, cc. 37v-41v.

<sup>391</sup> Vedi *ibid.*, c. 38r «Capitolo terzo. L'elettione delli soprannominati sette ufficiali si farà la prima domenica di ottobre, et ogni anno si renoverano, i quali alli ufficiali novi consegneranno li conti e libri e le chiavi pertinenti al Rosario et si intenda alla presenza del reverendo signor pievano come principal rettore et soprintendente nelle cose di essa compagnia».

<sup>392</sup> Vedi *ibid.*, c. 38v: «Capitolo quarto. L'ufficio de tali, et il carico loro sarà il priore et li massari insieme di procurare la salute dei confratelli, il mantenimento della capella del Rosario in edificarla, ripararla et ornarla ... ».



tenere nota di tutti i movimenti di denaro avvalendosi di un apposito registro, di cui doveva garantire anche la conservazione<sup>393</sup>. I capitoli prevedevano infine l'adozione di un ulteriore registro destinato all'annotazione dei nomi di tutti i confratelli, la cui compilazione, aggiornamento e conservazione venivano affidati direttamente al parroco<sup>394</sup>.

Nel 1591 il priore del convento di San Lorenzo di Trento<sup>395</sup>, su richiesta della contessa Ginevra Lodron, istituì presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Villa Lagarina la confraternita del Rosario e ne elaborò i capitoli<sup>396</sup>, traendo spunto da regolamenti di confraternite dello stesso tipo già esistenti<sup>397</sup>. I capitoli prevedevano l'elezione annuale di priore, sottopriore, priora e sottopriora, che avrebbero dovuto condividere la guida dell'ente con il pievano<sup>398</sup> e, al termine del mandato, rendere conto della propria amministrazione in occasione dell'elezione dei nuovi ufficiali<sup>399</sup>. Il compito di tenere nota di tutti i movimenti di denaro dell'ente era invece attribuito al priore<sup>400</sup>, al quale era anche affidata la custodia di «tutti li danari et scritture pertinenti alla santa compagnia»<sup>401</sup>.

---

<sup>393</sup> Vedi *ibid.*, c. 39r: «Capitolo quinto. Nella cappella del Rosario se metterà una cassetta per conservare le elemosine et offerte delle persone pie sopra la quale saranno tre chiavi delle quali una starà appresso il reverendo pievano, una appresso il priore della compagnia et una appresso il primo massaro. L'altro massaro terrà il libro dei conti del ricevuto et speso. E tutti insieme apriranno la detta cassetta delle elemosine et offerte, quando sarà bisogno torre fuori li denari e di volta in volta si scriverà nel libro a ciò deputato il ricevuto et speso: qual libro starà appresso delli massari, come è detto di sopra et gli denari staranno in mano dell'altro, overo del priore».

<sup>394</sup> Vedi *ibid.*, c. 39r-v: «Capitolo sesto. Si comprerà un libro ordinato per alfabetto et in questo si scrivano il nome e cognome delle persone qualli vorranno intrare nella confraternita di questo Santo Rosario. Qual carico di scriver sarà solo del reverendo signor pievano successivamente di tempo in tempo conforme alla bolla del reverendissimo priore generale dell'ordine di Santo Domenico (...) il qual libro starà nella sagrestia in qualche cassa, o armario con osservanza et rispetto».

<sup>395</sup> Riguardo alle confraternite erette dai regolari cfr. FERRARIS, *Prompta Bibliotheca*, II, ad verb. *Confraternitas*, art. I, § 22-27.

<sup>396</sup> Cfr. APVilla Lagarina, III.16, n. 1.

<sup>397</sup> Vedi *ibid.*, c. 2r: «... quali sono cavati da molti che si osservano in molte città et castelli dove tal devotione del santissimo Rosario fiorisce».

<sup>398</sup> Vedi *ibid.*, c. 3r: «S'ellegano un priore et un sotto priore, una priora et una sotto priora, huomini et donne desiderosi del honor d'Iddio et della santissima gloriosa Vergine Maria, quali persone saranno capi in detta società in compagnia del signor pievano pro tempore».

<sup>399</sup> Vedi *ibid.*, c. 3r: «Fatti l'officiali nuovi: li vecchi siano obligati a render conto fidelmente di tutte l'intrate et uscite di detta compagnia».

<sup>400</sup> Vedi *ibid.*, c. 3r: «Che facci far una cassetta per raccoglierne l'helemosine che s'offeriranno, et detta cassetta habbi due chiavi una in man del signor pievan et l'altera nelle man del priore, et si facci un libro dove si noti tutti li danari che si ricevano et tutte le spese che si farano, il qual libro sarà costituito in man del prior qual haverà questa cura de scriver l'intrate et uscite della compagnia».

<sup>401</sup> Vedi *ibid.*, c. 3v: «Che tutti li danari et scritture pertinente alla santa compagnia debbano esser consignati in man del prior, il quale sarà obligato render conto alla presentia di detti officiali, et le robbe della compagnia siano tutte date in man et consignati alla sotto priora quale ancho ella sarà obligata a custodir et a render conto alla presentia di detti officiali».

Il 19 luglio 1693 vennero rogati dal notaio Matteo Voltolini di Volano i capitoli della confraternita del Santissimo Sacramento, eretta nella chiesa parrocchiale<sup>402</sup>; tali capitoli furono successivamente approvati dall'Ordinario (17 novembre), che sancì dunque l'ufficiale erezione dell'ente il 15 dicembre dello stesso anno<sup>403</sup>. Potevano entrare a far parte del sodalizio tutte le «persone onorate, timorate di Dio, di buona voce e fama»<sup>404</sup>, i cui nomi dovevano essere registrati all'interno di un «catalogo» da affiggersi in chiesa<sup>405</sup>. Dal punto di vista organizzativo i capitoli stabilivano che tra i confratelli venissero selezionati annualmente degli «officianti»<sup>406</sup>: il priore e il sottopriore, con il compito di programmare le congreghe<sup>407</sup> e vigilare sull'andamento dell'attività del sodalizio; il tesoriere, incaricato di incassare e tenere nota delle entrate (tasse, elemosine) per poi renderne conto di fronte alla congrega, nonché di provvedere all'adempimento degli obblighi di messe<sup>408</sup>; il governatore o bidello maggiore, al quale era affidato il controllo della partecipazione da parte degli iscritti alle attività del sodalizio e l'incarico di «tenir registro delle vesti, e candelle»<sup>409</sup>; il maestro dei novizi<sup>410</sup>; l'infermiere<sup>411</sup>; gli esattori incaricati di riscuotere le elemosine e le multe e infine il bidello minore, dal quale tutti i confratelli venivano convocati per le congreghe. I capitoli non contengono

---

<sup>402</sup> Il testo dei capitoli è attualmente reperibile tra i protocolli del notaio Voltolini conservati presso l'Archivio di Stato di Trento. Cfr. ASTn, *Atti dei notai*, Giudizio di Rovereto, Voltolini Matteo senior, busta VIII, cc. 334r-339v, citato in ADAMI, *L'oratorio della Confraternita del Santissimo Sacramento*, pp. 8-10. La reale fondazione della confraternita deve essere tuttavia collocata nel periodo precedente a questa data: solo in questo modo è infatti possibile giustificare la presenza nell'archivio parrocchiale di documentazione del sodalizio risalente alla prima metà del XVII secolo. All'interno dei capitoli, d'altronde, si riferisce che l'intento dei confratelli era quello di «... ridurre una volta a una vera perfezione la venerabile confraternita del Santissimo Sacramento nella venerabile chiesa parrocchiale di Santa Maria di Volano».

<sup>403</sup> Cfr. ADTn, *Atti vitali* 30 (1708), c. 125v.

<sup>404</sup> Vedi ADAMI, *L'oratorio della Confraternita del Santissimo Sacramento*, p. 8.

<sup>405</sup> Vedi *ibid.*, p. 9.

<sup>406</sup> Vedi *ibid.*, p. 9: «Che ogni anno al tempo della Pasqua debba farsi nova elletione delli officianti della confraternita, et haver sempre riguardo a ellegere o confirmare li più abili, cioè priore, sotto priore, tesoriere, governatore, maestro di novici e di coro, infirmiere, bidello et due esatori per rascoder le ellemosine de' confratelli et altro».

<sup>407</sup> Vedi *ibid.*, p. 9: «Il signor priore, o in mancanza il di lui sotto priore, conforme alli bisogni, potrà ordinar le congreghe, imponer alli officianti subordinati ordini e vigilar nelle cose che riguarda a beneficio della compagnia».

<sup>408</sup> Vedi *ibid.*, p. 9: «Il tesoriere doverà tenere buon conto di ellemosine et altro, che di ragione della medesima compagnia li pervenirano alle mani, et scriverà il tutto nelo solito libro, et di anno in anno di render conto alla congrega o a' deputati da quella et adempire al di lui obbligo nel far celebrare le messe antedette nel giorno o giorni che sarà destinati da' confratelli».

<sup>409</sup> Vedi *ibid.*, p. 9.

<sup>410</sup> Vedi *ibid.*, p. 9: «Haverà cura di amaestrar li novitii (...) sarà sempre pronto nel coro over oratorio per cantar l'officii nelli giorni descritti».

<sup>411</sup> Vedi *ibid.*, p. 9: «Che essendo qualche confratello infermo, sia tenuto l'infermiere che pro tempore sarà, andare a visitare, consolarlo et esortarlo alla confessione et comunione».

alcun esplicito riferimento a incarichi attribuiti al parroco nell'ambito dell'attività quotidiana del sodalizio, tuttavia il materiale documentario prodotto dall'ente testimonia come egli fosse regolarmente coinvolto, assieme ai rappresentanti della comunità, nella resa dei conti annuale<sup>412</sup>.

Il 25 ottobre 1729 il frate servita Matteo Pasquali, ottenuto il consenso dei suoi superiori (8 giugno 1729) e con il benestare del principe vescovo di Trento (16 settembre), eresse nella chiesa curata di San Vigilio di Stenico, presso l'omonimo altare, la confraternita dei sette dolori<sup>413</sup>. Al pievano del Banale (o in sua assenza al curato di Stenico) erano affidate la guida spirituale nonché le funzioni di verifica sull'intera attività del sodalizio. In particolare, all'interno dei capitoli veniva specificato che al sacerdote era attribuita la stessa autorità di controllo che egli già esercitava nei confronti della chiesa parrocchiale<sup>414</sup> e, soprattutto, della confraternita del Rosario. Proprio sulla base dell'analisi delle procedure attuate nel corso dell'amministrazione di tale sodalizio<sup>415</sup> sembra dunque possibile ipotizzare, sebbene oggi non siano reperibili testimonianze documentarie in grado di confermarlo<sup>416</sup>, che il curatore d'anime avesse la facoltà di presenziare ai rendiconti degli amministratori della confraternita dei sette dolori. Il parroco godeva comunque anche di altri spazi di intervento nell'ambito della produzione documentaria dell'ente: i capitoli imponevano infatti la sua presenza, congiunta a quella degli amministratori in carica (massari), in occasione della stesura di qualsiasi «legittimo atto a favore della confraternità»<sup>417</sup>.

<sup>412</sup> Vedi APVolano, H.3.1: «Prese di conto dei massari incominciando dal 1680». Il richiamo ai 'massari' presente nell'intitolazione del registro fa riferimento alla denominazione attribuita agli amministratori dei beni della confraternita nel periodo precedente ai capitoli del 1694.

<sup>413</sup> Una copia dell'atto di erezione rogato dal notaio Giuseppe Luigi Tomaselli e dei capitoli è oggi conservata nel carteggio dell'ufficio parrocchiale di Tavodo. Cfr. APTavodo, ACD.1.1. La conservazione di tale copia all'interno dell'archivio era d'altronde prevista dagli stessi capitoli. Vedi *ibid.*: «Che sia consignata al parroco una copia autentica di tutti li capitoli per conservarla nelle scritture parrocchiali».

<sup>414</sup> Vedi *ibid.*: «Che il paroco del Banale, ch'è al presente e che pro tempore sarà sia capo o vogliamo dire cappellano di detta confraternita, in maniera che abbi la stessa soprintendenza che ha della chiesa e confraternità del Santissimo Rosario. Che tochi a lui et in di lui assenza al signor curato di Stenico ricevere nella confraternità e benedire gli abiti».

<sup>415</sup> Presso l'archivio parrocchiale di Tavodo si conservano frammenti di un registro contenente i verbali delle rese di conto della confraternita svolte di fronte al pievano del Banale. Cfr. APTavodo, ACR.1.1.

<sup>416</sup> La documentazione della confraternita, attualmente conservata nell'archivio parrocchiale di Stenico, è costituita esclusivamente da due registri utilizzati con la funzione di urbari e di registri di riscossione. Si tenga comunque presente che l'archivio non è stato ancora inventariato e le informazioni relative a tale materiale documentario sono state estratte dalla scheda prodotta nel corso del censimento degli archivi parrocchiali trentini.

<sup>417</sup> Vedi APTavodo, ACD.1.1: «Che dovendosi fare qualche legittimo atto a favore della confraternità, si possi fare dal paroco unitamente alli due sindici o sia massari che pro tempore saranno, quali sindici o massari d'anno in anno doveranno esser eletti dalli confratelli e presentati al parroco

L'esame dei casi proposti consente di comprendere quale fosse la natura del materiale documentario prodotto dalle confraternite laicali nel corso dell'età moderna: le esigenze connesse alla gestione della vita associativa dei sodalizi rendevano in primo luogo necessario il ricorso all'adozione di apposite unità documentarie in cui annotare i nominativi dei vari aderenti (registri dei confratelli). La redazione e l'aggiornamento periodico di tali registri erano spesso esplicitamente raccomandati all'interno degli statuti e in alcuni casi la funzione era demandata direttamente al curatore d'anime (come nel caso della confraternita del Rosario di Santa Croce del Bleggio)<sup>418</sup>. Le modalità di compilazione e di utilizzo dei registri dei confratelli dipendevano al contrario da circostanze occasionali o da abitudini locali, soprattutto per quanto concerne la durata della loro validità: le procedure di rinnovamento non erano infatti soggette a una particolare forma di regolamentazione, ma avevano luogo per ragioni connesse allo stato del materiale in uso (esaurimento dello spazio disponibile, deterioramento del supporto) o in conseguenza di iniziative personali dei redattori incaricati (volontà di produrre un registro 'migliore'). È comunque possibile rilevare come le unità documentarie fossero generalmente soggette a un'opera di aggiornamento piuttosto prolungata nel tempo: all'interno dei fondi dei sodalizi sono infatti numerosi i registri dei confratelli contenenti annotazioni riconducibili a un arco cronologico particolarmente esteso<sup>419</sup>. Le informazioni riportate all'interno di tali registri erano estremamente scarse, generalmente limitate all'indicazione del nome e del cognome della persona iscritta<sup>420</sup>; in alcuni casi, sempre a discrezione dei compilatori, potevano essere inserite altre tipologie di dati, quali la segnalazione della data di ingresso nel sodalizio, l'indicazione della morte (generalmente segnalata attraverso una croce posta accanto al nome), o di eventuali rapporti di parentela («moglie di», «figlio di»). Si tenga inoltre presente che nei casi di confraternite costituite da più sezioni periferiche con sede in varie località facenti capo a un unico centro parrocchiale, anche il registro dei confratelli risultava ripartito al proprio interno per località<sup>421</sup>.

---

per il giuramento come si pratica colli sindici della venerabile confraternità del Rosario».

<sup>418</sup> Si confronti, ad esempio, il registro degli iscritti della confraternita del Rosario di Santa Croce del Bleggio. Cfr. APSanta Croce, AA.18.1.

<sup>419</sup> Ad esempio, il registro adottato nel 1583 dalla confraternita del Rosario fondata presso la chiesa parrocchiale di Ala per la registrazione dei nomi dei vari confratelli rimase in uso fino al 1719 (APAla, E.1.1). Allo stesso modo il registro degli iscritti della confraternita del Rosario di Volano (APVolano, E.1.1) venne costantemente aggiornato dal 1608 fino al 1818.

<sup>420</sup> Anche i criteri di distribuzione delle registrazioni dipendevano dalle scelte del compilatore, che poteva provvedere a inserire i nomi degli iscritti secondo l'ordine cronologico di ingresso nel sodalizio o secondo l'ordine alfabetico avvalendosi di registri a rubrica.

<sup>421</sup> Si confronti, ad esempio, il registro degli iscritti della confraternita del Carmine di Tavodo, diviso in varie sezioni ciascuna corrispondente a una località della pieve. Cfr. APTavodo, ACC.1.1.

Per quanto riguarda le prassi documentarie connesse alla gestione amministrativa e contabile degli enti, anche nel caso delle confraternite è possibile attestare il diffuso utilizzo di urbari destinati alla conservazione della memoria di beni e diritti. Sul piano delle metodologie di compilazione di tali registri, le procedure attuate non si discostano di molto da quelle già illustrate in riferimento all'attività documentaria dei benefici o da quanto si avrà modo di riferire in merito alle amministrazioni delle chiese: è possibile ad esempio riscontrare l'impiego con funzione di urbario di raccolte di documentazione legale o di registri contenenti trascrizioni o estratti di contratti<sup>422</sup>. La produzione documentaria connessa alla gestione dei movimenti contabili presenta invece caratteristiche peculiari, frutto evidentemente di strategie finalizzate alla semplificazione delle prassi amministrative: la contabilità degli enti veniva spesso governata mediante la compilazione di un unico registro, utilizzato sia per l'annotazione quotidiana delle entrate e delle uscite<sup>423</sup>, sia per le attività connesse alla resa di conto<sup>424</sup>.

Con la partecipazione alle sedute per la resa di conto i curatori d'anime esercitavano le funzioni di controllo ad essi formalmente attribuite dagli statuti. Se infatti il conferimento ai sacerdoti di compiti operativi nell'ambito dell'amministrazione dei singoli sodalizi era un evento sostanzialmente occasionale, determinato da dinamiche ed esigenze specifiche, il coinvolgimento degli stessi nell'ambito della revisione della gestione contabile era al contrario un elemento costante. Nel corso delle rese di conto i parroci avevano l'effettiva opportunità di intervenire personalmente anche nella produzione documentaria delle confraternite; tale intervento, a seconda delle consuetudini locali, poteva attuarsi ora semplicemente attraverso una sottoscrizione autografa, ora tramite l'effettiva stesura delle registrazioni<sup>425</sup>. Appare dunque evidente la ragione per

---

<sup>422</sup> Presso l'archivio parrocchiale di Volano è conservata, ad esempio, una filza denominata «urbario» utilizzata dai massari della confraternita del Suffragio per le anime del Purgatorio per conservare la memoria dei contratti stipulati dall'ente. Cfr. APVolano, K.1.1. Nel fondo documentario della confraternita del Rosario di Villa Lagarina è invece possibile individuare un registro in cui vari notai hanno redatto copie o estratti di documentazione legale di proprietà del sodalizio. Cfr. APVilla Lagarina, VII.F.1 (1622-1771).

<sup>423</sup> La presenza di cambi di mano o d'inchiostro e di cancellature consentono infatti d'ipotizzare che la compilazione di tali registri avvenisse quotidianamente, in corrispondenza dei singoli movimenti di denaro in entrata e in uscita.

<sup>424</sup> Si confronti, ad esempio, il registro delle rese di conto della confraternita dei sette dolori di Ala. Cfr. APAla, O.2.1 (1747-1811).

<sup>425</sup> Anche nel caso delle confraternite è possibile riscontrare l'esistenza di alcuni registri compilati direttamente dal parroco e contenenti esclusivamente i verbali delle sedute durante le quali veniva svolta la resa dei conti. Si confronti, ad esempio, il registro delle rese di conto della confraternita di San Valentino di Ala (APAla, I.1.1): all'interno dei verbali delle sedute sono presenti espliciti riferimenti al registro delle entrate e delle uscite presentato dall'amministratore e utilizzato nel corso della revisione contabile.

cui la documentazione prodotta nel corso dell'attività di revisione contabile sia attualmente conservata presso gli archivi parrocchiali; meno comprensibile risulta invece la presenza all'interno degli stessi archivi di materiale documentario originatosi nel corso di attività che, come detto, solo occasionalmente coinvolgevano i curatori d'anime. Dall'analisi del patrimonio archivistico parrocchiale è infatti possibile rilevare come i fondi attribuibili alle singole confraternite siano in genere composti da unità documentarie di varia tipologia (dai registri delle rese di conto, agli statuti, ai registri degli iscritti, alla documentazione legale e contabile) e, in alcuni casi, in grado di dare vita a serie archivistiche di considerevole estensione e completezza. Riallacciandosi ai casi proposti in precedenza, si può ad esempio verificare come il fondo della confraternita del Rosario conservato presso l'archivio parrocchiale di Villa Lagarina sia costituito, oltre che dai registri delle rese di conto, da materiale connesso sia alla vita associativa dell'ente (statuti<sup>426</sup>, registri degli iscritti<sup>427</sup>), sia alla costituzione e alla gestione del suo patrimonio (strumentari<sup>428</sup>, registri contabili<sup>429</sup>); allo stesso modo, nell'archivio parrocchiale di Volano è possibile rilevare la presenza di una serie di registri delle entrate e delle uscite che copre pressoché tutto il secolo XVIII<sup>430</sup>, nonché di abbondante documentazione legale<sup>431</sup>, attribuibili alla confraternita del Santissimo Sacramento. Un simile utilizzo degli archivi parrocchiali da parte delle confraternite laicali mette in luce la particolare capacità di attrazione che l'istituto di conservazione gestito dal parroco deteneva nei confronti della documentazione prodotta da tali enti. In merito alle ragioni che inducevano gli amministratori laici a privarsi del controllo sul materiale documentario è possibile ipotizzare, ancora una volta, che simili dinamiche siano da ricondurre a fattori strettamente connessi con le effettive condizioni nelle quali si svolgeva l'attività delle confraternite: ad eccezione dei casi in cui un ingente patrimonio permetteva loro di dotarsi di edifici e strutture proprie, tali enti svolgevano pratiche culturali e vita associativa all'interno dei locali delle chiese o delle canoniche. È dunque lecito ipotizzare che anche la conservazione del materiale documentario e in particolar modo di quello ritenuto di maggior valore, quali gli statuti e la documentazione legale, avvenisse in tali ambienti. D'altronde, anche negli atti delle visite pastorali sono numerose le attestazioni in merito alla presenza nelle sacrestie di casse destinate alla documentazione prodotta dalle associazioni laicali<sup>432</sup>.

---

<sup>426</sup> Contenuto in APVilla Lagarina, III.16, n. 1, cc.1-4.

<sup>427</sup> Cfr. APVilla Lagarina, III.16, n.1.

<sup>428</sup> Cfr. APVilla Lagarina, VII.F.1.

<sup>429</sup> Cfr. APVilla Lagarina, XIII.A.2-3.

<sup>430</sup> Cfr. APVolano, H.2.1-3.

<sup>431</sup> Cfr. APVolano, A.14.5.1.

<sup>432</sup> Si rimanda, ad esempio, al caso della confraternita del Rosario eretta nella chiesa di San

Nonostante le prescrizioni statutarie prevedessero l'intervento del parroco con funzioni di vigilanza sulle confraternite, nel corso dell'età moderna la storia dei singoli sodalizi è stata frequentemente caratterizzata da fasi di contrasto con i titolari della cura d'anime<sup>433</sup>: non era ad esempio insolito che l'autorità dei parroci e, soprattutto, le loro funzioni di controllo, non venissero riconosciute da parte degli amministratori laici, sebbene tali prerogative fossero formalmente dichiarate all'interno di statuti e capitoli. Una simile posizione nei confronti del coinvolgimento dei sacerdoti nell'attività degli enti trovava spesso un'evidente espressione proprio in occasione delle rese di conto: in molti casi infatti, gli ufficiali delle confraternite si rifiutavano di rendere conto della propria gestione di fronte al parroco, non riconoscendogli l'autorità di approvare i bilanci e, più in generale, di interferire col loro operato. Ancora una volta gli atti delle visite pastorali offrono a tale proposito numerose testimonianze: ad esempio, nel corso del secolo XVIII i parroci di San Marco di Rovereto, interrogati dai visitatori in merito alla gestione economica delle confraternite presenti sul territorio parrocchiale, denunciarono più volte il fatto che gli amministratori laici si rifiutassero di rendere loro conto della propria attività, lasciandoli così totalmente all'oscuro dello stato delle finanze di tali enti<sup>434</sup>.

#### b. Cambiamenti nella struttura organizzativa e nella produzione documentaria nel corso del XIX secolo

Come detto, le profonde modificazioni che interessarono l'associazionismo laicale a partire dalla seconda metà del XVIII secolo e che condussero in età giuseppina e, successivamente, nel periodo bavarese e napoleonico alla progressiva soppressione di numerose confraternite, condizionarono notevolmente anche l'attività documentaria di tali enti. La soppressione dei sodalizi comportò infatti l'interruzione della loro produzione documentaria e l'inca-

---

Zenone di Nomi. Cfr. ADTn, *Atti visitali* 27 (1683), c. 63v.

<sup>433</sup> Riguardo alle facoltà di controllo sull'amministrazione dei patrimoni delle confraternite attribuite dal Concilio di Trento all'autorità ecclesiastica cfr. MOMBELLI CASTRACANE, *Ricerche sulla natura delle confraternite*, in particolare pp. 43-57. Riguardo ai contrasti sorti in conseguenza del rifiuto degli ufficiali delle confraternite di sottoporre la propria amministrazione a tale controllo cfr. GRECO, *La chiesa in Italia*, in particolare p. 168.

<sup>434</sup> Vedi ADTn, *Atti visitali* 40 (1728), c. 63r-v: «Le confraternite laicali non riconoscono alcuna dipendenza dal parroco (...), non rendono mai conti avanti d'esso (...), fanno le loro congreghe senza di lui o suo delegato». Vedi anche ADTn, *Atti visitali* 56 (1750), c. 105r: «Così pure un altro (decreto) che comanda agli massari tesorieri e sindici e con qualsiasi nome chiamati che rendino li conti alla presenza dell'arciprete non è stato mai messo in esecuzione dalle confraternite eccetto che dall'amministratore dell'accompagnamento del Santo».

meramento all'interno di altre strutture di tutti i loro beni, compreso quindi il materiale archivistico fino ad allora prodotto. Durante la Restaurazione parte degli enti soppressi ottenne la facoltà di ricostituirsi, spesso proprio grazie all'iniziativa personale dei parroci. Questi ultimi riuscirono a loro volta ad aggiudicarsi un ruolo di primo piano all'interno delle strutture organizzative delle nuove associazioni, assumendone spesso la direzione. Il potenziamento della capacità di controllo dei parroci sull'attività delle confraternite determinò ovviamente anche un ampliamento degli spazi di intervento ad essi riservati in ambito documentario, soprattutto per quanto riguarda la gestione del materiale. Se infatti i compiti connessi all'attività di produzione seguirono in genere ad essere ripartiti tra i dirigenti dei sodalizi<sup>435</sup>, l'archivio parrocchiale divenne l'unico punto di riferimento per la conservazione della documentazione di tutte le confraternite presenti sul territorio. Dall'esame del patrimonio documentario attualmente conservato emerge infatti chiaramente come le sezioni otto-novecentesche dei fondi riconducibili a tali enti siano caratterizzate da un numero particolarmente elevato di unità archivistiche e di tipologie documentarie, nonché da una generale assenza di lacune all'interno delle singole serie. Se dunque in età di Antico Regime il deposito della documentazione delle confraternite sotto la custodia dei parroci avveniva in forma sostanzialmente spontanea, in virtù dell'effettiva coincidenza tra i luoghi di svolgimento dell'attività degli enti e le sedi degli archivi parrocchiali, nonché a seguito della capacità di attrazione esercitata da questi ultimi sul materiale documentario prodotto sul territorio, a partire dal XIX secolo tale fenomeno assunse i caratteri di un procedimento regolare e pianificato.

Il caso della confraternita del Santissimo Sacramento di Volano appare a tale proposito particolarmente significativo: il sodalizio venne interessato nel 1784 dal provvedimento imperiale relativo alla soppressione di confraternite ed associazioni religiose; i suoi beni vennero dunque inventariati e consegnati in deposito al parroco<sup>436</sup>. Il periodo di inattività durò comunque pochi anni, dato che nel 1802 il parroco Pietro Antonio Saibanti, appellandosi alla patente sovrana del 9 agosto 1783<sup>437</sup> che concedeva la possibilità di erigere, in sostitu-

---

<sup>435</sup> All'interno dei vari sodalizi venne frequentemente introdotta in questo periodo la figura di un segretario o cancelliere destinato alla produzione della documentazione. Si confronti, ad esempio, il caso della confraternita del Santissimo Sacramento di Volano, cui si accennerà nelle pagine seguenti.

<sup>436</sup> Vedi APVolano, A.14.5.1: «Volano li 30 Agosto 1784. Mobili della confraternita del Santissimo che consegna fino ad altra superior deliberazione l'amministratore signor Carlo Tacchi al reverendissimo signor arciprete di qui sottoscritto».

<sup>437</sup> Vedi ADTn, *Libro B* 107, c. 142, 1802 aprile 20: «Non solo i cristiani più divoti e pii ma generalmente tutta la popolazione di questa parrocchia di Volano già da qualche anno mi pregarono a dirigerli ed assistergli, onde ottenere in questa chiesa parrocchiale la erezione della confraternita della Carità attiva del prossimo sotto la protezione del Santissimo Sacramento. Ora che l'orizzonte



zione delle confraternite precedentemente sopprese, un'unica confraternita dedicata alla Carità Cristiana, sottopose all'approvazione dell'Ordinariato vescovile i capitoli del nuovo sodalizio<sup>438</sup>, ufficialmente fondato il 28 aprile 1802<sup>439</sup>. La struttura assunta dall'ente non appare molto diversa rispetto al passato: i capitoli imponevano infatti che ogni anno, durante la sessione generale, venissero eletti tra i confratelli un priore, un sottopriore e un cassiere, col compito di amministrare le finanze e svolgere annualmente una resa di conto; un cancelliere, al quale era affidata la compilazione dei vari registri (dei confratelli, delle delibere, o «stabiliti», e dei conti) e un «padre dei poveri», responsabile dell'assistenza agli indigenti<sup>440</sup>. Notevolmente potenziato era invece il ruolo del parroco, che assumeva la carica di preside e otteneva la facoltà di dirigere tutte le sedute dei confratelli. Sul piano documentario tali mutamenti non sortirono effetti rilevanti nell'ambito della produzione, che rimase di fatto affidata, perlomeno nel primo periodo, a un membro interno al sodalizio<sup>441</sup>. Essi determinarono invece una sostanziale riorganizzazione delle forme di gestione del materiale, la cui custodia venne esercitata esclusivamente dal parroco all'interno dell'archivio parrocchiale, ove tuttora sono conservate, quasi senza lacune, le testimonianze documentarie attestanti lo svolgimento dell'attività sociale<sup>442</sup> e la gestione economica dell'ente<sup>443</sup>.

Ai significativi cambiamenti che interessarono le pratiche di gestione e conservazione documentaria delle confraternite nel corso del secolo XIX si contrappone in genere una sostanziale continuità sul piano della natura della documentazione prodotta: analizzando il materiale documentario originatosi nell'ambito dell'organizzazione dell'attività sociale dei sodalizi, è ad esempio

---

sembra tranquillo non posso più ripensarmi dal presentarmi a nome dei miei parrocchiani a Vostra Signoria illustrissima e reverendissima per supplicarla della concessione ed erezione dela prelodata confraternita cola conferma dele indulgenze che godeva quela del Santissimo Sacramento prima esistente su questa parrocchiale. Ed io e la mia greggia viviamo nella ferma fiducia di ottenere questa grazia. Poiché giacché la patente sovrana dei 9 agosto 1783 dopo la soppressione delle prima esistenti confraternite permette ed anima ad erigere in loro vece dove si crederà opportuno quela dela Carità attiva del prossimo ala quale permette i privilegi e vantaggi dele altre».

<sup>438</sup> Cfr. ADTn, *Libro B* 107, c. 142, 1802 aprile 2.

<sup>439</sup> Nell'archivio parrocchiale di Volano è conservato il registro contenente la bolla di erezione e i capitoli della confraternita. Cfr. APVolano, H.1.1.

<sup>440</sup> La direzione aveva inoltre il compito di nominare alcuni membri subalterni, che di norma erano: due infermieri per l'assistenza ai confratelli ammalati, sei maestri per l'insegnamento della dottrina cristiana ai bambini e due bidelli, con il compito di convocare i confratelli alle congreghe. Venivano inoltre nominati altri confratelli incaricati di portare il crocefisso, il gonfalone, il baldacchino e le torce durante le processioni, oltre alle bare dei confratelli defunti.

<sup>441</sup> È comunque possibile rilevare interventi del curatore d'anime anche in fase di redazione. I verbali delle sedute della confraternita, ad esempio, venivano regolarmente sottoscritti anche dal sacerdote. Cfr. APVolano, H.1.1-2.

<sup>442</sup> Cfr. *ibid.*

<sup>443</sup> Cfr. APVolano, H.2.2-3.

possibile appurare come esso non abbia subito in quest'epoca rilevanti trasformazioni, salvo arricchirsi di alcune tipologie di registrazione in precedenza prodotte con una frequenza e una diffusione estremamente ridotte, quali ad esempio i verbali delle sedute o i registri destinati a mantenere memoria dei confratelli defunti e delle funzioni celebrate per la loro anima. La redazione dei registri degli iscritti seguì anche in quest'epoca senza particolari modificazioni, fatta eccezione per la maggiore frequenza con la quale ai nominativi dei confratelli venivano associate altre informazioni, quali l'anno d'ingresso nel sodalizio<sup>444</sup> o la zona di residenza<sup>445</sup>. In alcuni casi inoltre, tali registrazioni erano accostate a quelle relative ai pagamenti delle tasse di iscrizione effettuati dai membri delle confraternite secondo le prescrizioni contenute nei capitoli. I proventi della raccolta delle tasse, assieme a lasciti testamentari e legati pii, garantivano alle confraternite la possibilità di far celebrare messe in favore dei confratelli defunti. L'assistenza ai funerali degli affiliati e il finanziamento delle celebrazioni di suffragio figuravano infatti tra i principali obblighi dei vari sodalizi<sup>446</sup>. Proprio a tale attività vanno ricondotte ulteriori tipologie documentarie individuabili, seppur in un limitato numero di casi, all'interno dei fondi delle associazioni laicali, vale a dire gli elenchi dei confratelli defunti e i diari delle messe compilati per mantenere memoria delle funzioni celebrate in loro favore.

L'attività ordinaria delle confraternite prevedeva infine la convocazione periodica<sup>447</sup> di sedute, alle quali dovevano partecipare tutti gli associati; nel corso di tali sessioni veniva di norma compilato un verbale<sup>448</sup>, la cui stesura in un apposito registro competeva ora a un membro scelto del sodalizio (segretario), ora al curatore d'anime o a un altro sacerdote da lui incaricato. I criteri formali di compilazione dei registri contenenti i verbali delle sedute non erano soggetti

---

<sup>444</sup> Si veda il registro degli iscritti della confraternita del Rosario di San Marco di Rovereto. Cfr. APSan Marco, XXI.B.2.

<sup>445</sup> Si vedano, ad esempio, i registri delle iscritte alla confraternita del Sacro Cuore eretta presso la chiesa di Santa Maria Maggiore di Trento relativi agli anni 1842-1889; tali registri non sono menzionati all'interno dell'inventario dell'archivio parrocchiale (cfr. *Archivio storico della parrocchia di S. Maria Maggiore*) poiché ritrovati solo dopo la sua redazione.

<sup>446</sup> Si faccia riferimento, ad esempio, a quanto prescritto dai capitoli della confraternita della disciplina di Santa Croce del Bleggio. Vedi APSanta Croce, AA.5, c. 49v: «Statuimo et ordiniamo che quando more alcuno della nostra compagnia o fraternità sia portato alla chiesa dalli nostri fratelli deputati vestiti con la cappa della disciplina (...) et vogliamo ancora sia celebrato cinque messe con pregar Dio per l'anima del morto».

<sup>447</sup> Tempi e modalità di convocazione erano ancora una volta regolati sulla base delle indicazioni contenute negli statuti.

<sup>448</sup> È comunque possibile reperire anche attestazioni di epoca precedente. Presso l'archivio parrocchiale di San Marco di Rovereto, ad esempio, è conservato un registro attribuibile alla confraternita del Rosario, all'interno del quale sono stati redatti, ad opera del direttore dell'ente, i verbali delle sessioni svolte a partire dal 1692. Cfr. APSan Marco, XXI.B.1.

ad alcuna particolare regolamentazione; la maggiore o minore sinteticità dei testi dipendeva dunque esclusivamente dalle scelte operate dai singoli redattori. Si tenga inoltre presente che durante il XIX secolo si diffuse la prassi di svolgere la revisione annuale dei conti nel corso delle riunioni generali e di riportarne notizia all'interno degli stessi registri destinati a contenere i verbali delle sedute<sup>449</sup>.

## 6. Le fabbricerie

### a. Prassi documentarie in Antico Regime

In merito all'evoluzione delle prassi documentarie poste in essere dagli enti preposti all'amministrazione delle chiese (fabbricerie<sup>450</sup>) risulta estremamente arduo formulare una ricostruzione che possa adattarsi alla generalità dei casi esaminati. Dall'analisi della documentazione emerge infatti con chiarezza come lo sviluppo delle stesse prassi amministrative e l'adozione delle relative tipologie documentarie si siano verificati, all'interno delle singole realtà locali, con una tempistica tutt'altro che uniforme. Il caso dell'adozione degli inventari è a tale proposito particolarmente significativo: sebbene nel corso della visita pastorale del vescovo Bernardo Clesio del 1537-1538 molte chiese risultassero già dotate di tale materiale, la produzione della stessa tipologia

---

<sup>449</sup> Si rimanda, ad esempio, al caso della confraternita del Santissimo Sacramento di Volano: a partire dal 1858 le sedute per l'approvazione del bilancio vennero tenute nel corso delle sedute generali dei confratelli. Cfr. APVolano, H.1.2. Si tenga comunque presente che la prassi di convocare apposite sedute per effettuare la resa di conto non venne del tutto abbandonata. Si confronti, ad esempio, il registro delle entrate e delle uscite della confraternita di Nostra Signora del Sacro Cuore di Rovereto (eretta presso la chiesa di Santa Maria di Loreto), sottoposto annualmente alla revisione del parroco di San Marco. Cfr. APSan Marco, XXI.B.10.

<sup>450</sup> Riguardo a tali istituti cfr. OTTOKAR, *Studi comunali e fiorentini*, in particolare pp. 163-177; MORESCO, *Fabbriceria*; CARON, *Fabbricerie*, in particolare pp. 196-199; ONORATO, *Regime giuridico delle fabbricerie*. Per un'analisi dal punto di vista archivistico cfr. *La "casa di Dio", la fabbrica degli uomini*. All'interno delle varie realtà parrocchiali trentine agli amministratori delle chiese venivano attribuite denominazioni differenti («fabbriciere», «massaro», «sindaco» ecc.), tuttavia in questo capitolo si farà riferimento ad essi con il termine «fabbricieri». Si tenga presente inoltre che non verrà attuata alcuna distinzione tra chiese parrocchiali, curaziali o semplici cappelle, in quanto le forme di gestione di tali enti hanno determinato sul piano documentario esiti assimilabili. I fondi delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e curaziali presentano generalmente solo una maggior completezza dovuta a una più accurata e diretta attività di controllo da parte dei rettori. Al riguardo si consideri, ad esempio, il caso della chiesa parrocchiale di Isera. Vedi ADTn, *Atti visitali 57* (1750), c. 38r: «Gli instromenti e diritti tanto di questa chiesa quanto della canonica ho io raccolti con gran fatica e registrati tutti in un urbario nuovo che conservo io in canonica in un armario ben custodito, su cui è scritto Archivio della chiesa di S. Barbara. Delle altre chiese filiali non v'è nessun urbario e i loro diritti sono dispersi, anzi si è qualche cosa perduto».

documentaria venne avviata in realtà parrocchiali altrettanto numerose solo in epoche più recenti, come testimoniato dal fatto che l'assenza di inventari era uno dei limiti più frequentemente evidenziati dai visitatori pastorali nel corso della prima età moderna<sup>451</sup>. La mancata coincidenza dei tempi di introduzione di determinate tipologie e prassi documentarie presso le amministrazioni delle varie chiese assume un peso ancora più rilevante se considerata alla luce della normativa in materia: il fatto che tale normativa presentasse un'impostazione sostanzialmente definita già alla fine del secolo XVI e, soprattutto, che essa contenesse riferimenti diretti all'ambito documentario, consente infatti di interpretare l'assenza di uniformità tra gli esiti prodotti nelle singole realtà parrocchiali come il segnale di una generale disomogeneità nella ricezione e nell'adeguamento alle disposizioni dell'autorità vescovile.

Come detto, le prime direttive inerenti all'amministrazione delle chiese furono elaborate in ambito trentino già nel corso del XVI secolo e vennero pubblicate nei capitoli delle costituzioni sinodali del principe vescovo Bernardo Clesio del 1537<sup>452</sup>. Tali disposizioni furono successivamente rielaborate e riproposte dal vescovo Ludovico Madruzzo nel 1593 e costituirono di fatto l'unico punto di riferimento normativo per l'attività dei fabbricieri durante l'intera età di Antico Regime<sup>453</sup>. Gli atti delle visite pastorali forniscono a tale proposito testimonianze particolarmente significative: nei decreti elaborati dai visitatori al termine delle ispezioni alle singole chiese risultano infatti assai frequenti i riferimenti diretti alle disposizioni sinodali. Ad esempio, nel corso della visita alla pieve del Bleggio del 1671 fu ordinato ai massari di varie chiese, confraternite e altri *loca pia* di « tener in libro apportate distintamente e regolarmente le (...) partite dell'entrata e uscita con l'aggiunta del giorno, mese et anno a cadauna partita e nella resa de' conti e nei saldi s'esprima più distintamente il dare e avere et il calcolo indi risultante» nonché di «concepire et scrivere in libro separato et in forma sussistente e legitime le locationi de' beni stabili», in modo da «puntualmente et intieramente osservare le leggi prescritte loro

---

<sup>451</sup> Le indicazioni relative all'adozione degli inventari sono assai frequenti negli atti della visita promossa dal vescovo Ludovico Madruzzo nel 1579. Si rimanda, ad esempio, al caso di San Marco di Rovereto. ADTn, *Atti visitali* 6 (1579-1581), cc. 53v-54r: « ... tam ex decreto Sacri Concilii quam de mandato illustrissimi domini cardinalis debere fieri inventarium bonorum tam mobilium quam stabilium ad ecclesiam predictam pertinentium cum nullum extet».

<sup>452</sup> Cfr. *Constitutiones synodales episcopatus Tridentini, prius editae, sub reverendissimo in Christo patre domino Bernardo*.

<sup>453</sup> Simili indicazioni sono in ogni caso individuabili anche nelle costituzioni sinodali dei vescovi sotto la cui autorità spirituale erano poste alcune aree dell'attuale territorio della diocesi di Trento. Cfr. *Const. Brix.*, tit. XXII; *Const. Ver.* cap. IX; *Const. Felt.* cap. XVIII.

nelli capi 50<sup>454</sup>, 60<sup>455</sup> et 61<sup>456</sup> delle costituzioni sinodali»<sup>457</sup>. I riferimenti alla stessa fonte normativa sono comunque reperibili anche nella documentazione di epoca successiva, come emerge ad esempio dai decreti della visita del 1708 alla pieve di Banale, in cui si raccomandava ai massari di agire «in conformità ai decreti della passata visita e costituzioni sinodali»<sup>458</sup>.

Sulla base delle norme elaborate dal Madruzzo (cap. XLVI), l'amministrazione e il controllo delle chiese erano affidati ai sacerdoti beneficiati («Cum ecclesiarum bona in dominio Dei sint posita, possessio eorum apud ecclesiam, administratio vero apud rectores; omnes clericos et sacerdotes beneficiatos admonemus et serio eis praecipimus, ut bonorum huiusmodi diligentem curam habeant, studeantque et invigilent, ne a quoquam usurpentur»), i quali erano tenuti (cap. L) a selezionare annualmente due amministratori laici cui affidare l'effettiva gestione dei beni di proprietà degli enti («ut praeter rectorem sive plebanum tanquam principalem, quotannis duo laici bonae famae et conversationis et qui solvendo sint vel tot quot fuerint necessarii et opportuni, syndici seu iurati fabricae cuiusque nostrae dioecesis ecclesiae constituentur»). Questi ultimi dovevano prestare giuramento di fronte agli stessi rettori («Successores (...) iurent in manibus parochi, se fideliter officium suum facturos»), ottenerne il consenso prima di procedere a qualsiasi iniziativa («Qui quidem laici huiusmodi syndicatus seu procurationis officia citra eorum privata commoda, fideliter cum scitu et consensu plebani exercent») e rendere conto di fronte ad essi al termine del proprio incarico<sup>459</sup>.

Le disposizioni sinodali costituivano inoltre un indispensabile strumento-guida per l'attività di produzione e gestione documentaria: oltre a fornire indicazioni in merito ai criteri di amministrazione dei beni delle chiese, esse contenevano infatti vari riferimenti in grado di indirizzare in forma più o meno esplicita gli amministratori verso l'adozione di specifiche prassi di registrazione. In particolare, all'interno del capitolo XLVII era raccomandata la redazione di un inventario dei beni mobili e immobili di ogni chiesa o beneficio<sup>460</sup>, mentre il capitolo L, imponendo ai sindaci la pratica annuale della resa di conto,

<sup>454</sup> Vedi *Const. Madr.*, cap. 50: «De syndicis et iuratis ecclesiarum».

<sup>455</sup> Vedi *ibid.*, cap. 60: «De confraternitatibus».

<sup>456</sup> Vedi *ibid.*, cap. 61: «De hospitalium et aliorum piorum locorum administratione».

<sup>457</sup> Vedi ADTn, *Atti visitali* 15 (1671), c. 49r-v.

<sup>458</sup> Vedi ADTn, *Atti visitali* 29 (1708), c. 385v.

<sup>459</sup> Cfr. *ibid.*, cap. 50: «... rationem de singulis per eos collectis, levatis, distributis et factis in praesentia ipsius rectoris sive plebani tanquam principalis procuratoris et aliorum iuxta laudabilem cuiusque loci consuetudinem, singulis annis, temporibus consuetis una cum residuis reddendo».

<sup>460</sup> Cfr. *ibid.*, cap. 47: «Ne bona ecclesiarum iniuste occupentur, antecessorum nostrorum menti inhaerentes, statuimus (...) ut quilibet beneficiatus infra annum a publicatione praesentis constitutionis, bonorum tam mobilium quam immobilium ecclesiae et beneficiorum suorum, per notarium publicum, inventarium authenticum curet faciendum ... ».

presupponeva implicitamente il ricorso alla produzione di unità documentarie appositamente finalizzate all'attestazione dell'avvenuto adempimento di tali procedure. La normativa vescovile non si limitava in ogni caso ad esigere l'adozione di particolari tipologie documentarie, ma forniva anche chiare indicazioni in merito alle modalità di autenticazione, alle caratteristiche formali, nonché alle forme di conservazione di tale materiale. Nel caso degli inventari veniva ad esempio raccomandato il ricorso all'operato di un notaio per garantire alle registrazioni la necessaria autenticità; si richiedeva inoltre (cap. XLVII) che le descrizioni dei singoli beni stabili fossero corredate da un'accurata specificazione dei confini<sup>461</sup>. Precise istruzioni erano fornite (cap. XLVII) anche in merito alle modalità di conservazione di tali documenti, per i quali si stabiliva il mantenimento dell'originale presso la chiesa o il sacerdote rettore e l'invio di una copia autentica all'autorità diocesana<sup>462</sup>. Ulteriori direttive riguardo alle forme di gestione da attuare nei confronti della documentazione prodotta erano presenti nelle disposizioni inerenti alla definizione dei compiti degli amministratori laici (cap. L), ai quali veniva imposto il deposito di tutto il materiale all'interno di apposite casse, la cui gestione, oltre che agli stessi amministratori, era affidata anche al rettore della chiesa e ai rappresentanti della comunità<sup>463</sup>. Particolarmente chiare risultano infine le direttive relative ai compiti attribuiti al parroco, identificato come garante della corretta amministrazione degli enti. Le principali incombenze a carico del rettore della chiesa consistevano infatti nel favorire la salvaguardia dei diritti e del patrimonio della stessa attraverso la redazione degli inventari, nonché nel sorvegliare e valutare l'operato degli amministratori laici, in particolar modo attraverso la resa di conto annuale.

L'amministrazione delle chiese parrocchiali era dunque supportata da un complesso normativo che presentava un'impostazione sostanzialmente definitiva già alla fine del XVI secolo. Tali norme regolamentavano la spartizione delle competenze tra i vari soggetti coinvolti, vale a dire gli amministratori e il parroco, affidando ai primi un ruolo operativo e al secondo compiti di controllo; le disposizioni vescovili definivano inoltre le procedure da applicarsi nell'ambito dell'attività amministrativa, facendo in alcuni casi riferimento, ed è ciò

---

<sup>461</sup> Cfr. *ibid.*, cap. 47: « ... inventarium authenticum curet faciendum, in quo bonorum immobilium quantitates et confinia accurate describantur ... ».

<sup>462</sup> Cfr. *ibid.*, cap. 47: «... quod quidem inventarium seu copia eius authentica nobis in dicto termino praesentetur, originali apud ecclesiam seu beneficiatum remanente ... ».

<sup>463</sup> Cfr. *ibid.*, cap. 50: «Et ut ecclesiarum necessitatibus opportune subveniatur ordinamus ut pecuniae ad eas pertinentes, scripturae item et quaecunque litterarum monumenta asserventur in capsis firmiter ad hoc constructis et loco tutiore positis, quae uti et gazophylacia duabus vel tribus clavibus pro locorum consuetudine obserentur; quarum unam parochus, alteram saecularis potestas, ubi ita consuetudo est, tertiam syndici habeant ... ».

che maggiormente qui interessa, anche alle prassi di registrazione ad essa connesse. È noto tuttavia come in ambito documentario alla definizione di una determinata serie di prescrizioni non sempre faccia seguito una loro immediata e corretta applicazione. Le vicende legate alla formazione dei fondi attribuibili alle fabbricerie delle chiese sembrano costituire a tale proposito un caso emblematico, in quanto gli esiti della produzione documentaria di tali enti lasciano trasparire assai frequentemente tracce di una scorretta, intempestiva se non del tutto assente attuazione di quanto richiesto dall'autorità ecclesiastica. In genere una simile situazione si rivela semplicemente come il frutto di un mancato rispetto da parte degli amministratori di specifiche disposizioni attinenti alla pratica documentaria, come si avrà modo di approfondire ad esempio in riferimento alle indicazioni vescovili relative al mantenimento della memoria della dotazione delle chiese; in alcuni casi è tuttavia possibile verificare come si tratti in realtà di un'indiretta conseguenza dell'inosservanza di norme finalizzate alla regolarizzazione delle pratiche amministrative, come nel caso del materiale documentario connesso all'attività della resa di conto, la cui regolare produzione risulta del tutto subordinata al corretto adempimento delle disposizioni inerenti all'attività di verifica. Ne consegue dunque che l'effettivo adeguamento delle procedure documentarie dei singoli enti alle disposizioni normative non presupponesse esclusivamente il rispetto delle poche indicazioni specificamente attinenti all'ambito della produzione e della gestione documentaria, ma fosse al contrario strettamente correlato anche all'applicazione delle istruzioni che regolavano l'intera attività amministrativa.

Gli atti delle visite pastorali costituiscono sicuramente una fonte importante per la comprensione dei principali limiti espressi dall'attività documentaria delle fabbricerie nei confronti dei modelli proposti dalla normativa; uno dei compiti principali dei visitatori era infatti quello di verificare l'effettiva correttezza dell'amministrazione delle singole chiese e di tener nota di tutte le eventuali irregolarità. Sebbene ogni realtà esaminata presentasse di fatto aspetti peculiari, il confronto tra le informazioni raccolte dai delegati vescovili consente comunque di verificare la particolare diffusione di alcune problematiche, prima fra tutte la scarsa attenzione dimostrata dagli amministratori nei confronti delle disposizioni relative all'adozione di urbari e inventari destinati alla conservazione della memoria della dotazione dei singoli enti. Nel corso delle visite venivano infatti rilevati assai frequentemente l'assenza di tali tipologie documentarie o l'utilizzo di registri di antica data, spesso privi dei necessari aggiornamenti<sup>464</sup>. La stessa documentazione conservata negli archivi

---

<sup>464</sup> Si rimanda, ad esempio, a quanto rilevato dai delegati vescovili nel corso della visita alla parrocchia di Folgaria nel 1708: il parroco, durante il suo interrogatorio, «exhibuit urbarium (...) tum ecclesie parochialis cum filialium (...) confectum seu renovatum sub anno 1667, sed non est

parrocchiali è d'altronde in grado di attestare come il ricorso alla produzione di inventari e urbani fosse piuttosto incostante e, soprattutto, come i singoli esemplari fossero spesso fatti oggetto di uno sfruttamento particolarmente prolungato nel tempo. All'interno dei fondi delle fabbricerie delle chiese il numero di urbani o inventari esistenti si rivela infatti limitato in genere a poche unità, le cui date di produzione risalgono ad epoche piuttosto distanti tra loro. Si confronti, ad esempio, il caso dell'archivio parrocchiale di Parrocchia di Vallarsa, ove sono conservati quattro urbani relativi alla dotazione della chiesa di San Vigilio prodotti a non meno di cinquant'anni di distanza l'uno dall'altro<sup>465</sup>. In merito all'origine di simili fenomeni risultano particolarmente significative le motivazioni addotte dai parroci e dagli amministratori nel corso delle visite pastorali per giustificare il fatto di non essere in possesso della documentazione richiesta dai delegati vescovili; alla luce di tali affermazioni è infatti possibile appurare come la mancata produzione di urbani e inventari o l'utilizzo di unità documentarie piuttosto datate siano in genere riconducibili a fattori sostanzialmente pratici, legati per lo più alla volontà dei fabbricieri di risparmiare tempo e materiale scrittoria<sup>466</sup>. Bisogna comunque considerare che la validità e dunque l'effettivo periodo di sfruttamento di tali registri non erano definiti sulla base di alcun criterio generale, ma erano al contrario soggetti alle scelte dei singoli amministratori, i quali, come detto, tendevano di norma a preferire il continuo aggiornamento dei registri in uso rispetto all'adozione di nuove unità documentarie. Altrettanto diffusa era inoltre l'abitudine all'impiego più o meno sistematico dei registri contenenti la descrizione delle dotazioni delle chiese anche con altre finalità, quali l'annotazione delle riscossioni e le registrazioni delle avvenute rese di conto. Nel 1602 ad esempio, il pievano del Banale adottò un registro destinato a ospitare «li inventari della giesia de Santa Maria della pieve del Banale, li conti et le locatione: ciò nel principio li inventarii, nel mezo li conti et nel fine le locatione»<sup>467</sup>. Oltre alle registrazioni tradizionalmente presenti in un urbano, vale a dire la descrizione degli affitti

---

authenticum neque in eo sunt descripti fundi cum suis confinibus ... ». Vedi ADTn, *Atti visitali* 30 (1708), c. 36v.

<sup>465</sup> Gli urbani risalgono agli anni 1553, 1628, 1694 e 1764. Cfr. APParrocchia, 3.1.1-3.

<sup>466</sup> In presenza di registri antichi era ad esempio particolarmente diffusa la tendenza a preferire un loro continuo aggiornamento rispetto alla compilazione di nuove unità documentarie, alle quali si ricorreva solo nel momento in cui le informazioni contenute nella documentazione in uso non apparivano più utilizzabili. Durante la visita alla chiesa di Santa Maria Maggiore di Trento del 1596 i sindaci, interrogati al riguardo, giustificarono la loro decisione di procedere alla compilazione di un nuovo inventario facendo riferimento al fatto che i beni mobili della chiesa avevano subito nel corso del tempo alcune modificazioni. Vedi ADTn, *Atti visitali* 11 (1596-1633), c. 30v: «... interrogati de registratione inventarii (...) dixerunt quia nonnulla bona mobilia mutata et addita et deffirientia sunt, ideo parasse registrationem novam fieri».

<sup>467</sup> Cfr. APTavodo, 4.2.1.



pagati alla chiesa e le memorie di locazioni e altri contratti stipulati dai vari massari, il registro in questione venne dunque utilizzato anche per la stesura dei verbali delle sedute per la resa di conto.

Nei confronti del mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla produzione e alla conservazione di urbani e inventari, le visite pastorali non costituiscono solo uno strumento utile per la rilevazione e la denuncia delle inadempienze degli amministratori, ma furono spesso anche l'occasione per l'attuazione di interventi correttivi. Si è infatti già avuto modo di sottolineare come dall'analisi del patrimonio documentario attualmente conservato negli archivi parrocchiali e, in particolare, dall'esame dei suoi estremi cronologici sia possibile appurare come i periodi immediatamente successivi all'arrivo dei visitatori nei vari centri siano stati in genere caratterizzati da una particolare intensificazione della produzione di inventari e urbani. A questo proposito è necessario inoltre rilevare come l'applicazione delle disposizioni dei visitatori relative a tali tipologie documentarie abbia di fatto favorito un ampliamento degli spazi d'intervento dei parroci nell'ambito dell'attività documentaria delle fabbricerie, dato che proprio al curatore d'anime veniva di fatto demandato l'incarico di procedere alla compilazione dei nuovi registri.

Le operazioni di verifica attuate dai visitatori pastorali nei confronti delle procedure documentarie connesse alla descrizione dell'entità dei patrimoni delle chiese non erano comunque finalizzate solo ad accertare l'effettiva adozione di specifiche tipologie di registri, ma interessavano anche i criteri formali adottati nel corso della loro compilazione, in merito ai quali venivano spesso riscontrate inosservanze rispetto alle pur limitate prescrizioni normative. Le indagini condotte nel corso delle visite pastorali mettevano infatti in luce una generale tendenza da parte dei fabbricieri verso l'applicazione di personali criteri di registrazione e gestione documentaria, fortemente condizionati dunque dal loro livello culturale<sup>468</sup> e dalla maggiore o minore diligenza da essi applicata nello svolgimento delle procedure amministrative<sup>469</sup>. La stessa

---

<sup>468</sup> È il caso, ad esempio, delle attestazioni relative alle riscossioni e ai pagamenti effettuati dall'amministrazione della chiesa di Andalo, realizzate esclusivamente mediante segni incisi su bastoni. Vedi ADTn, *Atti visitali* 5 (1580), c. 235v: «Inquirentes domini ab hominibus rationes ecclesiae nihil aliud repererunt nisi quod ipsi homines debitores et creditores ipsius ecclesiae super baculis ligneis cultello annotabant, nullam aliam memoriam habentes». Al riguardo cfr. anche NUBOLA, *Coscienza per governare*, p. 133, n. 46. Analoghe prassi erano in uso anche in altri contesti territoriali; si confronti, ad esempio, quanto rilevato riguardo alle procedure contabili attuate in Inghilterra nel corso dell'età medievale e moderna in CLANCHY, *From memory to written record*, in particolare pp. 123-124.

<sup>469</sup> Si rimanda, ad esempio, alle lamentele espresse dai visitatori nei confronti dell'amministrazione dei beni della pieve di Banale. Vedi ADTn, *Atti visitali* 29 (1708), c. 385r: «Rende dispiacere nonché confusione il vedere i libri dell'amministrazione di queste chiese e confraternità per lo più malamente registrati e tardamente resi li conti, abenché per altro non si diffidi del fedel maneggio ché però comandiamo al venerabile parroco e massari che di tempo in tempo saranno (...)

analisi della documentazione attualmente conservata presso gli archivi parrocchiali trentini consente d'altronde di riscontrare come la definizione di «urbario» sia stata spesso attribuita a unità documentarie che, pur essendo destinate alla medesima finalità, risultano caratterizzate da processi redazionali e aspetti formali piuttosto diversi. La descrizione della dotazione delle chiese veniva infatti realizzata ora dagli stessi amministratori<sup>470</sup>, ora dal rettore della chiesa<sup>471</sup>, ora da un notaio appositamente incaricato<sup>472</sup>, mediante una semplice elencazione di beni mobili e immobili, diritti, crediti e obbligazioni<sup>473</sup> o tramite l'impiego della stessa documentazione contrattuale di proprietà degli enti, che veniva a tale scopo raccolta all'interno di filze<sup>474</sup> o trascritta, in copia o in estratto, su appositi registri compilati generalmente da notai, i quali provvedevano attraverso la propria sottoscrizione a garantirne il valore legale. Come già illustrato trattando la produzione documentaria dei benefici e dei legati perpetui, non era inoltre affatto inusuale che, nel corso della compilazione o del successivo aggiornamento degli urbari, le varie forme di registrazione potessero essere accostate o utilizzate addirittura contemporaneamente. Bisogna infine considerare che l'esigenza di facilitare le operazioni quotidiane connesse alla gestione dei beni e, soprattutto, dei crediti, indusse vari amministratori a servirsi di urbari o strumentari tematici, contenenti informazioni relative a un'unica tipologia di bene o rendita. È ad esempio piuttosto diffusa all'interno degli archivi parrocchiali trentini la presenza di unità documentarie destinate esclusivamente alla conservazione della memoria relativa ai contratti di livel-

---

che non si ricevino né saldino i conti se non saranno negli stessi libri (...) registrate le polizze del ricevuto e la misura dello speso». Si faccia riferimento anche alla tendenza diffusa nella pieve del Banale fino al principio del secolo XVIII a riportare sui registri utilizzati nel corso delle rese di conto una sorta di verbale delle sedute, senza tuttavia elencare i singoli movimenti di denaro. Cfr. *supra* alla nota 70.

<sup>470</sup> Cfr., ad esempio, APMagras, B.1.1: «Iste liber est ecclesiae Sancti Egidii de Magrasio intratum inceptus per Melchiorum quondam Zomi de Magrasio et Marinum quondam Petri de Arnago syndicos ecclesiae Sancti Egidii de Magrasio de anno Domini MCCCCLXXXIII indictione secunda»; cfr. anche APBolentina, B.2.2.1 (1726-1756). Risulta inoltre particolarmente interessante il caso dell'urbario della chiesa parrocchiale di Sanzeno; tale registro venne infatti compilato nel 1510 da un notaio che allo stesso tempo era anche massaro della chiesa parrocchiale. Vedi APSanzeno, III.B.1: «Hoc est registrum novum factum per me Antonium notarium de Tavono, massarium ecclesiae Sancti Sissinii 1510 et consignatum ser Stefano notario de Bertoldis de Casezio successoribus meis».

<sup>471</sup> Cfr., ad esempio, APParrocchia, 3.1.2: «Urbarium sive inventarium ecclesiae sancti Vigili nec non sanctissimi Rosarii et capellae Sancti Valentini Matassoni Vallarsie confectum a me presbitero Gaspero de Gasperis curato anno 1694».

<sup>472</sup> Cfr., ad esempio, APParrocchia, 3.1.1 (1628-1666).

<sup>473</sup> Cfr., ad esempio, APVilla Lagarina, VII.B.1: «Urbario dei istrumenti di Sant Valentino di Novarna» (1660-1812).

<sup>474</sup> Si rimanda, ad esempio, al già menzionato urbario della chiesa di San Rocco di Volano. Cfr. APVolano F.1.1.

lo<sup>475</sup>. Anche nell'attività di compilazione del materiale documentario finalizzato al controllo dei beni mobili di proprietà delle chiese (arredi, suppellettili, materiale d'archivio), è possibile riscontrare l'applicazione di una particolare varietà di soluzioni: gli inventari venivano infatti redatti ora su registro (spesso all'interno degli urbari contenenti la descrizione dei diritti e delle obbligazioni), ora più frequentemente su carte sciolte, a cura degli amministratori, del parroco o di notai incaricati. L'utilizzo di simili forme di registrazione è attestato presso i vari centri parrocchiali trentini già nel corso del secolo XVI, sebbene la maggiore o minore frequenza con la quale si produceva tale documentazione dipendesse, di fatto, esclusivamente dalle esigenze delle singole amministrazioni.

Come detto, i limiti riscontrati dai visitatori pastorali nell'attività documentaria dei fabbricieri si presentavano in molti casi come la diretta conseguenza di un mancato o errato adempimento da parte degli stessi dei propri compiti in campo amministrativo. Nell'ambito della gestione della contabilità delle chiese veniva ad esempio rilevata piuttosto frequentemente una scarsa regolarità nelle riscossioni dei crediti, che spesso erano infatti incassati solo in forma parziale o completamente trascurati<sup>476</sup>. Un simile fenomeno risulta in molti casi determinato dall'effettiva incapacità degli stessi amministratori di ottenere e mantenere una cognizione precisa in merito al numero e all'entità dei crediti da riscuotere. Il caso della chiesa di Santa Maria Maggiore di Trento appare a tale proposito particolarmente significativo: nel corso della visita del 1671, i visitatori, appurata l'esistenza di alcuni debitori insolventi, chiesero spiegazioni agli amministratori, i quali risposero di trovarsi in notevole difficoltà nell'identificazione di tutte le somme da riscuotere a causa dell'assenza di una raccolta completa di documentazione che attestasse i diritti dell'ente. Facendo ad esempio riferimento a un particolare contratto di livello fondato su un immobile di proprietà della chiesa e mai riscosso, essi affermarono di essere a conoscenza della sua esistenza solo grazie ad una «nota» lasciata dal loro antecessore<sup>477</sup>.

<sup>475</sup> Si confronti l'urbario della chiesa parrocchiale di Baselga di Piné redatto nel 1603 e relativo esclusivamente ai livelli in olio e cera. Cfr. APBaselga di Piné, 4.1.1.

<sup>476</sup> Si confronti, ad esempio, la denuncia espressa nel 1580 ai visitatori dal pievano di Santa Croce del Bleggio: « ... Extare plures familias debentes solvere livellos ecclesiae prout in registro veteri ibidem presentato apparet ... ». Vedi ADTn, *Atti visitali* 5 (1579-1581), c. 318r. Si vedano anche i decreti sindacali per la parrocchia di Isera: «C'è pure convenuto osservare che molti massari delle chiese e confraternite hanno lasciato addietro molte partite inesatte dando solo conto a' subentrati massari del rescosso, però vogliamo che in avvenire ogni massaro sotto il suo massariato debbi rescuotere tutto ciò che sin qui è maturato e si maturerà e che a suo debito siino notati tutti gli incorsi e crediti che non saranno rascossi quando egli non provi d'aver usato tutta la diligenza ... » (ADTn, *Atti visitali* 40, 1728, c. 472v).

<sup>477</sup> Vedi ADTn, *Atti visitali* 20b (1671), c. 10r: «Interrogati unde sciunt quod eadem domus sit

Come già attestato per la documentazione legale dei benefici parrocchiali, è dunque possibile rilevare anche nel caso delle fabbricerie un'estrema difficoltà nella salvaguardia del materiale documentario attestante le rendite, i diritti e i doveri degli enti<sup>478</sup>. Va comunque precisato come l'assenza di tale documentazione non possa essere attribuita esclusivamente a modalità di gestione poco virtuose o a scelte legate a una conservazione privata del materiale che ne avrebbero favorito la dispersione; essa appare infatti almeno in parte connessa a particolari soluzioni attuate al momento stesso della stipulazione dei vari contratti (soprattutto investiture a titolo di locazione e rinnovi delle stesse), che hanno dato spesso luogo alla redazione di semplici annotazioni su supporti documentari di vario tipo (urbani, inventari ma anche fogli sparsi)<sup>479</sup>, o non hanno determinato per essi alcuna forma di registrazione<sup>480</sup>, negando in ogni caso il ricorso a documentazione dotata di prerogative formali in grado di garantirle valore legale. Esplicite testimonianze al riguardo sono contenute ad esempio all'interno degli atti della visita pastorale condotta nel 1603, nel corso della quale i visitatori furono costretti in varie occasioni a ribadire la necessità che le stipulazioni di contratti di investitura a titolo di locazione e i relativi rinnovi venissero attestati anche in forma scritta, a riprova di come tale procedura venisse frequentemente ignorata<sup>481</sup>.

Ritornando alla problematica della mancata o incompleta riscossione dei crediti, è necessario precisare come tale fenomeno non producesse effetti diretti sul piano documentario, ma come la stessa documentazione avesse al con-

---

aggravata (...) afficto sive livello (...): non habbiamo altra scientia in questo aggravio se non da una nota lasciataci da signor Andrea Martini, nostro antecessore ... ».

<sup>478</sup> Si confronti, ad esempio, quanto riscontrato nella parrocchia di Lizzana nel 1750 durante l'udienza del curatore d'anime. Vedi ADTn, *Atti visitali* 56 (1750), c. 16r: «Archivio non ve n'è ma le scritture della chiesa sono tutte registrate ne' libri che tengono i massari in casa loro ed io non ho niente ... ». Vedi anche *ibid.*, c. 42v: « ... per prevenire qualunque disordine e disgrazia che nascer potrebbe dal tenir li libri maestri, urbani e documenti de' capitali e rendite delle chiese e confraternite in case private, ordiniamo che quanto prima li medesimi siino riposti in luogo sicuro ... ».

<sup>479</sup> Si confronti, ad esempio, quanto rilevato nel corso dell'ispezione alla pieve di Banale. Vedi ADTn, *Atti visitali* 15 (1671), c. 23r: «Locationes etiam in foliis volantibus».

<sup>480</sup> Solo nel 1770, ad esempio, l'amministrazione della chiesa di San Rocco di Volano rilevò l'assenza di documenti in grado di attestare l'avvenuto rinnovo dei vari contratti di livello stipulati a partire dal 1502. Per sopperire a tale mancanza si provvide alla redazione di nuovi documenti (successivamente riuniti in una filza), con i quali i vari affittuari rinnovarono o rinunciarono al loro contratto di livello. Vedi APVolano, F.1.1: «1770. Non si ritrovando memoria dalla prima istituzione dei livelli della venerabile chiesa filiale di S. Rocco di Volano seguita l'anno 1502 che si sieno mai rinnovate l'investiture de' medesimi, per ovviare perciò a' disordini e per provvedere insieme alle indennità e conservazione de' medesimi, di comune parere e consenso cioè del reverendissimo signor don Gasparo Focolari arciprete della ditta chiesa, si è venuto alla rinnovazione dell'investiture, come appare di mano in mano del presente libro».

<sup>481</sup> Si confronti, ad esempio, il caso della pieve di Banale. Vedi ADTn, *Atti visitali* 8 (1603), c. 145r: «Per l'avvenire le locazioni di dette possessioni non siano fatte ad alcuno oltre il termine di anni tre et siano fatte per iscritto determinando tutti i confini ... ».

trario un ruolo fondamentale nel palesare l'esistenza di irregolarità nell'attività contabile e ciò in conseguenza del fatto che gran parte della produzione documentaria delle chiese era finalizzata proprio a costituire un supporto per le operazioni di controllo e verifica dell'amministrazione degli enti. Così ad esempio, l'attestazione delle avvenute riscossioni all'interno di apposite unità documentarie (registri di riscossione) garantiva la possibilità di appurare l'esistenza di eventuali inadempienze da parte dei debitori. All'interno dei registri delle riscossioni veniva in genere riservata ad ogni conto corrente una sezione distinta, nella quale venivano riportate, più o meno sinteticamente, tutte le informazioni relative alla ragione e alla data di costituzione del debito, alla documentazione legale di riferimento, alla somma dovuta e alle eventuali clausole esistenti<sup>482</sup>. Negli esemplari più antichi (la produzione di tali registri è attestata in area trentina a partire dal secolo XVI) a tale descrizione facevano seguito, disposte su un'unica colonna in ordine cronologico, le attestazioni dei singoli pagamenti; nel corso del secolo XVIII si diffuse invece l'utilizzo della forma di registrazione tipica degli scadenzari, che prevedeva la distribuzione delle registrazioni in due sezioni distinte, di norma posizionate su facciate contrapposte, la prima dedicata all'annotazione del debito, la seconda alle registrazioni relative agli avvenuti pagamenti. A seconda delle scelte dell'amministratore potevano inoltre essere adottati registri distinti per ogni tipologia di riscossione (affitti, interessi su capitali dati in prestito e così via)<sup>483</sup>.

Le istruzioni elaborate dal Madruzzo nel secolo XVI prevedevano che alla scadenza del proprio mandato gli amministratori delle chiese rendessero conto della propria attività di fronte al parroco<sup>484</sup>. Si ha tuttavia notizia nel corso dell'età moderna di come tali prescrizioni venissero frequentemente disattese<sup>485</sup>, determinando di fatto anche un mancato ricorso alle procedure di produzione documentaria. Appare comunque necessario precisare come un simile fenomeno non vada ricondotto esclusivamente a fattori sostanzialmente acci-

<sup>482</sup> Ad ogni conto corrente erano in genere riservate una o due facciate; poteva tuttavia accadere che su un'unica facciata venissero riportati più conti, in genere divisi da una linea orizzontale. Si confrontino, ad esempio, i registri di riscossione della cappella di San Ruperto nella parrocchia di Villa Lagarina. Cfr. APVilla Lagarina, VIII.D.1-11.

<sup>483</sup> Cfr., ad esempio, APVolano, C.3.1: «Registro degli annui livelli riscossi in grani, frumento ed olio dal 1738 al 1776».

<sup>484</sup> Cfr. *Conc. Trid.*, Sess. XXII, *de ref.*, c. 9 e, per quanto concerne l'ambito locale, *Const. Madr.*, cap. 50. Per le aree del territorio dell'attuale diocesi di Trento soggette in passato all'autorità spirituale di altri vescovi cfr. *supra* alla nota 453.

<sup>485</sup> Si confronti, ad esempio, quanto rilevato nel corso della visita alla parrocchia di Villa Lagarina nel 1768. Vedi ADTn, *Atti visitali* 73 (1768), cc. 79v-80r: «Abbiamo osservato che i massari de' luoghi pii contro il tenore de' sinodali decreti tante fiato reiterati sogliono tollerarsi per più anni d'onde ne viene che non si fiano annualmente le rese de' conti. Vogliamo che in avvenire sia tolto un tale abuso, restringendo ad un solo anno la loro amministrazione, finito il quale si debbano dar conto ... ».

dentali, quali ad esempio l'inefficienza degli amministratori incaricati, ma si riveli spesso come una diretta conseguenza della tensione che generalmente caratterizzava i rapporti tra i curatori d'anime e il personale laico<sup>486</sup>.

In funzione della resa di conto, presumibilmente sulla base del materiale documentario utilizzato quotidianamente dagli amministratori (giornali di cassa, registri di riscossione), venivano compilati dei registri all'interno dei quali erano riportate in ordine cronologico tutte le entrate e le uscite con l'indicazione della data e della causale, nonché il calcolo del saldo finale (Tabella 2)<sup>487</sup>. La redazione e la conservazione di tale documentazione era in genere competenza degli stessi amministratori, i quali ne assumevano la custodia al momento dell'entrata in carica e provvedevano alla riconsegna all'atto della resa di conto. È possibile comunque attestare in alcuni casi l'esistenza di unità documentarie redatte da altri soggetti, quali il parroco, un notaio o un delegato della comunità<sup>488</sup>. Terminato l'esame dei dati presentati dagli amministratori, la prassi più diffusa prevedeva che all'interno degli stessi registri delle entrate e delle uscite fosse apposta una dichiarazione attestante l'avvenuta resa di conto, sottoscritta dal curatore d'anime o dal suo delegato e talvolta dagli altri individui presenti all'atto (giurati della comunità, massari). Nel corso delle procedure di revisione della contabilità non si verificava dunque alcuna specifica attività di produzione documentaria, ma si procedeva semplicemente ad un intervento sulle unità archivistiche già esistenti. Dall'analisi del materiale attualmente conservato emergono comunque, anche nel caso delle fabbricerie, testimonianze in merito alla diffusione di una metodologia di registrazione alternativa, in base alla quale il parroco stesso o un funzionario incaricato, in seguito alla presa visione della documentazione presentata dai fabbricieri,

---

<sup>486</sup> Il rifiuto di riconoscere al parroco la facoltà di presenziare alle rese di conto condizionava ad esempio l'amministrazione delle chiese e degli altri enti ecclesiastici presenti sul territorio della parrocchia di San Marco di Rovereto. Vedi ADTn, *Atti visitali* 30 (1708) c. 149r: «Vi son molti signori che amministrano queste chiese, confraternite e luoghi pii che non rendono conto al parroco ma tra di loro». Lo stesso accadeva anche a Calliano, sede di una curazia (fino al 1798) della parrocchia di Besenello, dove gli amministratori della chiesa di San Lorenzo si rifiutavano di sottoporre la propria gestione alla revisione del parroco. Vedi ADTn, *Atti visitali* 30 (1708), c. 15r: «Non vi è alcuna difficoltà circa l'amministrazione delle rendite sì di questa mia parrocchiale che filiali o confraternità, salvo che quella de Santo Lorenzo in Calliano, alla resa delli conti della quale io sono escluso». Il problema venne evidenziato anche nel corso della successiva visita del 1750, cfr. *supra* alla nota 126.

<sup>487</sup> Era inoltre possibile che per le registrazioni delle entrate e delle uscite venissero utilizzati registri distinti. Cfr., ad esempio, APSanta Maria Maggiore, 4.1.5: «Nota della spesa fatta da me Pietro Manci per la venerabile chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore di Trento, come massaro della medesima, incominciata il mese di novembre l'anno 1669» e 4.1.6: «Nota dello entrato ricevuta da me Pietro Manci come massaro della venerabile chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore di Trento, essendomi stato ingiunto tal incarico il mese di novembre anno corrente 1669».

<sup>488</sup> I verbali delle sedute delle rese di conto relative all'amministrazione della chiesa parrocchiale di Volano erano compilati da un incaricato della comunità (definito ora «ragionato», ora «scrivano», ora «attuario»). Cfr. APVolano, C.5.1-2.

procedeva alla compilazione di un ulteriore registro, riportando in forma riassuntiva il saldo attivo e passivo e una sorta di verbale della seduta della resa di conto (Figura 8). Come riferito in precedenza, tale pratica fu più volte condannata nel corso delle visite pastorali da parte dei rappresentanti dell'autorità vescovile, i quali sostenevano che all'interno dei registri prodotti nel corso dell'attività di revisione dovessero essere riportati in dettaglio tutti i movimenti di denaro e beni che coinvolgevano il patrimonio degli enti.

Tipologia documentaria	Oggetto delle registrazioni	Criteri di distribuzione dei dati	Origine dei dati
<i>Registri di riscossione</i>	Crediti	Sistematica	Originaria
<i>Giornali di cassa</i>	Operazioni contabili in entrata e in uscita	Cronologica	Originaria
<i>Registri di entrate e uscite</i>	Tutti i movimenti contabili che interessano il patrimonio dell'ente	Cronologica	Derivata

Tabella 2: Caratteristiche delle serie contabili prodotte dalle fabbricerie




Figura 8: Procedure documentarie per l'amministrazione della contabilità e la resa di conto delle fabbricerie

Accanto alla documentazione prodotta sulla base di specifiche disposizioni dell'autorità superiore e destinata principalmente ad essere utilizzata come strumento di controllo e verifica dell'attività delle fabbricerie, gli archivi parrocchiali conservano anche una quantità piuttosto rilevante di materiale documentario attribuibile alle amministrazioni delle chiese, la cui adozione risulta associata alle procedure di gestione quotidiana degli enti. Si tratta in sostanza di documentazione 'd'uso' prodotta dai fabbricieri esclusivamente a supporto della loro attività, le cui registrazioni, prive di valore probatorio, avevano la funzione di semplici promemoria in vista della compilazione della documentazione di sintesi da sottoporre alla verifica dell'autorità ecclesiastica. Queste finalità hanno naturalmente influito sulle dinamiche alla base della produzione di tale materiale documentario: l'eventualità dell'adozione e i criteri applicati nella sua stesura dipendevano infatti esclusivamente dalla volontà e dalle scelte degli stessi amministratori. È presumibile ad esempio che l'assenza di un'attività di controllo in merito alla natura e alla qualità delle registrazioni abbia indotto i redattori a riservare scarso interesse nei confronti della resa esteriore del materiale prodotto e a concentrare la propria attenzione esclusivamente sul suo contenuto (non era infrequente il ricorso a semplici carte sciolte o lo sfruttamento di singole unità documentarie per registrazioni di natura diversa), determinando di fatto esiti documentari eterogenei.

Le caratteristiche e le modalità d'impiego di tale documentazione ne condizionarono chiaramente anche la conservazione: il fatto che il materiale prodotto



non fosse dotato di alcun valore di prova ai fini dell'attestazione dei diritti degli enti e della revisione della loro attività contabile implicava che esso perdesse ogni utilità una volta che i dati fossero stati riportati in registri aventi efficacia probatoria. È lecito dunque ipotizzare che, una volta esaurita la funzione per la quale era stato creato, il materiale 'preparatorio' potesse essere eliminato. Non è comunque del tutto inverosimile che, trattandosi di unità documentarie create dagli stessi amministratori per facilitare e supportare la propria attività, la loro mancata conservazione presso gli archivi parrocchiali non sia da ricondurre semplicemente a pratiche di gestione attuate in forma privata<sup>489</sup>.

A conclusione dell'analisi delle prassi documentarie in uso presso le fabbricerie delle varie chiese nel corso dell'età moderna risulta indispensabile un'ultima precisazione: sebbene gli aspetti evidenziati abbiano goduto di una particolare diffusione all'interno delle realtà parrocchiali trentine, non appare possibile effettuare una periodizzazione o elaborare un quadro inerente all'evoluzione delle prassi documentarie applicabile alla generalità dei casi esaminati. Tali dinamiche hanno infatti interessato le singole realtà in epoche e con intensità diverse, subendo notevoli condizionamenti in relazione a fattori quali l'affidabilità e la scrupolosità degli amministratori, l'impegno del curatore d'anime nell'attività di verifica e, più in generale, le vicende e le circostanze in grado d'influenzare le forme di gestione degli enti e le connesse modalità di produzione e conservazione documentaria. Così ad esempio, nello stesso periodo in cui ai massari delle chiese della pieve del Bleggio venivano rimproverate una disdicevole tenuta delle registrazioni contabili, per lo più redatte su carte sciolte, e la scarsa tempestività nella resa dei conti<sup>490</sup>, la piccola chiesa di Nomi nella pieve di Villa Lagarina poteva vantare una gestione amministrativa e documentaria del tutto invidiabile, se il curato dichiarava ai visitatori:

«Tengo (...) inventario delle robbe della detta chiesa e suo urbario; il sindaco poi della chiesa viene eletto dai vicini con mio consenso, come coll'istesso meo consenso vengono eletti da' confratelli i massari della confraternita, li quali tutti d'anno in anno rendono il conto della loro administratione avanti di me et io conservo e custodisco li libri in un armar separate»<sup>491</sup>.

---

<sup>489</sup> Riguardo alla presenza di materiale documentario riconducibile all'amministrazione di chiese e altri enti ecclesiastici all'interno di archivi privati o familiari si rimanda, ad esempio, al caso dell'archivio della famiglia Bortolamedi di Roncogno (comune di Pergine Valsugana), nel quale si conserva documentazione per lo più di natura contabile prodotta da vari membri della famiglia in qualità di fabbricieri delle chiese di Costasavina e di Susà di Pergine e da essi successivamente conservata in forma privata. Cfr. al riguardo «*Scrissi queste memorie ad esempio de' miei trapassatti*», in particolare pp. 351-362.

<sup>490</sup> Cfr. *supra* alla nota 476.

<sup>491</sup> Vedi ADTn, *Atti visitali* 28 (1708-1710), c. 39r.

## b. Forme di conservazione policentrica

Nel corso dell'analisi delle prassi documentarie in uso presso le fabbricerie delle chiese in età moderna ci si è più volte riferiti a un elemento che ha notevolmente condizionato e caratterizzato la composizione dei fondi documentari di tali enti, vale a dire il fenomeno della conservazione 'policentrica' del materiale. Con tale espressione ci si riferisce a una particolare forma di gestione della documentazione che prevedeva la sua distribuzione in più luoghi. Origine di questa prassi deve essere considerata la molteplicità di attori che caratterizzava la stessa produzione documentaria; tale attività non coinvolgeva infatti un unico soggetto, ma richiedeva l'intervento ora del curatore d'anime (rese di conto, inventari e urbari), ora di amministratori laici dotati di incarichi limitati nel tempo e dunque in continuo avvicendamento. Se il materiale che in fase di redazione subiva, a vario titolo, l'intervento del parroco tendeva in genere a rimanere sotto la sua custodia anche una volta esaurite le funzioni alle quali era stato destinato, meno regolari erano le sorti della documentazione prodotta e utilizzata dai soli amministratori laici: in fase corrente essa veniva custodita privatamente dai produttori, mentre per la sua conservazione definitiva non erano applicati criteri univoci e, a seconda dei casi, tale compito veniva attribuito al curatore d'anime o rimaneva di competenza dei fabbricieri, determinando di fatto la distribuzione del materiale in più centri di raccolta. La diffusione e gli effetti di tale fenomeno risultano particolarmente chiari alla luce di un confronto tra le testimonianze offerte dagli atti visitali e quanto emerge dall'analisi della stessa documentazione conservata attualmente in archivio. Nei verbali delle visite è in primo luogo possibile individuare varie attestazioni relative al coinvolgimento diretto degli amministratori nella custodia del materiale documentario d'uso corrente: la verifica della contabilità delle chiese si svolgeva infatti sulla base di registri sottoposti ai visitatori direttamente dai fabbricieri, i quali risultavano esserne inequivocabilmente i detentori<sup>492</sup>. D'altronde, gli stessi curatori d'anime denunciavano spesso di

---

<sup>492</sup> Emblematico appare a tale riguardo quanto avvenne nella pieve di Villa Lagarina nel corso della visita del 1581. Vedi ADTn, *Atti visitali* 6 (1580-1581), cc. 502v-503v: «Cum autem (...) fuissent admoniti gubernatores seu administratores fabricae ecclesiae parochialis, montis pietatis et confraternitatis Beatae Mariae Virginis et hospitalis ut comparerent cum suis quisque libris relatumque fuisset illos non esse venturos (...) preter unum ex massariis fabricae qui, aliis absentibus, dixit nihil posse aliud ostendere quam presentem librum, in quo erant descripta quadam credita quae exigenda consignarunt magistro et architecto fabricae campanilis (...) apparet ita ut nihil certi ex eo libro percipi potuit nimirum de certitudine reddituum quomodo administrarentur et in quibus rebus an singulis annis rationes reddantur an massarii mutentur et quando et an si rationes administrationis bonorum ecclesiae fiunt et debitores remanent administratores ut plerumque evenit ecclesiae satisfaciant». Evidenti attestazioni in merito alla prassi degli amministratori di provvedere autonomamente all'acquisto, alla compilazione e alla conservazione della documentazione emergono spesso anche dalla

fronte ai delegati del vescovo la propria esclusione dall'amministrazione delle chiese ad opera dei fabbricieri, lamentando il fatto di non aver alcuna possibilità di verificare e spesso addirittura di visionare il materiale documentario prodotto nel corso della gestione contabile degli enti<sup>493</sup>. Sulla base di tali elementi risulta dunque lecito ipotizzare che una parte rilevante della documentazione prodotta non sia di fatto mai giunta sotto il controllo del parroco, nemmeno ai fini della conservazione. Una simile affermazione sembra trovare d'altronde conferma nell'attuale condizione in cui si presentano i fondi riconducibili alle fabbricerie delle chiese e, in particolare, nella scarsa continuità che spesso caratterizza le loro serie documentarie (soprattutto quelle costituite da documentazione 'd'uso') e che non appare imputabile esclusivamente a cattive procedure di conservazione<sup>494</sup>.

Pur essendo il frutto dell'attività di un unico ente, la documentazione prodotta nell'ambito dell'amministrazione delle fabbricerie era dunque caratterizzata da una conservazione distribuita in diversi luoghi, identificabili tanto con le abitazioni dei singoli amministratori, tanto con la casa canonica o, più in generale, con il luogo di custodia soggetto al controllo del curatore d'anime. Nel determinare le sorti delle singole unità documentarie e della loro collocazione costituiva un fattore decisivo il ruolo esercitato dal parroco al momento della loro produzione; di norma, infatti, l'intervento del curatore d'anime nelle fasi di formazione del materiale garantiva al sacerdote anche la facoltà di gestirne la successiva conservazione; al contrario, ciò che per qualsiasi motivo veniva sottratto all'azione del parroco al momento della produzione, più difficilmente tornava ad essergli affidato in fase di archiviazione.

---

semplice lettura delle intestazioni dei vari registri. Si veda, ad esempio, la formula presente sulla coperta del registro delle rese di conto della chiesa soggetta di Deggiano conservato nell'archivio parrocchiale di Commezzadura (1689-1818): «Libro delli conti della chiesa della Santissima Trinità di Dezan comperato da messer Martin Borzato sindaco di detta chiesa l'anno 1689, atteso che l'altro libro di detta chiesa fu abbruciato in casa d'esso sindaco nell'incendio seguito il 27 maggio dell'anno predetto nella suddetta villa di Dezan» (APCommezzadura, H.1.1).

<sup>493</sup> Vedi, ad esempio, ADTn, *Atti visitali* 85, c. 167r-v, 1827. Il parroco di Volano lamentava il fatto che i fabbricieri non gli consentivano di consultare i registri relativi ai conti della chiesa parrocchiale e degli altari: «Fin dal primo ingresso nella sua parrocchia furono eletti nuovi fabbricieri contro ogni sua dipendenza non solo, ma contro la dichiarata sua opposizione (...) ottennero dalle civili autorità di Rovereto di trasportare i libri della chiesa nelle private loro case ... ».

<sup>494</sup> A tale proposito gli atti visitali forniscono ancora una volta importanti riscontri: sulla base dei verbali prodotti nel corso della visita alla chiesa parrocchiale di Lizzana del 1750, ad esempio, è possibile appurare come la dispersione di materiale documentario fosse esplicitamente e inequivocabilmente ricondotta dagli stessi visitatori al « ... tener li libri maestri, urbari e documenti de' capitali e rendite delle chiese (...) in case private». Vedi ADTn, *Atti visitali* 56 (1750), c. 42v.

## c. Evoluzione normativa e prassi documentarie nel XIX secolo

L'attività documentaria delle fabbricerie subì nel corso del secolo XIX una radicale trasformazione a seguito dei mutamenti occorsi alla struttura organizzativa degli stessi enti. Sorti come istituzioni legate all'ambito comunitario, rispondenti a norme e ordinamenti di origine consuetudinaria, gli organismi deputati all'amministrazione degli edifici sacri furono infatti soggetti in questo periodo a una serie di iniziative attuate dalle autorità superiori laiche ed ecclesiastiche finalizzate a favorire il loro definitivo svincolamento dal controllo delle comunità<sup>495</sup> e il loro adeguamento a un modello organizzativo e operativo comune<sup>496</sup>. Tale intervento di regolarizzazione condusse a un potenziamento delle funzioni dei curatori d'anime nell'ambito dell'amministrazione degli edifici sacri, ampliando di conseguenza anche gli spazi d'intervento dei sacerdoti sul piano documentario e garantendo loro di fatto il completo controllo sulle procedure di conservazione del materiale prodotto, a discapito dei funzionari laici che videro progressivamente ridursi le proprie competenze<sup>497</sup>. Per gran parte del XIX e del XX secolo tali cambiamenti non andarono comunque ad intaccare l'individualità dei fondi archivistici delle fabbricerie<sup>498</sup>, che godettero infatti di una gestione autonoma e nettamente distinta da quella attuata dagli stessi curatori d'anime per la documentazione dell'ufficio parrocchiale, come testimoniato, ad esempio, dalla conservazione presso vari archivi di registri di protocollo adottati esclusivamente per la tenuta della corrispondenza riconducibile all'attività degli organi di amministrazione delle chiese<sup>499</sup>.

<sup>495</sup> Riguardo al processo che tra la fine del secolo XVIII e i primi decenni del XIX condusse al definitivo smantellamento delle autonomie comunitarie in favore di un maggior controllo delle autorità statali sul territorio cfr. NEQUIRITO, *Le carte di regola delle comunità trentine*, pp. 29-33.

<sup>496</sup> Cfr. *Norme per l'amministrazione del patrimonio delle chiese*.

<sup>497</sup> Si tenga tuttavia presente che particolari esigenze di razionalizzazione amministrativa, anche prima dell'emanazione di tale decreto, indussero in alcuni casi alla concentrazione dei compiti di gestione delle chiese filiali nelle mani degli amministratori delle parrocchiali. Vedi ad esempio APFolgoria, 4.3.1: «Già dal principio della propria erezione le rendite della chiesa (...) de' Ss. Valentino e Biasio in Carpaneda vennero sempre amministrate defferentemente da quelle della chiesa parochiale presentanea di Santo Lorenzo in Folgoria sino all'anno 1768, nel quale dalla sacra visita episcopale coll'obbligo di mantenerla per maggiore direzione tutte quelle a questa furono insolodate». Lo stesso processo interessò anche gli altari, la cui amministrazione, in molti casi autonoma, venne trasferita agli amministratori delle chiese anche prima che la normativa del 1811 lo imponesse esplicitamente.

<sup>498</sup> Pur non esprimendosi in merito alla loro natura giuridica, il codice pio-benedettino (can. 1182-1184) identificò le fabbricerie come organi distinti rispetto alla parrocchia. Al riguardo cfr. ONORATO, *Regime giuridico delle fabbricerie*, ripreso anche in CHIRONI, *Note sull'ordinamento degli archivi parrocchiali*.

<sup>499</sup> Cfr., ad esempio, APSan Marco, XI.4 e APAIa, R.7.1. Si tenga comunque presente che l'utilizzo di tale tipologia di registrazione, come nel caso della corrispondenza parrocchiale, non era associato ad alcuna forma di classificazione del materiale; la documentazione in entrata e in uscita

Come già rilevato nel caso di uffici parrocchiali e benefici, l'aumento delle disposizioni delle autorità superiori attinenti alle procedure da applicarsi in ambito documentario o, più in generale, nell'amministrazione degli edifici sacri e dei loro beni condussero in primo luogo all'introduzione di nuove tipologie documentarie e a una generale regolarizzazione delle prassi di produzione che determinarono di fatto un considerevole accrescimento del materiale conservato nei fondi archivistici delle fabbricerie. Inoltre, la diffusione di specifiche direttive inerenti ai criteri formali di redazione del materiale e il conseguente utilizzo di formulari e registri prestampati garantirono una tendenziale uniformità degli esiti dell'attività documentaria posta in essere all'interno delle singole realtà parrocchiali. Come detto, le richieste delle autorità superiori condussero anche all'introduzione di nuove procedure di registrazione. Se infatti nel corso dell'età moderna l'attività documentaria delle fabbricerie aveva luogo principalmente nell'ambito della gestione dei beni e delle rendite (documentazione legale e contabile), nel corso del XIX secolo i fondi si arricchirono di nuove tipologie documentarie, prodotte principalmente in funzione del coordinamento dell'attività istituzionale degli enti. In particolare, sulla base delle nuove *Norme per l'amministrazione del patrimonio delle chiese* venne introdotta nei singoli centri parrocchiali la prassi di convocare periodicamente tutti i fabbricieri al fine di discutere le questioni inerenti alle modalità di conduzione dell'attività amministrativa<sup>500</sup>. Sul piano documentario ciò determinò l'adozione di appositi registri destinati a contenere i verbali delle sedute, la cui compilazione venne inizialmente attribuita a uno dei fabbricieri per essere poi trasferita al parroco.

L'attività documentaria connessa alla gestione della contabilità quotidiana nel corso del XIX secolo non subì invece particolari mutamenti, soprattutto in relazione alle tipologie di registrazione adottate: venne ad esempio mantenuta la prassi di annotare regolarmente tutte le riscossioni dei crediti all'interno di appositi registri, definiti «partitari» o «libri maestri». Per quanto concerne i criteri di compilazione di tali unità documentarie, in questo periodo si consolidò la prassi di organizzare le registrazioni delle somme dovute e relativi pagamenti tipica dei registri di dare-avere, su facciate contrapposte<sup>501</sup>.

---

veniva registrata nei protocolli semplicemente con l'indicazione della data, del mittente o destinatario e dell'oggetto, senza alcun riferimento alla sua collocazione all'interno dell'archivio.

<sup>500</sup> Vedi BAZZANELLA, *Manuale d'ufficio*, p. 331: «Il curatore d'anime a seconda dei bisogni convocherà a sessione ed a consiglio gli altri membri dell'amministrazione della rispettiva chiesa. In queste occasioni ciascuno dei fabbricieri è in facoltà di esprimere liberamente riguardo agli affari sopra cui si avrà da discutere e da deliberare le proprie vedute e convinzioni, di fare le proprie proposte tendenti a promuovere il vantaggio e l'incremento delle sostanze della chiesa».

<sup>501</sup> È comunque ancora possibile reperire alcuni registri contenenti annotazioni di pagamenti organizzate su un'unica colonna. Cfr. ad esempio APCamposilvano, 3.2.2.

Le procedure connesse alla resa di conto subirono al contempo una radicale trasformazione, dovuta principalmente al trasferimento dei compiti di verifica dal parroco all'autorità diocesana. Tale passaggio di competenze incise soprattutto sulle modalità di utilizzazione dei registri delle entrate e delle uscite, i quali, pur mantenendo le stesse caratteristiche formali che li avevano contraddistinti in epoca precedente, cessarono di costituire il principale strumento per la revisione contabile, assumendo il ruolo di semplici materiali di consultazione utili per la redazione di altre tipologie documentarie. In ottemperanza alle richieste dell'autorità secolare, a partire dai primi decenni del XIX secolo venne quindi avviata nelle varie parrocchie la compilazione di piccoli registri prestampati (resoconti), nei quali venivano riportate in forma riassuntiva le informazioni desunte dai registri delle entrate e delle uscite (Figura 9)<sup>502</sup>.



Figura 9: Procedure documentarie per l'amministrazione della contabilità e la resa di conto delle fabbricerie (sec. XIX)

<sup>502</sup> Tale normativa ottenne in genere un'immediata applicazione; cionostante, in alcune realtà parrocchiali è possibile riscontrare l'impiego delle procedure tradizionali di revisione contabile almeno fino ai primi decenni del secolo XIX. Ad esempio, le rese di conto della chiesa parrocchiale di Folgaria seguirono ad essere effettuate mediante la presentazione al parroco delle registrazioni delle entrate e delle uscite fino al 1824. Cfr. APFolgaria, 4.3.2: «Libro de' conti parochiali di Folgaria 1802».

## 7. Altri enti

### a. L'amministrazione separata degli altari in Antico Regime

Nel corso dell'età moderna non era affatto inusuale che gli altari eretti nelle chiese godessero di una gestione finanziaria autonoma. Forniti di un proprio patrimonio, originato per lo più da lasciti pii, gli altari erano infatti dotati di propri amministratori, in genere selezionati dallo stesso soggetto che di fatto finanziava e soprintendeva alla loro gestione (comunità, privati, confraternite)<sup>503</sup>. Anche dal punto di vista archivistico l'amministrazione di tali enti determinava dunque la formazione di complessi documentari distinti rispetto a quello riconducibile alla chiesa parrocchiale. Bisogna comunque considerare che, stante la sostanziale uniformità di competenze ad essi attribuite, gli amministratori degli altari si servivano di tipologie di registrazione sostanzialmente analoghe a quelle utilizzate dai fabbricieri. Di contro, dal punto di vista quantitativo il materiale documentario prodotto per la gestione di tali enti e conservato all'interno degli archivi parrocchiali si presenta in genere piuttosto contenuto, soprattutto se messo a confronto coi fondi riconducibili alle fabbricerie. È inoltre possibile rilevare come la capacità attrattiva esercitata in fase di conservazione dall'archivio parrocchiale abbia di fatto generato esiti diversi a seconda delle prassi attuate per amministrare i singoli altari e, soprattutto, di chi ne detenesse l'effettivo controllo. Gran parte della documentazione conservata attualmente all'interno degli archivi parrocchiali risulta infatti riconducibile ad enti la cui gestione veniva esercitata da ufficiali agenti per conto dell'intera comunità di fedeli<sup>504</sup>; estremamente più rara appare invece la presenza di materiale documentario di altari amministrati da soggetti privati, che verosimilmente provvedevano personalmente anche alla conservazione della propria documentazione. Costituiscono un caso particolare gli altari retti dalle confraternite, la cui gestione, come si è già avuto modo di approfondire, avveniva unitamente all'amministrazione di tutti i beni e rendite spettanti ai sodalizi, non dando quindi luogo ad alcun fenomeno di autonoma produzione documentaria.

Riguardo agli altari di patronato privato è infine interessante rilevare come la condizione di autonomia in cui si trovavano ad operare tali istituti abbia in alcuni casi spinto i titolari ad optare per forme di amministrazione alternative, soprattutto per quanto concerne la composizione degli organi deputati alla direzione degli enti. Sebbene infatti il modello organizzativo più frequente-

---

<sup>503</sup> Cfr. RAVÀ, *Altare*, pp. 90-93.

<sup>504</sup> Le modalità di gestione non dovevano dunque essere molto differenti da quelle che caratterizzarono l'evoluzione dei fondi documentari delle fabbricerie.

mente adottato rimanesse quello fondato sull'attribuzione degli incarichi di gestione ad una o due persone selezionate, è comunque possibile attestare l'esistenza di enti dotati di una organizzazione interna più articolata. Risulta particolarmente significativo al riguardo il caso dell'amministrazione dell'altare dei Santi Romedio, Raffaele e Carlo Borromeo, eretto nella chiesa parrocchiale di Volano<sup>505</sup>, la cui dotazione era stata costituita attraverso numerose donazioni effettuate dai membri dei vari rami della famiglia Raffaelli. L'ente godette di una gestione autonoma fino al 1967, quando la fondazione stabilì di rinunciare ad ogni diritto di patronato e di mettere in vendita tutti i beni<sup>506</sup> per donare il ricavato alla chiesa parrocchiale, trasferendole anche gli oneri relativi alle messe e alla manutenzione dell'altare. L'amministrazione delle sostanze dell'altare competeva «per consuetudine»<sup>507</sup> ai membri della famiglia Raffaelli, tra i quali venivano selezionati annualmente due massari che dovevano attendere all'effettiva gestione della contabilità, nonché provvedere alla manutenzione dell'altare, al coordinamento e alla vigilanza sugli adempimenti delle disposizioni testamentarie. Tutte le decisioni dovevano comunque essere discusse preventivamente dai rappresentanti dei vari rami della famiglia riuniti in assemblea; oltre al collegio dei massari veniva dunque a costituirsi un ulteriore organo, la cui attività dava naturalmente luogo anche a forme di produzione documentaria. Il fondo attribuibile all'ente risulta infatti costituito, oltre che dalla tradizionale documentazione contabile<sup>508</sup>, da registri contenenti i verbali delle sedute di direzione<sup>509</sup>.

A partire dagli ultimi decenni del secolo XVIII, si verificò all'interno delle varie parrocchie una generale tendenza verso il congiungimento delle amministrazioni dei singoli altari soggetti al controllo comunitario<sup>510</sup> con quella della chiesa; ciò determinò la fusione delle sostanze di proprietà dei differenti enti e la conseguente costituzione di un patrimonio comune affidato a un uni-

<sup>505</sup> La consacrazione dell'altare originario, eretto all'interno della cappella di San Valentino, successivamente inglobata nella chiesa parrocchiale, si svolse il 26 aprile 1636 durante la visita pastorale. Cfr. ADTn, *Atti visitali* 11 (1596-1653), c. 295r.

<sup>506</sup> Vedi APVolano, A.14.16/1, c. 211 (1967 dicembre 31): «I massari della fondazione riuniti in seduta ordinaria il 15.2.1967 decisero: I. di rinunciare ad ogni diritto di patronato e amministrazione, II. di vendere i campi e di dare il ricavato alla chiesa parrocchiale di Volano con l'impegno di realizzare il riscaldamento in essa chiesa, III. di passare alla chiesa parrocchiale l'onere della celebrazione delle messe legatarie e della manutenzione dell'altare di S. Romedio».

<sup>507</sup> Vedi ADTn, *Fondazioni* 50, c. 191 (1863 ottobre 30): «... da tempo immemorabile è introdotta la consuetudine che il diritto di patronato e l'amministrazione delle sostanze con cui è dotato l'altare di S. Romedio venga esercitato a mezzo di duo massari delle famiglie Raffaelli ... ».

<sup>508</sup> Cfr. APVolano, J.2.1-8.

<sup>509</sup> Cfr. APVolano, J.1.1 (1769-1855).

<sup>510</sup> Il fenomeno appare meno frequente nel caso degli altari di patronato privato: si faccia ancora una volta riferimento al caso dell'altare di San Romedio della chiesa parrocchiale di Volano, la cui amministrazione rimase autonoma fino al secolo XX.



co organo di gestione. All'origine di tale fenomeno deve essere certamente individuata l'intenzione di razionalizzare e centralizzare i vari processi amministrativi in atto al fine di scongiurare per quanto possibile il verificarsi di disordini e irregolarità. Particolarmente significativo al riguardo risulta il caso della parrocchia di Folgaria, ove nel 1775 comunità, massari e parroco stabilirono l'accentramento nelle mani di un'unica coppia di massari delle funzioni di governo sui cinque altari eretti nella chiesa parrocchiale e fino a quel momento dotati di propri amministratori. Come emerge chiaramente da una nota inserita al principio del registro delle rese di conto adottato nel 1775 in seguito a tale riforma, la decisione venne determinata dall'esigenza di porre fine alla generale confusione che caratterizzava la gestione della contabilità dei vari enti, imputata proprio al fatto che ciascun altare era amministrato da persone diverse:

«Indi essendo stato più volte osservato in esperienza che la diversità de' massari secondo l'antico costume del paese ordinariamente preposti al speciale maneggio del'entrate aspettanti alli altari nella stessa della Beata Vergine Maria del Santissimo Rosario, di S. Antonio da Padova, di S. Leonardo e S. Rocho veniva in fine d'ogni anno a cagionare grave disturbo alle registrazioni medesime con danno nei conti, perciò da' magnifici domini governi e rappresentanti della Communità di Folgaria e massari della chiesa parochiale medesima in pieno consiglio radunati avanti quest' illustrissimo reverendissimo signor arciprette Giovanni Battista del Mersi, coll' intervento e consenso del vicariale ufficio commissariale in forma li 30 dicembre 1775 fu conchiuso e stabilito d'incorporare l'entrate o rispettive rendite anche delli filiali prenominati altari all'altare maggiore di Santo Lorenzo coll'obbligo del mantenimento futuro in perpetuo circa l'occorevole ad uso delli medesimi senza lasciar nelle fonzioni loro manchar cosa veruna che sia necessaria in guisa che venghi ad essere di tutti consolidata in tutto e per tutto una sola l'amministrazione da farsi parochialmente coll'assistenza di due soli massari, che in occasione della resa de' conti entro il mese dicembre annualmente verranno secondo il solito da' magnifici domini governi della Communità, previo l'assenso del reverendissimo signor arciprette o di chi ad arbitrio eletti overo confermati. Onde provisto il libro fu successivamente ordinato questo nuovo impianto di registrature da continuarsi a spese de' stipendiati massari con buono e bello carattere in fedeltà raccomandando senza spegazzi o viziature per notizia più chiara e sicura de' posterì, come segue»<sup>511</sup>.

---

<sup>511</sup> Vedi. APFolgaria, 4.3.1. All'interno di tale unità archivistica sono dunque contenute le registrazioni attinenti alla contabilità di tutti gli altari della chiesa. Si confronti anche il caso degli altari della chiesa di Tenno, i quali godettero di amministrazione separata fino al 1811. Cfr. APTenno, 4.1.1-14.

## b. Istituti assistenziali

All'interno di un limitato numero di archivi parrocchiali trentini è possibile individuare la presenza di materiale documentario prodotto nell'ambito dell'amministrazione di particolari tipologie di enti – gli ospedali – istituiti allo scopo di garantire assistenza caritativa e sanitaria ai bisognosi<sup>512</sup>, la cui gestione veniva esercitata, a seconda delle dinamiche all'origine della loro fondazione, ora da confraternite<sup>513</sup> ora dalle stesse comunità<sup>514</sup> attraverso propri rappresentanti. Il susseguirsi di donazioni e lasciti pii in favore degli ospedali determinò nel corso dell'età moderna un continuo incremento dei patrimoni di tali enti e un conseguente ampliamento del loro volume d'affari, fondato soprattutto sulla stipulazione di contratti di locazione e sull'investimento delle rendite ottenute attraverso prestiti a interesse (censi, mutui). L'attività degli amministratori era costantemente soggetta al controllo dell'autorità diocesana<sup>515</sup>, che si concretizzava in ispezioni periodiche svolte nel corso delle visite pastorali e, soprattutto, tramite la partecipazione dei curatori d'anime alle sedute annuali per la resa dei conti. Proprio ai compiti di verifica e sorveglianza attribuiti ai parroci sembra dover essere ricondotta la presenza presso gli archivi parrocchiali di documentazione prodotta dagli ospedali. Tale materiale è infatti costituito quasi esclusivamente da registri compilati in funzione o nel corso della resa di conto, all'interno dei quali si trovano annotate, in genere ad opera degli stessi amministratori, tutte le entrate e le uscite sostenute nel corso dell'anno, estratte presumibilmente da documentazione preparatoria della quale non si conserva tuttavia pressoché alcuna traccia. Una volta esaminate le informazio-

---

<sup>512</sup> Cfr. GARBELLOTTI, *Carità e assistenza tra continuità e riforme*, in particolare p. 377, ove si mette in luce la tendenza degli istituti assistenziali trentini a mantenere inalterato, per l'intera età moderna, l'assetto caratteristico dell'ospizio medievale, ove le finalità caritative prevalevano generalmente su quelle terapeutiche. In merito alle strutture ospedaliere cfr. anche PASTORE, *Strutture assistenziali fra Chiesa e Stati*, in particolare pp. 435-442. Riguardo al caso trentino cfr. GARBELLOTTI, *Le risorse dei poveri*.

<sup>513</sup> Si pensi, ad esempio, al caso dell'ospedale alemanno di Trento. Cfr. al riguardo GARBELLOTTI, *L'ospedale alemanno*.

<sup>514</sup> Si consideri, ad esempio, il caso dell'ospedale di Volano, amministrato direttamente dalla comunità.

<sup>515</sup> *Conc. Trid. Sess. XXII, de ref.*, c. 9. Per quanto concerne la normativa di ambito locale vedi *Const. Madr.*, cap. 61: «Quia sacrum Tridentinum Concilium nobis imponit curam providendi ut hospitalia et alia loca pia fideliter administrantur, statuimus ut qui ad hospitalium, montis pietatis et piarum confraternitatum quorumcunque regimen assumuntur iurent in manibus vicarii nostri, vel ab eo deputati, se fideliter officium suum facturos, bona ipsorum locorum ad deputatos usus dispensatos et, si quae indebite alienata fuerint, recuperatos. Ne vero bona huiusmodi locorum et piorum eleemosynas ad privata sua commoda convertant, omnia mobilia et immobilia bona in inventarium diligenter redacta durante eorum administratione (quae ultra triennium non extendatur) nullatenus conducere vel suis usibus accomodare possint; ac singulis annis nobis vel subdelegatis nostris administrationis rationem reddere teneantur ... ».

ni contenute nei registri, i parroci e gli altri soggetti che prendevano parte alle operazioni di revisione (a seconda delle tradizioni locali potevano partecipare alla resa di conto i rappresentanti della comunità e gli amministratori degli ospedali) provvedevano a redigere e a sottoscrivere le dichiarazioni attestanti l'avvenuta procedura.

La conservazione di tali registrazioni si rivela oggi fondamentale per valutare la sollecitudine con la quale le amministrazioni dei singoli ospedali attendevano alle disposizioni emanate dall'autorità diocesana in materia di revisione contabile. Il fatto che gli esemplari individuati costituiscano generalmente delle serie documentarie dotate di una particolare continuità consente infatti di appurare come la pratica della resa di conto venisse svolta con sostanziale regolarità<sup>516</sup>. Dall'analisi della documentazione attualmente conservata è comunque possibile attestare come gli amministratori degli ospedali si siano spesso serviti degli archivi parrocchiali anche per la conservazione di altre tipologie documentarie e in particolare della documentazione legale degli enti; nei fondi riferibili a tali soggetti produttori si riscontra infatti la presenza di un'ingente quantità di pergamene, carte sciolte e strumentari<sup>517</sup>.

Nel 1811 il Decreto Vicereale del 15 febbraio stabilì che «tutti gli ospedali, gli orfanotrofi, i luoghi pii, i lasciti e le fondazioni di beneficenza di qualunque denominazione»<sup>518</sup> fossero sottoposti a un'unica amministrazione denominata Congregazione di carità, in modo tale da garantire allo Stato maggiori possibilità di intervento e di controllo nel settore dell'assistenza. Le competenze di tali organismi vennero successivamente confermate anche dalla reinsediata autorità imperiale con l'editto concernente la «Provvisoria organizzazione delle autorità politiche e lo stabilimento delle massime fondamentali per l'attuale amministrazione interinale del Tirolo Italiano» del 1° marzo 1814<sup>519</sup>.

<sup>516</sup> Ad esempio, i registri per le rese di conto attribuibili all'ospedale di Cles coprono, con limitate lacune, il periodo compreso tra il 1629 e il 1778. Analogo discorso vale per i registri prodotti dall'ospedale di Villa Lagarina, i quali costituiscono una serie documentaria estesa dal 1599 al 1694.

<sup>517</sup> All'interno del materiale documentario attribuibile all'ospedale di Villa Lagarina è ad esempio possibile rilevare sia la presenza di registri contenenti copie autentiche di documentazione legale di proprietà dell'ente (APVilla Lagarina, Archivi aggregati, Ospedale di Villa Lagarina, 2-7), sia quella di atti sciolti conservati nel carteggio parrocchiale (APVilla Lagarina, III.36-39).

<sup>518</sup> Vedi decreto vicereale 15 febbraio 1811 in *Bollettino delle leggi del Regno*, 1811, pp. 133-152: «Volendo stabilire nell'amministrazione della pubblica beneficenza e dei fondi di ogni natura ad essa consacrati nel dipartimento dell'Alto Adige e nei cantoni di Tobiano e Primiero aggregati al dipartimento della Piave il sistema economico regolare ed uniforme prescritto ed osservato negli altri dipartimenti del regno (...). In ogni comune (...) gli spedali, orfanotrofi, luoghi pii, lasciti e fondi di pubblica beneficenza, di qualunque denominazione essi siano (salvi i diritti patronati delle famiglie), avranno una sola e medesima amministrazione che prenderà il titolo di Congregazione di carità».

<sup>519</sup> Vedi *Editto concernente la provvisoria organizzazione delle autorità politiche e lo stabilimento delle massime fondamentali per l'attuale amministrazione interinale del Tirolo Italiano ed Illirico*, 1° marzo 1814, Titolo II, § 118 in *Raccolta delle leggi provinciali*, p. 146: «Gli istituti di

Lo Stato attuava la sorveglianza sull'attività delle Congregazioni di carità attraverso le proprie strutture distrettuali<sup>520</sup>, mentre la direzione a livello locale era generalmente affidata ai parroci<sup>521</sup>. In ogni centro parrocchiale infatti, il curatore d'anime presiedeva l'organo dirigente dell'ente («consiglio»), composto anche da un amministratore, dal capocomune e da due consiglieri.

La presenza negli archivi parrocchiali di materiale documentario prodotto da tali enti appare dunque facilmente giustificabile facendo riferimento al ruolo esercitato nel loro ambito dagli stessi sacerdoti. Si tenga comunque presente che tale fenomeno non deve essere interpretato come il frutto di una sistematica prassi di gestione documentaria, ma semplicemente come il risultato di avvenimenti e scelte occasionali; i fondi riferibili agli istituti di assistenza di età contemporanea sono infatti generalmente conservati presso le sezioni storiche degli archivi comunali a seguito delle disposizioni previste dalla L. 847 del 1937, con la quale si determinò la soppressione delle Congregazioni di carità e il trasferimento delle loro funzioni e della loro dotazione ai neo-costituiti Enti comunali di assistenza<sup>522</sup>.

La frammentarietà del materiale attualmente conservato rende di fatto difficoltosa la ricostruzione delle prassi documentarie attuate dagli enti nel corso della loro attività quotidiana; ciononostante, risulta possibile ricondurre la documentazione prodotta a tre distinti ambiti operativi: quello amministrativo, quello contabile e quello relativo all'attuazione dell'attività assistenziale. Per quanto riguarda il materiale documentario utilizzato nel corso delle proce-

---

beneficenza esistenti sotto il nome di Congregazioni di carità sono commendevoli per molte considerazioni. La Reggenza riconosce i segnalati servizi, che nel corso dei tre ultimi anni hanno essi prestato a favore dell'umanità languente e pel sostegno e promozione delle rispettive fondazioni e si ripromette dai medesimi eguale zelo ed impegno disinteressato per l'avvenire ed in questa fiducia Essa non tarda a provvisoriamente confermarli ne' luoghi ove esistono e di invitarli ad esporle tutte quelle circostanze, che riguardano il compimento del numero di membri che vi appartengono, l'amministrazione della sostanza ed il miglioramento di tali istituti».

<sup>520</sup> Vedi BAZZANELLA, *Manuale d'ufficio*, p. 524: «La sorveglianza sugli istituti pei poveri (...) spetta alle autorità politiche distrettuali, le quali decideranno anche nei casi che oltrepassano le attribuzioni dei preposti degli istituti pei poveri o quando questi fossero tra di loro discordi e così quale prima istanza nei casi di reclamo».

<sup>521</sup> Vedi BAZZANELLA, *Manuale d'ufficio*, p. 519: «E sebbene la legge non determini espressamente la presidenza della Congregazione di carità nella persona del curatore d'anime del luogo, almeno la suppone; ciò si deduce dal tenore del decreto governativo 6 marzo 1841, n. 4893, in cui disponesi che alla morte del parroco si debba liquidare il patrimonio della chiesa e del Fondo poveri».

<sup>522</sup> Vedi L. 3 giugno 1937, n. 84, art. 5: «Con la data di entrata in vigore della presente legge è soppressa in ogni comune la Congregazione di carità. L'Ente comunale di assistenza ha tutte le attribuzioni che sono assegnate dalle leggi vigenti alla Congregazione di carità, intendendosi sostituito in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione l'Ente comunale di assistenza alla Congregazione di carità»; art. 6: «Con la entrata in vigore della presente legge sono di diritto trasferiti ad ogni Ente comunale di assistenza il patrimonio della Congregazione di carità del rispettivo comune».

ture amministrative, è oggi possibile riscontrare la conservazione presso gli archivi parrocchiali di registri contenenti i verbali delle sedute degli organi direttivi e, in alcuni casi, di registri di protocollo finalizzati alla gestione della corrispondenza, nei quali non sono tuttavia presenti elementi in grado di attestare l'applicazione di particolari forme di classificazione del carteggio<sup>523</sup>. Le Congregazioni di carità disponevano di patrimoni costituiti dai beni pertinenti agli enti assistenziali operanti prima della loro fondazione, nonché da ulteriori entrate la cui origine era definita da un'apposita normativa elaborata dall'autorità secolare<sup>524</sup>. L'amministrazione di tali sostanze determinò la produzione di particolari tipologie documentarie destinate al mantenimento della memoria dei beni e dei diritti spettanti ai singoli enti (urbani e inventari generalmente compilati dagli stessi curatori d'anime), alla registrazione dei vari movimenti di cassa (registri partitari e giornali di cassa), nonché al supporto delle procedure di revisione contabile (rese di conto compilate su moduli prestampati). Appaiono invece riconducibili alle fasi di svolgimento dell'attività assistenziale alcuni registri contenenti elenchi di persone bisognose o attestazioni relative alle distribuzioni di denaro, viveri e altri beni, delle quali venivano conservate talvolta anche le ricevute.

### c. Consigli scolastici locali

Negli archivi parrocchiali è possibile riscontrare con notevole frequenza la presenza di unità documentarie chiaramente attribuibili ai Consigli scolastici locali. Tali organismi, presenti in ogni centro scolastico della contea del Tirolo, vennero istituiti sulla base della legge provinciale del 30 aprile 1892 relativa alla vigilanza sull'attività delle scuole pubbliche<sup>525</sup>. Ne facevano parte

---

<sup>523</sup> Ad esempio, all'interno del registro di protocollo della Congregazione di carità di Volano risultano segnalati la data, l'oggetto e il tenore dei singoli documenti, mentre non è presente alcun riferimento a forme di classificazione del carteggio. Cfr. APVolano, M.1.1.

<sup>524</sup> Vedi BAZZANELLA, *Manuale d'ufficio*, pp. 527-528: «... spontanee elargizioni di denari e generi e pii legati. L'elemosina raccolta dalle rispettive cassette poste nelle chiese, cappelle od assicurate a delle colonne a pro dell'istituto de' poveri. I sussidi fissi, dipendenti da sottoscrizioni. Le raccolte settimanali col bossolo di casa in casa, o nelle chiese nelle giornate d'anniversario, eccettuate quelle destinate per la chiesa, che si fanno colla borsa delle elemosine. Le multe. Le tasse che vengono soddisfatte per pubbliche produzioni, spettacoli e licenze di musica da ballo. Il terzo, che si devolve ai poveri dell'eredità di ecclesiastici defunti senza testamento (...). Gli interessi dei capitali costituenti il patrimonio dell'istituto e di fondazioni, in quanto non sieno espressamente dedicati ad altri scopi della fondazione. I percenti dei poveri negli incanti».

<sup>525</sup> Cfr. *Legge dei 30 aprile 1892 valevole per la Contea principesca del Tirolo concernente la sorveglianza sulle scuole*, in *Bollettino provinciale delle leggi e delle ordinanze per la Contea principesca del Tirolo*, 1892, puntata II, n. 7, pp. 10-26. Riguardo alla storia istituzionale della scuola elementare trentina dalla riforma del 1774 agli anni Settanta del XX secolo cfr. *Gli archivi delle scuole*

di diritto i parroci locali, i podestà e i maestri dirigenti dei vari istituti scolastici, ai quali si aggiungevano due esponenti delle rappresentanze comunali. I Consigli scolastici locali avevano funzioni e competenze sia di natura amministrativa e finanziaria (gestione del fondo scolastico e cura dell'edificio), sia d'ambito didattico (redazione del regolamento scolastico, vigilanza sul regolare svolgimento delle lezioni e sulla frequenza da parte degli alunni). Ogni istituto locale faceva riferimento, a livello distrettuale, a un Consiglio scolastico distrettuale, che a sua volta dipendeva da un Consiglio scolastico provinciale, facente capo direttamente al Ministero del culto e dell'istruzione. Tale organizzazione rimase operativa fino al 1° ottobre 1924, quando l'ordinamento scolastico trentino venne adeguato al modello italiano<sup>526</sup>.

La presenza all'interno degli archivi parrocchiali di unità archivistiche prodotte dai Consigli scolastici locali può essere giustificata facendo riferimento al ruolo esercitato dai parroci all'interno degli enti, ruolo che garantiva loro la possibilità di intervenire sulla documentazione sia al momento della sua produzione, sia, occasionalmente, in fase di gestione. Il materiale documentario riconducibile a tali soggetti produttori conservato negli archivi parrocchiali risulta tuttavia generalmente circoscritto a pochi registri isolati e solo raramente è possibile individuare serie dotate di un'estensione cronologica considerevole. Ne consegue dunque che il deposito della documentazione sotto la custodia dei parroci non fosse una procedura abituale, ma al contrario un evento occasionale, presumibilmente connesso al coinvolgimento diretto dei curatori d'anime in fase di produzione<sup>527</sup>. Data l'origine episodica della presenza di documentazione riconducibile ai Consigli scolastici locali all'interno degli archivi parrocchiali, appare evidente come la natura di tale materiale risulti particolarmente variegata. Tra le tipologie documentarie più diffuse figurano i registri dei verbali delle sedute<sup>528</sup> e i registri di protocollo<sup>529</sup>, la cui presenza permette di ipotizzare che nell'organigramma degli enti i parroci esercitassero

---

*elementari trentine*, pp. XXIX-LXIV; *Per una storia della scuola elementare trentina; A scuola! A scuola!*.

<sup>526</sup> Si tenga comunque presente che all'interno degli archivi delle parrocchie sedi di decanato è possibile individuare documentazione di argomento scolastico risalente anche all'epoca precedente la costituzione dei Consigli scolastici locali, in ragione dell'incarico di ispettore scolastico attribuito in quell'epoca ai decani. Cfr. *infra*, alla nota 537.

<sup>527</sup> Generalmente i fondi documentari dei Consigli scolastici locali sono infatti conservati presso gli archivi storici comunali. Cfr. al riguardo *Gli archivi delle scuole elementari trentine*, p. LXII.

<sup>528</sup> Si confrontino, ad esempio, i registri dei verbali delle sedute presenti negli archivi parrocchiali di Livo (Cfr. APLivo, ACSC.1) e Malé (Cfr. APMalé, Archivi aggregati inattivi, 32-33).

<sup>529</sup> Si confrontino, ad esempio, i protocolli degli esibiti conservati presso gli archivi parrocchiali di Volano (Cfr. APVolano, Z.1.1) e Malé (cfr. APMalé, Archivi aggregati inattivi, 43). Si tenga presente che tali registri sono privi di qualsiasi riferimento a un sistema di classificazione del carteggio; nell'archivio di Malé ad esempio, è presente documentazione del Consiglio scolastico protocollata, ma organizzata esclusivamente in ordine cronologico.

frequentemente anche le funzioni di segretari. Alla gestione finanziaria dei fondi scolastici locali sono invece riconducibili i giornali di cassa, mentre alle funzioni di vigilanza esercitate dai Consigli scolastici in merito al regolare ottemperamento all'obbligo scolastico vanno associati i registri delle matricole, all'interno dei quali, sulla base delle informazioni desunte dai registri dei battesimi, venivano riportati i nominativi dei bambini soggetti all'obbligo scolastico<sup>530</sup>.

#### d. Uffici decanali

La struttura organizzativa del territorio diocesano fin dall'età basso-medievale prevedeva l'esistenza di organismi sovra-plebanali definiti decanati foranei<sup>531</sup>, le cui funzioni erano limitate a compiti di controllo sull'applicazione dei decreti visitali e sul comportamento dei sacerdoti, nonché a incarichi di mediazione tra l'autorità diocesana e il clero locale<sup>532</sup>. Per tutta l'età moderna tali istituti non furono dotati di una sede e di un territorio definiti: il titolo di decano veniva infatti attribuito ai parroci o pievani ritenuti più autorevoli e, in base al prestigio degli incaricati, veniva anche stabilita l'estensione della circoscrizione territoriale soggetta al loro controllo. Solo a partire dalla fine del secolo XVIII i decanati cominciarono progressivamente a ottenere un'estensione stabile. In seguito a tale processo alcuni centri parrocchiali divennero dunque sedi decanali e i curatori d'anime in essi operanti assunsero di conseguenza gli incarichi connessi a tali organismi, procedendo anche alla produzione della relativa documentazione. Data la corrispondenza esistente tra le sedi dei decanati e i centri parrocchiali, nonché tra i soggetti produttori della documentazione decanale e i redattori del materiale riconducibile agli uffici parrocchiali, è facile ipotizzare che anche i luoghi destinati alla conservazione del materiale documentario dei due istituti dovessero necessariamente coincidere. In effetti, gli archivi parrocchiali vennero utilizzati a partire dal secolo XIX come centri di raccolta per tutta la documentazione prodotta e conservata dai parroci in qualità di decani.

Come detto, l'attività dei decani era limitata allo svolgimento di semplici funzioni di controllo nei confronti del comportamento dei sacerdoti operanti sul territorio e non comportava dunque il ricorso a un'intensa pratica documentaria. Il materiale su registro da essi prodotto e attualmente conservato risul-

<sup>530</sup> Cfr. ad esempio APTenno, AA.b.8.

<sup>531</sup> Riguardo a tali istituti cfr. FERRARIS, *Prompta Bibliotheca*, VIII, ad verb. *Vicarius foraneus*; in riferimento al caso trentino cfr. NUBOLA, *Conoscere per governare*, in particolare pp. 29-37; CASSETTI, *Guida storico-archivistica*, pp. 819-824.

<sup>532</sup> Cfr. *Const. Madr.*, cap. 39.

ta infatti sostanzialmente riconducibile a quattro tipologie. Godono in primo luogo di una limitata diffusione i registri destinati a contenere i verbali delle conferenze dei casi, vale a dire delle sedute convocate periodicamente dai decani e aperte a tutto il clero locale, durante le quali venivano discussi alcuni casi morali<sup>533</sup>. La normativa elaborata dall'autorità ecclesiastica in materia prevedeva infatti che nel corso di tali sedute venissero verbalizzate tutte le posizioni espresse dai singoli sacerdoti<sup>534</sup>. Il controllo sull'attività del clero era esercitato dai decani anche attraverso lo svolgimento di visite annuali sul territorio, nel corso delle quali essi provvedevano alla stesura, su fogli sciolti o su registri, di appunti, riflessioni e verbali che vengono generalmente ancora conservati presso le sedi decanali<sup>535</sup>. Per garantire una più sicura conservazione dei dati relativi alle matricole dei nati, dei morti e dei matrimoni l'autorità ecclesiastica, con la comunicazione dell'Ordinariato ai decani del 5 maggio 1826 (successivamente confermata dal decreto governiale del 18 luglio 1835 e dal decreto vescovile del 14 febbraio 1877), impose che i curatori d'anime inviassero annualmente copia di tali documenti ai decani, i quali avrebbero dovuto a loro volta assicurarne la conservazione. Tra il materiale documentario attribuibile agli uffici decanali sono dunque riscontrabili raccolte di copie delle matricole, redatte, come imposto dalla normativa in materia, «in fogli legati l'uno all'altro»<sup>536</sup>, conservate generalmente in ordine cronologico e distinte ora a seconda della località di provenienza, ora della tipologia dei dati contenuti (nati, morti o matrimoni). Infine, per quanto riguarda il carteggio va rilevato come in molti casi la corrispondenza dell'ufficio decanale sia stata gestita dai curatori d'anime senza operare particolari distinzioni rispetto a quella di pertinenza parrocchiale. In alcuni rari casi è tuttavia possibile riscontrare la conservazione di registri di protocollo appositamente adottati per la registrazione della corrispondenza decanale<sup>537</sup>.

<sup>533</sup> La presenza di tali registri è attestata solamente all'interno di alcuni archivi parrocchiali: cfr., ad esempio, Ala (1751-1816; 1927-1949), Villa Lagarina (1912-1945), Rovereto, San Marco (1774-1785; 1894-1935), Cles (1907-1931), Mezzolombardo (1864-1868; 1880-1884), Spiazzo Rendena (1900-1909), Vigo Lomaso (1906-1937), Cavalese (1861-1883).

<sup>534</sup> Si confronti al riguardo il contenuto della lettera circolare del vescovo coadiutore Francesco Felice Alberti d'Enno del 10 marzo 1757. Cfr. ADTn, *Bolle, editti, circolari*, Bolle, editti papali e circolari vescovili ecc. dal 1537 al 1782, Tomo I, doc. 61. Cfr. anche il decreto vescovile del 13 agosto 1883, in *Foglio diocesano*, 7 (1883), p. 52. Il decreto del 1883, in particolare, prevedeva che all'interno dei verbali dovesse «... apparire il corso della pertrattazione, il cui risultato non solo deve venir indicato ma anche provato». Sulle conferenze dei casi cfr. anche *L'archivio Diocesano di Pienza*, in particolare pp. 79-80.

<sup>535</sup> Un registro di protocollo delle visite decanali è ad esempio conservato presso l'archivio parrocchiale di Cles (Cfr. APCles, XXV.5, 1911-1932). Nell'archivio parrocchiale di Ala si conserva invece un registro contenente appunti raccolti nel corso delle visite. Cfr. APAla, B.2.2.

<sup>536</sup> Si veda il decreto vescovile del 14 febbraio 1877 in *Foglio diocesano*, 4 (1877), p. 36.

<sup>537</sup> Tra le funzioni esercitate dai decani vi era anche lo svolgimento dei compiti di ispettori scola-



## e. Associazioni di età contemporanea

All'interno degli archivi parrocchiali è generalmente possibile riscontrare la presenza di una notevole mole di materiale documentario riconducibile all'attività delle numerose associazioni attive sul territorio a partire dalla seconda metà del secolo XIX<sup>538</sup>. La natura di queste associazioni che, a vario titolo e con diverse modalità, hanno utilizzato gli archivi parrocchiali come sedi di conservazione della propria documentazione appare estremamente variegata: all'associazionismo laicale di stampo tradizionale (Pia unione del Sacro Cuore, Pia unione degli infermi) si aggiunsero infatti in questo periodo anche forme di associazionismo di natura prettamente laica (società operaie, cori parrocchiali, bande musicali, associazioni per la gestione degli asili), nonché una realtà associativa caratterizzata da uno *status* giuridico (natura giuspubblicistica), da un assetto organizzativo interno («associazione di associazioni»<sup>539</sup>) e da finalità e modalità di funzionamento del tutto innovative, quale l'Azione cattolica<sup>540</sup>.

Parte di tali enti, come accadeva per le confraternite laicali in età moderna, era dunque direttamente soggetta alla direzione e al controllo delle gerarchie ecclesiastiche; tuttavia, anche le associazioni che godevano di un'effettiva autonomia e operavano secondo le modalità tipiche delle società secolari riconoscevano nell'autorità ecclesiastica un fondamentale punto di riferimento e prevedevano in genere che un esponente del clero prendesse parte regolarmente alla loro attività, per lo più con la funzione di guida spirituale. Proprio al costante coinvolgimento dei curatori d'anime o di altri sacerdoti operanti in parrocchia nell'organizzazione delle varie associazioni deve essere ricondotta la sistematica utilizzazione dell'archivio parrocchiale per la conservazione della

---

stici. In base al regolamento del 1° agosto 1805 emanato da Francesco I il decano era tenuto a visitare le scuole del decanato/distretto una volta l'anno e a presentare una relazione all'Ordinariato. Il controllo ecclesiastico sulle istituzioni scolastiche rimase in vigore fino al 10 febbraio 1869. Nonostante la perdita di tali funzioni, i decani continuarono comunque a conservare la documentazione inerente alla materia scolastica su preciso mandato dell'autorità diocesana. Al riguardo vedi *Gli archivi scolastici*, pp. XXIX-XLI: «L'ordinariato, con una lettera circolare del 26 febbraio, ordinava ai decani ispettori di non consegnare gli atti scolastici ai capitani distrettuali che ne avessero fatta richiesta». Si confronti, ad esempio, il protocollo degli esibiti riservato agli «affari scolastici» conservato nell'archivio parrocchiale di Villa Lagarina. Cfr. APVilla Lagarina, XVI.A.1-2 (1862-1868).

<sup>538</sup> In merito all'evoluzione dell'associazionismo cattolico tra il XIX e il XX secolo cfr. FERRARI, *Il laicato cattolico fra Otto e Novecento*; per il caso trentino cfr. VARESCI, *Il movimento cattolico trentino*.

<sup>539</sup> Vedi CHIRONI, *I fondi Comitato Diocesano per l'azione cattolica (1898-1924) e Azione Cattolica Italiana*, p. 3.

<sup>540</sup> Riguardo al peculiare *status* giuridico dell'Azione Cattolica Italiana e alle conseguenti implicazioni a livello archivistico cfr. CHIRONI, *I fondi Comitato Diocesano per l'azione cattolica (1898-1924) e Azione Cattolica Italiana*, in particolare pp. 1-8.

propria documentazione da parte di particolari enti. Si tenga inoltre presente che il deposito del materiale documentario sotto la custodia dei parroci era generalmente determinato anche da ragioni di natura prettamente logistica: la maggior parte delle associazioni operanti sul territorio era infatti priva di una sede e svolgeva la propria attività prevalentemente all'interno delle case canoniche, ove di conseguenza veniva custodito anche il materiale documentario. Per quanto concerne la natura della documentazione prodotta dalle varie associazioni, appare evidente che gran parte della loro attività documentaria fosse necessariamente indirizzata alla regolazione e alla gestione della vita istituzionale. Dall'analisi del materiale attualmente conservato è possibile infatti appurare come all'interno dei singoli fondi sia frequente la presenza di registri contenenti gli statuti, gli elenchi degli iscritti (spesso corredati dalle registrazioni relative ai pagamenti delle tasse di iscrizione) e soprattutto i verbali delle sedute generali o, nei casi in cui gli enti ne erano dotati, dei gruppi dirigenti. Data la limitatezza del volume d'affari che di norma contraddistingueva l'attività di tali enti (le entrate certe in molti casi erano costituite esclusivamente dalle tasse di iscrizione dei soci), la produzione di documentazione contabile era invece piuttosto ridotta, in genere limitata alla compilazione dei giornali di cassa<sup>541</sup>. Si tenga comunque presente che, come già rilevato nel caso delle confraternite, anche nell'ambito della produzione documentaria delle associazioni era particolarmente diffusa la tendenza a concentrare all'interno di un'unica unità archivistica varie tipologie di registrazione. Per quanto concerne infine le procedure di compilazione e le caratteristiche formali della documentazione prodotta, va in primo luogo rilevato come, in base all'organizzazione interna dei singoli enti, gli incarichi di compilazione potessero essere attribuiti ora a un unico associato (segretario), ora a vari membri, ora infine all'assistente ecclesiastico che prendeva parte all'attività. L'assenza di specifiche indicazioni in merito alle modalità di stesura delle differenti tipologie documentarie garantiva inoltre ai singoli redattori un'assai ampia libertà d'azione.

---

<sup>541</sup> In genere è possibile riscontrare la presenza di documentazione contabile nei fondi di associazioni sorte con fini caritativi, la cui attività prevedeva dunque la frequente gestione di movimenti di denaro. Allo stesso modo si può riscontrare la produzione di registri contabili all'interno dei fondi documentari riferibili alle associazioni costituite per la gestione degli asili infantili.

## CONCLUSIONI

L'obiettivo perseguito al principio della ricerca era quello di elaborare, sulla base dell'analisi del materiale attualmente esistente, una ricostruzione dei processi di formazione e gestione della documentazione conservata all'interno degli archivi parrocchiali trentini. L'indagine si è dunque concentrata sull'approfondimento di quello che costituisce l'aspetto distintivo di tale categoria di archivi, vale a dire la loro evidente complessità strutturale, determinata dalla presenza di materiale documentario chiaramente riconducibile a differenti soggetti produttori, a loro volta identificabili con gli enti operanti nell'ambito delle circoscrizioni territoriali definite dalle parrocchie. Si è quindi proceduto ad individuare ed esaminare le peculiarità dell'iter costitutivo dei vari complessi documentari conservati presso gli archivi parrocchiali e, soprattutto, ad appurare come tale processo non si sia generalmente concretizzato attraverso una meccanica e regolare attività di deposito determinata dall'esigenza di garantire al materiale documentario prodotto un'adeguata conservazione all'interno di ambienti (chiese, canoniche) ritenuti sicuri. Al contrario, è emerso come l'utilizzazione da parte degli enti ecclesiastici dei centri di conservazione soggetti al controllo dei curatori d'anime fosse strettamente connessa alla natura del rapporto che, sul piano amministrativo, legava i singoli soggetti produttori all'ufficio parrocchiale e al suo titolare. Si è avuto modo di verificare, in particolare, come le modalità con le quali avveniva il trasferimento della documentazione presso l'archivio parrocchiale variassero a seconda dell'organizzazione e delle forme di funzionamento dei singoli enti e, soprattutto, del tipo di intervento attuato dal parroco nell'ambito della propria attività quotidiana. In base alla tipologia di funzioni esercitate dai curatori d'anime nei confronti dei vari soggetti produttori (amministrazione diretta, partecipazione attiva o semplice attività di controllo) venivano dunque determinate anche le procedure e le modalità di attribuzione della documentazione ai centri di conservazione parrocchiali.

Si è potuto inoltre riscontare come all'estrema varietà di esiti prodottisi nelle fasi di formazione dei complessi documentari si sia contrapposta una sostanziale uniformità delle prassi di gestione attuate nei confronti del materiale in seguito alla sua collocazione all'interno degli archivi. L'analisi degli interventi di ordinamento eseguiti ad opera degli stessi curatori d'anime a partire dalla seconda metà del secolo XVIII ha consentito infatti di appurare come fosse generalmente diffusa la tendenza a ritenere tutto il materiale conservato come riconducibile a un unico complesso documentario e, di conseguenza, ad annullare attraverso l'applicazione di criteri di riordinamento di tipo contenutistico l'originaria distinzione tra documentazione di varia origine.

Deve invece essere addebitata a dinamiche del tutto differenti la presenza all'interno degli archivi parrocchiali di materiale documentario attribuibile all'attività degli organi comunitari. Per trovare una spiegazione a tale fenomeno è infatti necessario fare riferimento alla particolare considerazione che le comunità rurali di Antico Regime riservavano alle chiese e alla loro amministrazione e rilevare, dunque, come la tendenza a considerare gli edifici sacri alla stregua degli altri luoghi pubblici abbia reso di fatto possibile la loro utilizzazione per lo svolgimento delle pratiche comunitarie e, in particolar modo, per la conservazione della documentazione. Allo stesso tempo, il fatto che in età moderna «parrocchia» e «comunità» venissero intese non come elementi distinti, ma semplicemente come due aspetti della stessa entità collettiva e che l'amministrazione dei beni ecclesiastici fosse considerata un compito comunitario al pari della gestione di un qualsiasi bene pubblico e venisse di conseguenza esercitata da un pubblico ufficiale, permette di ipotizzare che in origine non fossero previste distinte forme di tesaurizzazione per la documentazione di 'ambito religioso' e quella di 'ambito laico', ma che, al contrario, tutto il materiale fosse raccolto in un deposito archivistico condiviso, solo in epoca successiva ripartito tra due diverse sedi di conservazione, l'archivio parrocchiale e l'archivio comunale.

La ricerca si è concentrata anche sull'esame delle procedure e degli esiti dell'attività documentaria svolta dalle varie tipologie di soggetti produttori. Al riguardo è stato possibile rilevare, in primo luogo, come alla base di tale attività vi fosse un complesso normativo piuttosto ristretto, costituito essenzialmente dalle disposizioni contenute nei canoni del Concilio di Trento e nelle Costituzioni Sinodali stilate alla fine del XVI secolo dal vescovo Ludovico Madruzzo, nonché dalle occasionali indicazioni espresse dai visitatori pastorali. Si è avuto modo inoltre di appurare come nemmeno la manualistica, finalizzata principalmente a una formazione del clero dal punto di vista morale e spirituale, abbia avuto nel corso dell'età moderna un ruolo rilevante nell'orientamento delle prassi documentarie dei parroci. È emerso invece chiaramente come le procedure messe in atto presso le singole realtà parrocchiali siano state profondamente condizionate dalle esigenze e dalle modalità di conduzione dell'attività amministrativa: poteva avvenire, ad esempio, che episodi di discontinuità a livello gestionale influenzassero negativamente anche la produzione documentaria (come attestato dalle lacune individuabili nelle serie dei registri delle rese di conto e riconducibili al mancato adempimento degli obblighi legati al rendiconto annuale di fronte al parroco da parte degli amministratori), o che il rinnovo del materiale in uso non si verificasse con cadenza regolare, ma solo nel momento in cui ciò risultava indispensabile per il corretto governo degli enti (come rilevato in riferimento alla scarsa regolarità nel rinnovamento di urbari e inventari), o, infine, che le scelte individuali

inerenti alla resa formale delle registrazioni, dettate in genere da esigenze di natura pratica e dalla necessità di rendere più agevole l'attività quotidiana degli amministratori, dessero luogo di fatto a esiti estremamente diversificati. Nel corso dell'analisi dei processi formativi dei fondi riconducibili alle singole tipologie di enti parrocchiali si è inoltre avuto modo di rilevare l'impossibilità di operare, in riferimento all'attività documentaria di età moderna, nette periodizzazioni applicabili alla generalità dei casi. Tale fenomeno è attribuibile in parte alla continuità che ha caratterizzato le pratiche amministrative in atto presso i vari soggetti produttori e in parte al fatto che lo sviluppo delle procedure documentarie si sia verificato, all'interno delle singole realtà parrocchiali, con una tempistica non uniforme. Sono risultate al contrario evidenti le trasformazioni che hanno interessato l'intera attività documentaria parrocchiale a partire dalla fine del secolo XVIII, determinate soprattutto dall'incremento delle indicazioni normative, che hanno di fatto favorito una tendenziale uniformità delle pratiche di produzione e di gestione del materiale. Fino all'avvio di tale processo di burocratizzazione, verificatosi evidentemente in stretta relazione con il deciso intervento del potere civile nelle questioni interne agli assetti ecclesiastici presenti sul territorio e con l'attribuzione ai sacerdoti in cura d'anime di incarichi pubblici (gestione dello stato civile, esercizio del controllo sul sistema scolastico, funzioni legate alla pubblica assistenza), l'attività documentaria degli organi attivi in ambito parrocchiale si è sviluppata dunque lungo percorsi tutt'altro che lineari. La normativa canonica relativa alla produzione e alla conservazione delle scritture, o più indirettamente finalizzata a regolamentare gli assetti istituzionali e il funzionamento dei vari enti, ha infatti rappresentato, specie per le epoche più risalenti, solamente il quadro generale e spesso solo ideale nel quale le singole istituzioni ecclesiastiche, fortemente influenzate da dinamiche e consuetudini locali, si sono mosse con particolare libertà, conseguendo, come detto, esiti documentari eterogenei. Si è rivelato dunque indispensabile per poter svolgere uno studio complessivo del fenomeno archivistico parrocchiale ricorrere all'analisi diretta della documentazione prodotta, in modo da ricostruire le modalità con le quali i singoli soggetti produttori hanno effettivamente organizzato nel tempo la propria memoria<sup>542</sup>. Ma proprio dal confronto tra i casi esaminati è emersa la consapevolezza che, al di là delle evidenti differenze sul piano formale e delle diversità connesse alla più o meno immediata ricezione delle indicazioni normative, fosse possibile identificare nella prassi documentaria degli enti dei *modus operandi* condivisi, determinatisi in ragione dell'omogeneità di competenze, e dunque di esigenze

---

<sup>542</sup> Riguardo all'identificazione dell'archivio come rappresentazione delle modalità con le quali ogni ente organizza la propria memoria cfr. PAVONE, *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto?*, p. 147.

di registrazione, che ha contraddistinto l'attività di soggetti produttori operanti in un ambito territoriale caratterizzato da condizioni analoghe sia dal punto di vista ordinamentale che socio-economico.

## APPENDICE

### *1. Tipologie documentarie presenti negli archivi parrocchiali trentini*

Il presente *database* costituisce l'esito di un'attività di schedatura che ha interessato il materiale documentario conservato negli archivi parrocchiali presenti sul territorio dell'attuale diocesi tridentina<sup>543</sup>, nonché nelle aree un tempo soggette all'autorità spirituale del vescovo di Trento e oggi facenti parte di altre circoscrizioni diocesane<sup>544</sup>. Tale operazione è stata condotta con l'obiettivo di costituire un repertorio delle tipologie documentarie prodotte da tutti gli enti che nel corso dei secoli si sono serviti degli archivi parrocchiali per la conservazione del proprio materiale.

La redazione delle schede è stata effettuata avvalendosi degli strumenti di corredo attualmente disponibili, vale a dire le schede prodotte nel corso del censimento degli archivi parrocchiali trentini attuato nel 1987 in collaborazione tra Arcidiocesi di Trento e Provincia Autonoma di Trento (Ufficio beni librari e archivistici, oggi Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici)<sup>545</sup> e gli inventari analitici fino a oggi compilati sempre a cura della Provincia Autonoma di Trento<sup>546</sup>. Per quanto concerne invece il materiale documentario conservato presso gli archivi dell'area altoatesina le informazioni sono state ricavate dall'opera di Emil von Ottenthal e Oswald Redlich<sup>547</sup>.

In ogni scheda-archivio (identificata con il nome della parrocchia titolare) sono state dunque registrate le tipologie documentarie conservate, segnalandone il soggetto produttore (ufficio parrocchiale<sup>548</sup>, beneficio parrocchiale,

---

<sup>543</sup> Sono incluse dunque anche quelle aree entrate a far parte della diocesi di Trento solamente in età moderna e contemporanea.

<sup>544</sup> Ci si riferisce in particolare alle parrocchie altoatesine precedentemente incluse nella diocesi trentina e passate alla diocesi di Bolzano-Bressanone nel 1964 a seguito della bolla *Quo aptius* di papa Paolo VI.

<sup>545</sup> Riguardo alle competenze in materia di «tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare» attribuite alla Provincia Autonoma di Trento cfr. DEVIGILI, *Beni archivistici*.

<sup>546</sup> Parte degli inventari sono attualmente consultabili in rete all'indirizzo: [www.trentinocultura.net/catalogo/cat\\_fondi\\_arch/cat\\_inventari\\_h.asp](http://www.trentinocultura.net/catalogo/cat_fondi_arch/cat_inventari_h.asp). Riguardo al progetto di informatizzazione degli archivi storici trentini cfr. CHISTÈ, *L'informatizzazione degli archivi storici*. Si tenga comunque presente che parte dei dati ricavati dagli strumenti di corredo hanno subito in alcuni casi un'integrazione a seguito dell'analisi diretta del materiale archivistico. Va inoltre precisato che l'attività di inventariazione attuata dalla Provincia Autonoma di Trento ha preso avvio negli anni Ottanta del secolo scorso ed è stata svolta in base a criteri redazionali diversi; nel corso della schedatura si è dunque resa indispensabile un'opera di puntuale rielaborazione delle informazioni finalizzata a garantire al contenuto del presente *database* la necessaria uniformità.

<sup>547</sup> Cfr. VON OTTENTHAL-REDLICH, *Archiv-Berichte aus Tirol*.

<sup>548</sup> È stata ricondotta al fondo 'ufficio parrocchiale' anche la documentazione prodotta dagli uffici curaziali nel periodo anteriore alla loro effettiva elevazione a parrocchia. Analogo criterio è stato

chiesa parrocchiale e così via), gli estremi cronologici<sup>549</sup> e le eventuali peculiarità. La terminologia utilizzata corrisponde a quella impiegata nel testo; fanno eccezione esclusivamente alcune tipologie documentarie attestate solo occasionalmente ('registri dei morti in guerra', 'registri degli ammessi alla prima comunione' e così via), per le quali è stata riproposta la dicitura presente negli strumenti di corredo consultati.

La notevole varietà della documentazione conservata all'interno degli archivi esaminati ha reso necessaria in alcuni casi un'opera di normalizzazione delle informazioni; così, ad esempio, sono state identificate come 'registri di riscossione' tutte le unità documentarie compilate dai vari enti nel corso dell'attività di riscossione, a prescindere dall'oggetto delle registrazioni in esse contenute (registri di riscossione degli affitti, registri di riscossione degli interessi sui capitali e così via). Si tenga comunque presente che, soprattutto nel caso dei *records* elaborati sulla base delle informazioni offerte dalle schede di censimento, non è sempre stato possibile identificare con precisione la tipologia documentaria cui ricondurre le singole unità; simili circostanze hanno dunque reso necessario l'utilizzo di termini generici in grado di indicare solamente l'ambito di interesse delle registrazioni ('registri dei conti', 'registri dei legati', 'diari delle messe', 'registri di amministrazione' e così via). Alla luce della diversa natura degli strumenti di corredo consultati si è resa inoltre necessaria in alcuni casi un'attività di rielaborazione dei dati finalizzata a ricostruire il vincolo di provenienza esistente tra la documentazione e il suo effettivo soggetto produttore. Ne consegue che l'organizzazione in 'fondi' e 'tipologie archivistiche' proposta nelle schede può talvolta non corrispondere alla struttura descritta negli inventari e nelle schede di censimento. Tale elemento risulta particolarmente evidente soprattutto nel caso del carteggio: gli interventi di ordinamento attuati dai parroci a partire dalla fine del secolo XVIII e basati sul principio di pertinenza hanno infatti determinato la formazione di unità documentarie costituite da materiale riconducibile a diversi soggetti produttori, che gli strumenti di corredo descrivono in genere all'interno del fondo dell'ufficio parrocchiale. Nel corso della schedatura si è invece provveduto, ove possibile, a estrarre da tali descrizioni tutti i dati utili ad attestare la conservazione di carteggio prodotto anche da soggetti diversi dall'istituto parrocchiale.

---

applicato per i fondi 'chiesa parrocchiale' e 'beneficio parrocchiale'.

<sup>549</sup> Nel *database* non sono stati riportati gli estremi delle singole unità documentarie; si è infatti preferito segnalare, più in generale, l'estensione cronologica delle serie, mettendone in luce le eventuali lacune.



## INDICE ANALITICO

Nel presente indice si fa riferimento ai toponimi (indicati in corsivo), alle persone giuridiche e alle figure istituzionali (raccolte sotto i toponimi di riferimento), alle tipologie documentarie e agli antroponimi (in maiuscoletto se relativi ad autori) citati nel testo. I lemmi presenti nel testo in lingua latina sono stati tradotti in italiano. Il rinvio alla pagina è seguito dalla lettera “n” quando la voce figura in nota.

- ABREU S. XVII, 42n  
ADAMI R. XVII, XXXVII  
*Adige*, fiume 25n  
*Ala* 63n, 91  
- , altare della Beata Vergine Maria 101  
- , archivio parrocchiale XV, 90, 152n  
- , beneficio parrocchiale 83n, 87  
- , beneficio Poli-Cipolla 101  
- , biblioteca parrocchiale 43n, 44n  
- , chiesa di San Giovanni Nepomuceno 110n  
- , chiesa di San Lorenzo 110n  
- , chiesa di San Nicolò 110n  
- , chiesa di San Valentino 110n  
- , compagnia della morte 110n  
- , confraternita dei sette dolori 117n  
- , confraternita del Corpus Domini 110n  
- , confraternita del Rosario 110n  
- , confraternita del Santissimo Sacramento 110n  
- , confraternita del Suffragio 110n  
- , confraternita della Beata Maria Vergine 110n  
- , confraternita della Dottrina cristiana 110n  
- , confraternita di San Giovanni 110n  
- , confraternita di San Nicolò 110n  
- , confraternita di San Rocco 110n  
- , confraternita di San Valentino 109, 110n, 117n  
- , confraternita di Santa Maria 110  
- , parrocchia 110/n, 25n, 27/n, 52, 64n, 65n, 82n  
- , parroco 70  
*Albaredo*, parrocchia 50  
ALBERIGO G. XIII, XXIII  
Alberti d’Enno, Francesco Felice, principe vescovo 152n  
*Aldeno*, biblioteca parrocchiale 41n  
- , comunità 36  
*Aldino (Aldein)*, parrocchia 25n  
ALLEGRA L. XVII, 40n  
*Alto Adige*, dipartimento 108n, 147n  
AMATI L. XVII, 44n

- Andalo*, archivio parrocchiale 72n  
 - , chiesa 129n  
*Andogno*, beneficio Belluta 105n  
 - , chiesa 105n  
 Andreolli, Claudio XL  
 ANGIOLINI E. XVII, XVIII  
 ANTONELLI Q. XIX, XXXII  
 ANTONIELLA A. XVIII  
 Antonio di Tavon, notaio 130n  
 ARCAINI R. XVII  
*Arco*, biblioteca capitolare 41n  
 atti di erezione 109  
 autentiche delle reliquie 81  
*Avio*, pieve 16n  
 Babel, Cristiano, notaio 59  
 BACCHI A. XXXV  
 BADINI G. XIX , 9n, 10n, 11n  
 Badini, Gino 9n ,10n, 11n  
*Bagolino* 16n  
*Balbido*, beneficio Crocina 64n,  
 106  
 - , chiesa 64n, 106  
 BALDI G. M. XXXI  
 Baldo, Fiammetta XL  
*Banale*, chiesa di Santa Maria 86,  
 128  
 - , confraternita del Santissimo  
 Sacramento 111n  
 - , parroco 86, 115/n, 128  
 - , pievano v. *Banale*, parroco  
 - , pieve 18n, 28n, 68, 85/n, 95,  
 105n, 106n, 125, 129n, 130n,  
 132n  
 BARBIERI X. XIX, 1n  
 BARTOLI LANGELI A. XVIII  
 BARTOLONI F. XIX, 4n  
 Bartoloni, Franco 3n  
*Baselga di Piné* 29n  
 - , archivio parrocchiale XV  
 - , chiesa parrocchiale 131n  
 - , pieve 66n  
 BAVESI G. XIX, 43n  
 BAZZANELLA G. XIX, 43n, 44n, 57n,  
 62n, 64n, 65n, 67n, 72n, 81n,  
 92n, 93n, 141n, 148n, 149n  
 BELLABARBA M. XIX, 30n  
 BELLONI M. C. XX  
 Belluta, Giovanni, rettore del  
 beneficio Belluta di Andogno  
 105n  
 BENAMATI G. XX, 42n  
 Benedetto XIII, papa 6n  
*Benevento* 42n  
 BERTOLDI M. XVIII  
 Bertoldi, Stefano di Casez, notaio  
 130n  
*Besenello*, archivio parrocchiale  
 XV, 22  
 - , confraternita del Santissimo  
 Sacramento 22  
 - , parrocchia 25n, 32n, 66, 134n  
*Bleggio*, beneficio parrocchiale 95n  
 - , pievano 85n  
 - , pieve 51, 61n, 95, 106, 107, 124,  
 137  
 BOAGA E. XX, XXIV, XXVIII, 6n  
*Bolentina*, archivio parrocchiale  
 XV  
 BOLOGNESI D. XX, 2n

- Bolzano-Bressanone (Bozen-Brixen)*, diocesi XIII, 16n, 159n
- BONAZZA M. XXXVII, 36n
- BONI G. XX, 8n
- Borgo Sacco*, archivio parrocchiale 50
- , chiesa di San Giovanni Battista 20
- , confraternita di San Nicola 20
- , parrocchia 50
- Borgo Valsugana* 58n
- , archivio parrocchiale XV
- , decanato 16n
- Borromeo, Carlo, arcivescovo di Milano 6n
- Bortolamedi di Roncogno, famiglia 137n
- Borzato, Martino, sindaco della chiesa di Deggiano 139n
- BOSCHI J. XX, 7n, 81n
- Boschi, Judith XI, XII
- Bottea, Tommaso, parroco di Folgaria 64n
- BRAMBILLA E. XX, 13n, 49n
- Brancafora*, pieve 16n
- Brancolino*, comunità 36
- Brentonico*, pieve 16n
- Bressanone (Brixen)*, diocesi, v. *Bolzano-Bressanone (Bozen-Brixen)*, diocesi
- Brez*, archivio parrocchiale XV
- , parrocchia 66n, 74n
- BUCCI O. XXI, 5n, 7n
- Bucci, Oddo 5n
- Calavino* 58n
- Calceranica*, pieve 16n
- Calliano* 134n
- , chiesa di San Lorenzo 32n, 134n
- CAMPI L. XXI, 80n
- Camposilvano*, archivio parrocchiale XV
- , parrocchia 50
- CANTUCCI GIANNELLI G. XXI, 4n
- capitolazioni parrocchiali 31n
- capitoli 109n, 111n, 112, 113, 114n, 115n, 119, 121n, 122n, 124
- CAPUZZO E. XXI, 30n
- CARON P. G. XXI, 123n
- CAROZZI G. XXI, 43n
- Carpeneda*, chiesa dei Santi Valentino e Biagio 140n
- carta di regola 30n, 33, 34, 35n, 36n
- CASANOVA E. XXI, 1n, 2n
- Casanova, Eugenio 2n
- CASETTI A. XXI, 27n, 33n, 80n, 151n
- Casetti, Albino 80
- CASTAGNETTI A. XXI, 23n
- Castellano*, comunità 36
- , giurisdizione 70n
- Castelnuovo*, giurisdizione 70n
- CATONI G. XXI, 1n
- Cavalese*, archivio parrocchiale 41n, 152n
- , biblioteca parrocchiale 44n
- CAVAZZANA ROMANELLI F. XVII
- Cembra*, biblioteca parrocchiale 41n, 42n, 44n
- , parrocchia 72n

- CERIOTTI L. XXII, 40n  
 Ceriotti, Luca 40n  
 certificati anagrafici 74n, 81  
 CHIRONI G. XVIII, XXII, 12n, 13n, 30n, 57n, 79n, 83n, 140n, 153n  
 Chironi, Giuseppe IX, XII, XL  
 CHISTÈ P. XX, XXII, 27n, 159n  
 CHISTÈ P. XX  
 CHITTOLINI G. XXII  
 CHIZZONITI A. G. XXI  
 CICCOLINI G. XXII, 80n  
 CICERI A. XXXII, 9n, 10n, 11n  
 Ciceri, Angelo 10n  
*Cimone*, archivio parrocchiale 76n  
 - , comunità 36  
*Cis*, archivio parrocchiale XV  
*Città del Vaticano*, Archivio Segreto Vaticano 1/n  
 - , Congregazione del Concilio 62n  
 - , Segreteria di Stato 6  
*Civezzano*, archivio parrocchiale 76n  
 - , biblioteca parrocchiale 44n  
 CLANCHY M. T. XXII, 129n  
 Clemente VIII, papa 110  
*Cles*, archivio parrocchiale XV, 73n, 80n, 152n  
 - , biblioteca parrocchiale 44n  
 - , ospedale 147n  
 - , parrocchia 55n, 66n  
 - , regola (comunità) 36  
 Clesio, Bernardo, principe vescovo 25, 84, 123, 124
- Commezzadura*, archivio parrocchiale XV, 139n  
 Concilio di Trento XIII, 14n, 25n, 31, 39, 40n, 41, 48, 49n, 52, 53, 55, 119n, 146n, 156  
 - , Lateranense IV 39n, 59  
 Conferenza episcopale italiana 8  
 copie delle matricole 152  
 COPPOLA G. XXIV  
*Coredo* 29n  
 - , archivio parrocchiale XV, 72n, 93  
 - , beneficio parrocchiale 84  
 - , chiesa di San Rocco 21  
 - , parroco 22  
 - , regola (comunità) 35  
 - , villa 35n  
*Cortaccia (Kurtatsch)*, parrocchia 25n  
 COSTA A. XXIV, 16n  
*Costasavina*, chiesa 137n  
 CRISTOFOLINI L. XXIX  
 CRISTOFORETTI G. XXIV, 84n  
 Cristoforo di Calepio, pievano di Coredo 84  
 CURTOLO C. XXIX  
 CURZEL E. XXIV, 23n, 24n, 25n  
 Curzel, Emanuele 24n, 25  
 D'ADDARIO A. XXIV, 1n  
 D'ANGIOLINI P. XXIV, 108n  
 D'AVACK A. XXIV, 4n  
 DALPIAZ G. XVIII  
 DE BERNARDIS L. M. XXIV, 45n  
 De Luca, Giuseppe 9n

- Deggiano* 139n  
 - , chiesa della Santissima Trinità  
 139n  
 DELL'ORO D. XXXI  
 DELLA MISERICORDIA M. XXV, 36n  
 DELLA SACRA FAMIGLIA S. XXV, 9n  
*Denno*, archivio parrocchiale XV  
 DEVIGILI S. XX, XXV, 159n  
 DI PIETRA R. XXII, XXV, 18n  
 DI TARANTO G. XXV, 2n  
 DI TORO P. XXV, 18n  
 diari delle messe 46, 62, 63n, 122  
 - , avventizie 63n, 64  
 - , legatarie 63n, 71  
 - , legatarie e avventizie 71  
 - , legatarie e beneficiarie v. diari  
 delle messe legatarie  
 diari personali delle messe 63n, 64,  
 70, 71, 103  
 direttori delle/per le funzioni 64,  
 65n  
 documentazione personale dei  
 parroci XI  
 DONATI C. XXV, 37n  
*Dorsino*, curazia 28n  
 DUCA S. XIX, XXV, 10n  
 DURAND H. XXV, 108n, 109n  
 elenchi degli iscritti 154  
 - , dei confratelli defunti 122  
 - , dei cresimati 22  
*Emilia Romagna* 3n  
 ENGEL L. XXV, 42n  
 Engel, Ludwig 41  
 Enrico, pievano del Banale 86  
 estimi 33, 34  
*Europa* 49n  
 EYBEL J. V. XXV, 44n  
 FANTAPPIÈ C. XXVI, 39n, 40n  
 Fantappiè, Carlo XL, 40n  
 FARINA M. XXVI, 37n  
*Fassa*, decanato 16n  
 fassioni 81, 92, 95, 96  
 FANTELLI U. XXIV  
 FAUCI MORO L. XXXV  
*Faver*, regola (comunità) 36n  
 FEDELE P. XXVI, 13n  
 FELICIANI G. XXVI, 8n  
*Feltre*, diocesi XIII  
 - , vescovi 16n  
 FERRARI L. XXVI, 153n  
 FERRARI S. XXIV  
 Ferrari, Paolo, parroco di Ala 70  
 FERRARIS L. XXVI, 13n, 24n, 30n,  
 44n, 62n, 67n, 83n, 99n, 110n,  
 113n, 151n  
 Ferraris, Lucio 43n  
*Fiavé*, archivio parrocchiale 76n  
*Fiesole*, diocesi 6n  
 Filippi, Walter XL  
*Firenze*, battistero di San Giovanni  
 49n  
 Firmian, Leopoldo Ernesto,  
 principe vescovo 28n  
 FLABBI G. XXVI, 40n  
 Fogolari, Gasparo, parroco di  
 Volano 132n  
*Folaso*, comunità 36  
*Folgaria* 58n, 59n, 86n

- , altare del Santissimo Rosario  
145
- , altare della Beata Vergine Maria  
145
- , altare delle Sante Anime 79
- , altare di San Lorenzo 145
- , altare di San Rocco 145
- , altare di Sant'Antonio da Padova  
145
- , archivio parrocchiale XV, 79
- , chiesa di San Lorenzo v.  
*Folgaria*, chiesa parrocchiale di  
San Lorenzo
- , chiesa di San Valentino 79
- , chiesa parrocchiale di San  
Lorenzo 64n, 86n, 140n, 142n
- , comunità 145
- , confraternita dei ceri 79
- , confraternita della Buona Morte  
58
- , parrocchia 25n, 31n, 51, 58, 64n,  
127n, 145
- , parroco 69n
- FONSECA C. D. XXXII
- FORCHIELLI G. XXVII, 3n, 13n, 23n,  
25n, 45n
- Franceschini, Lorenzo, notaio 98
- Francesco I, imperatore 153n
- Friuli-Venezia Giulia* 5n
- , Soprintendenza archivistica 5n
- GABBA C. F. XXVII, 44n
- GARBARI M. XXVII, 37n, 38n
- GARBELLOTTI M. XXVII, 31n, 146n
- Gasperi, Gasparo, curato di  
Matassone 130n
- GHEZZI A. XIX
- GIACOMELLI L. XXXV
- GIACOMONI F. XXI
- GINZBURG C. XXVII, 1n
- GIORGI A. XVIII
- Giorgi, Andrea XII, XL
- giornali di cassa 18, 75, 78, 104,  
134, 135, 136, 142, 149, 151,  
154
- GIOVETTI G. XXVII, 8n
- GIUFFRIDA R. XXVIII, 4n
- GONNELLA A. XXVIII, 5n
- GRANDI C. XXIV, XXVIII, 2n, 53n
- Grandi, Casimira 49n
- GRECO G. XXVIII, 13n, 30n, 38n,  
39n, 62n, 101n, 104n, 107n,  
110n, 119n
- GUASCO M. XXVIII, 39n
- indici 45, 54, 55n, 57
- Inghilterra* 129n
- INGROSSO L. XXVIII
- Innocenzo XII, papa 62n
- inventari XI, 27, 45, 83, 84/n, 85/n,  
86, 88/n, 89, 92, 93, 94, 95/n,  
96n, 97, 98, 99, 104, 105/n, 106,  
107, 123, 124/n, 125/n, 126/n,  
127, 128/n, 129, 131, 132, 138,  
146n, 149, 156
- IPSEN C. XXIX, 2n
- Isera*, chiesa parrocchiale 32n,  
123n
- , comunità 36
- , curato 86

- , parrocchia 25n, 131n
- Italia*, Regno 53n
- JOANNOU P. XIII, XXIII
- LANDI F. XXII
- LE BRAS G. XXIX, 29n
- LE GOFF J. XXIX, 1n
- Lecce* 49n, 61n
- LEONARDELLI F. XX
- LEONARDI C. XIII, XXIII
- Leone XIII, papa 1/n
- Levico*, decanato 16n
- LIBONI M. XXIV
- libri giornale 21
- , maestri 21, 76, 77, 78, 93, 132n, 139n, 141
- Livo* 29n
- , archivio parrocchiale XV, 150n
- Lizzana*, archivio parrocchiale XV, 49n
- , chiesa parrocchiale 139n
- , parrocchia 20, 27, 50, 66n, 84, 99n, 132n
- , pievano 85
- , pieve v. *Lizzana*, parrocchia
- Lizzanella*, parrocchia 50
- LOBERSCHINER F. A. XXIX, 44n
- LODOLINI E. XXIX, 6n, 7n
- Lodron, conti 91n
- , Carlo, parroco di Villa Lagarina 91n
- , Ginevra 113
- Lombardia* 36n, 40n
- Luschin, Francesco Saverio, vescovo 63n
- Luserna*, parrocchia 16n
- Lutti, Carlo Orlando, arciprete del Banale 28n
- LUZZI S. XXIX, 20n
- MACCARRONE M. XXX, 39n, 59n
- Madruzzo, Ludovico, principe vescovo XIII, 25, 31, 41, 48n, 66, 67n, 84n, 105, 124/n, 125, 133, 156
- Maffei, Gerolamo, vicario parrocchiale di Villa Lagarina 91n
- Magras*, archivio parrocchiale XV, 81
- , chiesa di Sant'Egidio 130n
- , parrocchia 77n
- Malé* 29n
- , archivio parrocchiale XV, 150n
- , biblioteca parrocchiale 43n
- , confraternita del Santissimo Sacramento 111n
- Manci, Pietro, massaro della chiesa di Santa Maria Maggiore di Trento 134n
- MANGONI L. XXX, 9n
- MANZOLI G. XXX, 11n
- Marani*, comunità 36
- Marcena* 21
- , altare del Rosario 21
- , archivio parrocchiale XV, 45
- , chiesa di San Paolo 21, 29n
- , chiesa di Santa Maria 21
- , confraternita dei Santi Fabiano e Sebastiano 29n
- , confraternita del Rosario 21

- MARCHANT I. XXX  
 MARCHEL K. XXXIV  
 Marini, Guglielmo, notaio 70n  
 Marino fu Pietro di *Arnago*, sindaco della chiesa di Magras 130n  
 Martini, Andrea, massaro della chiesa di Santa Maria Maggiore di Trento 132n  
 Martini, Antonio, arciprete di Revò 29n  
*Matassone*, parrocchia 50  
*Mattarello*, decanato 16n  
 MAURO T. XXX, 5n, 13n, 45n, 99n  
 MEERSEMAN G. G. XXX, 107  
 Melchiorre fu Giovanni da Magras, sindaco della chiesa di Magras 130n  
 MELIS F. XXX, 89n  
 Mercati, Giovanni 2n, 6n  
 Mersi, Giovanni Battista, parroco di Folgaria 145  
*Mezzolombardo* 58n  
 - , archivio parrocchiale XV, 152n  
 - , parrocchia 25n  
*Mezzomonte*, curato 31n  
 MICCOLI G. XXII  
*Milano*, arcidiocesi 6n  
 MOMBELLI CASTRACANE M. XXXI, 107n, 119n  
 MONACHINO V. XXVIII  
*Monclassico*, archivio parrocchiale XV  
 - , pieve 52n  
*Montagna (Montan)*, parrocchia 25n  
*Montagnaga di Piné*, biblioteca parrocchiale 43n  
 MORESCO M. XXXI, 123n  
*Mori*, pieve 27  
 MOSCA A. XXIV  
 MOSCADELLI S. XVIII  
 Muratori, Giovanni Pietro di Cavalese, curato di Isera 86  
*Napoli*, diocesi 20n  
 NARDI F. XXXI, 44n  
 NEGRUZZO S. XXXI, 39n  
 NEQUIRITO M. XXXI, 30n, 140n  
 NERI S. XXXI, 3n  
 NICOLINI G. XX  
*Noarna*, chiesa di San Valentino 130n  
 - , comunità 36  
*Nogaredo*, comunità 36  
*Nomi*, chiesa v. *Nomi*, chiesa di San Zenone  
 - , chiesa di San Zenone 137, 118n, 119n  
 - , comunità 36  
 - , confraternita del Rosario 118n  
 - , curato 60  
*Nosellari* 31n  
 NUBOLA C. XXVI, XXXI, 16n, 29n, 30n, 31n, 32n, 129n, 151n  
 ONORATO F. XXXI, 30n, 123n, 140n  
 OSBAT L. XXVIII  
*Ossana* 29n  
 OTTOKAR N. XXXII, 123n  
*Padova*, diocesi XIII, 16n



- PALESE S. XXIV, XXVIII, XXXII, 7n  
 Palese, Salvatore 7n  
 PALESTRA A. XXXII, 9n, 10n, 11n  
 Palestra, Ambrogio 10n  
 PANDZIC B. XIX, 10n  
 Paolo VI, papa 16n, 159n  
*Parrocchia di Vallarsa* 98, 98n  
 - , archivio parrocchiale XV, 128  
 - , beneficio curaziale (parrocchiale dal 1720) 89  
 - , chiesa parrocchiale di San Vigilio 28n, 98, 128  
 - , parrocchia 50  
 partitari 76, 77, 78, 93, 104, 141, 142, 149  
 Pasquali, Matteo, frate servita 115  
 PASTORE A. XXXII, 30n, 146n  
 PAVONE C. XXIV, XXXII, 108n, 157n  
*Pedersano*, comunità 36  
 PEDINI O. XXXII, 5n  
*Pergine Valsugana* 137n  
 - , decanato 16n  
*Piave*, dipartimento 147n  
*Pieve di Bono*, archivio parrocchiale XV  
 - , parrocchia 49n, 82n  
*Pieve Tesino*, archivio parrocchiale XV, 72n  
 Pio IV, papa 91n  
 Pio XII, papa 6n  
 PIZZINI P. XXXIII  
 Pizzini, Katia XL  
 PLESSI G. XXXIII, 3n  
*Pomarolo*, comunità 36  
 PONI C. XXVII, 1n  
 PONTAL O. XXXIII, 41n  
 PORCARO MASSAFRA D. XXXIII, 8n  
 Prezzi, Andrea, parroco di Lizzana 28n  
*Primiero*, cantone 147n  
 - , decanato 16n  
 PRODI P. XIII, XXIII  
 protocolli degli esibiti 72n, 150n, 153n  
*Puglia*, Soprintendenza archivistica 5n  
 Raffaelli, famiglia 144  
*Rango* 28n  
 RASPINI G. XXXIII, 6n, 10n  
 RAVÀ A. XXXIII, 143  
 REDAELLI C. XXXIII, 8n  
 REDLICH E. XXXII  
 Redlich, Oswald 159  
 registri degli adempimenti 71  
 - , degli alberi genealogici 74/n  
 - , degli ammessi alla prima comunione 160  
 - , degli avvisi 65/n  
 - , degli emigrati 74  
 - , degli iscritti 118, 116n, 122/n  
 - , degli oneri missari 69, 70, 71  
 - , dei battesimi 30n, 44, 46/n, 47n, 48, 49/n, 50, 51/n, 52/n, 53, 54, 55/n, 56, 58n, 66/n, 151  
 - , dei confratelli 116  
 - , dei consensi paterni 58n  
 - , dei cresimati 65, 66/n  
 - , dei defunti 44/n, 46, 58, 59

- , dei matrimoni 34n, 44/n, 46, 55, 56, 58n
- , dei morti 44n, 59
- , dei morti in guerra 160
- , dei nati 44n
- , dei verbali delle sedute 34, 150/n
- , delle decime 47
- , delle elemosine 47, 77/n, 78
- , delle entrate e delle uscite 33, 75, 77, 78, 93, 102, 104, 105, 118, 123n, 134, 135, 136, 142
- , delle matricole 151
- , delle rese di conto 18/n, 32, 33, 117n, 118, 139n, 145, 156
- , dello stato civile 34n
- , di battesimi, matrimoni e defunti 42n, 47, 74n
- , di cronache e memorie 74
- , di nascite, matrimoni e decessi avvenuti fuori parrocchia 74
- , di nati, matrimoni e morti 34
- , di protocollo 45, 72, 73/n, 140, 149/n, 150, 152/n
- , di riscossione 18, 83n, 94, 95, 96, 104, 105, 133/n, 134, 135, 136, 160
- , generali 22
- , parrocchiali 34n, 45, 53, 66
- Rella, Albino, parroco di Volano 81
- repertori d'archivio 45, 78, 81, 82/n
- rese di conto, v. resoconti
- resoconti 81, 92n, 102, 105, 142
- Reviano, comunità 36
- Revò, arciprete 29n
- Riva del Garda 58n
- ROCCELLA A. XXXIV, 8n
- ROGGER I. XXXI
- Roma 2n
- , Ministero per i beni culturali e ambientali 8
- , Ministero per i beni e le attività culturali 8
- RONCALLI A. XXXIV, 1n
- Ronchi di Ala, chiesa di San Lorenzo 110n
- , confraternita della Beata Maria Vergine 110n
- Roncone, archivio parrocchiale 76n
- ROSA M. XXII
- Roveré della Luna 58n
- , parrocchia 66n
- Rovereto 51, 58, 96, 139n
- , archivio della parrocchia di San Marco XV, 122n, 152n
- , beneficio parrocchiale di San Marco 87, 89, 96
- , beneficio primissariale 104
- , chiesa del Loreto v. Rovereto, chiesa di Santa Maria del Loreto
- , chiesa del Redentore 21
- , chiesa di San Marco 20, 21, 104
- , chiesa di Santa Maria del Loreto 21, 123n
- , confraternita del Rosario 122n
- , confraternita di Nostra Signora del Sacro Cuore 123n
- , legato Merighi 104
- , parrocchia di San Marco 27, 50, 51, 52/n, 67, 104, 106, 124n, 134n

- , parroci di San Marco 21, 68n, 75n, 77, 87, 119
- Rumo*, valle 29n
- RUOL I. XVII
- RUSCONI R. XXXIV, 41n, 107, 108n
- RUSO C. XXXIV, 20n, 29n
- Russo, Carla 20n
- Saibanti, Pietro Antonio, parroco di Volano 120
- San Michele all'Adige* 58n
- San Sebastiano*, curato 31n
- SANGALLI M. XXXII
- Santa Croce del Bleggio* 29n, 86n, 95, 96
- , archivio parrocchiale XV, 79, 95, 98n, 100n, 112n
- , chiesa parrocchiale 112
- , confraternita del Rosario 112, 116/n
- , confraternita della disciplina 122n
- , legato della pieve 100n
- , parrocchia 98
- , pievano 131n
- SANTINI G. XXII, XXXIV, 23n
- SANTONI F. XXXIV, 23n
- Sanzeno* 29n, 58n
- , archivio parrocchiale XV
- , chiesa dei Santi Martirio, Sisinio e Alessandro 130n
- Sasso*, comunità 36
- Scalfi, Antonio, beneficiato del beneficio Crocina di Balbido 64n
- SCHIAVINI TREZZI J. XXXIV, 7n
- SCHIERA P. XVII
- Scoz, Ferdinando, notaio 58
- SEGA C. XVIII
- SEGNERI P. XXXV, 42n
- Segonzano*, comunità 35
- SELLA P. XXXIII
- Serrada*, curato 31n
- Serravalle*, chiesa 110n
- , confraternita del Santissimo Sacramento 110n
- Sfruz*, regola (comunità) 35
- , villa 35n
- Siena*, pieve di San Giovanni Battista 49n
- , Università degli Studi XII, XL
- Slanzi, Pietro, parroco di Santa Croce del Bleggio 79, 80n
- Smarano*, regola (comunità) 35
- , villa 35n
- SONNINO E. XXXV, 2n
- SPARAPANI L. XXXV, 2n, 3n, 27n, 48n, 49n, 50n, 53n, 54n
- Sparapani, Livio XL
- SPEDICATO M. XXXV, 49n, 61n
- Spiazzo Rendena*, archivio parrocchiale 152n
- STAIDEL F. G. XXXV, 42n
- STANCHINA R. XXIV
- stati delle anime 47, 59, 60, 61, 62/n
- statuti 22, 109, 110n, 111, 112/n, 116, 117, 118, 119, 154
- statuti parrocchiali 31/n
- STEFANI A. XXXV, 104n
- STENICO M. XXXVI, 13n, 33n
- Stenico*, archivio parrocchiale 115n

- , chiesa di San Vigilio 115
- , confraternita dei sette dolori 115
- , confraternita del Rosario 115
- , curato 115/n
- Storo*, biblioteca parrocchiale 41n, 43n
- Strigno*, decanato 16n
- strumentari 94, 104, 118, 130
- Susà di Pergine*, chiesa 137n
- Tacchi, Carlo, amministratore della confraternita del Santissimo Sacramento di Volano 120n
- Taio* 50n, 58n
- , archivio parrocchiale 76n
- Tassullo* 29n
- , archivio parrocchiale XVI, 93
- TATÒ G. XXXVI, 9n, 10n
- Tavodo* 115n
- , archivio parrocchiale 73n, 90, 95, XVI
- , beneficio Rosa 100n
- , confraternita del Carmine 116n
- , parrocchia 18n, 72n
- Tazzoli, Marco Antonio, sacerdote economo del beneficio parrocchiale di Villa Lagarina 91n
- Tenno* 50n
- , archivio parrocchiale XVI, 76n
- , chiesa 145n
- , parrocchia 55, 66n
- , pieve v. *Tenno*, parrocchia
- TERENZONI E. XXXVI, 5n
- Terlago*, archivio parrocchiale XVI
- Termeno (Tramin)*, parrocchia 25n
- Terragnolo*, archivio parrocchiale 50
- , curati 50
- , parrocchia 50
- Tesero*, archivio parrocchiale 76n
- Tignale* 16n
- Tione*, archivio parrocchiale 76n
- , biblioteca parrocchiale 41n
- , parrocchia 72n
- Tirolo*, contea 149
- Tobiano*, cantone 147n
- Tomaselli, Giuseppe Luigi, notaio 115n
- Torra* 29n, 50n
- , archivio parrocchiale XVI
- , biblioteca parrocchiale 43n
- , parrocchia 66n
- TOSCANI X. XXXVI, 40n, 41n, 42n
- Toscani, Xenio 40n
- TOVAZZI G. XXXVI, 91n
- Trambileno*, parrocchia 50
- TRAMONTIN S. XXXVI, 49n
- Trentino* 23n, 25/n, 53n
- Trento*, archivio della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo XV
- , archivio della parrocchia di Sant'Apollinare XV, 45n
- , archivio della parrocchia di Santa Maria Maggiore XV, 73n, 82n
- , Archivio di Stato XV, 114n
- , Archivio diocesano XV, XL
- , Archivio provinciale XL
- , arcidiocesi 3n, 23, 27n, 124n, 133n, 159/n

- , beneficio di Sant'Orsola 105n
- , Biblioteca del Seminario 40
- , chiesa di Santa Maria Maggiore 105n, 122n, 128n, 131, 134n
- , confraternita del Sacro Cuore 122n
- , confraternita di Sant'Anna 111n
- , convento di San Lorenzo 113
- , diocesi v. *Trento*, arcidiocesi
- , ospedale alemanno 146n
- , parrocchia dei Santi Pietro e Paolo 58n, 111n
- , parrocchia di Santa Maria Maggiore 32
- , principato vescovile 37n
- , Provincia Autonoma 7n, 27n, 40n, 159/n
- , Seminario vescovile 40n
- , vescovo 16n, 23, 45n, 65n, 84n, 108n, 115, 159
- TURCHINI A. XXVI, XXXVI, 11n, 29n, 30n, 62n
- urbani XI, 15/n, 21, 28n, 45, 69, 75/n, 83, 84, 85/n, 86/n, 87, 88, 89/n, 92, 93/n, 94, 95/n, 96/n, 97, 98/n, 99, 100, 104, 105/n, 117/n, 123n, 127/n, 128/n, 129, 130/n, 131/n, 132/n, 137, 138, 139n, 149, 156
- , dei legati 69
- , generali 71
- Val di Sole* 33n
- VALE G. XXXIII
- VALENTI F. XXXVI, XXXVII, 12n, 19n
- Valenti, Filippo 19
- Vallagarina* 20/n, 22, 25n, 27, 50
- Vallarsa*, comunità 35n
- Valle di Cembra* 35, 36n
- Valle di Fiemme* 66n
- Valle di Non* 21, 35, 45n, 52n, 81, 93
- Valle, Tommaso, parroco di Folgaria 79, 86n
- Valli Giudicarie* 18n, 28n, 95
- Valsorda*, parrocchia 16n
- VARANINI G. M. XXXVII, 26n
- VARESCHI S. XXXVII, 25n, 153n
- VASINA A. XXXVII, 3n
- Vattaro*, parrocchia 16n
- Veneto* 7n
- Venezia* 49n
- verbali delle conferenze dei casi 152
- , delle sedute 22, 33, 117n, 121n, 122, 123, 129, 134n, 141, 144, 149, 150/n, 154
- Verona*, diocesi XIV, 16n
- Vigo Lomaso*, archivio parrocchiale XVI, 80n, 152n
- , parrocchia 49n, 72n
- Vigo Rendena*, parrocchia 72n
- Vigolo Vattaro*, parrocchia 16n
- Villa Banale* 28n
- Villa Lagarina* 67n, 91n
- , archivio parrocchiale XVI, 118, 152n, 153n
- , beneficio Azzolini 100
- , beneficio parrocchiale 91
- , beneficio Salvadori 106
- , biblioteca parrocchiale 41n

- , cappella di San Ruperto 133n
- , chiesa parrocchiale 113
- , comunità 36
- , confraternita del Rosario 113/n, 117n, 118
- , confraternita del Santissimo Sacramento 111n
- , ospedale 147n
- , parrocchia 27, 60, 68n, 91n, 106, 133n, 137, 138n
- , pieve v. *Villa Lagarina*, parrocchia
- VIOLANTE C. XXXII, XXXVII, 3n, 23n, 24n
- VISMARA P. XXXVII, 40n
- Vo' Sinistro* 27n
- , chiesa di San Nicolò 27n
- Volano* 32
- , altare dei Santi Romedio, Raffaele e Carlo Borromeo 144/n
- , altare di San Romedio v. *Volano*, altare dei Santi Romedio, Raffaele e Carlo Borromeo
- , archivio parrocchiale XVI, 66n, 79n, 81, 96, 117n, 118, 121n, 150n
- , chiesa di San Rocco 20, 130n, 132n
- , chiesa parrocchiale 114n, 134n, 144/n
- , confraternita del Rosario 116n
- , confraternita del Santissimo Sacramento 114/n, 118, 120/n, 123n
- , confraternita del Suffragio per le anime del Purgatorio 117n
- , Congregazione di carità 149n
- , ospedale 146n
- , parrocchia 19n, 20, 27, 47n, 52n, 120n
- , parroco 54n, 139n
- , pieve v. *Volano*, parrocchia
- Voltolini, Matteo di Volano, notaio 114/n
- VON OTTENTAL E. XXXII
- von Ottental, Emil 159
- WEBER S. XXXVII, 25n
- WERNZ F. X. XXXVII, 45n
- ZACCHÈ G. XXI
- ZANOLINI V. XXXVIII, 40n
- ZEILLER F. XXXVIII, 43n
- ZITO G. XXIV, XXXVI, XXXVIII, 7n
- Zorzi, Martino, curato di Magras 81
- ZUELLI F. XVII

Finito di stampare nel mese di novembre 2011  
Nuove Arti Grafiche - Trento